



acquedottolucano

ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n, 231 e s.m.i.

Approvato con determinazione dell'Amministratore Unico N°127 del 29 dicembre 2020

INDICE

PARTE GENERALE

1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231	4
1.1 Il Modello di responsabilità da reato degli Enti	4
1.2 Reati per i quali è prevista la responsabilità da reato dell'Ente	5
1.3 Le sanzioni applicabili.....	12
1.4 Responsabilità della Società e vicende modificative.....	14
1.5 L'adozione del Modello Organizzativo quale circostanza esimente della responsabilità amministrativa da reato.....	15
1.6 La costruzione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.....	16
1.7 La tutela del Whistleblower.....	20
1.8 Specifiche prescrizioni in materia di Whistleblowing.....	21
2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO PREDISPOSTO DA ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A	24
2.1 Finalità del Modello.....	24
2.2 Costruzione del Modello	26
2.3 Struttura del Modello.....	26
2.4 Adozione ed attuazione del Modello	27
2.5 Piano di prevenzione della corruzione e Modello 231.....	28
2.6 Destinatari del Modello	31
2.7 Il Codice Etico.....	32
3. ORGANISMO DI VIGILANZA	32
3.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza.....	32
3.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza.....	37
3.3 Informativa dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli Organi Societari....	39
3.4 I flussi informativi che coinvolgono l'Organismo di Vigilanza	40
4. SISTEMA DISCIPLINARE	42

5. APPROCCIO METODOLOGICO ED ELEMENTI ESSENZIALI DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO.....	42
5.1 Acquedotto Lucano S.p.A.	43
5.2 Il Modello di <i>Governance</i> e la Struttura Organizzativa dell'Acquedotto Lucano S.p.A.....	44
5.3 Identificazione delle aree della Società a rischio reato (Risk Assessment) e verifica dei sistemi di controllo esistenti (Gap Analysis)	47
6. FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO NEL CONTESTO AZIENDALE ED ALL'ESTERNO.....	51
6.1 Diffusione del Modello	51
6.2 Formazione e addestramento sul Modello e sui Protocolli Etico-organizzativi.....	52

PARTE SPECIALE

PROTOCOLLI ETICO – ORGANIZZATIVI

PRO. A – Reati contro la P.A.

PRO. B – Reati Societari

PRO. C – Sicurezza sul Lavoro

PRO. D – Ricettazione e Riciclaggio

PRO. E – Reati Informatici e Trattamento illecito dei dati

PRO. F – Reati Ambientali

PRO. G – Altri reati

PRO. H – Reati Tributari

ALLEGATI

1. Reati presupposto previsti dagli articoli del Decreto n. 231/2001
2. Organigramma Aziendale
3. Codice Etico
4. Sistema Disciplinare
5. Regolamento Organismo di Vigilanza

PARTE GENERALE

1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231

1.1 Il Modello di responsabilità da reato degli Enti

Con il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 (qui di seguito, per brevità, anche il "**Decreto**"), recante la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300*", è stata introdotta nell'ordinamento vigente la c.d. *responsabilità amministrativa da reato* degli Enti e, più in generale, degli altri soggetti (se pubblici, solo economici) forniti o meno di personalità giuridica, elencati all'art. 1 del Decreto.

Con quest'intervento normativo, l'ordinamento interno si adegua alle numerose Convenzioni internazionali sottoscritte da tempo dall'Italia, in particolare le Convenzioni di Bruxelles del 26 luglio 1995 e del 26 maggio 1997, rispettivamente, sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea e sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici della Comunità Europea e degli Stati membri e alla Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

In riferimento a questa importante cornice normativa di matrice sovranazionale, il Decreto ha imposto, agli Enti di cui al citato art.1, l'adozione di protocolli e procedure di auto-controllo finalizzati a prevenire la commissione di reati reconsiderati dalla predetta normativa presupposto della responsabilità da reato dell'Ente.

Qualora la commissione di un reato "presupposto" sia imputabile alla mancata, diligente ed efficace, attuazione di questo corpo auto normativo penal-preventivo di cui l'Ente deve essersi nel frattempo dotato, può derivarne l'accertamento della responsabilità da parte dello stesso Giudice competente a conoscere e punire gli autori individuali del reato.

Come è immediatamente evidente, per il novero dei reati selezionati dal Decreto si realizza un notevole ampliamento delle figure responsabili essendosi affiancata alla tradizionale punibilità delle persone fisiche, autori materiali dell'illecito, anche quella dell'Ente che abbia tratto vantaggio dal reato o nel cui interesse questo sia stato commesso (art. 5); tale conseguenza si estende anche ai reati "presupposto" commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato nel cui luogo è stato commesso il reato (art. 4).

1.2 Reati per i quali è prevista la responsabilità da reato dell'Ente

La responsabilità da reato dell'Ente è circoscritta dal D. Lgs. n. 231/2001, attraverso due distinte cornici normative: la prima, di matrice soggettiva, è relativa all'individuazione dei soggetti di cui, ai sensi del Decreto, rilevano le condotte costituenti reato in riferimento alle funzioni da essi svolte nell'ambito dell'Ente. La seconda, di carattere oggettivo, evidenzia come la responsabilità della Società sorga in dipendenza della realizzazione di alcuni reati, da parte dei soggetti individuati nel Decreto, nell'interesse o a vantaggio della Società medesima.

Occorre chiarire, quindi, che la responsabilità amministrativa della Società non è configurabile in conseguenza della commissione di tutti i reati previsti nell'ordinamento, bensì solo con riferimento ad alcune fattispecie criminose, espressamente indicate dal Legislatore.

La Società, pertanto, è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da:

- **persone fisiche che rivestono posizioni cc.dd. "apicali"** (rappresentanza, amministrazione o direzione della Società o di altra unità organizzativa o persone che ne esercitano, di fatto, la gestione e il controllo, ex art. 5 D. Lgs. n.231/2001);
- **persone fisiche cc.dd. "sottoposte"** alla direzione o vigilanza dei soggetti sopraindicati (ex art. 5 D. Lgs. n.231/2001): i dipendenti della Società.

In riferimento all'ambito oggettivo del reato, la responsabilità della Società sussiste solo per le fattispecie criminose menzionate nel Decreto secondo la clausola di tassatività dettata dall'art. 2.

I presupposti applicativi della Legge possono essere, in estrema sintesi, indicati come segue:

- a) l'inclusione dell'Ente nel novero dei soggetti rispetto ai quali la Legge penale trova applicazione;
- b) l'avvenuta commissione di un reato compreso tra quelli elencati dalla stessa Legge, nell'interesse o a vantaggio dell'Ente;
- c) l'essere l'autore del reato un soggetto investito di funzioni apicali o subordinate all'interno dell'Ente;
- d) la mancata adozione o attuazione da parte dell'Ente di un modello organizzativo idoneo a prevenire la commissione di reati del tipo di quello verificatosi;
- e) in alternativa al punto che precede, per il solo caso di reato commesso da parte di un soggetto apicale, anche il mancato affidamento di autonomi poteri di iniziativa e controllo ad un apposito organismo dell'Ente (o l'insufficiente vigilanza da parte di quest'ultimo) e l'elusione non fraudolenta da parte del soggetto apicale del modello di prevenzione adottato dall'ente stesso.

Il novero dei reati / presupposto della responsabilità della Società è quello individuato dalla cd. parte speciale del Decreto limitata originariamente agli artt. 24, 25 e 26 del Decreto, successivamente esteso, con modifica della norma dai seguenti provvedimenti:

- Decreto Legge 25 settembre 2001 n. 350 che ha introdotto l'art. 25*bis* «Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo»;
- Decreto Legislativo 11 aprile 2002 n. 61 che ha introdotto l'art. 25*ter* «Reati societari», estendendo quindi la responsabilità dell'ente ai reati societari previsti dal codice civile (falsità nelle comunicazioni sociali, falso in prospetto, impedito controllo, illecite operazioni sul capitale, ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, indebita influenza sull'assemblea);
- Legge 14 gennaio 2003 n. 7 che ha introdotto l'art. 25*quater* «Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico»;
- Legge 11 agosto 2003 n. 228 che ha introdotto l'art. 25*quinqies* «Delitti contro la personalità individuale»;
- Legge 18 aprile 2005 n. 62 che ha introdotto l'art. 25*sexies* «Abusi di mercato»;
- Art. 10 Legge n. 146 del 16 marzo 2006 che ha esteso la responsabilità amministrativa dell'ente ai «reati transnazionali», ossia i reati di associazione per delinquere, associazioni per delinquere finalizzate al contrabbando di tabacchi lavorati esteri o finalizzati al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, associazione di tipo mafioso, favoreggiamento personale, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ed in materia di immigrazione clandestina;
- Art. 9, Legge 3 agosto 2007, n. 123 che ha introdotto l'art. 25*septies* «Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro»;
- Art. 63, D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, che ha introdotto l'art. 25 *octies* «Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita»;
- Art. 7, comma 1 Legge 18 marzo 2008 n. 48 che ha introdotto l'art. 24 *bis* «Reati informatici»;
- Art. 2, Legge 15 luglio 2009 n. 94, che ha introdotto l'art. 24 *ter* «Delitti di criminalità organizzata»;
- Art. 15, Legge 23 luglio 2009 n. 99 che ha integrato l'art. 25 *bis* ampliandolo ai reati di «Contraffazione, uso e introduzione nello Stato di segni, prodotti o marchi falsi» ed ha

introdotto l'art. 25 *bis* 1, «Reati contro l'industria e il commercio» e l'art. 25*nonies* «Reati in materia di violazione del diritto d'autore»;

- Art. 4, Legge 3 agosto 2009 n. 116 che ha introdotto l'art. 25*decies* «Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria»;
- D. Lgs. 7 luglio 2011, n. 121 di recepimento delle direttive 2008/99/Ce sulla tutela penale dell'ambiente e 2009/123/Ce sull'inquinamento da navi che ha introdotto l'art. 25*undecies*;
- D. Lgs. n. 109/2012 che ha introdotto nel D. Lgs. 231/01 l'art. 25*duodecies* "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare". Legge 6 novembre 2012, n. 190 che ha introdotto il «reato di induzione indebita a dare o promettere utilità» all'art. 25 e il reato di «corruzione tra i privati» all'art. 25 *ter*, comma 1, lettera s-bis;
- Legge n. 167 del 20 novembre 2017, "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea – Legge Europea 2017", che ha previsto l'inserimento tra i reati di cui al D.lgs. n. 231/2001 all'art.25-*terdecies*, del reato di istigazione e incitamento al razzismo e alla xenofobia;
- Articolo 9 della Legge 9 gennaio 2019, n. 3 "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici", entrata in vigore il 31 gennaio 2019, ha apportato delle modifiche al D.lgs. 231/01. In particolare la nuova Legge ha ampliato il catalogo dei reati 231 inserendo, all'art. 25, il delitto di traffico di influenze illecite di cui all'art. 346-bis del codice penale; ha previsto l'applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2 del D.lgs. 231/01, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da un soggetto "apicale" e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da un soggetto "non apicale"; la durata delle sanzioni interdittive sopra indicata è prevista anche per i reati di concussione (art. 317 c.p.), corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.), corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.), induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.), pene per il corruttore (art. 321 c.p.) e istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Legge 3 maggio 2019, n. 39 con cui si è data attuazione, nel nostro ordinamento, alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014. L'art. 5 c. 1 della legge in questione inserisce nel D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, un nuovo art. 25*quaterdecies*;

- Legge 19 dicembre 2019, n. 157 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili" che ha inserito i reati tributari all'interno del catalogo di cui al D. Lgs. 231/01. Detta Legge, in data 24 dicembre 2019 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale ed è entrata in vigore il 25 dicembre 2019. L'articolo introdotto nel D. Lgs. 231/2001 è il 25-*quingiesdecies* "Reati tributari";
- D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75, con il quale è stata data attuazione alla Direttiva (UE) 2017/1371 (c.d. Direttiva PIF), in materia di contrasto alle frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea. E' stato altresì esteso il novero dei reati che possono determinare la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.lgs. 231/2001.

Per effetto di tali progressivi ampliamenti, la Legge si applica allo stato ai seguenti reati, in forma consumata o, limitatamente ai delitti, anche semplicemente tentata:

1. reati contro la Pubblica Amministrazione;
2. reati contro la fede pubblica;
3. reati societari;
4. reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico;
5. delitti contro la personalità individuale;
6. reati di abuso di informazioni privilegiate e manipolazioni di mercato;
7. reato di pratiche di mutilazione degli organi femminili;
8. reato di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute del lavoro;
9. reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
10. reati transazionali;
11. reati informatici;
12. reati contro l'industria e il commercio;
13. reati in materia di violazione del diritto d'autore;
14. reati di criminalità organizzata;
15. reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria;
16. reati ambientali;
17. reati per lavoro irregolare;
18. reati tributari;
19. reati in materia doganale.

A partire dall'anno 2012 con la Legge 6 novembre 2012, n. 190 il legislatore ha apportato sostanziali modifiche al corpo normativo del Decreto prevedendo l'introduzione di due nuove fattispecie di reato/presupposto con particolare riferimento alle società controllate dalle pubbliche amministrazioni: la corruzione tra privati (art. 25-ter lett. s-bis) e l'induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 25).

Il reato di corruzione tra privati è disciplinato dall'art. 2635 c.c. ("*Corruzione tra privati*"), in forza del quale l'Ente potrà essere considerato responsabile, ai fini della normativa in commento, nel caso in cui un esponente apicale o un sottoposto abbia dato o promesso denaro o altre utilità ad amministratori, sindaci, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, liquidatori o dipendenti di altro ente affinché questi realizzassero od omettessero atti inerenti il loro ufficio cagionando un nocumento alla loro società.

Ai fini dell'applicabilità del Decreto, l'Ente risponderà del reato solo nel caso in cui agisca come soggetto corruttore e non anche come soggetto corrotto. Laddove ne venga accertata la responsabilità, a carico della società cui appartiene la persona che ha dato o promesso denaro o altre utilità è prevista l'applicazione della sanzione (cfr. il successivo par. 1.3) pecuniaria da 200 a 400 quote (non anche di quella interdittiva). La pena è raddoppiata fino a 800 quote se la condotta illecita è posta in essere da società quotate.

Con riferimento, invece, al reato di induzione indebita a dare o promettere utilità, disciplinato all'art. 319-*quater* c.p., il legislatore ha inteso punire il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca qualcuno a dare o promettere indebitamente, a lui o un terzo, denaro o altre utilità. La pena prevista è della reclusione da tre a otto anni, mentre per chi dà o promette denaro o altre utilità la pena è fino a tre anni. In forza del modificato art. 25 del Decreto, l'imprenditore che fosse indotto, per effetto dell'abuso di potere del suddetto funzionario pubblico, a versare o promettere a quest'ultimo denaro o altre utilità sarà punito quale concorrente del suddetto funzionario.

A carico dell'Ente è prevista una sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote nonché, in aggiunta, l'eventuale sanzione interdittiva per una durata non inferiore ad un anno.

Con riferimento ai nuovi reati introdotti a partire dalla prima approvazione del Modello della Società, le ultime novità in materia di 231 sono conseguenti alla Legge n. 167 del 20 novembre 2017, "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea – Legge Europea 2017", che ha previsto l'inserimento tra i reati di cui al D. Lgs. n. 231/2001 all'art. 25-terdecies, del **reato di istigazione e incitamento al razzismo e alla xenofobia** con conseguente possibile responsabilità delle società e una sanzione pecuniaria fino

ad un massimo di euro 1.239.200, oltre alle eventuali ulteriori sanzioni interdittive previste dal medesimo D. Lgs. n. 231/2001.

In attuazione della Decisione Quadro 2008/913/GAI sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia, come anticipato in precedenza, la Legge Europea 2017 ha disposto l'aggiunta al corpo normativo del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 di un nuovo art. 25, in materia di lotta al razzismo e alla xenofobia.

I nuovi reati-presupposto sono quelli previsti dall'articolo 3, comma 3, della Legge 13 ottobre 1975, n. 654, così come modificato dalla stessa Legge Europea, ai sensi del quale: "si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia, della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della Legge 12 luglio 1999, n. 232".

Il primo comma dell'articolo 25 prevede che, in caso di commissione dei reati di cui sopra, all'Ente sia irrogata una sanzione per quote per un controvalore da 51.600 euro a 1.239.200 euro. Alla sanzione pecuniaria, si possono poi aggiungere le sanzioni interdittive.

All'ultimo comma, la nuova disposizione normativa prevede, come ipotesi aggravata, che se l'Ente o la sua organizzazione sono stabilmente utilizzati allo scopo, unico o prevalente, di consentire o agevolare la commissione dei delitti di cui sopra si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Al fine di rendere gli Enti esenti da responsabilità anche per la commissione di reati di razzismo e xenofobia, si rende opportuna la modifica dei modelli organizzativi e l'approvazione di procedure idonee a prevenire tali delitti, impedendo, ad esempio, l'utilizzo di locali da parte di organizzazioni e forme di finanziamento di eventi e manifestazioni finalizzate a perseguire tali scopi. Si tratta di un ennesimo ampliamento della disciplina sanzionatoria di cui al Decreto Legislativo 231 per sanzionare, non solo illeciti tipici delle organizzazioni imprenditoriali, ma altresì per gli illeciti diretti a reprimere più specifiche organizzazioni illecite che commettono delitti contro l'umanità. Si ricorda che il Decreto 231 già sanziona gli Enti coinvolti in pratiche di mutilazione degli organi genitali, in delitti di riduzione in schiavitù, in delitti di prostituzione o pornografia minorile.

Con la Legge 3 maggio 2019, n. 39 è stata data attuazione, nel nostro ordinamento, alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a

Maglingen il 18 settembre 2014. L'art. 5 comma 1 della Legge in questione inserisce nel D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, un nuovo art. 25^{quaterdecies}.

Nello specifico, il delitto di frode sportiva (art. 1 Legge 401/1989) incrimina "chiunque offre o promette denaro o altre utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo" nonché "il partecipante alla competizione che accetta il denaro o altre utilità o vantaggi, o ne accoglie la promessa".

Infine, con il D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75, sono state introdotte nuove fattispecie di reato nell'elenco di cui all'art. 24 del d.lgs. n. 231/2001, che ora comprende il delitto di frode nelle pubbliche forniture di cui all'art. 356 c.p. ed il reato di frode in agricoltura di cui all'art. 2 della L. n. 898/1986. Inoltre, con riferimento ai reati di cui agli artt. 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1), 640-bis e 640-ter c.p., il Legislatore equipara l'Unione Europea allo Stato e agli altri enti pubblici quali persone offese del reato. Il decreto interviene altresì sull'art. 25 del d.lgs. n. 231/2001, ampliando il panorama dei delitti contro la P.A., che ora comprende i reati di peculato "semplice" (art. 314 c.p.), peculato "mediante l'errore altrui" (art. 316 c.p.) e abuso d'ufficio (art. 323 c.p.), che, tuttavia, possono comportare l'insorgenza di responsabilità amministrativa nei soli casi di danno agli interessi finanziari dell'Unione europea. Le modificazioni più rilevanti riguardano, tuttavia, l'art. 25-^{quinqüesdecies}, al quale viene aggiunto il nuovo comma 1-bis, che prevede, in relazione alla commissione dei reati tributari di cui agli artt. 4 (dichiarazione infedele), 5 (omessa dichiarazione) e 10-^{quater} (indebita compensazione) d.lgs. n. 74/2000 e a condizione che gli stessi siano «commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro», l'irrogazione della sanzione pecuniaria fino a trecento quote per il delitto di dichiarazione infedele e fino a quattrocento quote per i delitti di omessa dichiarazione e indebita compensazione. Il catalogo dei reati presupposto è stato ampliato altresì, a seguito dell'introduzione dell'art. 25-^{sexiesdecies} nel d.lgs. n. 231/2001, dei delitti di contrabbando previsti e puniti dal D.P.R. n. 43/1973.

Con riferimento alle attività svolte dalla Società, anche a seguito di un approfondimento effettuato con il supporto della Direzione aziendale, non si ritiene possano sussistere fattispecie o condotte a rischio reato riguardanti i nuovi reati introdotti.

I cd. reati presupposto o reati di collegamento ai fini della responsabilità della Società, previsti dagli articoli del Decreto, sono dettagliati nell'allegato I.

1.3 Le sanzioni applicabili

Qui di seguito si elencano le sanzioni (contemplate dall'art. 9 del Decreto) applicabili a fronte di illeciti amministrativi rilevanti ai sensi del Decreto:

1. sanzioni pecuniarie;
2. sanzioni interdittive;
3. confisca;
4. pubblicazione della sentenza.

La sanzione pecuniaria, che consegue sempre al riconoscimento della responsabilità della Società, viene applicata con il sistema delle quote, come disposto dall'art. 11 del Decreto.

Il Giudice è chiamato a effettuare un giudizio volto a determinare autonomamente: (i) il numero delle "quote", calcolato in ragione della gravità del fatto e del comportamento (antecedente e successivo) assunto dalla Società e (ii) l'importo unitario della singola quota, fissato in ragione delle condizioni economico-patrimoniali dell'Ente stesso, allo scopo esplicito di "*assicurare l'efficacia della sanzione*".

Le sanzioni interdittive sono state, invece, previste in quanto capaci di incidere profondamente sull'organizzazione, sul funzionamento e sull'attività della Società. Affinché possano essere irrogate, però, è necessaria la loro espressa previsione in relazione alle singole tipologie di reato, nonché una particolare gravità del fatto fondata sul disvalore dell'illecito "amministrativo", ovvero sulla "pericolosità" della Società stessa che, in presenza di una reiterazione degli illeciti, ha dimostrato di essere insensibile alle sanzioni pecuniarie (art. 13).

Le sanzioni interdittive (*ex art. 9, 2° comma del Decreto*) sono le seguenti:

1. l'interdizione dall'esercizio delle attività;
2. la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
3. il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
4. l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, nonché la revoca di quelli eventualmente già concessi;
5. il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Nel caso in cui sussistano i presupposti per l'applicazione di una misura interdittiva, che determini l'interruzione dell'attività dell'Ente, il Giudice ne dispone il commissariamento ogniqualvolta:

- l'Ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività; ovvero
- l'interruzione dell'attività della Società possa provocare rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

Il tenore afflittivo di questo “*armamentario*” sanzionatorio è ulteriormente accresciuto dalla possibilità, prevista per le sanzioni interdittive e per il c.d. commissariamento, di anticiparne l'applicazione, se pur solo provvisoriamente, quali misure cautelari già nella fase delle indagini preliminari.

Tanto nel caso di irrogazione di pene pecuniarie che in quello di pene interdittive, l'orientamento “preventivo” del sistema complessivamente delineato dal Decreto si evince dal fatto che, sia l'attività riparatoria che la regolarizzazione “*post factum*” da parte della Società coinvolta, consentono di diminuire il “*quantum*” della sanzione pecuniaria, ai sensi dell'art.12, ovvero di escludere l'applicazione di sanzioni interdittive (art. 17 del Decreto).

L'art. 12 del Decreto stabilisce, infatti, che la sanzione pecuniaria è ridotta nel caso in cui:

- a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
- b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità, o se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento in primo grado, l'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso e un Modello è stato adottato e reso operativo.

La confisca del prezzo o del profitto del reato, ovvero per equivalente, viene sempre disposta con la sentenza di condanna detratta la parte che può essere restituita al danneggiato, ai sensi dell'art. 19 del Decreto.

La pubblicazione della sentenza può essere disposta solo nel caso in cui, nei confronti della Società, venga applicata una sanzione interdittiva (art. 18 del Decreto).

Quanto alle norme processuali, il Decreto prevede che, competente all'accertamento e all'applicazione delle sanzioni amministrative *de quibus*, sia lo stesso Giudice penale chiamato a giudicare la sussistenza dei cosiddetti reati presupposto (artt. 34 e seguenti del Decreto).

Nel corso delle indagini, è, inoltre, prevista la possibilità di applicare misure cautelari (tra cui misure interdittive, quali il sequestro preventivo e/o conservativo) nei confronti della Società (artt. 45 e seguenti del Decreto).

1.4 Responsabilità della Società e vicende modificative

Il Decreto prevede che, in caso di trasformazione, resti ferma la responsabilità della Società trasformata per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

In caso di fusione, anche per incorporazione, la Società risultante dalla fusione risponde dei reati per i quali si siano resi responsabili gli altri soggetti coinvolti nell'operazione di fusione; alla Società risultante dalla fusione saranno applicate le sanzioni, pecuniarie e interdittive, per gli illeciti amministrativi dipendenti dai predetti reati.

In caso di scissione parziale, la Società scissa rimane responsabile per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto e la responsabilità solidale delle società beneficiarie si cumula con quella della società scissa. In caso di scissione totale, le società o Enti beneficiari della scissione rispondono (in solido tra loro) della sanzione pecuniaria per gli illeciti amministrativi commessi, anteriormente alla scissione, dalla Società scissa. Nella scissione, sia totale che parziale, ciascuna Società o Ente beneficiario della scissione risponde nei limiti del patrimonio netto a essa trasferito. Risponde dell'obbligazione pecuniaria oltre tale limite, se necessario, la Società o Ente a cui sia stato trasferito, anche solo in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato. Le sanzioni interdittive, relative ai reati commessi anteriormente alla data dalla quale la scissione ha avuto effetto, si applicano ai soli Enti ai quali è rimasto (ipotesi riferibile alla sola scissione parziale) ovvero è stato trasferito (in tutti i casi di scissione), anche soltanto in parte, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato.

In caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria (salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente, e nei limiti del valore dell'azienda ceduta).

Il cessionario è tenuto a pagare le sanzioni pecuniarie a condizione che il debito risulti dai libri contabili obbligatori e che il cessionario sia, comunque, a conoscenza degli illeciti amministrativi antecedentemente commessi. Lo stesso vale nelle ipotesi di conferimento d'azienda. Non si applicano, in ogni caso, al cessionario le sanzioni interdittive.

1.5 L'adozione del Modello Organizzativo quale circostanza esimente della responsabilità amministrativa da reato

L'articolo 6 del Decreto prevede, comunque, una specifica esimente dalla responsabilità amministrativa da reato. Da ciò discende che l'Ente non è responsabile e non può incorrere nelle predette sanzioni qualora dimostri che:

- (i) l'Organo Dirigente abbia adottato, ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto illecito, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati (cd. Modello Organizzativo);
- (ii) abbia affidato, ad un organo interno all'Ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e sull'efficace osservanza del Modello in questione, nonché di curarne l'aggiornamento (cd. Organismo di Vigilanza);
- (iii) le persone che hanno commesso il reato abbiano eluso fraudolentemente il Modello di Organizzazione e Gestione;
- (iv) non vi sia stato omesso o insufficiente controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza (qui di seguito, per brevità, anche "OdV").

Se è vero che dalla commissione di uno dei reati di cui sopra può discendere una responsabilità a carico dell'Ente, è altrettanto vero che simile responsabilità ricorre solo allorché all'Ente stesso possa imputarsi una c.d. '*colpa di organizzazione*', vale a dire la mancata istituzione e messa in opera di un organismo di controllo interno, nonché, più in generale, la mancata adozione, e attuazione, di un nucleo di regole preventive (per l'appunto, il Modello Organizzativo) volte a prevenire e/o contrastare l'eventuale agire illecito dei soggetti apicali e subalterni.

Si consideri, altresì, che, secondo quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Decreto, se il fatto è stato commesso da amministratori, dirigenti, rappresentanti o preposti, la colpa d'organizzazione si presume e spetta, dunque, all'Ente provarne l'insussistenza; se, invece, il fatto è stato commesso da dipendenti, la predetta colpa deve essere provata dal soggetto (nel processo penale, il pubblico ministero) che ne sostiene la ricorrenza.

Il Decreto prevede (art. 6), inoltre, che i modelli di organizzazione e gestione debbano rispondere alle seguenti esigenze di efficace ed efficiente attuazione:

- (i) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;

- (ii) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- (iii) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
- (iv) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- (v) introdurre un Sistema Disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Lo stesso Decreto prevede che i Modelli possano essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni, osservazioni sull'idoneità del Modello a prevenire i reati. Con riferimento ai reati ed illeciti amministrativi in materia di *market abuse*, tale valutazione di idoneità viene compiuta dal Ministero della Giustizia, sentita la Consob.

La formulazione delle regole cautelari e delle procedure che devono confluire nel modello di organizzazione e gestione dell'attività dell'**Acquedotto Lucano S.p.A.** deve, non solo assicurare la prevenzione dei fatti di reato da parte dei soggetti responsabili nell'esercizio delle loro funzioni, ma anche regolare l'opportuna azione di controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza in riferimento al fondamentale criterio di assicurare un giudizio di idoneità, da parte dell'Autorità Giudiziaria, che conduca all'"esonero" di responsabilità in capo all'Ente. Tale effetto non potrà essere raggiunto se non a seguito dell'adozione dei protocolli preventivi.

1.6 La costruzione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

In un quadro siffatto, la messa a punto, l'adozione e l'applicazione del "Modello Organizzativo", rappresenta se non un vero e proprio obbligo giuridico, quanto meno un onere (dovere libero) ed una necessità per gli Enti che vogliano operare con la ragionevole certezza di non essere coinvolti nel meccanismo sanzionatorio previsto dal decreto.

E' altrettanto chiaro tuttavia che la disciplina dettata dal D. Lgs. n. 231/2001 chiama in causa tutti i dipendenti e gli operatori degli Enti. Nei loro confronti, anzi, il rispetto delle procedure e dei principi indicati dal modello rappresenta un obbligo imprescindibile, il cui pieno e leale assolvimento essi sono tenuti a garantire per almeno due ragioni. La prima è che il rispetto dei principi ispiratori del modello è parte integrante di un'immagine che chiunque agisca in nome e

per conto dell'Ente è tenuto a garantire. La seconda è che, in quanto aventi ad oggetto, più o meno direttamente, il patrimonio o l'immagine dell'Ente, le sanzioni previste dal D. Lgs. 231/2001 possono produrre danni economici che si riverberano sulla capacità dello stesso di creare ricchezza ed opportunità di lavoro, ed è dunque interesse di ogni dipendente od operatore evitarne l'applicazione.

Ciò premesso si indicano alcuni requisiti essenziali del Modello Organizzativo.

Il Legislatore ha individuato i criteri essenziali che i modelli di organizzazione e gestione per la prevenzione dei reati disciplinati dal Decreto devono possedere per essere valutati idonei a determinare l'esclusione della responsabilità dell'Ente ed ha imposto all'Organo dirigente, ai fini indicati nell'art. 6 del Decreto, l'adozione e l'efficace attuazione di tali modelli.

Ulteriori prescrizioni in tal senso sono dettate, in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, dall'art.30 T.U. n. 81 del 9 aprile 2008¹, che introduce ulteriori requisiti di idoneità del Modello di organizzazione e gestione ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche in relazione ai reati di cui all'art. 25^{septies} del Decreto.

¹ Art. 30 D. Lgs. n. 81/08 :

1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di responsabilità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:
 - a) Al rispetto degli standard tecnico – strutturali di Legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici, biologici;
 - b) Alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
 - c) Alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
 - d) Alle attività di sorveglianza sanitaria;
 - e) Alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
 - f) Alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
 - g) Alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di Legge;
 - h) Alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.
 2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.
 3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
 4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.
 5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI – INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per la parte corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'art. 6.
- 5bis. La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
- L'adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell'art. 11.

Ne discende che ad oggi può considerarsi efficace, anche alla luce delle pronunce giurisprudenziali, un Modello Organizzativo, adeguato ai sensi del Decreto, se contiene le seguenti componenti essenziali:

- A) principi di comportamento idonei a prevenire la commissione delle fattispecie di reato contemplate dal Decreto capaci di assicurare:
 - l'osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti;
 - il rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nei rapporti dell'Ente con la Pubblica Amministrazione e con i terzi;
 - l'attenzione degli operatori sul puntuale rispetto delle procedure di controllo.
- B) costituzione dell'Organismo di Vigilanza e attribuzione allo stesso di specifici compiti di vigilanza sull'efficace, effettivo e corretto funzionamento del Modello;
- C) mappatura delle attività dell'Ente "sensibili", ovvero delle attività nel cui ambito, per loro natura, possono essere commessi i reati di cui al Decreto, da sottoporre pertanto ad analisi e costante monitoraggio;
- D) definizione dei "protocolli" finalizzati a garantire, nell'ambito delle attività dell'Ente "a rischio", i seguenti principi di controllo:
 - separazione di funzioni, all'interno di ciascun processo, per cui l'impulso decisionale, l'esecuzione, la conclusione ed il controllo di ogni operazione devono essere attribuiti a soggetti diversi. Il principio della separazione delle funzioni consente la chiara attribuzione delle responsabilità e dei poteri di rappresentanza, nel rispetto delle linee gerarchiche;
 - definizione e regolamentazione delle modalità e tempistiche di svolgimento delle attività all'interno di ciascun processo;
 - tracciabilità e comprovabilità dei processi ovvero degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati riscontri documentali che attestino i contenuti e le motivazioni dell'operazione ed individuino i soggetti a vario titolo coinvolti nell'operazione (autorizzazione, effettuazione, registrazione, verifica dell'operazione);
 - oggettività dei processi decisionali al fine di limitare decisioni dell'Ente basate su scelte soggettive non legate a predefiniti criteri oggettivi (es.: esistenza di albi fornitori, esistenza di criteri oggettivi di valutazione e selezione del personale, o esistenza e documentazione di attività di controllo e supervisione, compiute sulle transazioni dell'Ente, ecc.);

- E) chiara e formalizzata assegnazione dei poteri e delle relative responsabilità, con espressa indicazione dei limiti di esercizio e in coerenza con le mansioni attribuite e le posizioni ricoperte nell'ambito della struttura organizzativa. In particolare, tutti coloro che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione per conto dell'Ente devono essere dotati di delega formale; le deleghe devono associare il potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma;
- F) aggiornamento costante delle deleghe, in conseguenza dei mutamenti organizzativi intervenuti²;
- G) definizione di flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- H) previsione di canali che consentano agli organi apicali e al personale sottoposto di segnalare in assoluta riservatezza la presunta commissione, all'interno dell'Ente, di illeciti rilevanti ai sensi del Decreto 231/2001 ovvero violazioni del Modello Organizzativo, garantendo loro da condotte discriminatorie o ritorsive per motivi collegati alla segnalazione;
- I) definizione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- J) attività di formazione e diffusione a tutti i livelli societari delle regole comportamentali e delle procedure istituite.

² la delega deve definire in modo specifico e certo i poteri del delegato, quelli del soggetto al quale il delegato stesso si rapporta, anche al fine di consentire una adeguata vigilanza sul suo operato; il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli; è necessaria l'esistenza di regole comportamentali idonee a garantire l'esercizio delle attività dell'Ente nel rispetto delle leggi e dei regolamenti e dell'integrità del patrimonio dell'Ente.

1.7 La tutela del Whistleblower

Il 29 dicembre 2017 è entrata in vigore la Legge n. 179 recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”.

La Legge mira a incentivare la collaborazione dei lavoratori per favorire l'emersione dei fenomeni corruttivi all'interno di enti pubblici e privati. L'introduzione di una disciplina ad hoc sul fenomeno del c.d. whistleblowing recepisce l'invito a rafforzare l'azione di prevenzione e contrasto di reati commessi in ambito aziendale, anche con la previsione di sistemi che consentono ai lavoratori di segnalare in condizioni di sicurezza gli eventuali illeciti di cui vengono a conoscenza.

Tale finalità ben si concilia con il precipuo scopo del D. Lgs. 231/2001 di prevenire la commissione di illeciti penali all'interno di una compagine sociale attraverso l'adozione di un idoneo Modello Organizzativo.

Infatti, l'art. 2 della Legge n. 179/17 interviene sul decreto 231 e, integrando l'art. 6³ con i commi *2bis*, *2ter* e *2quater*, inserisce una nuova previsione che inquadra nell'ambito del Modello Organizzativo le misure legate alla presentazione e gestione delle segnalazioni.

Alla luce di questo intervento normativo, il Modello Organizzativo risulterà idoneo allorché avrà previsto canali in grado di consentire ai soggetti apicali e a coloro che sono da questi diretti o controllati di presentare, a tutela della integrità dell'Ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite rilevanti in materia di responsabilità amministrativa da reato degli enti, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, ovvero di violazioni del Modello Organizzativo.

³ *Art. 6, comma 2bis, del D.lgs. 231/2001:*

“I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono:

a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;

b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;

c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;

d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate”.

Art. 6, comma 2ter, del D.lgs. 231/2001:

“L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo”.

Art. 6, comma 2quater, del D.lgs. 231/2001:

“Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. E' onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa”.

I canali dovranno garantire la riservatezza dell'identità del segnalante ed il Modello Organizzativo dovrà evitare che nei confronti di quest'ultimo soggetto vengano perpetrati atti di ritorsione o di discriminazione per il fatto della segnalazione.

1.8 Specifiche prescrizioni in materia di Whistleblowing

Nel paragrafo precedente si è analizzata genericamente la modifica apportata all'art. 6 del Decreto 231/2001 con cui si è introdotto l'obbligo, per le società che si dotano di un Modello Organizzativo, di tutelare il "Whistleblower" e dunque di incentivare l'attività di segnalazione. Di seguito le *best practices* da seguire per imprimere maggiore effettività alle nuove prescrizioni.

A) Il legislatore ha individuato negli apicali e nei sottoposti quei soggetti che possono effettuare segnalazioni. Tale indicazione, animata dal probabile intento di evitare una copiosa proliferazione di segnalazioni, non deve portare a ritenere esistente un *numerus clausus*: la *ratio legis* non esclude la possibilità che altri soggetti esterni alla società segnalino. Infatti, se così non fosse, il novero di persone potrebbe risultare, nella concretezza delle diverse forme di organizzazione, eccessivamente ristretto. Basti pensare, ad esempio, che molteplici sono le realtà organizzative, con personale numericamente esiguo, che intrattengono rapporti con Istituzioni e cittadini – utenti. In tali ipotesi, non remote, limitare l'elenco dei potenziali segnalanti ai soli apicali e sottoposti potrebbe rendere inefficace, sul punto, il Modello Organizzativo.

È opportuno, conseguentemente, che si dia la possibilità di segnalare anche a soggetti che entrano a contatto con l'Ente in ragione del suo oggetto sociale. Questi ultimi devono essere messi a conoscenza di tale possibilità e degli strumenti all'uopo predisposti, nonché dei rischi derivanti da segnalazioni con carattere temerario.

B) Oggetto delle segnalazioni sono le "condotte illecite" rilevanti ai sensi del Decreto e le "violazioni del Modello Organizzativo".

Le prime devono essere "circonstanziate", oltreché "fondate su elementi di fatto precisi e concordanti": tali locuzioni stanno a significare come, in sostanza, nel convincimento del Whistleblower i fatti segnalati debbano integrare le fattispecie di reato richiamate nel Decreto e poter ragionevolmente essere provati.

Le violazioni del Modello Organizzativo, per converso, consistono in violazioni di regole poste dallo stesso e che non necessariamente integrano fattispecie di reato.

C) I requisiti naturali dell'organo deputato a ricevere la segnalazione sono costituiti dall'indipendenza e dai poteri di azione: tali caratteristiche consentono di prevenire, conoscere, reprimere illeciti e violazioni. È opinione valida e diffusa quella secondo cui le segnalazioni ben possono essere rivolte all'OdV e da questo evase.

Sul punto, prendendo atto delle forme diverse di organizzazione, il legislatore ha comunque lasciato il singolo Ente libero di individuare un altro organismo, dotato di indipendenza e di pieni poteri, purché rimangano garantiti i canali di comunicazione e la tutela del segnalante. In quest'ultimo caso, permangono ovviamente saldi gli obblighi discendenti dal flusso informativo con l'OdV.

D) I canali di segnalazione devono essere almeno due e uno obbligatoriamente di carattere informatico.

Le caratteristiche del mezzo di trasmissione si intrecciano necessariamente con la tutela della riservatezza della identità dell'agente. Il legislatore non ha espressamente previsto la modalità di segnalazione in forma anonima, tuttavia si ritiene che se il fine precipuo della innovazione è la prevenzione e la repressione degli illeciti, la segnalazione anonima deve vedere riconosciuta la propria dignità. Per evitare inutili proliferazioni, segnalazioni temerarie o dolose si dovranno prevedere dei filtri in entrata, circostanziando maggiormente le denunce, ovvero prendere in considerazione solo quelle che avranno visto un dialogo anonimo col soggetto Whistleblower, come si vedrà.

Dopo un'attenta analisi comparata, lo strumento informatico appare l'unico in grado di bilanciare la tutela della riservatezza e l'adeguatezza nel trattare la segnalazione, anonima o meno che sia: la posta ordinaria o il fax infatti, pur potendo astrattamente garantire la riservatezza, lasciano dubbi relativamente al secondo aspetto.

Deve guardarsi in maniera sfavorevole alle segnalazioni che possono essere rese unicamente utilizzando computer ad hoc posti all'interno dei locali appartenenti all'ente: si tratta di un evidente disincentivo alla segnalazione che non merita ulteriori approfondimenti. Il canale informatico deve essere pertanto accessibile anche da smartphone o pc personali.

Per la buona evasione della segnalazione andrebbe consentito ed incentivato un dialogo riservato tra il Whistleblower e l'organo deputato a ricevere la comunicazione e quindi ad attivarsi. Infatti il solo contatto occorso in sede di segnalazione potrebbe non essere sufficiente.

Lo scambio di informazioni può aversi sia nel caso in cui il soggetto si identifichi, sia nel caso in cui scelga di rimanere anonimo.

La tecnologia odierna vede l'esistenza di piattaforme (app., siti internet; si veda anche quanto predisposto dall'ANAC) che consentono al segnalante anonimo di interloquire in più fasi con l'altra parte per il mezzo di sistemi crittografati che danno vita a quella che può essere certamente definita una chat.

Nel caso più semplice in cui invece debba semplicemente essere garantita la riservatezza dei dati del segnalante, tale funzione può ritenersi efficacemente attuata mediante caselle di posta elettronica dedicata, le cui credenziali siano nell'esclusivo possesso dell'organo indipendente.

Ovviamente, i canali di segnalazione devono essere adeguatamente pubblicizzati, soprattutto nei confronti dei soggetti esterni all'organigramma dell'Ente.

- E) I modelli debbono altresì prevedere sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua segnalazioni in mala fede o versando in colpa grave.

Si evidenzia che la Società, a tutela dei dipendenti, si è dotata di una procedura di segnalazione separata tra anticorruzione, ad opera del RPCT e OdV, con riferimento alle violazioni in tema 231/2001, tramite mail come indicato nell'Allegato 5 cui si rinvia.

2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO PREDISPOSTO DA ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A

2.1 Finalità del Modello

Le finalità del Modello sono quelle di:

- **determinare**, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, soprattutto nelle aree a rischio, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale e amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti della Società stessa;
- **ribadire** che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da Acquedotto Lucano S.p.A. in quanto (anche nel caso in cui l'Acquedotto Lucano S.p.A. fosse apparentemente in condizioni di trarre vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di Legge, anche ai principi etico sociali cui intende attenersi nell'espletamento della propria missione aziendale e contenuti nel Codice Etico;
- **intervenire** tempestivamente per prevenire, contrastare o ragionevolmente limitare, grazie ad una efficace azione di monitoraggio, i possibili rischi connessi all'attività della Società con particolare riguardo alla eliminazione o significativa riduzione di eventuali condotte illegali.

Scopo del Modello è, pertanto, la predisposizione di un sistema strutturato, integrato e organico di prevenzione, dissuasione e controllo, finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati anche mediante l'individuazione di "*attività sensibili*" e, ove necessario, la loro conseguente corretta gestione.

Il Modello, predisposto dall'Acquedotto Lucano S.p.A., si fonda, dunque, su un sistema strutturato di procedure organizzative operative e di attività di controllo che:

- (i) sono basate sull'individuazione delle aree e dei processi della Società che presentano macro criticità, tali da ingenerare possibili situazioni a rischio-reato, con particolare riguardo a quelle che comportano un rischio reato ai sensi del Decreto, secondo criteri che consentano di valutarne, verificarne e documentarne l'impatto economico – (cd. *Risk Assessment*);

- (ii) costituiscono un sistema normativo interno diretto a formalizzare l'adozione e l'attuazione delle procedure decisionali all'interno della Società in relazione ai rischi/reati da prevenire tramite:
- il sistema normativo dei Protocolli in cui confluisce anche il Codice Etico che, a sua volta, fissa le linee di orientamento programmatiche tali da assicurare l'efficiente attuazione delle procedure operative formalizzate tese a disciplinare, in dettaglio, le modalità per assumere, e attuare, decisioni nelle aree a rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto, nonché volti a garantire la documentazione e/o verifica di ogni operazione in dette aree;
 - un sistema di procure e poteri, operante all'interno della Società, chiaro e trasparente, che consenta di evidenziare con facilità i soggetti coinvolti nei diversi processi di formazione e di attuazione delle decisioni, nel pieno rispetto del citato principio di separazione delle funzioni;
 - la definizione di strutture organizzative, coerenti con l'obiettivo di ispirare e controllare la correttezza dei comportamenti, che garantiscano una chiara e organica attribuzione dei compiti e una reale segregazione delle funzioni, assicurando che gli assetti, voluti della struttura organizzativa, siano realmente attuati;
- (iii) individuano i processi di gestione e controllo delle risorse finanziarie nelle attività potenzialmente a rischio reato;
- (iv) attribuiscono all'Organismo di Vigilanza specifici compiti di:
- vigilanza sull'efficacia e sul corretto funzionamento del Modello, sulla coerenza dello stesso con gli obiettivi e sul suo aggiornamento periodico, nonché
 - di monitorare la corretta diffusione al personale e ai Collaboratori esterni e ai terzi in genere che intrattengono rapporti, di qualsiasi natura, con l'Acquedotto Lucano S.p.A., da parte degli organi competenti.

2.2 Costruzione del Modello

La Società ha deliberato l'avvio di un progetto finalizzato alla revisione del Modello con il supporto di collaboratori e professionisti esterni con una specifica preparazione nel campo sia del diritto penale commerciale, sia dell'organizzazione aziendale e dei sistemi di controllo interno. A tal fine, la Società è stata coinvolta in attività propedeutiche suddivise in differenti fasi e dirette tutte all'elaborazione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi.

In particolare, le fasi in cui si è articolato il percorso che ha portato alla verifica delle aree a rischio individuate e sulla cui base è stato successivamente redatto il Modello, sono state articolate nelle seguenti attività di analisi:

- esame del Modello Organizzativo e di controllo esistente;
- mappatura delle attività a rischio reato ex D. Lgs. n. 231/2001;
- definizione dei protocolli etico-comportamentali da implementare;
- pianificazione delle attività di formazione e comunicazione del Modello;
- revisione delle linee guida relative al funzionamento dell'Organismo di Vigilanza;
- verifica e definizione del sistema disciplinare.

2.3 Struttura del Modello

Il Modello, dunque, così predisposto a seguito delle attività descritte che precedono, è costituito da:

- (i) **Parte Generale** che contiene le regole e i principi generali del Modello, nonché la “Mappatura delle Aree di Rischio” e che consente l'individuazione delle aree che risultano interessate dalle casistiche di reato indicate nel Decreto;
- (ii) **Parte Speciale** nel cui ambito sono definiti i protocolli etico-organizzativi costituiti dalle procedure e dalle regole che, nel dettaglio, devono guidare la dinamica dei processi e dei sistemi di controllo interni all'Ente, ed essere applicati tenendo conto dell'esito dell'analisi in relazione alle possibili modalità di realizzazione dei reati - presupposto;
- (iii) **Codice Etico** che contempla un'analitica prospettazione dei principi deontologici cui l'attività dell'Acquedotto Lucano S.p.A. e il Modello stesso sono improntati;

- (iv) **Linee Guida Regolamento dell'Organismo di Vigilanza** al fine di disciplinare gli aspetti e le modalità di funzionamento dell'Organo di controllo previsto dal Decreto;
- (v) **Sistema Disciplinare** che prevede le sanzioni da irrogare e le relative procedure applicative.

Il Modello è, inoltre, integrato da tutte le *policy*, procedure e norme di comportamento già operanti in azienda che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Il Modello, così articolato, consente una più efficace e snella attività di aggiornamento dello stesso. La dinamica sociale e l'evoluzione legislativa – quale, ad esempio, una possibile estensione delle tipologie di reati che, per effetto di altre normative, siano inseriti o comunque collegati all'ambito di applicazione del Decreto – potranno rendere, in futuro, necessaria l'integrazione e/o l'aggiornamento del Modello. Ma anche le stesse trasformazioni dell'organico della Società e la quotidiana implementazione del Modello possono suggerire i necessari adeguamenti al fine di minimizzare i livelli di rischio all'interno dell'Acquedotto Lucano S.p.A. In considerazione di quanto sopra, l'Organismo di Vigilanza ha il compito di adottare ogni tipo di provvedimento affinché l'Organo Amministrativo proceda costantemente all'aggiornamento del Modello.

2.4 Adozione ed attuazione del Modello

In conformità a quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lettera *a*) del Decreto, il Consiglio d'Amministrazione di Acquedotto Lucano S.p.A. allora in carica, ha approvato alla prima adozione del Modello, nel mese di novembre 2006.

Con delibera nr. 58 del 15 maggio 2017 è stato successivamente approvato dall'Organo Amministrativo l'aggiornamento del Codice etico aziendale.

Con delibera nr. 86 del 14 maggio 2018 è stato approvato un ulteriore aggiornamento normativo del Modello Organizzativo.

Infine, a seguito dell'avvenuto aggiornamento dell'intero Modello Organizzativo di Acquedotto Lucano S.p.A., l'Amministratore Unico della società ha provveduto, con propria determinazione n.ro 127 del 29 dicembre 2020.

All'Organo Amministrativo di Acquedotto Lucano S.p.A., al fine di assicurare l'efficace applicazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato, è affidato il compito di curare il coordinamento delle attività di implementazione e verifica dello stesso, nonché proporre e discutere le modifiche che si riterranno necessarie sulla base delle esigenze di adeguamento emerse in sede di verifica.

A tal fine, è attribuito all'Organismo di Vigilanza il compito primario di controllare il funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello stesso, nonché il relativo aggiornamento, secondo le procedure in esso descritte, e per mezzo dei poteri e delle funzioni di cui lo stesso è investito, secondo il Regolamento proprio dell'OdV.

Con l'ultimo aggiornamento, anche al fine di rendere più efficace l'azione di controllo, il Modello Organizzativo 231 è stato integrato con quanto previsto dalla Legge 190/2012, così da mirare alla prevenzione non solo di specifiche condotte criminose, ma anche di ogni comportamento potenzialmente idoneo a favorire situazioni di malaffare. Sulla base di tali presupposti il Gestore ha ritenuto opportuno, in linea con le ultime indicazioni dell'ANAC, integrare il Modello Organizzativo 231 con il Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, che ne costituisce apposita e separata sezione.

2.5 Piano di prevenzione della corruzione e Modello 231

Il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) approvato l'11/09/2013 in attuazione della Legge 190/2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) prevede, per gli enti pubblici economici e per le società partecipate da pubbliche amministrazioni, l'obbligo di introdurre o implementare adeguate misure organizzative e gestionali, che vanno contemplate in un apposito documento (*Piano di prevenzione della corruzione*), pur in presenza dell'adozione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001.

In particolare il paragrafo 3.1.1 del P.N.A. recita inoltre:

"...per evitare inutili ridondanze qualora questi enti adottino già modelli di organizzazione e gestione del rischio sulla base del D. Lgs. n. 231 del 2001 nella propria azione di prevenzione della corruzione possono fare perno su di essi, ma estendendone l'ambito di applicazione non solo ai reati contro la pubblica amministrazione previsti dalla Legge n. 231 del 2001 ma anche a tutti quelli considerati della Legge n.190 del 2012, dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolta dall'ente (società strumentali/società di interesse generale). Tali parti dei modelli di organizzazione e gestione, integrate ai sensi della Legge n.190 del 2010 e denominate Piani di prevenzione della corruzione, debbono essere trasmessi alle amministrazioni pubbliche vigilanti ed essere pubblicati sul sito istituzionale".

Successivamente, il legislatore è nuovamente intervenuto sulla materia attraverso il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97, «Recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 6

novembre 2012, n. 190 e del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche».

Conseguentemente, con Delibera n. 831 del 3 agosto 2016, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha predisposto e adottato il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (PNA); esso è il primo predisposto da ANAC, ai sensi dell'art. 19 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, che ha trasferito interamente all'Autorità le competenze in materia di prevenzione della corruzione e della promozione della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni.

Il PNA è in linea con le rilevanti modifiche legislative intervenute, in molti casi dando attuazione alle nuove discipline della materia, di cui le amministrazioni devono tener conto nella fase di attuazione del PNA nei loro Piani triennali di prevenzione della corruzione (PTPC), in particolare a partire dalla formazione dei PTPC per il triennio 2020-2022.

Successivamente, l'ANAC, con la Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 ha adottato le "LINEE GUIDA RECANTI INDICAZIONI OPERATIVE AI FINI DELLA DEFINIZIONE DELLE ESCLUSIONI E DEI LIMITI ALL'ACCESSO CIVICO DI CUI ALL'ART. 5 COMMA 2 DEL D. Lgs. 33/2013" e con la Delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016 ha approvato in via definitiva le «Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D. Lgs. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. 97/2016».

Infine, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha provveduto all'aggiornamento delle "LINEE GUIDA PER L'ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA DA PARTE DELLE SOCIETÀ E DEGLI ENTI DI DIRITTO PRIVATO CONTROLLATI E PARTECIPATI DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E DEGLI ENTI PUBBLICI ECONOMICI". Lo schema delle Linee guida è stato elaborato dall'Autorità allo scopo di adeguare le indicazioni fornite con la determinazione n. 8 del 2015 alle modifiche apportate dal D. Lgs. 97/2016, alla normativa in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e al D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

L'aggiornamento delle Linee guida risponde innanzitutto all'esigenza di considerare il nuovo ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni in tema di trasparenza delineato all'art. 2-bis D. Lgs. 33/2013, introdotto dal D. Lgs. 97/2016, che individua accanto alle pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici economici, gli ordini professionali, le società a partecipazione pubblica, le associazioni, le fondazioni e altri enti di diritto privato, qualora ricorrano alcune condizioni.

Lo schema dell'aggiornamento delle Linee guida è stato posto in consultazione pubblica sul sito web dell'ANAC dal 27 marzo 2017, al fine di acquisire contributi ed osservazioni.

Nell'adunanza dell'8 novembre 2017, l'ANAC ha approvato, con determinazione n. 1134, in via definitiva l'aggiornamento delle "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte della società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalla Pubblica Amministrazione e degli enti pubblici economici".

Le Linee guida ANAC sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale in data 5 dicembre 2017.

Con la Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018, ANAC ha approvato l'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione, con lo scopo di fornire un supporto alla predisposizione dei PTPCT.

In ultimo con la Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, ANAC ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2019, "rivedendo e consolidando in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni date fino ad oggi, integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo e che sono anche stati oggetto di appositi atti regolatori".

In ossequio a quanto prescritto dalla normativa e a quanto suggerito da ANAC, l'Acquedotto Lucano S.p.A. ha provveduto a nominare la figura del Responsabile di prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), il quale tra i diversi compiti, ha quello di redigere il Piano per la prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, e la definizione di un Codice di Comportamento, che definisce, al suo interno, doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i dipendenti della Società sono tenuti ad osservare.

La Società, in ossequio a quanto previsto dalla Legge 190/2012, si è dotata del PTPCT, da ultimo aggiornato nel gennaio 2020 (PTPCT 2020/2022).

Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Società ha la funzione di creare un contesto sfavorevole alla corruzione, mediante azioni di individuazione di quei processi con più elevato rischio di corruzione; pertanto, rappresenterà il mezzo attraverso il quale la Società sistematizza e descrive il processo finalizzato a definire una strategia di prevenzione del fenomeno corruttivo.

Tale documento è tenuto ben distinto rispetto al Modello ex D. Lgs. 231/01, adottato dalla Società, ma che si raccorda con lo stesso, prevedendo al suo interno, come suggerito dalle Linee guida ANAC, una struttura di coordinamento e semplificazione degli adempimenti.

Il 14 dicembre 2017 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 la Legge 179/2017 recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", entrata in vigore il 29 dicembre 2017.

La nuova normativa, in forza delle modifiche apportate alla Legge Severino (Legge 6 novembre 2012, n. 190), implementa la disciplina già vigente in materia per gli impiegati pubblici, prevista dall'art. 54 bis del D. Lgs. 165/2001, estendendo l'ambito soggettivo della materia, ricomprendendo nella nozione di "dipendente pubblico", oltre il dipendente delle amministrazioni pubbliche, anche il dipendente di un ente pubblico economico, il dipendente di un ente privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'art. 2359 c.c. e i lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica⁴.

Il pubblico dipendente ha la possibilità di segnalare le condotte illecite che riguardino casi di "*mala administration*", alternativamente al RPCT, all'ANAC o all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile.

L'ANAC, al fine di garantire la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, ha previsto, sulla propria pagina web <https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni> un sistema di segnalazione di condotte illecite, che permette di utilizzare la piattaforma informatica in modo anonimo e spersonalizzato.

A tal riguardo, l'Acquedotto Lucano S.p.A. prevede all'interno del proprio Piano per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza specifiche modalità di gestione della procedura di segnalazione degli illeciti.

2.6 Destinatari del Modello

Le regole contenute nel Modello e nel Codice Etico si applicano, in primo luogo, a coloro che svolgono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società, nonché a chi esercita anche di fatto la gestione e il controllo della Società (c.d. soggetti apicali). L'applicazione del Modello e del Codice Etico è estesa a tutti i dipendenti della Società e, nei limiti del rapporto in essere, a coloro i quali, pur non appartenendo allo stesso, operano su suo mandato e per suo conto (ad es. fornitori, partner, clienti, Pubblica Amministrazione, ecc.).

L'Organo Amministrativo, ovvero un suo delegato, determina, preliminarmente, le modalità di comunicazione del Modello e del Codice Etico ai soggetti esterni interessati, nonché le procedure necessarie per il rispetto delle disposizioni in essi contenute in modo da assicurarne l'effettiva conoscenza da parte di tutti i soggetti interessati, secondo le modalità stabilite al successivo paragrafo 5.

⁴ Art. 2 L. 179/2017

I destinatari del Modello e del Codice Etico sono tenuti a rispettare, con la massima correttezza e diligenza, tutte le disposizioni e i protocolli in essi contenuti, nonché tutte le procedure di attuazione degli stessi.

2.7 Il Codice Etico

Quale parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, l'Organo Amministrativo dell'Acquedotto Lucano S.p.A. ha adottato il Codice Etico, quale documento ufficiale in cui sono dichiarati i principi e i valori caratteristici della Società e in cui devono riconoscersi tutti coloro che operano, in e per essa.

Esso tende a uniformare i singoli comportamenti della Società per rendere il fine aziendale perseguito compatibile e sinergico con le esigenze di legalità sottese all'adozione del Decreto e che devono essere, anch'esse, incorporate nei principi ispiratori della missione e della deontologia dell'Acquedotto Lucano S.p.A.

Il Codice Etico, dunque, si colloca nell'ambiente di controllo della Società e, altresì, deve ispirare la condotta degli Amministratori, dei Dipendenti, dei Collaboratori, nelle relazioni con la Società stessa, nonché, all'esterno, con gli Enti istituzionali (a livello comunale, provinciale e nazionale), le associazioni di categoria, le associazioni ambientali e con gli altri *stakeholders*.

3. ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza

Secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lettera *b*) del Decreto, l'Organo Amministrativo di Acquedotto Lucano S.p.A., nomina un Organismo di Vigilanza (qui di seguito, per brevità, l'“**OdV**”), istituzionalmente preposto, all'interno della Società (ma in una posizione di autonomia) alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello di Organizzazione e Gestione anche al fine di curarne l'aggiornamento.

In particolare, l'OdV è preposto:

1. alla verifica sull'efficacia e sull'adeguatezza del Modello, al fine di comprovarne l'idoneità, rispetto al verificarsi dei reati di cui al Decreto;
2. alla vigilanza sulle condotte dei singoli soggetti dell'Ente per verificarne la corrispondenza alle procedure ed ai protocolli etico - organizzativi di cui al Modello vigente, nonché l'osservanza delle prescrizioni ivi contenute;

3. all'adozione di ogni provvedimento necessario affinché l'Organo Amministrativo curi il costante aggiornamento del Modello, al fine di assicurarne la tenuta e l'effettività, rispetto ai mutamenti della Società ed alle modifiche normative;
4. all'attuazione delle procedure di controllo previste dal Modello, anche per mezzo di disposizioni interne, di contenuto normativo e/o informativo;
5. a tutte le procedure di verifica e di controllo previste nei protocolli.

Secondo poi le indicazioni delle Linee Guida di Confindustria, le caratteristiche dell'OdV – affinché il medesimo possa svolgere le attività sulla base delle indicazioni contenute negli artt. 6 e 7 del Decreto – debbono essere:

- a. Autonomia ed indipendenza. I requisiti di autonomia ed indipendenza sono fondamentali affinché l'OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo. Tali requisiti si possono ottenere escludendo qualsiasi dipendenza gerarchica dell'OdV all'interno della Società e prevedendo un'attività di reporting all' Organo Amministrativo.
- b. Professionalità. L'OdV deve possedere competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche unite all'indipendenza garantiscono l'obiettività di giudizio.
- c. Continuità d'azione. Pertanto l'OdV deve:
 - vigilare sul Modello con i necessari poteri di indagine;
 - curare l'attuazione del Modello e assicurarne l'aggiornamento;
 - non svolgere mansioni operative che possano condizionare la visione d'insieme delle attività della Società che ad esso si richiede.

Le caratteristiche sopra indicate devono essere possedute dall'OdV inteso nel suo complesso.

L'OdV è dotato di un apposito Regolamento volto a disciplinare il proprio funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività, con particolare riferimento alle modalità e periodicità di convocazione delle riunioni ed allo svolgimento e verbalizzazione delle stesse, alle modalità e tempistiche di programmazione delle attività di verifica ed alla gestione delle segnalazioni, nonché alla raccolta e archiviazione delle informazioni.

In considerazione della peculiarità delle proprie attribuzioni e dei propri requisiti professionali, l'OdV, nello svolgimento dei compiti che gli sono propri, si potrà avvalere del supporto delle diverse Direzioni/ Uffici aziendali e/o di consulenti esterni per il perseguimento dei fini predetti. L'OdV è composto da due membri esterni e da uno interno, al fine di garantire un corretto equilibrio tra conoscenza della società ed indipendenza della struttura.

L'Organo Amministrativo determina, all'atto della nomina, la qualifica di Presidente di uno dei componenti esterni.

La nomina quale membro dell'OdV è condizionata alla presenza dei requisiti professionali e di onorabilità, nonché all'assenza di cause di incompatibilità con la nomina stessa, quali – a titolo esemplificativo – relazioni di parentela/affinità con esponenti degli organi e vertici della Società e potenziali conflitti di interesse con il ruolo ed i compiti che andrebbe a svolgere. In tale contesto, costituiscono motivi di ineleggibilità:

- avere rapporti di coniugio, parentela o di affinità entro il quarto grado con i componenti dell'Organo Amministrativo, con i membri del Collegio Sindacale, con il Direttore Generale, con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, o con altri componenti dell'OdV stesso;
- intrattenere, direttamente o indirettamente, con esclusione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato in essere da parte del componente interno, relazioni economiche e/o rapporti contrattuali, a titolo oneroso o gratuito, con la Società, di rilevanza tale da condizionarne l'autonomia di giudizio;
- trovarsi nella condizione giuridica di interdetto, inabilitato, fallito o condannato a una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, salvi gli effetti della riabilitazione;
- essere stato condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale (fatti salvi i casi di depenalizzazione del reato ovvero di riabilitazione, ovvero di dichiarazione dell'estinzione del reato dopo la condanna ovvero di revoca della condanna medesima), in relazione ad uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01 o a reati della stessa tipologia.

L'OdV resta in carica per tre anni ed è rinnovabile secondo prassi e norme di legge; alla scadenza del mandato l'OdV opererà in regime di prorogatio per 120 giorni e/o fino alla nomina del nuovo Organismo di Vigilanza. I membri nominati in sostituzione di altri che venissero a cessare nel corso del triennio, rimangono in carica per il tempo per il quale sarebbero rimasti i loro predecessori.

La cessazione dalla carica di OdV potrà essere, altresì, determinata da rinuncia, decadenza o revoca ed in ogni caso sarà compito dell'Organo Amministrativo provvedere senza indugio alla sostituzione.

La rinuncia dell'Organismo può essere esercitata in qualsiasi momento e deve essere comunicata all'Organo Amministrativo e al Collegio Sindacale per iscritto, unitamente alle motivazioni che l'hanno determinata.

La decadenza di un componente dell'Organismo è prevista:

- qualora vengano meno i requisiti precedentemente riportati, ovvero
- nel caso di grave infermità che lo renda inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che, comunque, ne determini l'assenza per un periodo superiore a sei mesi.

Ove sopraggiungano cause di incompatibilità, il componente dell'Organismo è tenuto a darne comunicazione formale all' Organo Amministrativo e al Collegio Sindacale; l'Organo Amministrativo, esperiti gli opportuni accertamenti, stabilisce un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale deve cessare la situazione di incompatibilità. Trascorso tale termine senza che la predetta situazione sia cessata, lo stesso Organo deve dichiarare l'avvenuta decadenza del componente ed assumere le opportune deliberazioni.

Il sopraggiungere di cause di incompatibilità potrebbe essere rilevato anche da persona diversa dall'interessato, tenuta a darne comunicazione formale all' Organo Amministrativo e al Collegio Sindacale che procederà come sopra descritto.

Parimenti, l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda il componente dell'Organismo inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza per un periodo superiore a sei mesi, comporterà la dichiarazione di decadenza dell'Organismo, da attuarsi con le modalità sopra definite.

Al fine di garantire la necessaria stabilità dell'OdV e di tutelare il legittimo svolgimento delle funzioni e della posizione ricoperta da una rimozione ingiustificata, la revoca dei poteri propri dell'OdV e l'attribuzione di tali poteri ad altro soggetto, potrà avvenire soltanto per giusta causa, mediante un'apposita delibera dell'Organo Amministrativo e sentito il Collegio Sindacale, e nel caso in cui tale revoca riguarda un componente dell'OdV, gli altri membri dell'Organismo.

A tale proposito, per “*giusta causa*” di revoca dei poteri connessi con l’incarico di OdV, possono intendersi, a titolo esemplificativo:

- un grave inadempimento dei propri doveri così come definiti nel Modello;
- una sentenza di condanna della Società ai sensi del Decreto o una sentenza di patteggiamento, passata in giudicato, ove risulti l’”*omessa o insufficiente vigilanza*” da parte dell’Organismo, secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- una sentenza di condanna o di patteggiamento emessa nei confronti dell’Organismo per aver commesso uno dei reati previsti dal Decreto o reati della stessa natura;
- il venire meno di uno dei requisiti morali o professionali che costituiscono *condicio sine qua non* per la nomina dell’OdV;
- la violazione degli obblighi di riservatezza cui sono tenuti i componenti dell’OdV in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell’esercizio delle loro funzioni, fatti salvi gli obblighi di informazione espressamente previsti dal presente Modello. In particolare, i componenti dell’Organismo devono assicurare la riservatezza delle informazioni di cui vengono in possesso - con particolare riferimento alle segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello – ed astenersi dal ricercare ed utilizzare informazioni riservate, per fini diversi da quelli indicati dall’art. 6 del Decreto. In ogni caso, ogni informazione in possesso dei membri dell’Organismo deve essere trattata in conformità con la legislazione vigente in materia ed, in particolare, in conformità con le norme sulla privacy;
- la commissione di condotte in violazione del Codice Etico o degli accordi contrattuali.

Ove sussistano gravi ragioni di convenienza (ad esempio: applicazione di misure cautelari), l’Organo Amministrativo potrà disporre – sentito il parere del Collegio Sindacale e degli altri membri dell’Organismo (qualora non siano tutti coinvolti) – la sospensione dalle funzioni di uno o di tutti i membri dell’OdV, provvedendo tempestivamente alla nomina di un nuovo membro o dell’intero Organismo *ad interim*.

In caso di rinuncia, decadenza o revoca di un componente dell’Organismo, l’Organo Amministrativo deve provvedere senza indugio alla sua sostituzione. Qualora il componente interessato sia il Presidente, la Presidenza è assunta, *pro-tempore*, dall’altro componente esterno, il quale rimane in carica fino alla data della nomina del nuovo Presidente dell’Organismo.

3.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

La “*mission*” dell'OdV dell'Acquedotto Lucano S.p.A. è la vigilanza sull'effettività del Modello, nell'esame della sua adeguatezza, nell'analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionamento del Modello e nella cura del necessario aggiornamento dello stesso, nell'ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni ed adeguamenti.

Più in particolare è compito dell'OdV:

- monitorare, sulla base del piano di attività approvato, la validità nel tempo del Modello, promuovendo, anche previa consultazione di Direzioni/Uffici interessati, tutte le azioni necessarie al fine di assicurarne l'efficacia. Tale compito comprende la formulazione di proposte di adeguamento da inoltrare alle Direzioni/Uffici competenti e la successiva verifica dell'attuazione e della funzionalità delle soluzioni proposte;
- effettuare, tramite apposita programmazione degli interventi nonché tramite controlli specifici, la verifica del corretto svolgimento, presso Direzioni/Uffici ritenuti a rischio di reato, delle attività aziendali, in conformità al Modello adottato e proporre l'aggiornamento e l'integrazione delle stesse, ove se ne evidenzi la necessità;
- effettuare, sulla base del piano di attività approvato, una verifica dei poteri autorizzativi e di firma esistenti, al fine di accertare la loro coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite e proporre il loro aggiornamento e/o modifica ove necessario, nonché allo scopo di verificare l'esercizio degli stessi nell'ambito dell'attribuzione assegnata;
- proporre, sulla base dei risultati ottenuti, alle Direzioni/Uffici competenti, l'opportunità di elaborare, integrare e modificare procedure operative e di controllo, che regolamentino adeguatamente lo svolgimento delle attività, al fine di implementare un idoneo Modello;
- definire e monitorare i flussi informativi per essere periodicamente aggiornato dai soggetti interessati sulle attività valutate a rischio di reato;
- stabilire e portare a conoscenza dei Destinatari del Modello le modalità con cui è possibile inviare all'OdV segnalazioni in merito a comportamenti o eventi che possano

determinare una violazione del Modello o che siano rilevanti ai sensi della normativa di cui al D.Lgs. 231/01;

- attuare, in conformità al Modello, un efficace flusso informativo nei confronti dell'Organo Amministrativo che consenta all'Organismo di riferire allo stesso in merito all'attività di vigilanza svolta in tema di efficacia e osservanza del Modello;
- promuovere nei confronti delle competenti Direzioni/Uffici, un adeguato processo formativo del personale attraverso idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché l'adeguata informativa di tutti coloro che operano per conto della Società con riferimento al Codice Etico.

Per lo svolgimento degli adempimenti elencati al comma precedente, all'Organismo sono attribuiti i poteri qui di seguito indicati:

- accedere ad ogni documento e/o informazione aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Organismo ai sensi del Decreto;
- ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di competenza, osservando quanto previsto per l'assegnazione di incarichi di consulenza;
- avvalersi, per lo svolgimento della propria attività operativa, delle Direzioni/Uffici aziendali che, di volta in volta, si potranno rendere utili all'espletamento delle attività di propria competenza;
- procedere, qualora si renda necessario, alla richiesta di informazioni, nonché all'audizione diretta di dipendenti, Amministratori, membri del Collegio Sindacale, Direttore Generale, RPCT e terzi.

In merito al rapporto tra OdV e RPCT, pur nel rispetto della reciproca autonomia, propria dei due ruoli e della distinzione tra gli stessi anche in termini di responsabilità attribuite e perimetri d'intervento, alla luce dell'integrazione tra il Piano Anticorruzione ed il Modello, l'OdV svolge le sue attività coordinandosi con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Pertanto l'OdV ed il RPCT, valutano le possibili logiche di coordinamento nei rispettivi interventi di monitoraggio, anche per evitare duplicazioni e massimizzare l'efficacia dei controlli. Inoltre l'OdV può consultare in qualsiasi momento il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza:

- per essere aggiornato in merito alle attività di presidio e monitoraggio del Piano Anticorruzione;
- relativamente alla programmazione degli interventi di verifica su aree a rischio rilevanti anche in merito ai reati ex L. 190/12.

Allo stesso modo, il RPCT può consultare l'OdV per verificare specifici aspetti di comune interesse.

3.3 Informativa dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli Organi Societari

L'OdV è tenuto a informare l'Organo Amministrativo per iscritto, all'inizio di ciascun esercizio, circa il piano di attività predisposto per l'adempimento delle funzioni alle quali è preposto. Riferisce, inoltre, immediatamente le eventuali problematiche applicative e i significativi tratti di discrepanza rilevati nella verifica dell'applicazione del Modello.

Gli eventuali incontri tra l'OdV, l'Organo Amministrativo e il Collegio Sindacale dovranno essere documentati per iscritto mediante redazione di appositi verbali.

L'OdV redige una relazione almeno annuale, all'Organo Amministrativo ed al Collegio Sindacale in merito alle proprie attività di verifica e, in particolare, in merito all'attuazione del Modello con particolare riferimento a eventuali violazioni di cui sia venuto a conoscenza.

L'OdV potrà inoltre richiedere agli altri soggetti facenti parte della Società di riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

In particolare, l'OdV comunica per iscritto i risultati dei propri accertamenti ai Responsabili delle Aree e/o dei processi, in caso di riscontro di comportamenti o azioni non in linea con il Modello, qualora dai controlli scaturissero situazioni a rischio reato.

Quindi, in linea con le procedure della Società, l'OdV acquisisce gli elementi da comunicare alle strutture preposte per la valutazione e l'applicazione delle sanzioni disciplinari.

L'OdV ha l'obbligo di informare immediatamente, per iscritto, il Collegio Sindacale qualora la violazione riguardi i Vertici della Società ovvero l'Organo Amministrativo.

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello, è istituzionalmente previsto che, in presenza di eventuali situazioni da cui possa conseguire il verificarsi dei reati di cui al Decreto, debbano essere obbligatoriamente trasmesse all'OdV, da parte dei soggetti interessati, tutte le informazioni utili a tale scopo.

L'Organo Amministrativo si impegna ad assegnare, anche in sede di formazione del *budget* della Società, una dotazione iniziale di risorse finanziarie, anche su proposta dell'OdV stesso, il quale ne disporrà nell'esercizio della sua attività.

3.4 I flussi informativi che coinvolgono l'Organismo di Vigilanza

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello da parte dell'OdV è istituzionalmente previsto che, in presenza di eventuali situazioni dove può essere possibile il verificarsi dei reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001, debbano essere obbligatoriamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza, da parte dei soggetti interessati, tutte le informazioni utili a tale scopo, tra cui a titolo esemplificativo, quelle relative:

- alle risultanze delle procedure di verifica e di controllo, dalle quali emergano criticità, in sede di attuazione del Modello;
- alle anomalie e alle atipicità riscontrate dalle funzioni della Società;
- ai provvedimenti e/o alle informative della polizia giudiziaria o di qualsiasi altra autorità, da cui si evinca l'esistenza di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;
- alle comunicazioni interne ed esterne riguardanti qualsiasi circostanza, che possa essere connessa ai fatti da reato di cui al Decreto (cfr. provvedimenti disciplinari nei confronti di Dipendenti);
- ad eventuali commissioni di inchiesta o relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al D. Lgs. n. 231/2001;
- ai procedimenti disciplinari svolti, alle eventuali sanzioni irrogate ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati alla commissione di taluno dei reati di cui al Decreto;
- alle notizie relative a cambiamenti dell'assetto organizzativo della Società;
- a modifiche inerenti al sistema delle deleghe e procure all'interno della Società;
- alla realizzazione di operazioni significative o atipiche, nel cui contesto possono annidarsi ipotesi di rischio – reato;
- a mutamenti nelle situazioni di rischio o potenzialmente a rischio di taluni dei reati di cui al Decreto.

Per quanto attiene invece, alle eventuali comunicazioni del Collegio Sindacale, o comunque della funzione Amministrazione, Finanza e Controllo, rispetto a carenze nel sistema dei controlli interni, fatti censurabili, osservazioni sul bilancio della Società, queste devono essere portate direttamente a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza.

All'Organismo di Vigilanza devono essere altresì portate a conoscenza:

- le informazioni contenute nelle comunicazioni sociali;
- i verbali delle riunioni e delle determinazioni dell'Organo amministrativo e del Collegio Sindacale;
- le attività intrattenute con la Pubblica Amministrazione;
- le eventuali erogazioni pubbliche di cui la Società dovesse essere beneficiaria;
- le comunicazioni delle Autorità amministrative o fiscali, relative alle attività di verifica svolte sul bilancio, sulle comunicazioni tributarie, e agli esiti delle ispezioni effettuate presso la Società stessa;
- qualsiasi altra informazione, in qualunque modo acquisita, relativa alla commissione dei reati previsti dal Decreto o a comportamenti in violazione delle prescrizioni del Modello.

Dovranno essere altresì assicurate le opportune procedure di comunicazione, tali da consentire un agevole e tempestivo flusso informativo verso l'Organismo di Vigilanza, da parte dei soggetti che vengano in possesso delle notizie e delle circostanze sopra indicate, o relative alla commissione di reati o situazioni non conformi con le prescrizioni del Modello o del Codice Etico.

L'Organismo di Vigilanza verifica e assicura che le procedure di segnalazione delle suddette circostanze avvengano nella tutela della riservatezza dei soggetti informatori, fatti salvi gli obblighi di Legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

I report e la documentazione rilevante ai fini "231" dovranno essere conservati agli atti, da parte degli uffici interessati e dell'Organismo di Vigilanza, per un periodo non inferiore a 5 anni.

L'Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni ricevute, riferendo circa l'intero iter di verifica, nelle comunicazioni periodiche che è tenuto ad effettuare.

In ogni caso l'Organismo di Vigilanza ha accesso presso tutte le funzioni della Società e, dunque, presso tutto il personale della stessa, – senza necessità di alcuna autorizzazione preventiva – al fine di ottenere, ricevere e raccogliere le suddette informazioni e in generale ogni informazione o dato utile per lo svolgimento della propria attività.

4. SISTEMA DISCIPLINARE

L'implementazione di un efficace Sistema Disciplinare, quale parte integrante del Modello, idoneo a sanzionarne la mancata attuazione o la violazione delle prescrizioni in esso indicate, è condizione essenziale per garantire l'effettività del Modello stesso secondo quanto prevede l'art. 6, comma 2, lettera e) del Decreto.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari costituisce la risposta afflittiva e preventiva nei confronti del trasgressore da parte della *Governance* della Società.

L'accertamento della responsabilità dell'autore delle violazioni avviene secondo modalità opportune ad assicurargli il contraddittorio nel procedimento di verifica della responsabilità e di contestazione della sanzione.

Il sistema disciplinare adottato costituisce l'esito applicativo delle eventuali criticità riscontrate nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e monitoraggio da parte degli organi interni ed esterni alla Società.

Le sanzioni possono essere irrogate quando, in riferimento alla violazione delle regole comportamentali disposte dal Modello e/o dal Codice Etico, sia stata accertata la colpevolezza del soggetto responsabile, indipendentemente dalla verifica della stessa nelle opportune sedi giurisdizionali, attraverso la procedura di accertamento delle predette condotte che esso prevede.

In particolare, ai fini dell'applicazione delle rispettive sanzioni, sono rilevanti le condotte di violazione e di elusione delle regole comportamentali disposte dal Modello e/o dal Codice Etico, nonché le volontarie elusioni delle stesse e le applicazioni colpose imperfette. Il Sistema Disciplinare adottato dalla Società prevede, altresì, un'apposita procedura di elevazione delle sanzioni applicabili individuando il soggetto preposto alla loro irrogazione e, in generale, a vigilare sull'osservanza, applicazione e aggiornamento del Sistema Disciplinare, anche in riferimento agli organi dirigenziali.

5. APPROCCIO METODOLOGICO ED ELEMENTI ESSENZIALI DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

L'Acquedotto Lucano S.p.A. (qui di seguito, per brevità, la "Società" o "Acquedotto Lucano S.p.A.") ha ritenuto opportuno procedere all'adozione di un Modello Organizzativo capace di

assicurare le giuste condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività della Società in linea con le prescrizioni del Decreto.

Con l'adozione di tale Modello, unitamente all'emanazione e adozione del Codice Etico, l'Acquedotto Lucano S.p.A. intende introdurre uno strumento di sensibilizzazione, di tutti i Dipendenti, Collaboratori e di tutti gli altri soggetti cointeressati (ivi inclusi consulenti, clienti, fornitori, associazioni di categoria, etc.) rispetto alle tematiche contemplate dal Decreto.

L'iniziativa che precede si pone quale obiettivo, tra gli altri, quello di garantire che i suddetti soggetti seguano, nell'esecuzione delle proprie attività, comportamenti corretti, conformi ai principi cui si ispira l'Acquedotto Lucano S.p.A. nel perseguimento del proprio oggetto sociale tali, comunque, da prevenire il rischio di commissione dei reati di cui al Decreto.

In particolare, l'adozione e la diffusione del Modello mira, da un lato, a determinare nel potenziale autore del reato la piena consapevolezza rispetto alla commissione dell'illecito e, dall'altro, a consentire all'Acquedotto Lucano S.p.A. di prevenire o reagire tempestivamente al fine di impedire la commissione del reato stesso grazie ad una costante attività di monitoraggio.

La Società Acquedotto Lucano S.p.A. dunque, intende adottare e attuare efficacemente il Modello, non solo ai fini dell'esimente prevista dal Decreto, ma anche per migliorare la propria *Corporate Governance*.

5.1 Acquedotto Lucano S.p.A.

Acquedotto Lucano S.p.A. ha sede legale in Potenza (PZ), alla via P. Grippo, ed è iscritta nel Registro delle Imprese di Potenza al numero n. 115622.

Come previsto dallo Statuto, la Società ha per oggetto:

- a) la gestione integrata delle risorse idriche nelle fasi di captazione, adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione e la commercializzazione dell'acqua sia per usi civili che per usi industriali o agricoli;
- b) la progettazione e gestione di sistemi di reti di acquedotto e fognature;
- c) la realizzazione e la gestione delle opere ed impianti necessari alla gestione integrata delle risorse idriche;
- d) la ricerca e la coltivazione di sorgenti di acque;
- e) la realizzazione e la gestione degli impianti di potabilizzazione, depurazione, smaltimento delle acque, sia civili che industriali;
- f) la realizzazione e gestione degli impianti energetici derivanti da processi di trattamento delle acque reflue e/o dei suoi residui;

- g) la realizzazione, gestione di tecnologie, anche informatiche, per la salvaguardia dell'ambiente, in relazione all'attività di gestione integrata delle acque;
- h) la raccolta, il trasporto, in conto proprio e in conto utenti, e lo smaltimento dei reflui liquidi, civili e industriali, e dei fanghi derivanti dai processi di depurazione, siano essi classificati come rifiuti pericolosi e non pericolosi;
- i) l'attività di autoriparazione su mezzi propri;

L'Acquedotto Lucano S.p.A. è una società per azioni, operante secondo le modalità dell'*in house providing*, appositamente costituita in data 30 luglio 2002 per la gestione del Servizio Idrico Integrato, il cui capitale sociale è interamente posseduto da enti pubblici: il 51% dai Comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale di Basilicata (n. 119 Comuni) e il 49% dalla Regione Basilicata.

5.2 Il Modello di *Governance* e la Struttura Organizzativa dell'Acquedotto Lucano S.p.A.

Il sistema di *Corporate Governance* della Società Acquedotto Lucano S.p.A. risulta attualmente composto dai seguenti organi:

- Assemblea dei Soci;
- Amministratore Unico;
- Direttore Generale;
- Collegio Sindacale;
- Organismo di Vigilanza;
- Società di Revisione.

Inoltre, vi sono enti esterni che sovrintendono e regolano la gestione del S.I.I.:

- Ente di Governo d'Ambito (EGRIB);
- Autorità di Regolazione per energia reti e ambiente (ARERA);

Assemblea dei Soci

Competente a deliberare in sede ordinaria e straordinaria sulle materie alla stessa riservate dalla Legge o dallo statuto.

Amministratore Unico

L'Amministratore Unico è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, ad

esclusione degli atti riservati (dalla Legge e dallo Statuto sociale) all'Assemblea e di quelli opportunamente delegati al Direttore Generale.

Direttore Generale

Nominato ai sensi dell'art. 20 dello Statuto sociale con la responsabilità della gestione tecnica, amministrativa e contabile della società con poteri determinativi e di controllo, in conformità con gli indirizzi di gestione stabiliti dall'Organo Amministrativo.

Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento; è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea.

I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono a data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare sull'effettività e l'efficacia del funzionamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001, nonché di verificarne gli aggiornamenti e la puntuale osservanza da parte di tutti i destinatari.

Società di revisione

Quest'organo è incaricato a svolgere l'attività di revisione contabile dei bilanci d'esercizio ex D.Lgs. 39/2010 e gli altri adempimenti previsti dalla vigente normativa, anche mediante scambi di informazioni con il Collegio Sindacale.

Essa viene nominata dall'Assemblea ordinaria dei soci su proposta motivata del Collegio Sindacale e resta in carica tre esercizi sociali.

Ente di Governo d'Ambito (EGRIB)

E' una struttura istituita con Legge Regionale n.01/2016, dotata di personalità giuridica che organizza, affida e controlla la gestione del servizio idrico integrato ed esercita sul gestore il controllo analogo.

Autorità di Regolazione per energia reti e ambiente (ARERA):

E' un'autorità indipendente a cui è assegnata la funzione di «garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori» (Legge 481/95).

Struttura organizzativa

La struttura organizzativa della Società è orientata a garantire la separazione di compiti, ruoli e responsabilità tra le funzioni operative e quelle di controllo. A tale proposito, l'Acquedotto Lucano S.p.A. si è dotata di strumenti organizzativi, anche se parzialmente basati su usi e consuetudini, improntati ai principi generali di:

- conoscibilità dei processi e di coloro che vi operano all'interno della Società;
- chiara e formale delimitazione dei ruoli;
- separazione di funzioni, all'interno di ciascun processo, per cui l'impulso decisionale, l'effettuazione, la conclusione e il controllo di ogni operazione devono essere attribuiti a soggetti diversi. Il principio della separazione delle funzioni consente la chiara attribuzione delle responsabilità e dei poteri di rappresentanza, nel rispetto delle linee gerarchiche;
- documentazione di ciascun passaggio rilevante del processo, soprattutto in caso di transazioni e operazioni economiche, al fine di poter procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli che chiariscano le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione stessa;
- adeguatezza dei livelli di formalizzazione ed informazione;
- costituzione di un sistema chiaro di deleghe e procure.

La valutazione preliminare dell'assetto organizzativo della Società è basata sull'Organigramma aziendale attualmente vigente.

Il Sistema Organizzativo della Società è approvato dall'Organo Amministrativo e formalizzato in un Organigramma, in cui sono rappresentate le diverse Direzioni/Uffici con indicazione dei rispettivi Responsabili ed i loro riporti gerarchico/funzionali, ed in documenti che indicano compiti e responsabilità assegnati alle diverse Direzioni/Uffici della Società. L'Organigramma attuale approvato con Determinazione dell'AU n.34 del 08.06.2020 è riportato nell'Allegato 2.

5.3 Identificazione delle aree della Società a rischio reato (Risk Assessment) e verifica dei sistemi di controllo esistenti (Gap Analysis)

La valutazione preliminare dell'assetto organizzativo della Società è stata effettuata mediante sia l'analisi delle informazioni acquisite, sia attraverso lo svolgimento di interviste con i dirigenti della società, suddivisi per Direzioni secondo lo schema sopra richiamato, dalla cui elaborazione sono state identificate le macro-aree sensibili ai sensi del Decreto.

La valutazione delle risultanze delle predette interviste, nonché l'analisi delle procure rilasciate dall'Amministratore Unico ai singoli dirigenti, ha consentito di verificare l'adeguatezza del sistema di controllo interno esistente rispetto alle fattispecie di reato previste dal Decreto.

Le analisi delle situazioni di rischio esistenti sono state condotte considerando l'assetto organizzativo e procedurale di Acquedotto Lucano S.p.A. alla data di redazione del Modello; in particolare, le macro-aree e i processi a rischio sono stati analizzati nel dettaglio, in riferimento al fattore di rischio potenziale, dato ogni singolo reato presupposto della responsabilità della Società.

Le macro-aree di rischio individuate sono le seguenti:

- Direzione Generale;
- Direzione Vigilanza Igienica;
- Direzione Operativa;
- Direzione Appalti;
- Direzione Progettazione ed Energia;
- Direzione Risorse Umane;
- Direzione Amministrazione e Finanza;
- Direzione Commerciale;

Individuate le aree a rischio reato e, all'interno delle stesse, le attività e le funzioni della Società maggiormente sensibili, sono state evidenziate le possibili modalità di realizzazione dei reati presupposto della responsabilità della Società stesso unitamente, per le aree oggetto di analisi, all'esplicitazione dei più significativi fattori di rischio che possono favorire il verificarsi delle modalità di realizzazione dei reati, nonché dei controlli tesi a mitigare i suddetti fattori di rischio (*cd. Risk Assessment*).

In particolare, l'attività di individuazione e censimento delle aree/processi/sotto-processi sensibili si è articolata in una serie di fasi successive.

La prima è quella di c.d. *Process Assessment*, ossia di analisi delle attività e dei processi delle singole aree della Società, condotta mediante l'esame delle interviste con i c.d. "soggetti apicali", e dei principali processi aziendali identificati tramite l'analisi dell'assetto organizzativo. L'analisi, quindi, punta a evidenziare, facendo specifico riferimento alla posizione assegnata e alle mansioni svolte, sia le eventuali lacune e/o carenze organizzative che il soggetto percepisca nell'ambito della propria attività, sia le relazioni che intrattiene con colleghi in posizioni omogenee, nonché con soggetti a cui è gerarchicamente sottoposto.

La fase successiva è quella di c.d. *Risk Assessment*, ossia di verifica e abbinamento di ciascuna macro-categoria di reati presupposto (e dei singoli reati tipici in essa ricompresi) allo specifico processo gestito dalla singola macro-area sensibile.

Ai fini della elaborazione di un efficace ed effettivo *sistema di protocolli etico-organizzativi*, idoneo all'ottenimento del beneficio giudiziale dell'esimente da responsabilità della Società, sono stati presi in considerazione i soli comportamenti attivi od omissivi idonei alla realizzazione delle specifiche fattispecie rilevanti ai sensi del Decreto.

I singoli reati sono stati censiti e mappati con riguardo alle funzioni espletate dalle specifiche Aree della Società e, in esse, con riguardo al peculiare macro-processo o singolo processo individuato. Tale rischiosità risulta valutata con riferimento temporale alla data di effettuazione dell'identificazione delle aree a rischio.

In particolare, si è ritenuto opportuno prendere in considerazione, nell'ambito del Modello stesso, i rischi relativi alla commissione di tutte le fattispecie di reato richiamate dal Legislatore, alla data di identificazione delle aree a rischio.

Tale decisione è stata dettata essenzialmente da due ragioni:

- si ritiene non possano esistere settori di attività della Società in cui il rischio di commissione di un qualsiasi reato, richiamato dal provvedimento, possa essere astrattamente ritenuto inesistente, sebbene la sua commissione, nella realtà operativa dell'Acquedotto Lucano S.p.A., sembri difficilmente ipotizzabile;
- la Società è convinta dell'opportunità di esprimere principi comportamentali volti a stigmatizzare tutte le condotte criminose, anche virtualmente realizzabili nel proprio ambito imprenditoriale.

L'enunciazione di regole di condotta e il rinvio all'osservanza del Codice Etico che, giova ricordarlo, è da ritenere a ogni effetto parte integrante del Modello, sono finalizzati a diffondere l'etica d'impresa di cui Acquedotto Lucano S.p.A. è portatrice anche alla luce delle considerazioni precedentemente svolte.

Con riferimento alla verifica dei sistemi di controllo esistenti, in sede di mappatura delle Aree della Società, e di censimento dei rischi-reato concretamente rilevati, per ciascuna *macro area sensibile*, è stata verificata l'esistenza e la funzionalità, in chiave preventiva ai sensi del Decreto, di eventuali sistemi di *Risk control* interno già vigenti all'interno dell'Ente sebbene preordinati a diversa funzionalità e finalità (c.d. *Gap Analysis*).

Tenuto conto della mappatura delle aree sensibili condotta, come sopra descritto, facendo riferimento a tutte le fattispecie di reato contemplate dal Decreto alla data di svolgimento dell'attività di *risk assessment*, si ritiene opportuno fare un approfondimento sulla categoria di reati di cui all'art. 25 *octies*.

Con riferimento ai reati in materia di riciclaggio, il Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231 (attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo), all'art. 63 ha esteso l'ambito applicativo della responsabilità da reato degli Enti ai delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita per "*qualsiasi tipologia di società*".

Questa estensione è avvenuta mediante l'introduzione dell'art. 25 *octies* del Decreto, richiamando la responsabilità da reato degli Enti per i reati suddetti quali disciplinati dagli articoli 648, 648-*bis* e 648-*ter* del Codice Penale. Accanto ai destinatari principali previsti dalla normativa (i.e. imprese finanziarie indicate all'art. 11, le figure professionali specificate agli art. 12 e 13 e gli altri soggetti di cui all'art. 14), agli obblighi antiriciclaggio previsti dal Titolo II (adeguata verifica della clientela, registrazione e segnalazione di operazioni sospette) è, in via indiretta, assoggettata ogni tipo di impresa che, oltre all'adozione del modello, rimane obbligata a garantirne l'aggiornamento con i nuovi reati.

La complessiva normativa antiriciclaggio, delineata nel Decreto, interessa in misura diversa le imprese finanziarie e quelle non finanziarie (sia commerciali che industriali).

Ciò si spiega in virtù del diverso ruolo che il denaro svolge nell'ambito delle imprese finanziarie, da un lato, e di quelle commerciali e industriali, dall'altro: oggetto di attività per le prime, strumento dell'attività per le seconde.

Il reinvestimento nel sistema dell'economia legale rappresenta il momento più dannoso del generale processo di riciclaggio (inteso in senso lato) dei capitali illeciti perché genera gravi squilibri nel mercato, soprattutto attraverso la distorsione del meccanismo di libera concorrenza. Riguardo ai delitti di cui agli artt. 648 *bis* e 648 *ter* c.p., lo scopo dell'incriminazione è quello di impedire che gli autori di fatti di reato possano far fruttare i capitali illegittimamente acquisiti,

rimettendoli in circolazione come capitali “depurati” e, perciò, investibili anche in attività economico-produttive legali.

Riguardo alla previsione di cui all’art. 25^{octies} del Decreto, lo scopo è sostanzialmente equivalente, seppur traslato a livello di ente collettivo, e cioè non solo impedire che gli Enti possano essere utilizzati quale strumento per le attività di riciclaggio e rimpiego e, quindi, per ostacolare la giustizia, ma anche impedire che gli stessi possano beneficiare, nella loro attività di capitali di provenienza illecita inquinando così il mercato.

Alla luce di quanto precede, Acquedotto Lucano S.p.A. potrebbe essere astrattamente individuata, sotto il profilo criminologico, come “*impresa strumentalizzata non criminale*”. Un Ente, qualsiasi sia la sua natura (commerciale o industriale), pur operando secondo criteri di economicità e privo di un collegamento diretto con la criminalità organizzata, rientra in questa categoria se il delitto-presupposto del riciclaggio/reimpiego è originato all’esterno dell’Ente.

In questo caso l’Ente è caratterizzato da una potenziale colpa di organizzazione tale da consentire l’instaurarsi di collusioni interne. A volte è dato riscontrare una colpa meno grave di reazione in assenza di vere e proprie collusioni. In tal caso, l’interesse o il vantaggio per l’Ente non sono evidentemente costituiti dalla ricchezza generata dal delitto presupposto e riciclata e reimpiegata ma, piuttosto, dal mero vantaggio economico (e.g. compenso, commissione, ecc.) derivante dalla specifica operazione posta in essere e del tutto equivalente al vantaggio che deriverebbe da analoga ma regolare operazione.

La tipologia di riciclaggio che può essere attuata dagli Enti non finanziari può essere definita riciclaggio monetario. Il riciclaggio monetario si caratterizza per la movimentazione materiale del denaro liquido. L’impianto normativo, di cui al D. Lgs. 112/2008, risulta prevedere puntuali limitazioni in merito a: trasferimento di denaro contante, utilizzo e emissione di assegni e/o utilizzo dei libretti di deposito bancari ovvero postali al portatore.

Non è un caso che la prima risposta dei sistemi normativi statuali ha contemplato, in primo luogo, il divieto di effettuare operazioni per contanti oltre determinati importi. Oggi costituisce regola generale di contrasto al riciclaggio la drastica riduzione dell’uso di contanti per qualsiasi tipo di transazione di elevato rilievo economico.

Da ultimo, la Legge n. 186/2014, in vigore dal 1° gennaio 2015, ha istituito il reato di *auto-riciclaggio* (art. 648^{ter}-1 c.p.). L’art. 3, comma 5, della citata Legge 186/2014 ha apportato modifiche all’art. 25^{octies} del Decreto introducendo l’auto-riciclaggio tra i reati presupposto.

In base alla nuova norma, commette auto-riciclaggio chiunque, dopo aver commesso o concorso nella commissione di un delitto non colposo da cui derivino denaro, beni o altre utilità, provvede al loro impiego, sostituzione, trasferimento in attività economiche, finanziarie,

imprenditoriali o speculative in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

A quanto precede si aggiunga che, dalla lettura della norma, per integrare il reato di auto-riciclaggio non è sufficiente l'arricchimento da reato con un conseguente reimpiego ma è necessario che siano messe in atto azioni volte ad ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro.

All'esito dell'attività di analisi dei rischi, si dà atto che la società si è dotata di specifiche procedure interne per la gestione del denaro contante peraltro assai limitato tenuto conto della tipologia di attività, che prevede il regolamento finanziario delle transazioni commerciali esclusivamente mediante l'utilizzo del sistema bancario. Inoltre, le condizioni e i termini contrattuali che regolano i rapporti con fornitori e partner commerciali risultano adeguatamente formalizzate in specifici accordi contrattuali.

Tali procedure formano parte integrante del presente Modello e sono state ritenute idonee a prevenire la commissione di potenziali reati ai sensi del citato art. 25octies.

6. FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO NEL CONTESTO AZIENDALE ED ALL'ESTERNO

6.1 Diffusione del Modello

Al fine di garantire l'efficace attuazione del Modello, predisposto dall'Acquedotto Lucano S.p.A., è necessario assicurare una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute nei confronti di tutti i soggetti all'interno della Società, dai dirigenti sino ai dipendenti, nonché ai terzi che a qualsiasi titolo intrattengano rapporti con la stessa.

L'Acquedotto Lucano S.p.A. promuove la più ampia divulgazione, all'interno e all'esterno della struttura, dei principi e delle previsioni contenuti nel Modello e nei Protocolli ad esso connessi.

La formazione e l'informazione dei soggetti sono assicurati con un diverso grado di approfondimento e con diverse modalità in relazione alla funzione svolta, alle risorse medesime coinvolte nelle attività sensibili e al diverso livello di rischio dell'area considerata.

L'attività di formazione e informazione è affidata alla Direzione Generale dell'Acquedotto Lucano S.p.a. in collaborazione con l'Organismo di Vigilanza. Partecipare all'attività formativa è obbligatorio, l'inosservanza dell'obbligo è suscettibile di valutazione disciplinare. L'OdV effettuerà controlli in merito alla qualità e alla frequenza della formazione e ne darà notizia nella relazione annuale.

Il Modello e il Codice Etico sono pubblicati sul sito internet ed intranet della Società.

A tutti i dipendenti viene data informativa della pubblicazione della versione aggiornata del Modello tramite gli strumenti comunicativi più idonei.

I dipendenti sono invitati a rilasciare, a cura della funzione interessata, una dichiarazione sottoscritta ove si attesti la conoscenza del Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/2001, nonché l'impegno ad osservarne le prescrizioni e a non tenere condotte che possano esporre la Società stessa alla responsabilità da reato di cui al Decreto.

Della eseguita consegna e dell'impegno, da parte dei dipendenti, al rispetto delle regole ivi previste viene conservata traccia documentale agli atti della Società.

Anche ai Terzi Destinatari, tenuti al rispetto del Modello, lo stesso sarà reso disponibile mediante la pubblicazione sul sito internet di Acquedotto Lucano S.p.A.

Sotto tale ultimo aspetto, al fine di formalizzare l'impegno al rispetto dei principi del Modello, nonché dei Protocolli a esso connessi da parte di Terzi Destinatari, è previsto l'inserimento nel contratto di riferimento di una apposita clausola, ovvero, per i contratti già in essere, la sottoscrizione di una specifica pattuizione integrativa.

Il coinvolgimento dei soggetti interessati è assicurato anche mediante la loro consultazione preventiva in occasione di apposite riunioni periodiche.

6.2 Formazione e addestramento sul Modello e sui Protocolli Etico-organizzativi

In aggiunta alle attività connesse all'informazione dei dipendenti, l'OdV ha il compito di promuovere e monitorare l'implementazione, da parte della Società, delle iniziative volte a favorire una conoscenza e una consapevolezza adeguate del Modello e dei Protocolli a esso connessi; tanto, al fine di incrementare la cultura etica all'interno della Società.

In particolare, è previsto che i principi del Modello, e in particolare quelli del Codice Etico, siano illustrati ai destinatari attraverso apposite attività formative (e.g. corsi, seminari,

questionari, ecc.) a cui è posto obbligo di partecipazione e le cui modalità di esecuzione sono valutate dall'OdV sulla base di specifici Piani predisposti ed implementati dalla Società.

I corsi e le altre iniziative di formazione sui principi del Modello sono, peraltro, differenziati in base al ruolo e alla responsabilità delle risorse interessate, ovvero mediante la previsione di una formazione più intensa e caratterizzata da un più elevato grado di approfondimento per i soggetti qualificabili come "apicali" alla stregua del Decreto, nonché per quelli operanti nelle aree qualificabili come "a rischio" ai sensi del Modello.

La Società promuove, inoltre, la formazione e l'addestramento dei Destinatari del Modello, nei limiti dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità, al fine di assicurare un'adeguata consapevolezza circa l'importanza sia della conformità delle azioni rispetto al Modello, sia delle possibili conseguenze connesse a violazioni dello stesso.

A tali scopi, è definito, documentato, implementato, monitorato e aggiornato, da parte della Società, un programma di formazione e addestramento periodico dei dipendenti.

In particolare, si prevede che la formazione e l'addestramento siano differenziati in base al posto di lavoro e alle mansioni affidate ai lavoratori, nonché erogati anche in occasione dell'assunzione, del trasferimento o del cambiamento di mansioni o dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro, di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

PARTE SPECIALE “A”

Reati in danno della Pubblica Amministrazione, richiamati dagli artt. 24, 25 e 25-*decies* del Decreto, e delitto di corruzione tra privati, richiamato dall’art. 25-*ter* lettera *s-bis* del Decreto

**A.1 REATI IN DANNO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24, 25 E 25-DECIES DEL DECRETO)
E DELITTO DI CORRUZIONE TRA PRIVATI (ART. 25-TER, LETTERA S-BIS DEL DECRETO)**

Si riportano di seguito le fattispecie dei reati contemplati negli artt. 24, 25, 25-*decies* e 25-*ter* lettera *s-bis* del Decreto, cui la Società potrebbe essere esposta al rischio di commissione.

Con riferimento ai reati in danno della Pubblica Amministrazione, preliminare all'analisi dei delitti che seguono è la **nozione di pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio**, soggetti coinvolti in detti reati (che nel corso del presente documento sono denominati anche *soggetti o rappresentanti o funzionari pubblici* o della Pubblica Amministrazione, quest'ultima indicata anche come "PA").

Si precisa che le norme e la giurisprudenza hanno adottato una definizione molto ampia, partendo dagli artt. 357, 358, 322-*bis* del Codice penale. In particolare, tali articoli riportano la nozione di pubblici ufficiali e di incaricati di un pubblico servizio italiani ed appartenenti ad organismi internazionali:

- soggetti che svolgono una pubblica funzione legislativa o amministrativa, quali, ad esempio:
 - parlamentari e membri del Governo;
 - consiglieri comunali e regionali;
 - parlamentari europei e membri del Consiglio d'Europa;
 - soggetti che svolgono funzioni accessorie (addetti alla conservazione di atti e documenti parlamentari, alla redazione di resoconti stenografici, di economato, tecnici, ecc.);
- soggetti che svolgono una pubblica funzione giudiziaria, quali, ad esempio:
 - magistrati (magistratura ordinaria di Tribunali, Corti d'Appello, Suprema Corte di Cassazione, TAR, Consiglio di Stato, Corte Costituzionale, Tribunali militari, giudici popolari delle Corti d'Assise, giudici di pace, vicepretori onorari ed aggregati, membri di collegi arbitrali rituali e di commissioni parlamentari di inchiesta, magistrati della Corte Europea di Giustizia, nonché delle varie corti internazionali, ecc.);
 - soggetti che svolgono funzioni collegate (ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, guardia di finanza e carabinieri, cancellieri, segretari, custodi giudiziari, ufficiali giudiziari, testimoni, messi di conciliazione, curatori fallimentari, operatori addetti al rilascio di certificati presso le cancellerie dei tribunali, periti e consulenti del Pubblico Ministero, commissari liquidatori nelle procedure fallimentari, liquidatori del concordato preventivo, commissari straordinari dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ecc.);
- soggetti che svolgono una pubblica funzione amministrativa, quali, ad esempio:
 - dipendenti dello Stato, di organismi internazionali ed esteri e degli enti territoriali (funzionari e dipendenti dello Stato, dell'Unione Europea, di organismi sopranazionali, di Stati esteri e degli Enti territoriali, ivi comprese le Regioni, le Province, le Città Metropolitane, i Comuni e le Comunità montane; soggetti che svolgano funzioni accessorie rispetto ai fini istituzionali dello Stato, quali componenti dell'ufficio tecnico comunale, membri della commissione edilizia, capo ufficio amministrativo dell'ufficio condoni, messi comunali, addetti alle pratiche riguardanti l'occupazione del suolo pubblico, corrispondenti comunali addetti all'ufficio di collocamento, dipendenti delle

aziende di Stato e delle aziende municipalizzate; soggetti addetti all'esazione dei tributi, personale sanitario delle strutture pubbliche, personale dei ministeri, delle soprintendenze, ecc.);

- dipendenti di altri enti pubblici, nazionali ed internazionali (funzionari e dipendenti dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, della Banca d'Italia, delle Autorità di Vigilanza, degli istituti di previdenza pubblica, dell'ISTAT, dell'ONU, della FAO, ecc.).

Non sono considerate pubblico servizio le attività che, pur disciplinate da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi, consistono tuttavia nello svolgimento di semplici mansioni di ordine o nella prestazione di opera meramente materiale (cioè attività di prevalente natura applicativa od esecutiva), non comportanti alcuna autonomia o discrezionalità o che prevedono unicamente il dispiegamento di energia fisica.

La figura del pubblico ufficiale e dell'incaricato di pubblico servizio sono individuate non sulla base del criterio della appartenenza o dipendenza da un Ente pubblico, ma con riferimento alla natura dell'attività svolta in concreto dalla medesima, ovvero, rispettivamente, pubblica funzione e pubblico servizio.

Anche un soggetto estraneo alla pubblica amministrazione può dunque rivestire la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, quando eserciti una delle attività definite come tali dagli artt. 357 e 358 c.p. (ad esempio dipendenti di istituti bancari ai quali siano affidate mansioni rientranti nel "pubblico servizio").

A.1.1 MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO (ART. 316-BIS C.P.)

"1. Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni."

A.1.2 INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI A DANNO DELLO STATO (ART. 316-TER C.P.)

"1. Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri."

2. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito."

A.1.3 TRUFFA (ART. 640, COMMA 2 N. 1 C.P.)

“1. Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

[...]”

A.1.4 TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE (ART. 640-BIS C.P.)

“1. La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.”

A.1.5 FRODE INFORMATICA (ART. 640-TER C.P.)

“1. Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

3. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

4. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.”

A.1.6 CONCUSSIONE (ART. 317 C.P.)

“1. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.”

A.1.7 CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE (ART. 318 C.P.)

“1. Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.”

A.1.8 CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI D'UFFICIO (ART. 319 C.P.)

“1. Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.”

A.1.9 CIRCOSTANZE AGGRAVANTI (ART. 319-BIS C.P.)

“1. La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.”

A.1.10 CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI (ART. 319-TER C.P.)

“1. Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

2. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.”

A.1.11 INDUZIONE A DARE O PROMETTERE UTILITÀ (ART. 319-QUATER C.P.)

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

2. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.”

A.1.12 CORRUZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO (ART. 320 C.P.)

“1. Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

2. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.”

A.1.13 PENE PER IL CORRUTTORE (ART. 321 C.P.)

“1. Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.”

A.1.14 ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE (ART. 322 C.P.)

“1. Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

2. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

3. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

4. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.”

A.1.15 PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE DI MEMBRI DELLE CORTI INTERNAZIONALI O DEGLI ORGANI DELLE COMUNITÀ EUROPEE O DI ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI O DI ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E DI FUNZIONARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI STATI ESTERI (ART. 322-BIS C.P.)

“1. Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

2. Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

3. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.”

A.1.16 TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE (ART. 346-BIS C.P.)

“1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

2. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

3. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

4. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

5. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.”

A.1.17 INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 377-BIS C.P.)

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.”

A.1.18 CORRUZIONE TRA PRIVATI (ART. 2635, COMMA 3, C.C.)

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

2. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

3. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

[...]"

A.1.19 ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI (ART. 2635-BIS, COMMA 1, C.C.)

1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

[...]"

A.2 AREE A RISCHIO, SOGGETTI AL COINVOLTI, POSSIBILI MODALITÀ DI COMMISSIONE DEI REATI E PROTOCOLLI DI CONTROLLO SPECIFICI

I reati trattati nel paragrafo A.1 trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti, diretti o indiretti, con la Pubblica Amministrazione (intesa in senso lato e tale da comprendere anche la Pubblica Amministrazione di Stati esteri), oltre che con il privato per quanto riguarda i reati di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati.

Tenuto conto, pertanto, della molteplicità dei rapporti che Acquedotto Lucano intrattiene con le Amministrazioni Pubbliche e con soggetti privati, sono state individuate le seguenti aree di attività considerate più specificatamente a rischio:

1. Finanziamenti pubblici;
2. Gestione dei rapporti con rappresentanti degli Enti della Pubblica Amministrazione;
3. Approvvigionamento di lavori, beni e servizi;
4. Selezione, assunzione e gestione del personale;
5. Risorse finanziarie;
6. Contabilità, fiscalità e bilancio di esercizio;
7. Strumenti e sistemi informatici;
8. Pre-contenzioso e contenzioso;
9. Omaggi, donazioni, spese di rappresentanza ed ospitalità;
10. Pubblicità, organizzazione, partecipazione di/ad eventi, oltreché sponsorizzazione di eventi e manifestazioni;
11. Salute e sicurezza sul lavoro;
12. Tematiche ambientali.

Con riferimento alle suddette aree a rischio di reato, vengono di seguito elencate le principali attività che le caratterizzano ed indicate - a titolo meramente esemplificativo - le modalità attraverso le quali i reati indicati nel paragrafo A.1 possono essere commessi ed i protocolli di controllo specifici.

A.2.1 FINANZIAMENTI PUBBLICI

A.2.1.1 Descrizione del potenziale profilo di rischio

Lo svolgimento delle attività connesse con i **finanziamenti pubblici** presenta diversi profili di rischio. A titolo di esempio si potrebbe in astratto configurare il reato di:

- corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio, istigazione alla corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità, traffico di influenze illecite, attraverso la promessa di denaro o altra utilità ad un funzionario pubblico (appartenente, a titolo esemplificativo, ad Autorità d'Ambito, Regione Basilicata, UE), anche per il tramite di una persona che eserciti influenze illecite, per ottenere un vantaggio non dovuto, quale ad esempio:
 - un finanziamento altrimenti non ottenibile;
 - l'anticipazione altrimenti non ottenibile dell'erogazione di un finanziamento;
 - l'approvazione di una rendicontazione del finanziamento a fronte di documentazione non completa ovvero non in linea con le richieste del finanziamento;
- truffa aggravata per il conseguimento delle erogazioni pubbliche. Tale reato si potrebbe, a titolo esemplificativo, realizzare attraverso:
 - la predisposizione di documentazione non veritiera in fase di rendicontazione dei finanziamenti pubblici (ad esempio quelli ottenuti da Autorità d'Ambito, Regione Basilicata e UE per la realizzazione delle infrastrutture idriche);
 - l'inserimento, nella rendicontazione, di costi sostenuti da AL ma non relativi all'esecuzione dell'opera finanziata;
 - la falsificazione dei fogli presenza per i corsi finanziati facendo risultare:
 - presenti delle persone in realtà assenti al corso;
 - avvenuti dei corsi in realtà mai tenuti;
 - la gestione degli obblighi e degli adempimenti previsti nella Convenzione di affidamento del servizio idrico integrato (d'ora in poi Convenzione), fornendo alla Pubblica Amministrazione informazioni sul servizio svolto non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta) e difformi da quanto pattuito, al fine di vedersi riconoscere un illecito vantaggio, cioè il mantenimento della concessione. Laddove l'artificio relativo alle rilevazioni statistiche vada ad incidere sull'aggiornamento delle tariffe programmate, il reato teoricamente configurabile potrebbe anche essere quello di indebita percezione di erogazioni pubbliche;
- malversazione a danno dello Stato nel caso in cui, ad esempio, la Società:
 - muti la destinazione dei finanziamenti ricevuti per la realizzazione delle infrastrutture idriche, utilizzandoli per il compimento di altre attività;

- utilizzo i fondi destinati alla formazione finanziata, per acquisire beni e/o servizi diversi;
- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, nel caso in cui la Società comunichi false informazioni per ottenere delle erogazioni di denaro o altri contributi senza averne titolo, ad esempio mediante:
 - l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi (relazione del Direttore dei Lavori / del Responsabile Unico del Procedimento) sull'esistenza di una variante nella realizzazione di una miglioria sull'infrastruttura idrica, che in realtà è fittizia e comporta un aumento del finanziamento percepito;
 - l'invio di dichiarazioni relative a dati previdenziali, al personale ovvero fiscali false, che consentano l'ottenimento di risorse dallo Stato non dovute.

A.2.1.2 Attività a rischio ed Enti coinvolti

Le principali attività nell'ambito dei **finanziamenti pubblici**, eventualmente svolte anche all'estero, individuate dalla Società come potenzialmente a rischio sono:

- individuazione di potenziali fonti di finanziamento pubblico e di eventuali partner con cui procedere alla richiesta (a cura di: Amministratore Unico, Direttore Generale, Direzione Risorse Umane e Direzione Progettazione ed Energia).
La società, attualmente, in forza della Legge Regionale n. 5 del 27/01/2015, è beneficiaria di un contributo regionale riconosciuto nell'ambito delle iniziative poste in essere per il contenimento del costo dell'acqua nella Regione Basilicata;
- predisposizione e sottoscrizione della documentazione per ottenere il finanziamento pubblico (a cura di: Amministratore Unico, Direttore Generale, Direzione Amministrazione e Finanza, Direzione Risorse Umane e Direzione Progettazione ed Energia; la sottoscrizione della documentazione avviene in base al sistema di procure e deleghe di volta in volta vigente).
Con riferimento al contributo regionale di cui sopra, secondo quanto riportato nella delibera di Giunta n. 929 del 13 dicembre 2019, lo stesso non è vincolato a specifici adempimenti da parte dell'Acquedotto Lucano. La Delibera però contiene uno specifico adempimento da parte della società che dovrà inviare entro il 31 dicembre 2020 il budget previsionale per l'esercizio 2021, nonché trimestralmente gli obiettivi di efficientamento gestionale con riferimento a particolari tipologie di costi indicati;
- rendicontazione dei finanziamenti pubblici (a cura di: Amministratore Unico, Direttore Generale, Direzione Amministrazione e Finanza, Direzione Risorse Umane, Direzione Progettazione ed Energia).

A.2.1.3 Protocolli di controllo specifici

I principali **finanziamenti pubblici** richiesti e gestiti dalla Società sono quelli relativi alla progettazione e realizzazione di nuove infrastrutture idriche o migliorie di quelle esistenti; difatti tali attività sono svolte anche con i finanziamenti che AL riceve, nell'ambito del contratto quadro, con Autorità d'Ambito, Regione Basilicata ed Unione Europea. Possono essere ricevuti ulteriori finanziamenti anche per altre attività (eventualmente partecipando a bandi di interesse anche con altri Partner), tra cui finanziamenti per la formazione del personale (ottenuti dai fondi interprofessionali es. Fondimpresa, ecc.).

Per la gestione dei finanziamenti pubblici la Società prevede:

- l'individuazione delle opportunità di finanziamento da parte del Direttore Generale, con il supporto della Direzione Amministrazione e Finanza, Direzione Risorse Umane e della Direzione Progettazione ed Energia e la sottoposizione delle stesse alla valutazione ed approvazione almeno del superiore gerarchico tenuto conto del sistema di eventuali deleghe e procure presenti in azienda (Amministratore Unico);
- l'identificazione di eventuali Partner con cui partecipare ad un bando, da effettuarsi sulla base di criteri di competenza e professionalità in relazione alla realizzazione delle attività per le quali si richiedono i finanziamenti, e la definizione dei relativi accordi sulla base dei principi di trasparenza, correttezza ed economicità;
- la predisposizione della documentazione per la richiesta di finanziamento da parte della Direzione Progettazione ed Energia. Per i finanziamenti destinati alla formazione è competente la Direzione Risorse Umane;
- la sottoscrizione della domanda di finanziamento e del relativo contratto da parte di chi ne ha i poteri;
- la gestione del contratto di finanziamento e la predisposizione della documentazione di rendicontazione, nel rispetto delle tempistiche e delle modalità definite dagli Enti finanziatori, da parte della Direzione Amministrazione e Finanza e della Direzione Progettazione ed Energia (Direzione Risorse Umane per i finanziamenti per la formazione);
- la sottoscrizione della rendicontazione da parte di chi ne ha i poteri;
- l'archiviazione della documentazione ricevuta/inviata dall'/all'Ente finanziatore, dalla fase di presentazione della documentazione di richiesta del contributo alla fase conclusiva del contratto; è prevista anche la conservazione della stessa documentazione secondo le modalità e per la durata prevista dal Contratto/Convenzione e dalle disposizioni normative vigenti, a cura della Direzione Amministrazione e Finanza e della Direzione Progettazione ed Energia (Direzione Risorse Umane per i finanziamenti per la formazione);
- l'espresso divieto di:
 - presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
 - destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

A.2.2 GESTIONE DEI RAPPORTI CON RAPPRESENTANTI DEGLI ENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

A.2.2.1 Descrizione del potenziale profilo di rischio

La gestione dei rapporti con rappresentanti degli Enti della Pubblica Amministrazione presenta diversi profili di rischio. A titolo di esempio si potrebbe in astratto configurare il reato di:

- corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio, istigazione alla corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità, traffico di influenze illecite, ad esempio attraverso la

dazione ovvero promessa di denaro o di altra utilità (anche per il tramite di una persona che eserciti influenze illecite) a:

- un funzionario della Pubblica Amministrazione per non fare emettere provvedimenti/sanzioni nei confronti della Società a seguito delle verifiche previste nella fase di gestione della concessione o degli altri adempimenti normativi a cui AL è soggetta;
- un funzionario della Pubblica Amministrazione per rendere ammissibili taluni dati non conformi, nella fase di rendicontazione dei finanziamenti pubblici;
- un rappresentante della sovrintendenza dei beni archeologici per non fare bloccare un cantiere in presenza di rinvenimenti di reperti archeologici;
- concussione, nel caso in cui un funzionario AL concorra nel reato di un pubblico ufficiale che ottenga il versamento indebito di denaro in cambio del rilascio:
 - di alcuni visti necessari per la sua attività (ad esempio conformità degli impianti gestiti), pur in presenza di tutti i requisiti necessari per il rilascio, ottenendo AL in cambio l'occultamento di talune risultanze negative accertate in seguito a visite ispettive, che comporterebbero la comminazione di una sanzione nei confronti della Società;
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria. A titolo esemplificativo tale reato potrebbe in astratto configurarsi attraverso:
 - l'attribuzione di un contratto di fornitura a persona gradita al dipendente, per far sì che questi rilasci dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria e per ridurre o eliminare le responsabilità proprie di Acquedotto Lucano nell'ambito di un procedimento;
 - l'esercizio di minacce di ritorsione a testimoni nel processo in cui è coinvolta la Società, in modo da indurli a non testimoniare per non aggravare le responsabilità proprie di Acquedotto Lucano.

Nell'ambito della presente area a rischio si possono in astratto altresì configurare i reati di:

- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e malversazione. Per la descrizione delle potenziali modalità di commissione dei reati si rinvia al paragrafo A.2.1 "Finanziamenti pubblici";
- frode informatica, per la cui descrizione delle potenziali modalità di commissione dei reati si rinvia alla Parte Speciale E, dedicata ai "Delitti informatici e trattamento illecito di dati e delitti in materia di violazione del diritto d'autore";
- corruzione in atti giudiziari, per la cui descrizione delle potenziali modalità di commissione dei reati si rinvia al paragrafo A.2.8 "Pre-contenzioso e contenzioso".

A.2.2.2 Attività a rischio ed Enti coinvolti

Le principali attività, nell'ambito della gestione dei rapporti con rappresentanti degli Enti della Pubblica Amministrazione, eventualmente svolte anche all'estero, individuate dalla Società come potenzialmente a rischio sono:

- predisposizione, sottoscrizione ed invio/deposito di documenti, comunicazioni, dati e dichiarazioni verso Enti della Pubblica Amministrazione (a cura di: Amministratore Unico, Direttore Generale, Direzione Amministrazione e Finanza, Direzione Risorse Umane, Direzione Progettazione ed Energia, Direzione Appalti, Direzione Vigilanza Igienica. La sottoscrizione dei documenti avviene in base al sistema di procure e deleghe di volta in volta vigente);
- richieste e gestione di autorizzazioni e concessioni (a cura di: Amministratore Unico, Direttore Generale, Direzione Progettazione ed Energia, Direzione Vigilanza Igienica. La sottoscrizione dei documenti avviene in base al sistema di procure e deleghe di volta in volta vigente);
- gestione dei rapporti con rappresentanti degli Enti della Pubblica Amministrazione durante verifiche/controlli/ispezioni (a cura di: Amministratore Unico, Direttore Generale, Direzione Amministrazione e Finanza, Direzione Risorse Umane, Direzione Progettazione ed Energia, Direzione Appalti, Direzione Vigilanza Igienica. La sottoscrizione dei documenti avviene in base al sistema di procure e deleghe di volta in volta vigente);
- gestione dei rapporti con rappresentanti dell'Autorità d'Ambito nell'ambito della rendicontazione dei costi sostenuti propedeutici alla definizione e successiva approvazione della tariffa (a cura di: Amministratore Unico, Direttore Generale, Direzione Amministrazione e Finanza, Direzione Commerciale).

A.2.2.3 Protocolli di controllo specifici

La Società prevede l'espresso divieto, a carico dei destinatari che operano nell'ambito della presente area di attività a rischio, di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti:

- tali da esercitare indebite pressioni o sollecitazioni di terzi in vista del compimento di attività inerenti al loro ufficio o comunque per acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale (ad es. la promessa o offerta, anche per interposta persona, di denaro, beni o altre utilità a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, magistrati o soggetti privati);
- tali da accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, utilizzo di beni aziendali ecc.) in favore di pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio o soggetti privati che possano determinare le stesse conseguenze previste al punto precedente (per quanto riguarda il sostenimento di spese di ospitalità e rappresentanza, ecc. si veda anche quanto specificato successivamente);
- volti ad utilizzare fondi o mezzi personali allo scopo di aggirare l'applicazione dei contenuti del Modello;
- che vedano la gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione da parte di chi non ne ha il potere o di chi non è stato autorizzato.

Con riferimento alla gestione di autorizzazioni ed in particolare della concessione rilasciata dall'Autorità d'Ambito (concessione trentennale), le attività devono essere svolte nel rispetto dei limiti della concessione/delle autorizzazioni ottenute. Eventuali criticità o difficoltà di qualsiasi genere, dovranno essere evidenziate tempestivamente ed in forma scritta e gestite dalle Direzione/dagli Uffici/dai Referenti AL competenti, nel rispetto della legge, degli accordi e delle procedure aziendali vigenti.

Con particolare riferimento alla gestione dei rapporti durante verifiche/ispezioni/controlli, la Società richiede:

- la messa a disposizione con tempestività e completezza della documentazione richiesta;
- la massima attendibilità delle informazioni fornite e la tracciabilità delle stesse;
- la massima disponibilità e collaborazione all'espletamento degli accertamenti;
- che tali verifiche siano seguite esclusivamente dalle Direzioni/dagli Uffici competenti e delegati;
- la formalizzazione tramite verbali redatti a cura del rappresentante dell'ente, che svolge le verifiche, o direttamente dal Referente di AL che segue l'ispezione, il quale è comunque tenuto a relazionare (eventualmente anche tramite e-mail) al proprio superiore le attività svolte ed il relativo esito, nonché l'eventuale documentazione resa disponibile;
- la partecipazione, per quanto possibile, di almeno due risorse dell'Acquedotto Lucano, di pari livello o con livello adeguato; ove questo non sia possibile, il Referente AL deve darne motivazione in fase di relazione al proprio superiore.

In merito ai rapporti negoziali con la Pubblica Amministrazione:

- nel caso di partecipazione a gare/trattative di qualsiasi tipo indette dalla Pubblica Amministrazione, è necessario osservare tutte le disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la gara/trattativa, nonché operare nel pieno rispetto della concessione, astenendosi da comportamenti che possano comunque turbare o influenzare indebitamente lo svolgimento della stessa;
- nell'esecuzione dei rapporti contrattuali, occorrerà uniformare il proprio comportamento ad assoluta correttezza, adempiendo scrupolosamente agli obblighi assunti. Eventuali criticità o difficoltà di qualsiasi genere nell'esecuzione, ivi inclusi eventuali inadempimenti o adempimenti parziali di obbligazioni contrattuali, dovranno essere evidenziati in forma scritta e gestiti dalle Direzioni/Uffici competenti in conformità agli accordi contrattuali, nonché nel rispetto della legge e delle norme interne di cui AL si è dotata;
- è fatto divieto di riconoscere compensi, a favore di terzi, che non trovino adeguata giustificazione, in relazione all'accordo contrattuale regolarmente concluso ed alle attività effettivamente svolte, opportunamente tracciate e riscontrate dalla Società.

In merito ai rapporti negoziali con l'Autorità d'Ambito per la definizione della tariffa:

- l'esecuzione delle procedure di rendicontazione dei costi di gestione sostenuti, ai fini della definizione della tariffa, dovranno essere uniformate ad assoluta correttezza e trasparenza; tutta la documentazione relativa all'attività svolta deve essere adeguatamente archiviata in modo da consentire tutti i controlli formali e di merito dell'OdV;

A.2.3 APPROVVIGIONAMENTO DI LAVORI, BENI E SERVIZI

A.2.3.1 Descrizione del potenziale profilo di rischio

L'approvvigionamento di lavori, beni e servizi presenta diversi profili di rischio. A titolo di esempio si potrebbe in astratto configurare il reato di:

- corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio, istigazione alla corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità, traffico di influenze illecite, nel caso in cui la Società rendesse disponibili ad un funzionario della Prefettura somme di denaro per ottenere come contropartita, a titolo esemplificativo, la certificazione antimafia positiva di un aggiudicatario che abbia presentato un ribasso particolarmente vantaggioso, pur non avendo egli i requisiti previsti dalla normativa antimafia;
- corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio, istigazione alla corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità, traffico di influenze illecite, corruzione in atti giudiziari e induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, a titolo esemplificativo:
 - con l'assegnazione di incarichi a persone o società vicine o gradite ai soggetti pubblici (anche per il tramite di qualcuno che eserciti influenze illecite), per ottenere favori nell'ambito delle attività della Società;
 - tramite l'assegnazione di lavori a prezzi maggiorati a fornitori conniventi, il quale riconoscono parte di questo extra compenso in fondi extra contabili che la Società può utilizzare per fini corruttivi/di influenze illecite;
 - tramite il riconoscimento di prestazioni non realizzate dal fornitore connivente, il quale riconosce parte di tale compenso non dovuto in fondi extra contabili che la Società utilizza per fini corruttivi/di influenze illecite;
 - attraverso l'approvazione di varianti contrattuali inesistenti a fornitori conniventi, i quali riconoscono parte del compenso derivante dalla variante fittizia in fondi extra contabili che la Società può utilizzare per fini corruttivi/di influenze illecite;
- indebita percezione di erogazioni a danno dello stato e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; si potrebbero manifestare tali reati se venisse concluso con un fornitore un accordo volto a far figurare un acquisto, rientrante in un progetto finanziato dalla PA, maggiore del valore del bene/servizio effettivamente fornito, con l'obiettivo di ripartire l'eventuale eccedenza nel rimborso delle fatture presentate, tramite la costituzione a favore della Società di fondi extra contabili utilizzabili per fini corruttivi;
- corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati, nell'ipotesi in cui ad esempio un referente della Società dia o offra/prometta denaro o altra utilità al:
 - commerciale del fornitore per ottenere un indebito beneficio/utilità non dovuto/a (es. sconto fuori mercato);

- tecnico del fornitore per evitare che evidenzi delle problematiche riscontrate nello svolgimento delle sue attività, che richiederebbero l'emissione di varianti o il sostenimento di ulteriori costi per la Società, quindi con un beneficio economico per AL;
- responsabile del fornitore che svolge attività per conto della Società per rendicontare un numero inferiore di attività rispetto a quelle effettivamente svolte, con un beneficio economico per la Società.

A.2.3.2 Attività a rischio ed Enti coinvolti

Le principali attività nell'ambito degli approvvigionamenti di lavori, beni e servizi individuate dalla Società come potenzialmente a rischio sono:

- formulazione della richiesta di acquisto (a cura di Amministratore Unico, Direttore Generale, Direzione Appalti, tutte le Direzioni/Uffici);
- definizione delle modalità attraverso cui effettuare la selezione del fornitore (compresi i consulenti/professionisti) (a cura di Amministratore Unico, Direttore Generale, Direzione Appalti, tutte le Direzioni/Uffici);
- definizione dei requisiti di qualificazione e di aggiudicazione (a cura di Amministratore Unico, Direttore Generale, Direzione Amministrazione e Finanza, Direzione Risorse Umane, Direzione Progettazione ed Energia, Direzione Appalti, Direzione Vigilanza Igienica, Ufficio Legale, Direzione Commerciale);
- selezione del fornitore (a cura di Amministratore Unico, Direttore Generale, Direzione Appalti);
- sottoscrizione del contratto con il fornitore (a cura di Amministratore Unico, Direttore Generale, Direzione Appalti; la sottoscrizione dei documenti avviene in base al sistema di procure e deleghe di volta in volta vigente);
- gestione del contratto (es. autorizzazione al sub-appalto, controllo dell'attività, stato d'avanzamento lavori, formulazione della regolare esecuzione dei lavori, gestione delle varianti in corso d'opera, ecc.) (a cura di Amministratore Unico, Direttore Generale, Direzione Amministrazione e Finanza, Direzione Risorse Umane, Direzione Progettazione ed Energia, Direzione Appalti, Direzione Vigilanza Igienica, Ufficio Legale, Direzione Commerciale).

A.2.3.3 Protocolli di controllo specifici

Con particolare riferimento alle attività di approvvigionamento di lavori, beni e servizi, si rileva che la Società è dotata di documenti interni che prevedono, tra l'altro, la definizione delle principali attività nonché dei ruoli e delle responsabilità delle Direzioni/degli Uffici coinvolte/i, garantendo in ogni fase, per quanto possibile, una separazione delle mansioni/ruoli, sia con riferimento all'affidamento di "appalti core" che "appalti no core", sia di valore superiore che inferiore alle soglie comunitarie (di cui all'art. 35 del Codice degli Appalti), tenuto conto tra l'altro della disciplina di cui alla procedura ISO 9001. Più in particolare si riportano di seguito alcuni degli elementi cardine inseriti nel "Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture" da ultimo modificato con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 13 del 26/02/2020:

- per quel che riguarda la fase di richiesta di acquisto, deve essere garantita un'adeguata formalizzazione; difatti tali richieste sono predisposte dal Responsabile di Direzione/Funzione su apposito format interno, tramite una piattaforma ERP ed inviate all'approvazione del Direttore Generale, dell'Amministratore Unico, del Direttore Appalti a seconda dei poteri di spesa assegnati e delle procure eventualmente conferite. È compito del Responsabile che effettua la richiesta, garantire che la stessa sia in linea con la capienza di budget;
- in fase di definizione delle modalità di acquisto, dei requisiti richiesti ai fornitori e della relativa selezione:
 - identificazione dell'iter da seguire per la selezione del Responsabile Unico del Procedimento (di seguito anche "RUP") o del Referente del Contratto, nel rispetto della normativa esterna ed interna alla Società; si precisa che:
 - anche in caso di affidamenti diretti di appalti "no core" di valore inferiore a 40 mila euro, il Referente del Contratto che effettua la scelta ne deve dare adeguata motivazione;
 - la Direzione competente può richiedere di procedere con affidamento diretto, fornendo adeguata motivazione ed allegando eventualmente apposito preventivo dell'operatore economico individuato, evidenziando che lo stesso risponde pienamente alle esigenze della società. Nel caso non sia possibile la consultazione dei due o più operatori economici, è preferibile adottare un principio di rotazione dei soggetti affidatari;
 - la nomina del RUP/Referente del Contratto è predisposta dal Responsabile di Direzione/Funzione competente, siglata dal Responsabile della Direzione Appalti e infine autorizzata dall'Amministratore Unico o da altro soggetto delegato, il Direttore Generale;
 - presentazione e sottoscrizione da parte del RUP/Referente del Contratto, di una dichiarazione, attestante l'assenza di cause di conflitto di interesse o di incompatibilità, ovvero cause di astensione, ed il rispetto delle disposizioni e principi contenuti nel presente Modello e nel PTPC aziendale;
 - nomina della Commissione di gara (composta da 3 o 5 membri) a cura della Direzione Appalti con propria determina, nel rispetto del principio di rotazione;
 - presentazione e sottoscrizione da parte dei componenti della Commissione di gara, al momento dell'accettazione dell'incarico, di una dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante l'assenza di cause ostative o di impedimento;
 - sottoscrizione di alcune dichiarazioni da parte degli operatori economici che partecipano alla selezione, tra cui una dichiarazione relativamente all'essere edotti degli obblighi derivanti dal Codice Etico della Società, nonché dei principi contenuti nel suo PTPCT, e di impegnarsi al rispetto degli stessi;
 - selezione dei fornitori condotta sulla base di criteri di valutazione oggettivi, trasparenti e documentabili, in conformità ai principi della legge e del Codice Etico;
- in fase di definizione dell'ordine/contratto è prevista la:

- verifica del possesso, da parte dell'operatore economico selezionato, dei diversi requisiti richiesti, al fine di accertare, tra l'altro, la loro rispettabilità e la legittimità della sua attività, prima di instaurare, con lo stesso, rapporti d'affari;
- definizione di condizioni economiche coerenti con la tipologia di fornitura richiesta;
- sottoscrizione dell'ordine/contratto di fornitura nel rispetto delle procure vigenti;
- individuazione puntuale, nel contratto, del direttore dell'esecuzione del contratto (in caso di contratto di servizi o di forniture) o del direttore dei lavori (in caso di contratto di lavori), responsabile dell'esecuzione dello stesso;
- la fase di ricezione, controllo e valutazione della fornitura e di autorizzazione al pagamento prevede che:
 - per quanto possibile, la ricezione dei beni/servizi sia effettuata da soggetto diverso da chi gestisce la fase di valutazione dell'offerta e negoziazione con il fornitore e da chi effettua il pagamento della fornitura/prestazione;
 - l'attività prestata dal fornitore sia debitamente documentata e la Direzione/l'Ufficio aziendale che si è avvalsa/o della sua opera attesti, prima della liquidazione dei relativi compensi, l'effettività della prestazione/consegna del bene in linea con quanto dovuto;
 - i flussi finanziari in uscita siano autorizzati in base al sistema di poteri vigente e gestiti in base all'iter definito;
 - debba essere monitorato il permanere in capo ai fornitori dei requisiti di affidabilità, correttezza, professionalità e onorabilità;
 - lo svolgimento di un'attività di monitoraggio quadrimestrale, a campione, sui contratti in corso di esecuzione per gli appalti "core" e "non core", al fine di rilevare il rispetto delle procedure aziendali e verificare eventuali scostamenti di durata o di importo contrattuale rispetto al contratto originario;
- lo svolgimento delle procedure di affidamento tramite apposita piattaforma online (es. MEPA), che garantisca il monitoraggio e la tracciabilità delle attività, nonché assicuri l'archiviazione condivisa di tutti gli atti di gara prodotti (dai verbali, alla determina a contrarre, sino alla stipula dei contratti).

Si rinvia inoltre ai presidi di controllo indicati nella Parte Speciale G, paragrafi G.4.2.1.3 e G.5.2.1.3.

A.2.4 SELEZIONE, ASSUNZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

A.2.4.1 Descrizione del potenziale profilo di rischio

La selezione, assunzione e gestione del personale espone, in via potenziale, la Società alla commissione dei reati di corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio, istigazione alla corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione in atti giudiziari, induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, traffico di influenze illecite,

corruzione tra privati ed istigazione alla corruzione tra privati. In particolare, la selezione, assunzione e gestione del personale potrebbe in via astratta essere lo strumento attraverso cui vengono realizzati tali reati, ad esempio attraverso:

- l'assunzione di persona "vicina" o "gradita" a soggetti pubblici o assimilabili o a soggetti privati, non uniformata a criteri strettamente meritocratici, per ottenere in cambio, ad esempio:
 - la mancata applicazione di una sanzione da un rappresentante della PA;
 - una mediazione presso un rappresentante della PA, al fine di ottenere un vantaggio;
 - condizioni commerciali di maggior favore e fuori mercato nel caso di soggetti privati;
- il riconoscimento di promozioni/avanzamenti di carriera/aumenti di stipendio/altre utilità a persona "vicina" o "gradita" a soggetti pubblici o assimilabili o a soggetti privati, non uniformata a criteri strettamente meritocratici per ottenere, ad esempio, l'occultamento di talune risultanze negative (anche per il tramite di qualcuno che eserciti influenze illecite) nell'ambito delle verifiche relative al mantenimento della Concessione idrica;
- il riconoscimento di aumenti di stipendio/altre utilità a chi deve rilasciare dichiarazioni all'Autorità giudiziaria per indurre tale soggetto a non effettuare dichiarazioni/effettuare dichiarazioni false più favorevoli alla Società.

A.2.4.2 Attività a rischio ed Enti coinvolti

Le principali attività nell'ambito della **selezione, assunzione e gestione del personale** individuate dalla Società come potenzialmente a rischio sono:

- formalizzazione fabbisogni e definizione dei requisiti professionali richiesti (a cura di: Amministratore Unico, Direttore Generale, Direzione Amministrazione e Finanza, Direzione Risorse Umane, Direzione Vigilanza Igienica, Direzione Progettazione ed Energia, Direzione Appalti, Direzione commerciale);
- selezione del personale (a cura di: Amministratore Unico, Direttore Generale, Direzione Risorse Umane, tutte le Direzioni/Uffici);
- sottoscrizione del contratto di assunzione (Amministratore Unico, Direttore Generale, Direzione Risorse Umane; la sottoscrizione dei documenti avviene in base al sistema di procure e deleghe di volta in volta vigente);
- attribuzione di benefit, premi e promozioni (a cura di: Amministratore Unico e Direttore Generale, Direzione Risorse Umane);
- gestione amministrativa del personale (es. gestione delle presenze, delle trasferte, dei rimborsi spese, ecc.) (a cura di: Amministratore Unico, Direttore Generale, Direzione Risorse Umane, tutte le Direzioni/Uffici);
- assegnazione incarichi interni (es. nomina RUP e simili – DL, DEC), deleghe e procure (a cura di: Amministratore Unico, Direttore Generale, Direzione Amministrazione e Finanza, Direzione Risorse Umane, Direzione Vigilanza Igienica, Direzione Progettazione ed Energia, Direzione Appalti, Direzione commerciale);

- assegnazione mansioni (a cura di: Amministratore Unico, Direttore Generale, Direzione Amministrazione e Finanza, Direzione Risorse Umane, Direzione Vigilanza Igienica, Direzione Progettazione ed Energia, Direzione Appalti, Direzione commerciale).

A.2.4.3 Protocolli di controllo specifici

Con particolare riferimento al processo di selezione ed assunzione del personale, la Società con determinazione dell'Amministratore Unico n. 134 del 24/09/2019 ha approvato il "Regolamento per la selezione del personale di Acquedotto Lucano S.p.A." e si è dotata di regole interne che disciplinano le attività svolte nelle varie fasi del processo, con l'indicazione di Direzioni/Uffici/Referenti coinvolti, delle modalità adottate, degli strumenti utilizzati e dei controlli effettuati, sia con riferimento al processo di selezione esterna che di selezione interna.

In particolare, la Società prevede, tra l'altro, quanto segue:

- la formalizzazione della richiesta di personale tramite i sistemi di comunicazione e protocollazione interna aziendale;
- la definizione di un piano di selezione, nel quale vengono definiti scopo, requisiti, pubblicità, metodi e strumenti per la valutazione, cronoprogramma, ecc.;
- la predisposizione e pubblicazione di apposito bando di selezione e la presentazione della domanda dei candidati mediante apposito modulo;
- l'adozione di metodologie e tecniche di valutazione tali da consentire che la valutazione sia condotta nel modo più oggettivo possibile, definendo preventivamente le istruzioni da seguire per la valutazione e quindi l'assegnazione dei punteggi e la stesura della graduatoria;
- lo svolgimento di una valutazione comparativa dei candidati, sulla base dei criteri di professionalità, preparazione e attitudine degli stessi, in relazione alle mansioni per le quali avviene l'assunzione;
- lo svolgimento delle valutazioni e formulazione di una graduatoria di merito da parte di una Commissione esaminatrice;
- la redazione di verbali ad ogni seduta della sopracitata Commissione;
- la definizione di condizioni economiche coerenti con la posizione ricoperta dal candidato e le responsabilità/compiti a lui assegnati;
- la sottoscrizione del contratto a cura di chi ne ha i poteri;
- la definizione di un elenco di documenti da richiedere al candidato prima della sua assunzione al fine di verificare l'esistenza di adeguati requisiti etici e morali;
- la sottoscrizione a cura del neoassunto, nel momento dell'assunzione, di una dichiarazione di:
 - impegno al rispetto del presente Modello ed in generale, dei principi etici cui la Società si ispira e di tutte le regole impartite;
 - assenza di conflitto di interessi;
 - insussistenza di cause ostative all'assunzione, nonché in caso di posizioni dirigenziali, di insussistenza di cause di inconfiribilità/incompatibilità, nei casi in cui si applichi la normativa di riferimento;

- la verifica dell'esistenza e della validità del permesso di soggiorno di eventuali dipendenti stranieri che si intende assumere;
- l'adeguata archiviazione dei documenti prodotti (es. curricula selezionati, test utilizzati, verbali della Commissione, contratto, ecc.).

Anche con riferimento alla **gestione del personale**, la Società si è dotata di regole interne che disciplinano, tra l'altro:

- la rilevazione delle presenze, che avviene tramite i software gestionali, la verifica delle stesse e l'iter da seguire in caso di mancato rilevamento o di anomalie;
- le richieste di ferie e permessi ed il rilascio delle relative autorizzazioni, nonché la gestione degli straordinari e le modalità di comunicazioni di malattie, la gestione delle trasferte/missioni ed il rimborso delle relative spese, prevedendo in particolare:
 - la tracciabilità (mediante l'utilizzo di supporti informatici o, in alternativa, di appositi moduli) delle richieste e, quindi, delle relative e necessarie autorizzazioni preventive (in particolare per i dipendenti non dirigenti le autorizzazioni sono rilasciate dal Responsabile di riferimento e dal Direttore Generale, per i dirigenti dal Direttore Generale e per il Direttore Generale dall'Amministratore Unico);
 - le tipologie ed i limiti delle spese rimborsabili e le modalità di rendicontazione (con consegna dei necessari giustificativi) e verifica (a cura della Direzione del Personale per valutarne la corrispondenza, nonché il rispetto delle regole previste in termini di tipologie di spesa e di massimali consentiti), prima di procedere al rimborso delle stesse;
- la definizione dell'iter seguito per il riconoscimento di provvedimenti di politica retributiva (es. premi, incrementi di stipendi, incentivi, bonus, benefit, ecc.) e la relativa formalizzazione da cui debba risultare l'attinenza tra il provvedimento ed i risultati quantitativi raggiunti;
- un sistema di valutazione per gli avanzamenti di carriera del personale dipendente;
- l'archiviazione dei dati/documenti/atti predisposti nel corso delle attività per assicurarne la tracciabilità.

A.2.5 RISORSE FINANZIARIE

A.2.5.1 Descrizione del potenziale profilo di rischio

La gestione delle **risorse finanziarie** presenta diversi profili di rischio. A titolo di esempio si potrebbe in astratto configurare il reato di:

- corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio, istigazione alla corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità, traffico di influenze illecite, corruzione in atti giudiziari, induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria e traffico di influenze illecite. In particolare, una gestione poco trasparente e scorretta dei flussi monetari e finanziari, potrebbe portare alla costituzione di "disponibilità" strumentali alla realizzazione di tali reati, ad esempio, attraverso:

- l'utilizzo dei conti correnti della Società per rendere disponibili somme di denaro a fini corruttivi/di influenze illecite;
- il pagamento di fatture fittizie/false (in tutto o in parte) per creare delle "disponibilità";
- il riconoscimento di rimborsi spese o anticipi fittizi in tutto o in parte;
- l'utilizzo delle somme delle casse per ottenere "disponibilità";
- corruzione tra privati ed istigazione alla corruzione tra privati, nei casi in cui, ad esempio, un referente della Società dia/prometta/offra un'utilità:
 - al referente di una compagnia assicurativa, per ottenere:
 - un trattamento di favore nella definizione del premio assicurativo;
 - il rilascio di una garanzia che non sarebbe stata data;
 - un rimborso assicurativo non dovuto;
 - al rappresentante di una banca/istituto finanziario per:
 - ottenere condizioni (in termini di tasso d'interesse, commissioni applicate) migliori non dovute;
 - assicurarsi affidamenti altrimenti non concessi;
 - non subire la revoca di un finanziamento, ad esempio, nel caso in cui non siano stati raggiunti i covenant concordati ovvero si è superato il limite di fido.

Si precisa comunque che nello svolgimento di alcune attività (quali ad esempio la gestione dei finanziamenti agevolati) gli istituti di credito sono stati equiparati talvolta alla PA; in tali casi se la Società corrompesse/provasse a corrompere il rappresentante dell'istituto di credito non sussisterebbe il reato di corruzione tra privati/istigazione alla corruzione tra privati, ma i reati di corruzione/istigazione alla corruzione previsti nell'ambito dei delitti verso la PA.

A.2.5.2 Attività a rischio ed Enti coinvolti

Le principali attività nell'ambito della gestione delle risorse finanziarie, individuate dalla Società come potenzialmente a rischio sono:

- effettuazione di pagamenti tramite bonifico, carte di credito, altri strumenti di pagamento (a cura di: Amministratore Unico, Direttore Generale, Direzione Amministrazione e Finanza);
- gestione dei rapporti con istituzioni finanziarie (ad es. per apertura di conti correnti, individuazione di potenziali fonti di finanziamento, conclusione di accordi sugli strumenti di pagamento, copertura da rischi finanziari) (a cura di: Amministratore Unico, Direttore Generale, Direzione Amministrazione e Finanza);
- sottoscrizione di finanziamenti/strumenti derivati (a cura di: Amministratore Unico, Direttore Generale, Direzione Amministrazione e Finanza, Direzione commerciale); in base al sistema di procure e deleghe di volta in volta vigente;

- gestione degli incassi tramite contanti, carte di credito, altri strumenti di pagamento e monitoraggio del credito (a cura di: Amministratore Unico, Direttore Generale, Direzione Amministrazione e Finanza, Direzione commerciale);
- gestione delle fidejussioni attive/passive e dei depositi cauzionali (a cura di: Amministratore Unico, Direttore Generale, Direzione Amministrazione e Finanza, Direzione Appalti);
- gestione delle assicurazioni (a cura di: Amministratore Unico, Direttore Generale, Direzione Amministrazione e Finanza, Direzione Appalti);
- gestione autorizzazione e controllo note spese (a cura della Amministratore Unico, Direttore Generale, Direzione Amministrazione e Finanza, Direzione Risorse Umane e, per quanto riguarda l'autorizzazione, del Responsabile del richiedente per competenza).

A.2.5.3 Protocolli di controllo specifici

Con riferimento alle risorse finanziarie, si rimanda ai presidi di controllo indicati nella Parte Speciale D, paragrafo D.2.2.2.3, e Parte Speciale G, paragrafo G.2.2.1.3.

A.2.6 CONTABILITÀ, FISCALITÀ E BILANCIO DI ESERCIZIO

A.2.6.1 Descrizione del potenziale profilo di rischio

Le attività connesse con la gestione della contabilità, fiscalità e bilancio di esercizio presenta diversi profili di rischio. A titolo di esempio si potrebbe in astratto configurare il reato di:

- corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio, traffico di influenze illecite, istigazione alla corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità, sia verso la PA che tra privati, attraverso ad esempio:
 - la contabilizzazione di poste fittizie (es. la contabilizzazione di fatture false di fornitori per prestazioni inesistenti) che, con l'accordo del fornitore, può essere lo strumento per costituire dei fondi utilizzabili per fini corruttivi/di influenza illecita;
 - l'omessa contabilizzazione di poste per la costituzione di fondi utilizzabili per fini corruttivi/di influenza illecita;
- truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico. Tale reato potrebbe astrattamente configurarsi nel caso in cui vengano falsificati, con l'obiettivo di ottenere un profitto (ad esempio mancato sostenimento di un costo erariale ovvero approvazione di una futura tariffa maggiorata) i dati:
 - delle dichiarazioni fiscali/contributive;
 - della contabilità regolatoria.

A.2.6.2 Attività a rischio ed Enti coinvolti

Le principali attività nell'ambito della **contabilità, fiscalità e bilancio di esercizio** individuate dalla Società come potenzialmente a rischio sono:

- gestione della fatturazione attiva (a cura di: Amministratore Unico, Direttore Generale, Direzione Amministrazione e Finanza, Direzione Commerciale);
- gestione della contabilità generale, analitica e regolatoria (a cura di: Amministratore Unico, Direttore Generale e Direzione Amministrazione e Finanza);
- fornitura di dati (es. per accertamenti di bilancio ovvero per la predisposizione di parti della relazione sulla gestione) per la predisposizione del bilancio/infrannuale (a cura di Amministratore Unico, Direttore Generale, Direzione Amministrazione e Finanza, Direzione Progettazione Energia, Direzione Appalti, Ufficio Legale, Ufficio Sistemi Informativi);
- predisposizione del bilancio annuale/infrannuale (a cura di: Amministratore Unico, Direttore Generale, Direzione Amministrazione e Finanza);
- predisposizione e sottoscrizione della documentazione fiscale (a cura di Amministratore Unico, Direttore Generale, Direzione Amministrazione e Finanza, Direzione Risorse Umane).

A.2.6.3 Protocolli di controllo specifici

Con riferimento alla **contabilità, fiscalità e bilancio di esercizio**, si rimanda ai presidi di controllo indicati nella Parte Speciale B, paragrafo B.2.2.3.

A.2.7 STRUMENTI E SISTEMI INFORMATICI

A.2.7.1 Descrizione del potenziale profilo di rischio

La gestione degli **strumenti e sistemi informatici** costituisce, in linea di principio, uno strumento attraverso il quale possono essere commessi alcuni tra i reati delle fattispecie previste dal D. Lgs. n. 231/01, tra i quali si segnalano la truffa, i reati di corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio, istigazione alla corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità, traffico di influenze illecite e, più in generale, di tutti quei reati che possono configurarsi attraverso l'uso dei sistemi informativi.

Per la prevenzione di tali reati, si applicano principi di comportamento e si adottano le modalità di presidio e controllo delle attività relative alla gestione ed all'utilizzo del sistema informativo, descritti in modo dettagliato nella Parte Speciale E "Reati Informatici e trattamento illecito di dati e violazioni del diritto d'autore" alla quale si rimanda.

A.2.7.2 Attività a rischio ed Enti coinvolti

Le aree aziendali in cui può verificarsi il rischio che siano commessi i reati informatici previsti dal D.Lgs. n. 231/01 sono, teoricamente, tutte quelle in cui le attività sono supportate da sistemi informatici e/o telematici per l'elaborazione e trasmissione di dati. Pertanto, qualsiasi attività aziendale che contempli la gestione, la manutenzione e l'utilizzo di sistemi informatici, database, piattaforme e strutture ICT in genere, può astrattamente ritenersi a rischio.

Nell'ambito delle attività più direttamente riconducibili alla gestione degli strumenti e sistemi informatici, le principali attività, eventualmente svolte anche all'estero, individuate dalla Società come a potenziale rischio sono:

- installazione di software e consegna/ritiro di dotazioni ICT (pc, telefoni, ecc.) (a cura di: Area Sistemi Informativi);
- gestione di modifiche, manutenzioni e/o aggiornamenti ai sistemi, agli applicativi, ai database ed alle infrastrutture hardware aziendali (a cura di: Area Sistemi Informativi);
- definizione dei privilegi di accesso ed attribuzione di user e psw per gli accessi a strumenti e sistemi informatici aziendali (a cura di: Area Sistemi Informativi);
- accesso ad applicativi informatici (a cura di tutte le Direzioni/Uffici);
- gestione della sicurezza logica (a cura dell'Area Sistemi Informativi);
- gestione della sicurezza fisica (a cura della Direzione Generale);
- gestione di PEC aziendale e di strumenti di firma digitale (a cura di Area Sistemi Informativi).

A.2.7.3 Protocolli di controllo specifici

Con riferimento alla gestione degli strumenti e sistemi informatici, si rimanda ai presidi di controllo indicati nella Parte Speciale E, paragrafo E.3.

A.2.8 PRE-CONTENZIOSO E CONTENZIOSO

A.2.8.1 Descrizione del potenziale profilo di rischio

Lo svolgimento delle attività di precontenzioso e contenzioso presenta diversi profili di rischio. A titolo di esempio si potrebbe in astratto configurare il reato di:

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria. Tale reato potrebbe in astratto essere realizzato, a titolo esemplificativo, attraverso:
 - l'offerta o la promessa di denaro o altre utilità a colui che è chiamato a rendere, davanti all'autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento al fine di indirizzare le stesse in modo favorevole alla Società;
 - atti di violenza o minaccia (ad esempio la minaccia di licenziamento rivolta ad un dipendente), nei confronti di una persona chiamata a rendere, davanti all'autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento per indirizzare le stesse in modo favorevole alla Società;
- corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio, istigazione alla corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità. La conclusione di una transazione potrebbe in astratto essere strumentale alla commissione di tali reati; ad esempio la rinuncia ad un credito potrebbe essere fonte di una provvista extracontabile da utilizzare per fini corruttivi, attraverso l'accordo con il Cliente che si impegna a girare, su un conto extra contabile riconducibile alla Società, parte del credito a cui AL ha rinunciato. Inoltre, il reato di induzione

indebita a dare o promettere utilità potrebbe essere commesso in via astratta nel caso in cui ad esempio un pubblico ufficiale (Magistrato, ausiliario del Magistrato, ecc.), nell'ambito delle attività relative alla gestione di un contenzioso, induca la Società a dargli o farsi promettere denaro o altre utilità per ottenere una sentenza favorevole;

- corruzione in atti giudiziari ed istigazione alla corruzione, che si potrebbero configurare in via astratta ponendo in essere un comportamento corruttivo (o un tentativo di comportamento corruttivo), sempre al fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. A titolo esemplificativo la Società potrebbe corrompere:
 - un magistrato o un componente del collegio arbitrale, tramite l'intermediazione del legale di fiducia della Società ovvero altro consulente/fornitore, per ottenere una pronuncia di condanna della controparte, in cambio, ad esempio, della promessa di una somma di denaro da accreditare su un conto intestato ad una Società o Ente estero facente capo al medesimo;
 - un ausiliario di un magistrato per indurlo ad occultare un documento sfavorevole per AL, contenuto nel fascicolo del procedimento, in cambio, ad esempio, del pagamento di una somma di denaro ovvero l'attribuzione di una consulenza a persona gradita all'ausiliario;
- corruzione tra privati ed istigazione alla corruzione tra privati, nel caso in cui ad esempio un referente della Società dia o offra/prometta denaro o altre utilità non dovuta al legale ovvero al Consulente Tecnico di Parte della controparte per ottenere un vantaggio per AL;
- traffico di influenze illecite, ad esempio nel caso in cui la Società dia o prometta denaro o altre utilità ad una persona che vanta o sfrutta la relazione con un magistrato, come prezzo della propria mediazione illecita verso il magistrato, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri ovvero al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

A.2.8.2 Attività a rischio ed Enti coinvolti

Le principali attività individuate dalla Società come a potenziale rischio, eventualmente svolte anche all'estero, nell'ambito dell'area in esame sono:

- gestione del precontenzioso (a cura di: Amministratore Unico, Direttore Generale, Ufficio Legale);
- gestione del contenzioso (a cura di: Amministratore Unico, Direttore Generale, Ufficio Legale);
- definizione transattiva di contenziosi giudiziari/stragiudiziali (a cura di: Amministratore Unico, Direttore Generale, Ufficio Legale. La sottoscrizione degli accordi transattivi avviene in base al sistema di procure e deleghe di volta in volta vigente).

A.2.8.3 Protocolli di controllo specifici

Con particolare riferimento al precontenzioso e contenzioso, Acquedotto Lucano opera sulla base di regole interne che prevedono, tra l'altro:

- la gestione del precontenzioso e del contenzioso di diversa natura a cura di ciascuna funzione aziendale competente;
- la gestione di eventuali transazioni (con particolare riferimento all'iter che porta all'accettazione di una transazione);
- l'attività di monitoraggio svolta mediante la predisposizione da parte della Direzione Generale e la presentazione all'A.U. periodicamente (minimo annuale) di un report dei contenziosi (attivi e passivi) esistenti/nuovi, le analisi condotte per valutare il rischio dei nuovi contenziosi, nonché per addivenire (qualora non si tratti di contenziosi gestiti da un legale esterno) alla definizione di un eventuale accordo transattivo.

La società impone la massima collaborazione e trasparenza con l'Autorità Giudiziaria in tutte le sedi. È vietato a chiunque indurre e/o costringere i destinatari del presente Modello a dichiarare il falso o omettere informazioni nell'interesse o a vantaggio della società.

A.2.9 OMAGGI, DONAZIONI, SPESE DI RAPPRESENTANZA ED OSPITALITÀ

A.2.9.1 Descrizione del potenziale profilo di rischio

La gestione delle attività connesse con omaggi, donazioni, spese di rappresentanza ed ospitalità presenta diversi profili di rischio. A titolo di esempio si potrebbe in astratto configurare il reato di:

- corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio, istigazione alla corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità, induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, traffico di influenze illecite, corruzione tra privati ed istigazione alla corruzione tra privati. La gestione anomala di tali attività potrebbe costituire in astratto un potenziale supporto alla commissione dei reati suddetti, ad esempio, attraverso:
 - la concessione di omaggi/donazione/spese di ospitalità a soggetti pubblici o assimilabili o a soggetti privati, per ottenere in cambio vantaggi, trattamenti di favore, mancata applicazione di sanzioni ovvero per "ricompensare" un'attività di mediazione condotta da un rappresentante della PA a favore di AL;
 - la concessione di beni/servizi aziendali a titolo gratuito a soggetti pubblici o assimilabili o a soggetti privati, per ottenere in cambio vantaggi, trattamenti di favore, mancata applicazione di sanzioni ovvero per "ricompensare" un'attività di mediazione condotta da un rappresentante della PA a favore di AL;
 - la gestione anomala delle spese di rappresentanza quale potenziale strumento attraverso cui:
 - disporre di risorse finanziarie utilizzabili per fini corruttivi;
 - beneficiare un rappresentante della Pubblica Amministrazione/privato per l'esecuzione di atti contrari ai propri doveri ovvero un'attività di mediazione condotta da un rappresentante della PA a favore di AL;
- concussione, nel caso in cui un rappresentante di AL concorra nel reato di un pubblico ufficiale (es. rappresentante PA) che richiede un trattamento di favore da un fornitore in cambio della mancata applicazione di una sanzione.

A.2.9.2 Attività a rischio ed Enti coinvolti

Le principali attività individuate dalla Società come potenzialmente a rischio, eventualmente svolte anche all'estero, nell'ambito dell'area in analisi sono:

- gestione di omaggi e donazioni (a cura di: Amministratore Unico, Direttore Generale, Direzione Amministrazione e Finanza, Direzione Appalti);
- gestione delle spese di rappresentanza/ospitalità (a cura di: Amministratore Unico, Direttore Generale, Direzione Amministrazione e Finanza, Direzione Appalti).

A.2.9.3 Protocolli di controllo specifici

In merito agli omaggi:

- è vietato ricevere, corrispondere e offrire direttamente o indirettamente, compensi di qualunque natura, omaggi, vantaggi economici o altre utilità da/a un soggetto pubblico/privato, salvo quelli d'uso di modico valore (vale a dire nell'ordine di valore orientativamente di € 150,00 da non superare cumulativamente nell'arco dell'anno solare), e, comunque, che siano suscettibili di essere interpretati come volti a influenzare indebitamente i rapporti tra la Società e il predetto soggetto, a prescindere dalla finalità di perseguimento, anche esclusivo, dell'interesse o del vantaggio di Acquedotto Lucano (a tal proposito si veda anche quanto riportato nel Codice Etico). Ad ogni modo è vietato chiedere/sollecitare/pretendere, per sé o per altri, regali o altre utilità, seppur di modico valore, in relazione allo svolgimento delle attività di competenza;
- qualora si tratti di omaggi offerti al dipendente/rappresentante della Società, per i quali si abbia il dubbio che eccedano il modico valore, l'interessato è tenuto a confrontarsi con l'Organismo di Vigilanza e con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e, qualora il dubbio persista, è tenuto a rifiutare l'omaggio, consegnandolo al Responsabile Anticorruzione/Trasparenza perché provveda alla restituzione o alla devoluzione in beneficenza. Tale decisione sarà presa di concerto con il Direttore Generale e con l'Amministratore Unico e sarà tracciata almeno tramite scambio di e-mail;

Con riferimento alle spese di rappresentanza, istituzionali e di ospitalità, è previsto:

- il sostenimento di tali spese in via eccezionale e secondo criteri di ragionevolezza ed economicità, da parte dei soli Amministratori e Dirigenti;
- l'autorizzazione preventiva al loro sostenimento, nonché alla richiesta di rimborso, rilasciata tramite l'utilizzo di appositi moduli, a cura del:
 - Amministratore Unico, per le spese sostenute dal Direttore Generale;
 - Direttore Generale, per le spese sostenute dai Dirigenti, con obbligo di rendicontazione trimestrale delle autorizzazioni concesse all'Amministratore Unico;
- la verifica dei giustificativi consegnati a cura della Direzione Amministrazione e Finanza, al fine della congruenza tra importo chiesto a rimborso ed importo risultante dai giustificativi, nonché di controllo della tipologia di spesa sostenuta rispetto a quella per cui è possibile il rimborso.

Con riferimento alle donazioni, la Società non prevede che le stesse possano essere effettuate.

A.2.10 PUBBLICITÀ, ORGANIZZAZIONE, PARTECIPAZIONE DI/AD EVENTI, OLTRECHÉ SPONSORIZZAZIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI

A.2.10.1 Descrizione del potenziale profilo di rischio

Lo svolgimento delle attività della presente area a rischio espone, in via potenziale, la Società alla commissione dei reati di corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio, istigazione alla corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità, induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, traffico di influenza illecita, corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati. La gestione anomala di tali attività potrebbe costituire in astratto un potenziale supporto alla commissione dei reati suddetti, ad esempio, attraverso:

- la concessione di sponsorizzazioni ad enti/eventi graditi a rappresentanti della PA o a soggetti privati, per ottenere in cambio vantaggi, trattamenti di favore, mancata applicazione di sanzioni ovvero per "ricompensare" un'attività di mediazione condotta da un rappresentante della PA a favore di AL;
- la partecipazione a eventi, fiere gradite a soggetti pubblici o assimilabili o a soggetti privati, a fronte del pagamento di un corrispettivo fuori mercato, al fine di ottenere in cambio vantaggi, trattamenti di favore, mancata applicazione di sanzione ovvero per "ricompensare" un'attività di mediazione condotta da un rappresentante della PA a favore di AL;
- l'invito a partecipare ad eventi organizzati dalla Società di enti graditi a rappresentanti della PA/soggetti privati, per ottenere in cambio vantaggi, trattamenti di favore, mancata applicazione di sanzioni ovvero per "ricompensare" un'attività di mediazione condotta da un rappresentante della PA a favore di AL.

A.2.10.2 Attività a rischio ed Enti coinvolti

Le principali attività nell'ambito della gestione della Pubblicità, organizzazione, partecipazione di/ad eventi, oltreché sponsorizzazione di eventi e manifestazioni, eventualmente svolte anche all'estero, individuate dalla Società come potenzialmente a rischio sono:

- proposta e decisione in merito al sostenimento di spese di pubblicità (a cura di: Amministratore Unico, Direttore Generale);
- organizzazione di eventi aziendali e partecipazione a fiere/eventi come espositori (a cura di: Amministratore Unico, Direttore Generale);
- concessione del patrocinio ad eventi (a cura di: Amministratore Unico, Direttore Generale);
- erogazione di contributi monetari, di beni, servizi e prestazioni per la sponsorizzazione di eventi/manifestazioni (a cura di: Amministratore Unico, Direttore Generale, Direzione Amministrazione e Finanza, Direzione Appalti).

A.2.10.3 Protocolli di controllo specifici

In merito all'attività pubblicitaria ed all'organizzazione di eventi aziendali, gli stessi possono essere posti in essere in funzione al sistema di deleghe e procure vigente in azienda.

In merito ai **rapporti con la stampa/organismi di informazione** si prevede che:

- l'Ufficio dedicato ad intrattenere tali rapporti è l'Area Staff Amministratore Unico;
- le conferenze/interviste possano essere tenute esclusivamente dall'Amministratore Unico o da persona da lui delegata;
- le comunicazioni agli organi di stampa siano effettuate per iscritto ed autorizzate dall'Amministratore Unico, salvo non si tratti di notizie "operative" desumibili, tra l'altro, dal sito della Società.

A.2.11 SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

A.2.11.1 Descrizione del potenziale profilo di rischio

La puntuale disciplina delle norme in materia di **salute e sicurezza sul lavoro** rende necessario l'ottemperamento, da parte dei soggetti preposti dalla Società, ai numerosi adempimenti previsti dalla legge e un frequente contatto con gli organi di vigilanza, sia in occasione della richiesta d'autorizzazioni che in occasione d'ispezioni, sopralluoghi o controlli.

Per le principali modalità di commissione, dei reati di corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio, istigazione alla corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità, truffa e traffico di influenza illecita, si rinvia al paragrafo A.2.2 "Gestione dei rapporti con rappresentanti degli Enti della PA".

Nell'ambito della presente area a rischio i citati reati, cui si aggiungono quelli di corruzione tra privati ed istigazione alla corruzione tra privati, possono realizzarsi in via astratta anche con riferimento alla gestione dei fornitori; per le possibili modalità di realizzazione si rinvia al paragrafo A.2.3 "Approvvigionamenti di lavori, beni e servizi".

A.2.11.2 Attività a rischio ed Enti coinvolti

Per le attività a rischio connesse con la **salute e sicurezza sul lavoro**, si rimanda al paragrafo:

- A.2.2.2, per i reati nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- A.2.3.2, per i reati di corruzione tra privati ed istigazione alla corruzione tra privati.

A.2.12 TEMATICHE AMBIENTALI

A.2.12.1 Descrizione del potenziale profilo di rischio

La puntuale disciplina delle norme in materia di **ambiente** rende necessario l'ottemperamento, da parte dei soggetti preposti dalla Società, ai numerosi adempimenti previsti dalla legge e un frequente contatto con gli organi di vigilanza sia in occasione della richiesta d'autorizzazioni che in occasione d'ispezioni, sopralluoghi o controlli.

Per le principali modalità di commissione, dei reati di corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio, istigazione alla corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità, truffa e traffico di influenze illecite, si rinvia al paragrafo A.2.2 "Gestione dei rapporti con rappresentanti degli Enti della PA".

Nell'ambito della presente area a rischio i citati reati, cui si aggiungono quelli di corruzione tra privati ed istigazione alla corruzione tra privati, possono realizzarsi in via astratta anche con riferimento alla gestione dei fornitori; per le possibili modalità di realizzazione si rinvia al paragrafo A.2.3 "Approvvigionamenti di lavori, beni e servizi".

A.2.16.2 Attività a rischio ed Enti coinvolti

Per le attività a rischio connesse con le **tematiche ambientali**, si rimanda al paragrafo:

- A.2.2.2, per i reati nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- A.2.3.2, per i reati di corruzione tra privati ed istigazione alla corruzione tra privati.

Si precisa infine che i protocolli di controllo specifici indicati nella presente Parte Speciale devono essere considerati validi anche ai fini della lotta alla corruzione ai sensi della Legge n. 190/12, fatte salve eventuali incompatibilità con la suddetta normativa, che saranno specificate nel Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. In quest'ultimo documento la Società riporta eventuali ulteriori presidi che rilevano ai fini della Legge Anticorruzione, ma non anche ai fini del D.Lgs. n. 231/01.

PARTE SPECIALE “B”

Reati Societari, richiamati dall’art. 25-ter del Decreto

B.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI SOCIETARI (Art. 25-ter del Decreto)

Si riportano di seguito le fattispecie dei reati contemplati nell'art. 25-ter, considerati potenzialmente a rischio per la Società.

Con riferimento ai reati di corruzione tra privati ed istigazione alla corruzione tra privati, di cui all'art. 25-ter, comma 1, lettera s-bis del Decreto, si fa rinvio a quanto indicato nella Parte Speciale A del presente Modello.

B.1.1 FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI (ART. 2621 C.C.)

“1. Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

2. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.”

B.1.2 FATTI DI LIEVE ENTITÀ (ART. 2621-BIS C.C.)

“1. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

2. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.”

B.1.3 IMPEDITO CONTROLLO (ART. 2625 C.C.)

“1. Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

2. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

3. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.”

B.1.4 INDEBITA RESTITUZIONE DEI CONFERIMENTI (ART. 2626 C.C.)

“1. Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.”

B.1.5 ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE RISERVE (ART. 2627 C.C.)

“1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

2. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.”

B.1.6 OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI (ART. 2629 C.C.)

“1. Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.”

B.1.7 FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE (ART. 2632 C.C.)

“1. Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.”

B.1.8 ILLECITA INFLUENZA SULL'ASSEMBLEA (ART. 2636 C.C.)

“1. Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.”

B.1.9 AGGIOTAGGIO (ART. 2637 C.C.)

“1. Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.”

B.1.10 OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA (ART. 2638, COMMA 1 E 2, C.C.)

“1. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

2. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

3. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

3-bis. Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza. “

B.2 AREE A RISCHIO, SOGGETTI AL COINVOLTI, POSSIBILI MODALITÀ DI COMMISSIONE DEI REATI E PROTOCOLLI DI CONTROLLO SPECIFICI

Le aree di attività considerate a rischio in relazione ai reati societari sono ritenute le seguenti:

1. Gestione dei rapporti con rappresentanti degli Enti della Pubblica Amministrazione;
2. Contabilità, Fiscalità e Bilancio di esercizio;
3. Affari societari e rapporti con Società di Revisione, Collegio Sindacale e Soci;
4. Strumenti e Sistemi informatici.

Per il dettaglio delle attività a potenziale rischio relative alle aree 1, 2 e 4, si rinvia ai paragrafi A.2.2.2, A.2.6.2, A.2.7.2, mentre si riportano nel paragrafo B.2.3.2 le attività a rischio per l'area Affari societari e rapporti con Società di Revisione, Collegio Sindacale e Soci.

Con riferimento alle suddette aree a rischio reato vengono di seguito elencate le principali attività che le caratterizzano ed indicate - a titolo meramente esemplificativo - le modalità attraverso le quali i reati indicati nel paragrafo B.1 possono essere commessi ed i protocolli di controllo specifici.

B.2.1 GESTIONE DEI RAPPORTI CON RAPPRESENTANTI DEGLI ENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

B.2.1.1 Descrizione del potenziale profilo di rischio

La gestione dei rapporti con Rappresentanti degli Enti della Pubblica Amministrazione espone, in via potenziale, la Società al rischio della commissione del reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza. A titolo esemplificativo tale reato potrebbe in astratto configurarsi attraverso:

- la predisposizione e l'invio alle Autorità di vigilanza di documentazione non veritiera (ad esempio a fronte di richieste di Enti controllanti);
- l'occultamento di documenti in relazione alla richiesta di determinate informazioni in sede di ispezioni e verifiche da parte dei soggetti preposti.

B.2.1.2 Attività a rischio ed Enti coinvolti

Per il dettaglio delle attività a rischio di tale area, eventualmente svolte anche all'estero, si rimanda al paragrafo A.2.2.2.

B.2.1.3 Protocolli di controllo specifici

Con riferimento alla "gestione dei rapporti con rappresentanti degli Enti della Pubblica Amministrazione", si rimanda ai presidi di controllo indicati nella Parte Speciale A, paragrafo A.2.2.3.

B.2.2 CONTABILITÀ, FISCALITÀ E BILANCIO DI ESERCIZIO

B.2.2.1 Descrizione del potenziale profilo di rischio

La gestione della contabilità, fiscalità e Bilancio di esercizio espone, in via potenziale, la Società al rischio della commissione dei reati di:

- false comunicazioni sociali;
- fatti di lieve entità;
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza.

Tali reati potrebbero configurarsi in via astratta attraverso una non corretta gestione delle attività relative all'area in analisi che hanno impatto sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società, ad esempio, attraverso la:

- contabilizzazione di poste transazionali fittizie e/o errate in tutto o in parte;
- omessa contabilizzazione di poste transazionali;
- modifica/alterazione dei dati contabili presenti sul sistema informatico (ad esempio dei dati contenuti nei software di supporto alla fatturazione);
- esposizione di fatti materiali rilevanti non corrispondenti al vero, sopravvalutazione o sottovalutazione delle poste estimative/valutative di bilancio;

- omissione di informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge, circa la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società.

B.2.2.2 Attività a rischio ed Enti coinvolti

Per il dettaglio delle attività a rischio di tale area si rimanda al paragrafo A.2.6.2.

B.2.2.3 Protocolli di controllo specifici

Ai Destinatari è fatto espresso obbligo di:

- osservare una condotta improntata a principi di integrità, correttezza e trasparenza nell'attività di formazione del bilancio, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, in modo da fornire ai soci e al pubblico informazioni veritiere e corrette sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, nel rispetto di tutte le norme di legge, regolamentari e dei principi contabili applicabili. Con riferimento a tale aspetto, è fatto espresso divieto ai Destinatari di indicare o inviare per l'elaborazione o l'inserimento in dette comunicazioni, dati falsi, artefatti, incompleti o comunque non rispondenti al vero, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società;
- porre particolare attenzione nella stima delle poste contabili: i soggetti che intervengono nel procedimento di stima devono attenersi al rispetto del principio di ragionevolezza ed esporre con chiarezza i parametri di valutazione seguiti, fornendo ogni informazione complementare che sia necessaria a garantire la veridicità del documento. Il bilancio deve, inoltre, essere completo sotto il profilo dell'informazione societaria e deve contenere tutti gli elementi richiesti dalla legge e dalle eventuali Istruzioni di Vigilanza applicabili. Analoga correttezza è richiesta agli Amministratori ed ai Sindaci nella redazione di tutte le altre comunicazioni imposte o comunque previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico, affinché le stesse contengano informazioni chiare, precise, veritiere e complete;
- garantire il puntuale rispetto delle norme di legge che tutelano l'integrità e l'effettività del capitale sociale, per non creare nocimento alle garanzie dei creditori e, più in generale, ai terzi;
- osservare una condotta tesa a garantire il regolare funzionamento della Società, e la corretta interazione tra i suoi organi sociali, improntando il rapporto alla massima trasparenza e collaborazione ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale, nei modi previsti dalla legge, nonché la libera e regolare formazione della volontà assembleare;
- nel compimento di operazioni di qualsiasi natura su strumenti finanziari non quotati (ad esempio crediti o quote del capitale sociale della Società) ovvero nella diffusione di informazioni relative ai medesimi, attenersi al rispetto dei principi di correttezza, trasparenza, completezza dell'informazione, tutela del mercato e rispetto delle dinamiche di libera determinazione del prezzo. In tale prospettiva, è fatto assoluto divieto di diffondere, concorrere a diffondere, in qualunque modo, informazioni, notizie o dati falsi o porre in essere operazioni fraudolente o comunque fuorvianti in modo anche solo potenzialmente idoneo a provocare un'alterazione del prezzo di tali strumenti finanziari. Pertanto i Destinatari devono:

- comportarsi sempre con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse degli investitori e del mercato;
- operare in modo da evitare di incorrere in situazioni di conflitto di interesse e, in tali occasioni, astenersi dall'operare;
- improntare i rapporti con le Autorità di vigilanza a criteri di integrità, correttezza, trasparenza e collaborazione, evitando comportamenti che possano in qualsiasi modo considerarsi di ostacolo alle attività che tali Autorità sono chiamate a svolgere a garanzia del mercato. In tale prospettiva, i Destinatari devono:
 - inviare alle Autorità di Vigilanza le segnalazioni/comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti o richieste ad altro titolo alla Società in modo tempestivo, completo ed accurato, trasmettendo a tal fine tutti i dati ed i documenti previsti o richiesti;
 - indicare nelle predette segnalazioni/comunicazioni solo dati rispondenti al vero, completi e corretti;
 - evitare ogni comportamento che possa ostacolare le Autorità di vigilanza nell'esercizio delle proprie prerogative (attraverso, ad esempio, mancanza di collaborazione, comportamenti ostruzionistici, risposte reticenti o incomplete, ritardi pretestuosi).

Ai Destinatari è fatto, altresì, espresso divieto di:

- porre in essere attività e/o operazioni volte a creare disponibilità extracontabili (ad esempio ricorrendo a fatture per operazioni inesistenti o alla sovra fatturazione), ovvero volte a creare "fondi neri" o "contabilità parallele";
- impedire od ostacolare in qualunque modo, anche occultando documenti o utilizzando altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività istituzionali di controllo e di revisione, proprie del Collegio Sindacale e/o delle Società di Revisione;
- determinare o influenzare illecitamente l'assunzione delle delibere assembleari, ponendo a tal fine in essere atti simulati o fraudolenti che si propongano di alterare artificialmente il normale e corretto procedimento di formazione della volontà assembleare.

Con specifico riferimento alla **tenuta della contabilità, alla gestione della fiscalità ed alla redazione del bilancio di esercizio**, i Destinatari devono attenersi ai seguenti principi:

- rispetto dei principi di compilazione dei documenti contabili ai sensi dell'art. 2423 comma 2 c.c.;
- in sede di stima delle poste contabili, utilizzo del principio di ragionevolezza ed esposizione dei parametri di valutazione seguiti, fornendo ogni eventuale informazione complementare necessaria a garantire la veridicità del documento (v. artt. 2423 comma 3 e 2423-bis c.c. e 2426 c.c.);
- assicurare la completezza del bilancio sotto il profilo dell'informazione societaria, indicando, in particolare, tutti gli elementi richiesti dalla legge, quali ad esempio, quelli previsti dagli artt. 2424 c.c. e 2424-bis c.c., per lo stato patrimoniale, dagli artt. 2425 c.c. e 2425-bis c.c., per il conto economico e dall'art. 2427 c.c. per la nota integrativa;

- correttezza nella redazione delle altre comunicazioni imposte o comunque previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico affinché le stesse contengano informazioni chiare, precise, veritiere e complete;
- rispetto della normativa fiscale. Nel caso in cui vi siano dubbi sull'interpretazione di una disposizione fiscale, i Destinatari sono tenuti ad approfondire l'argomento attraverso appositi interpellati alle autorità fiscali preposte ovvero a richiedere apposito parere interpretativo scritto ai consulenti fiscali della Società

Le attività connesse con la **tenuta della contabilità, la gestione della fiscalità e la predisposizione del bilancio** devono essere gestite nel rispetto delle regole aziendali che prevedono, tra l'altro:

- la sottoscrizione a cura della Responsabile della Direzione Amministrazione e Finanza, di specifica attestazione annuale, indirizzata all'Amministratore Unico, nella quale dichiara la coerenza e l'adeguatezza delle procedure amministrative e contabili definite e rispettate per il/nel processo di formazione del bilancio, nonché la rispondenza del bilancio annuale alle risultanze contabili, alle norme civilistiche ed ai principi contabili nazionali di riferimento e quindi la sua idoneità a rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società;
- la definizione di un calendario relativo alle tempistiche per la fornitura dei dati contabili relativi alla chiusura del bilancio annuale (con particolare riferimento a quelli relativi alle scritture di assestamento/integrazione/accertamento) da parte delle Direzioni/Funzioni che devono fornire i dati alla Direzione Amministrazione e Finanza;
- la tracciabilità delle operazioni contabili e di predisposizione del bilancio, tramite l'utilizzo di appositi software gestionali;
- l'invio dei dati di input da parte di coloro che contribuiscono alla formazione della bozza di bilancio in modo formale, fornendo la conferma della completa attendibilità e coerenza delle informazioni e dei dati trasmessi alla Direzione Amministrazione e Finanza;
- che:
 - le fatture attive della Società siano generate attraverso appositi tool informatici secondo la quantificazione tariffaria definita dall'Autorità di controllo sulle utilities ogni 4 anni e aggiornata ogni 2 anni e che ci sia una verifica dei dati fatturati da parte di un Ente terzo rispetto a chi ha generato l'input relativo alla fatturazione;
 - le fatture passive siano registrate in contabilità da un soggetto diverso da chi richiede ed autorizza la prestazione, previo controllo, da parte di chi effettua la registrazione, che l'importo fatturato dal fornitore sia in linea con gli accordi contrattuali presi;
- la segregazione, per quanto possibile, tra:
 - chi effettua le registrazioni contabili delle fatture passive e chi predispone i pagamenti;
 - chi emette le fatture attive, chi cura le registrazioni contabili delle stesse e chi si occupa di monitorare il recupero del credito;
- l'archiviazione della documentazione necessaria a garantire la tracciabilità delle operazioni e la sua conservazione per il periodo previsto dalla normativa vigente;
- la segregazione tra le attività di controllo di gestione e le attività operative;

- lo svolgimento dell'attività di revisione del bilancio da parte della Società di revisione a ciò incaricata dall'Assemblea della Società;
- l'approvazione del progetto di bilancio da parte dell'Amministratore Unico e la sottoposizione di tale progetto all'approvazione dell'Assemblea;
- la trasmissione del Bilancio, approvato dall'Assemblea dei Soci, all'Autorità vigilante ed alla Regione Basilicata, in conformità alla normativa vigente;
- che le dichiarazioni fiscali siano predisposte dalle competenti strutture aziendali, con l'eventuale supporto di consulenti esterni, e firmate esclusivamente da chi ne ha il potere;
- la tracciabilità del processo, relativo alle comunicazioni, alle Autorità di Vigilanza, da effettuare nel rispetto delle norme di legge e dei regolamenti, in vista degli obiettivi di trasparenza e corretta informazione;
- l'obbligo di inoltrare una tempestiva comunicazione, all'Autorità di Vigilanza, in caso di errori, omissioni o imprecisioni in materia di comunicazioni o di operazioni aventi ad oggetto fatti idonei ad influire sul mercato.

B.2.3 AFFARI SOCIETARI E RAPPORTI CON SOCIETÀ DI REVISIONE, COLLEGIO SINDACALE E SOCI

B.2.3.1 Descrizione del potenziale profilo di rischio

Lo svolgimento delle attività in esame espone, in via potenziale, la Società alla commissione dei reati di:

- false comunicazioni sociali e fatti di lieve entità. Tali reati potrebbero configurarsi in via astratta attraverso l'effettuazione da parte dell'Amministratore Unico di azioni volte a predisporre un progetto di bilancio da proporre all'Assemblea dei Soci che contenga dati falsi ovvero che occulti aspetti rilevanti da portare all'attenzione dei Soci;
- indebita restituzione dei conferimenti. Il reato potrebbe astrattamente configurarsi nell'ipotesi in cui gli Amministratori della Società restituiscano ai Soci conferimenti, fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale e dai casi contemplati nello statuto;
- illegale ripartizione di utili e riserve. Tale reato potrebbe astrattamente configurarsi per la Società, a mero titolo esemplificativo, nei seguenti casi:
 - ripartizione di utili o di acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, attuata anche mediante la falsificazione, l'alterazione o la distruzione dei documenti di rendicontazione;
 - ripartizione di riserve, anche non costituite con utili e che non possono essere per legge distribuite, attuata inoltre mediante la falsificazione, l'alterazione o la distruzione dei documenti di rendicontazione;
- operazioni in pregiudizio dei creditori. A mero titolo esemplificativo, tale reato potrebbe in concreto configurare nei casi di:
 - determinazione di poste valutative di bilancio non conformi alla reale situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
 - esposizione in bilancio di altre poste (anche non valutative) inesistenti o di valore difforme da quello reale;

- formazione fittizia del capitale. Tale reato si potrebbe in astratto configurare laddove gli Amministratori e i Soci conferenti provvedessero a formare/aumentare fittiziamente il capitale sociale, ad esempio attraverso la sopravvalutazione in modo rilevante di conferimenti di beni in natura o di crediti;
- illecita influenza sull'assemblea. Tale reato si potrebbe in astratto configurare nell'ipotesi di simulazione o fraudolenta predisposizione di progetti, prospetti e documentazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, anche in concorso con altri soggetti. Ad esempio tale ultima fattispecie potrebbe concretizzarsi nel compimento di atti simulati o fraudolenti con cui si determina la maggioranza nell'Assemblea della Società;
- aggotaggio. Tale reato si potrebbe in astratto configurare nell'ipotesi di diffusione di notizie e dati falsi effettuata con la finalità di alterare il prezzo di mercato di strumenti finanziari non quotati (ad esempio crediti o quote del capitale sociale della Società);
- impedito controllo. Tale reato potrebbe in astratto essere realizzato nell'ipotesi in cui gli Amministratori e/o i loro diretti collaboratori:
 - occultino in tutto o in parte con mezzi fraudolenti informazioni/fatti che avrebbero dovuto essere comunicati al Collegio Sindacale riguardo la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società;
 - falsifichino/omettano delle comunicazioni/adempimenti nei confronti del Collegio Sindacale e/o dei Soci.

B.2.3.2 Attività a rischio ed Enti coinvolti

Le principali attività nell'ambito della gestione degli affari societari e dei rapporti con la Società di Revisione, Collegio Sindacale e Soci individuate dalla Società come a potenziale rischio sono:

- partecipazione all'Assemblea dei Soci e/o gestione di adempimenti/predisposizione documentazione necessari per lo svolgimento dell'Assemblea dei Soci o da sottoporre all'Assemblea per la delibera (a cura di: Soci, Amministratore Unico, Direttore Generale, Area Affari societari);
- effettuazione di operazioni sul capitale sociale in virtù di delibere Assembleari (a cura di: Soci, Amministratore Unico, Direttore Generale, Area Affari societari);
- gestione dei rapporti con la Società di Revisione, con il Collegio Sindacale e con i Soci (a cura di: Amministratore Unico, Direttore Generale, Area Affari societari, Responsabile Anticorruzione/Trasparenza, Direzione Amministrazione e finanza, Direzione Risorse Umane, Ufficio Legale);
- gestione delle informazioni relative alla Società (ad es. tramite pubblicazioni sul sito internet aziendale, gestione delle relazioni con i media, ecc.) (a cura di: Amministratore Unico, Direttore Generale, tutti i Responsabili delle Direzioni e degli Uffici).

B.2.3.3 Protocolli di controllo specifici

La gestione degli **affari societari e dei rapporti con Società di Revisione, Collegio Sindacale e Soci** deve essere effettuata nel rispetto delle vigente normativa e delle regole aziendali (tra cui lo Statuto) che prevedono, tra l'altro:

- le modalità di convocazione, di svolgimento delle adunanze e di deliberazione dell'Assemblea dei Soci;
- l'obbligo, per i Destinatari, della tempestiva messa a disposizione di Soci e Sindaci della documentazione relativa alle riunioni di tali organi;
- l'invio della documentazione relativa alle materie poste all'ordine del giorno ai Soci secondo i termini statutari, salvi casi eccezionali. In tali documenti deve essere indicata chiaramente la struttura della Società che ne ha curato la redazione;
- che ciascun Socio può:
 - esigere la comunicazione di ogni informazione e chiarimento di cui sia ritenuta opportuna l'acquisizione ai fini dell'esame e del controllo della gestione sociale;
 - fare richiesta scritta di accesso a dati ed informazioni; quest'ultimi dovranno essere resi accessibili al richiedente, nonché agli altri Soci, nel più breve tempo possibile;
- la tempestiva trasmissione al Collegio Sindacale di tutti i documenti relativi ad argomenti posti all'ordine del giorno delle Assemblee o sui quali il Collegio debba esprimere un parere;
- la messa a disposizione del Collegio e della Società di Revisione dei documenti sulla gestione della Società per le verifiche proprie dei due organismi;
- l'effettuazione di riunioni periodiche tra Collegio Sindacale e Società di Revisione, cui può essere invitato a partecipare anche l'O.d.V. per verificare l'osservanza delle regole e delle procedure aziendali in tema di norme societarie;
- con specifico riferimento alle operazioni sul capitale sociale della Società, di destinazione di utili e riserve, di acquisto e cessione di partecipazioni e rami d'azienda, di fusione, scissione e scorporo, nonché a tutte le operazioni che possano potenzialmente ledere l'integrità del capitale sociale:
 - l'attribuzione all'Amministratore Unico della preventiva approvazione di operazioni societarie che possano comportare significativi impatti sotto il profilo economico, patrimoniale e finanziario;
 - l'assegnazione di responsabilità decisionali ed operative per le operazioni anzidette nonché i meccanismi di coordinamento tra le diverse Direzioni/Uffici coinvolte/i;
 - l'informativa da parte del Vertice aziendale e la discussione delle operazioni anzidette in riunioni con il Collegio Sindacale, la Società di Revisione e l'O.d.V..

B.2.4 STRUMENTI E SISTEMI INFORMATICI

B.2.4.1 Descrizione del potenziale profilo di rischio

Il processo di gestione degli strumenti e sistemi informatici costituisce, in linea di principio, uno strumento attraverso il quale può essere commesso:

- il reato di false comunicazioni sociali, ad esempio attraverso l'alterazione delle informazioni contenute in contabilità tramite la registrazione di fatture attive/passive fittizie o la cancellazione di costi già registrati;
- l'impedito controllo, ad esempio attraverso la gestione anomala dei backup dei sistemi informatici che potrebbe impedire od ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione.

B.2.4.2 Attività a rischio ed Enti coinvolti

Per il dettaglio delle attività a rischio di tale area, eventualmente svolte anche all'estero, si rimanda al paragrafo A.2.7.2.

B.2.4.3 Protocolli di controllo specifici

Con riferimento alla gestione degli "Strumenti e sistemi informatici", si rimanda ai presidi di controllo indicati nella Parte Speciale E, paragrafo E.3.

PARTE SPECIALE “C”

**Reati commessi in violazione delle Norme Antinfortunistiche
e sulla tutela dell’Igiene e della Salute sul Lavoro, richiamati
dagli art. 25-*septies* del Decreto**

C.1 Le tipologie dei reati colposi commessi in violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

Per quanto concerne la presente Parte Speciale "C", si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati e richiamati dall'art. 25 Septies del Decreto (di seguito i "Reati colposi commessi in violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro"). L'identificazione delle aree di attività a rischio di commissione dei reati previsti (cd. mappatura) e le considerazioni svolte sulla possibile realizzabilità dei predetti reati, è stata realizzata anche attraverso le interviste ai soggetti aziendali di ciascuna Area aziendale competente, come tali provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell'operatività di ciascun singolo settore dell'attività aziendale.

I reati che sono stati considerati potenzialmente realizzabili sono i seguenti:

C.1.1 Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

"Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici"

Ai fini 231, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del c.p., commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 123 del 2007 in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

Salvo quanto previsto al punto precedente, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

C.1.2 Lesioni personali colpose (art. 590, comma 3, c.p.)

"Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1239.

Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2000 e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

La lesione è considerata grave (art. 583 co. 1, c.p.) nei seguenti casi:

- 1) "se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;*
- 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo."*

La lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva (art. 583 co. 2, c.p.):

- 3) "una malattia certamente o probabilmente insanabile;*
- 4) La perdita di un senso;*
- 5) La perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;*
- 6) La deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso".*

L'elemento comune alle tre fattispecie di reato è la colpa, così definita dall'art. 43 del c.p.:

"Il delitto è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione; è preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente; è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline [...]".

Ai fini 231, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

C.1.3 La struttura organizzativa in materia di salute e sicurezza

La Società si dota di una struttura organizzativa in conformità a quella prevista dalla normativa prevenzionistica vigente. In coerenza con lo schema organizzativo e funzionale dell'azienda vengono definiti i compiti e le responsabilità in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro a partire dal Datore di Lavoro fino al Lavoratore. Nell'ambito di tale struttura operano i soggetti di seguito indicati:

- Datore di Lavoro (DL), ossia il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa, salvo le deleghe/procure esercitate;
- Direttore generale, Datore di Lavoro per la sicurezza, ossia la persona alla quale il Datore di Lavoro ha trasferito budget, competenze organizzative e gestionali, ai fini della salute dei lavoratori e della

sicurezza sui luoghi di lavoro per una migliore attuazione degli specifici obblighi di legge assegnati al datore di lavoro;

- Dirigenti, ossia le persone che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferito, attuano le direttive del Datore di Lavoro per la sicurezza organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;
- Direzione Lavori/Direttore Lavori, l'ufficio, costituito da una o più figure professionali, al quale l'ente aggiudicatore, ai sensi dell'art. 101 del codice, affida il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dell'appalto;
- Preposti, ossia i soggetti che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferito, sovrintendono all'attività lavorativa e garantiscono l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;
- Responsabile/i del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), ossia la/e persona/e in possesso delle capacità e dei requisiti professionali designata/e dal Datore di Lavoro per la sicurezza, a cui rispondono, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- Addetti al Servizio di prevenzione e protezione (ASPP), ossia le persone in possesso delle capacità e dei requisiti professionali richiesti facenti parte del servizio di prevenzione e protezione;
- Medico competente (MC), ossia il medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali previsti dall'art. 38 del D.lgs. 81/08, che collabora con il Datore di Lavoro per la sicurezza ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti previsti dal D.lgs. 81/08;
- Medico Competente Coordinatore (MCC): Medico al quale è affidato il compito, ai sensi dell'art. 39 comma 6 del D.lgs 81/2008, il coordinamento dei Medici competenti;
- Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), ossia le persone elette o designate per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;
- Addetti al primo soccorso (APS), ossia i soggetti a cui sono assegnati compiti di primo soccorso ed assistenza medica di emergenza;
- Addetti alla Prevenzione Incendi (API), ossia i soggetti a cui sono assegnati compiti connessi alla prevenzione degli incendi ed alla gestione delle emergenze;
- Ente aggiudicatore: Acquedotto Lucano S.p.A., che si configura come tale in forza di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1 lett. e) del codice degli appalti;
- Affidatario: il soggetto che si è aggiudicato l'appalto indetto per servizi, lavori e forniture, nonché dell'Accordo Quadro avente ad oggetto la realizzazione dei lavori di cui al capitolato speciale d'appalto;

C.1.4 I doveri e compiti del Datore di Lavoro per la sicurezza e dei Dirigenti

Il Datore di Lavoro per la sicurezza, fatte salve le deleghe esistenti in materia, deve:

- organizzare il servizio di prevenzione e protezione all'interno della Società o dell'unità produttiva (o incaricare persone o servizi esterni) e deve assicurarsi che lo stesso sia adeguato allo svolgimento delle attività in materia di salute e sicurezza ed al mantenimento delle idonee misure di sicurezza e protezione;
- designare l'RSPP;
- prendere provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto della natura dell'attività e delle dimensioni della Società o dell'unità

produttiva, sentito il Medico Competente, e tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo rapporti con i servizi esterni:

- effettuare la valutazione di tutti i rischi, con conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi redatto in conformità alle prescrizioni normative;
- organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;
- fornire all'RSPP di riferimento ed al Medico Competente le informazioni in merito a:
 - la natura dei rischi;
 - l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
 - la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
 - i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
- in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo della Società:
 - verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione;
 - fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Il Datore di Lavoro per la sicurezza, anche nell'eventuale qualità di appaltatore o subappaltatore, deve inoltre:

- cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Il Datore di Lavoro per la sicurezza ed i Dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferiti, devono:

- nominare il Medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria;
- designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antiincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza nell'affidare i compiti ai lavoratori;
- prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l'osservanza, da parte dei singoli lavoratori, delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di uso dei mezzi di protezione collettivi e di uso dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- richiedere al Medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico;

- adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- adempiere agli obblighi di informazione e addestramento previsti dalla normativa di riferimento;
- astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- consentire ai lavoratori di verificare, mediante il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- elaborare il documento di valutazione dei rischi (DVR) previsto dall'art. 26 co. 3 del D.lgs. 81/2008;
- consegnare tempestivamente al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, qualora richiesto, il documento di valutazione dei rischi, incluso quello relativo ai lavori oggetto di contratto di appalto, d'opera o di somministrazione, nonché consentire al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di accedere ai dati relativi agli infortuni sul lavoro;
- prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno, verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- comunicare all'INAIL i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, e ai fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
- consultare il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in tutti i casi prescritti dalla normativa di riferimento;
- adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere conformi alla normativa vigente ed adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni della Società o dell'unità produttiva, nonché al numero delle persone presenti;
- munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del Datore di lavoro per la sicurezza nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e subappalto;
- convocare le riunioni periodiche previste dalla normativa di riferimento;
- aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza sul lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- vigilare affinché i lavoratori, per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria, non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

C.1.5 I doveri ed i compiti dei Preposti

I Preposti, qualora nominati, in considerazione delle loro attribuzioni e competenze, devono:

- sovrintendere e vigilare sulla osservanza, da parte dei lavoratori, degli obblighi di legge gravanti sugli stessi, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a disposizione dei lavoratori e, in caso di inosservanza, informare i loro superiori diretti;

- verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i Lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai Lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- segnalare tempestivamente al Datore di Lavoro per la sicurezza o al Dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali vengano a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- frequentare i corsi di formazione secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento.

C.1.6 I doveri e i compiti dei lavoratori

I lavoratori, secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento, devono:

- prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle loro azioni o omissioni, conformemente alla loro formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal Datore di Lavoro per la sicurezza;
- contribuire, insieme al Datore di Lavoro per la sicurezza, ai Dirigenti e ai Preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro per la sicurezza, dai Dirigenti e dai Preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro per la sicurezza, al Dirigente o al Preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di sicurezza e protezione, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di non rimuovere o modificare tali dispositivi per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e imminente, dandone notizia al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di Lavoro per la sicurezza;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalla normativa vigente o comunque disposti dal Medico competente.

C.1.7 I doveri e i compiti del Medico Competente e del Medico Competente Coordinatore

Secondo quanto indicato dalla normativa di riferimento, il Medico competente:

- collabora con il Datore di Lavoro per la sicurezza e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di propria competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro;
- collabora alla attuazione ed alla valorizzazione di programmi volontari di promozione della salute, secondo i principi della responsabilità sociale;
- programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso i protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- istituisce, anche tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni Lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
- consegna al Datore di Lavoro per la sicurezza, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 196/2003 e con salvaguardia del segreto professionale;
- consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni circa la relativa conservazione;
- fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- informa ogni lavoratore interessato circa i risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- comunica per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche previste dalla normativa di riferimento, al Datore di Lavoro per la sicurezza, al Rappresentante del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata, e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno, o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi;
- partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori, i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
- comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti previsti al Ministero della salute.

C.1.8 I doveri ed i compiti del Responsabile e degli addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione

Fatte salve eventuali ulteriori deleghe da parte del Datore di Lavoro per la sicurezza, il Servizio Prevenzione e Protezione secondo la normativa di riferimento deve provvedere:

- all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi ed all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente e sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;

- ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive previste dalla normativa di riferimento e i sistemi di controllo di tali misure;
- ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica previsti dalla normativa di riferimento;
- a fornire ai lavoratori le informazioni previste.

C.1.9 I doveri ed i compiti dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

- accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, alla programmazione, alla realizzazione ed alla verifica della prevenzione nell'azienda o unità produttiva;
- è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del Medico competente;
- è consultato in merito all'organizzazione della formazione;
- riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all'organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni e le malattie professionali;
- riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- riceve una formazione adeguata;
- promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei Lavoratori;
- formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
- partecipa alle riunioni periodiche previste dalla normativa di riferimento;
- formula proposte in merito alla attività di prevenzione;
- avverte il responsabile della Società dai rischi individuati nel corso della loro attività;
- può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal Datore di Lavoro per la sicurezza o dai Dirigenti ed i mezzi impiegati per attuarle non siano idonee a garantire la sicurezza e la salute sul lavoro;
- è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679, e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi, incluso quello unico relativo ai lavori oggetto di contratti di appalto, d'opera o di somministrazione, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui sono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni;
- deve svolgere le proprie funzioni con le modalità stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà loro riconosciute, anche tramite l'accesso ai dati contenuti in applicazioni informatiche. Non può, inoltre, subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria

attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

C.2 Le aree a rischio

ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A, quale Ente Aggiudicatore, ha implementato un Sistema di affidamento appalto lavori, cd *Accordo Quadro*, avente ad oggetto i lavori di manutenzione di pronto intervento, realizzazione degli allacciamenti idrici e fognari, migliorie programmate ed urgenti su reti idriche e fognarie e collegamenti alle nuove urbanizzazioni. L'appalto è di tipo misto di servizi a misura (prestazione principale) e lavori a misura (prestazione accessoria) e ha ad oggetto:

- lavori di manutenzione di pronto intervento che interessano le opere di captazione e le relative aree di salvaguardia e rispetto, i serbatoi, i partitori, gli sfiati e gli scarichi e tutti i manufatti attinenti alle reti idriche e fognarie a servizio degli abitati, le condotte adduttrici afferenti agli schemi secondari o locali, i collettori fognari esterni agli abitati fino ai depuratori, le derivazioni trasversali per impianti di acquedotto e fognatura;
- I lavori di realizzazione degli allacci idrici e fognari;
- I lavori di miglioria programmati o in somma urgenza da eseguirsi su reti idriche e fognarie e relativi manufatti;
- I lavori di collegamento di nuove urbanizzazioni, non predeterminati nel numero e nella precisa localizzazione;

Tutti i lavori sopra indicati sono disciplinati, come detto, negli Accordi Quadro di cui all'art. 54 del D.lgs n.50 del 2016, in cui è stabilito che il soggetto al quale è affidato l'appalto s'impegna a realizzare i lavori di cui sopra, attendendosi ai disciplinari tecnici e relativi allegati ed alle disposizioni della Direzione lavori, nonché alla normativa sulla sicurezza sul lavoro.

In relazione, dunque, alle suddette aree di rischio ed ai reati sopra esplicitati le "attività sensibili" ai fini della presente Parte speciale "C" del Modello risultano essere le seguenti:

- Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici (es. ASL, ARPA, INAIL, ecc.) nell'ambito dell'ottenimento d'incentivi alla sicurezza e delle visite ispettive disposte dalla P.A., volte alla verifica della conformità alle prescrizioni previste dalla legislazione vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- Monitoraggio dell'evoluzione normativa in materia di salute e sicurezza e definizione delle procedure e linee guida in materia;
- Gestione delle deleghe di responsabilità e nomine/designazioni delle funzioni rilevanti per la sicurezza;
- Rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- Gestione del processo di valutazione dei rischi (DVR, POS, DUVRI) e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione;
- Gestione delle emergenze e primo soccorso e delle relative prove periodiche;

- Gestione, in generale, dei contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione e della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili;
- Gestione, nello specifico, dei rapporti con l'affidatario nell'ambito dei lavori appaltati con gli accordi quadro;
- Gestione delle riunioni periodiche della sicurezza e consultazione dei RLS;
- Gestione del processo di formazione, informazione e addestramento di dirigenti, preposti, lavoratori e particolari categorie di lavoratori (es. addetti alle emergenze, RLS, ASPP, lavoratori per i quali si richiedono competenze specifiche, ecc);
- Gestione della sorveglianza sanitaria e degli infortuni;
- Gestione del processo di acquisizione di documentazione e certificazioni obbligatorie di legge;
- Gestione delle attività di vigilanza e verifiche periodiche in merito al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza e all'efficacia delle procedure adottate.

L'attività di **ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.** è da individuarsi in quella che si svolge all'interno degli uffici amministrativi, quella che si svolge sugli impianti di depurazione, e quella che si svolge nel territorio gestito suddiviso in 7 Centri Operativi:

- Centro operativo Vulture Melfese.
- Centro operativo Potenza.
- Centro operativo Materano.
- Centro operativo Valle dell'Agri.
- Centro operativo Metapontino.
- Centro operativo Pollino-Lagonegrese.
- Centro operativo Potentino.

Nel DVR degli elaborati dei predetti Centri Operativi viene analiticamente riportata la valutazione sui rischi generali e specifici a cui sono potenzialmente esposti i lavoratori dell'azienda

C.3 I principi generali di comportamento

I Principi generali di comportamento posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:

- **SEGREGAZIONE DELLE ATTIVITÀ:** si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;
- **ESISTENZA DI PROCEDURE/NORME:** devono essere scrupolosamente rispettate le disposizioni aziendali e le procedure formalizzate (contenute nel Sistema di Gestione Integrato), ritenute idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- **POTERI AUTORIZZATIVI E DI FIRMA:** i poteri autorizzativi e di firma devono essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, ed essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società;
- **TRACCIABILITÀ:** ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere

verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

Fermo restando il rispetto dei principi generali enunciati nella Parte Generale, la presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a tutti i destinatari di porre in essere, o anche tollerare che altri pongano in essere, comportamenti:

- Tali da integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato di omicidio colposo e lesioni personali colpose;
- Che possano compromettere i presidi di sicurezza adottati dalla società favorendo potenzialmente la commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose;
- Non conformi alle procedure aziendali o, comunque, non in linea con i principi espressi dal presente Modello e dal Codice Etico e di Comportamento in materia di sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali e i funzionari sono tenuti, in generale, a rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti, per le parti di proprio interesse:

1. Organigramma aziendale e organigramma della sicurezza;
2. CCNL (Contratto collettivo nazionale del lavoro);
3. Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) redatto per la sede operativa che per le Unità Locali;
4. Documento di Valutazione dei Rischi Interferenziali (D.U.V.R.I.), redatto in occasione di lavori svolti nello stabilimento del committente, o in caso di prestazioni lavorative affidate a terzi;
5. Procedure ed istruzioni operative adottate da **ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.** in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro che riguardino, a titolo esemplificativo:
 - coordinamento delle eventuali prestazioni effettuate da Ditte esterne nei luoghi di lavoro;
 - sorveglianza sanitaria per la tutela della salute dei lavoratori;
 - compilazione dell'apposito Registro di consegna D.P.I.;
 - gestione delle emergenze.
6. Il Sistema di Gestione Integrato adottato dalla Società;
7. Codice Etico e di Comportamento;
8. Ogni eventuale normativa interna adottata dalla Società in relazione al sistema di gestione delle attività svolte o che possa comunque, anche indirettamente, avere riflessi sulla gestione della sicurezza.

Ai Partner e ai Fornitori deve essere resa nota l'adozione del Modello 231 e del Codice Etico e di Comportamento da parte di **ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.**, la cui conoscenza e il cui rispetto costituirà obbligo contrattuale a carico di tali soggetti. In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio è espressamente vietato ai Destinatari di:

1. tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di Reato rientranti tra quelle considerate nella presente Parte Speciale (art. 25-septies del Decreto 231/2001);
2. tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di Reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3. utilizzare anche occasionalmente la Società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei Reati di cui alla presente Parte Speciale.

Il sistema aziendale di gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori, coerentemente con quanto disposto dall'art. 30 del D.Lgs. 81/08, deve essere improntato a garantire l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi a:

- Monitoraggio dell'evoluzione normativa in materia di salute e sicurezza e definizione delle procedure e linee guida in materia: Sono formalizzati ruoli, responsabilità e modalità operative atte ad assicurare il monitoraggio dell'evoluzione normativa in materia di salute e sicurezza e il conseguente aggiornamento della normativa aziendale. E' possibile prevedere l'utilizzo di risorse interne o esterne per la consultazione delle fonti di aggiornamento e l'identificazione delle leggi applicabili.
- Gestione delle deleghe di responsabilità e nomine/designazioni delle funzioni rilevanti per la sicurezza: In tema di deleghe di responsabilità e nomine e/o designazioni delle funzioni rilevanti per la sicurezza, ove previste, viene garantito che:
 - Le nomine e le designazioni dei soggetti responsabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono adeguatamente formalizzate, con firma da parte dei soggetti incaricati, e pubblicate all'interno della Società e all'esterno ove richiesto;
 - Il sistema delle deleghe, nomine e designazioni è coerente con l'evoluzione dell'organizzazione societaria;
 - Le Funzioni incaricate di compiti rilevanti per la sicurezza sono dotate dei poteri di organizzazione, gestione e controllo, ed eventualmente di spesa, adeguati alla struttura e alla dimensione dell'organizzazione e alla natura dei compiti assegnati in considerazione anche della possibilità del verificarsi di casi di urgenze non prevedibili né rinviabili;
 - Sono definite le responsabilità e le modalità operative atte ad assicurare la verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti di competenza e professionalità richiesti per le figure rilevanti per la sicurezza, con particolare riferimento ai requisiti di aggiornamento periodico obbligatori.

Con riferimento alla delega di funzioni da parte del Datore di Lavoro per la sicurezza, come previsto dall'art. 16 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., ove non espressamente esclusa è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

- Che essa risulti da atto scritto recante data certa;
- Che il delegato posseda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- Che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;

- Che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- Che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

Alla delega di funzioni deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità. Essa non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al Datore di Lavoro per la sicurezza in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.

Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il Datore di Lavoro per la sicurezza, sub delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro con i medesimi limiti e condizioni di cui sopra. La sub delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale siano state sub delegate specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro non può, a sua volta, delegarle ad altri.

In conformità a quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs 81/08 e s.m.i., il Datore di Lavoro per la sicurezza non può delegare le seguenti attività:

- la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.;
- la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (RSPP).
- Rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici: Sono formalizzati ruoli, responsabilità e modalità operative atte a garantire:
 - idonei flussi informativi tra il servizio SPP e le Funzioni a vario titolo coinvolte nel processo di approvvigionamento di beni e servizi al fine di assicurare una gestione degli acquisti che tenga conto dell'esigenza di valutare preliminarmente i rischi che possono essere introdotti nella Società in fase di approvvigionamento;
 - il rispetto dei principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche, nella scelta di attrezzature, componenti e dispositivi di protezione e nella gestione di sostanze e preparati pericolosi;
 - il mantenimento nel tempo degli standard tecnico-strutturali di legge, di attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici tramite adeguati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e verifiche periodiche che tengano conto di quanto previsto dalla normativa tecnica di settore, nonché delle informazioni contenute nei libretti d'uso e manutenzione delle singole apparecchiature, attrezzature, impianti.
- Gestione del processo di valutazione dei rischi (DVR, POS, DUVRI) e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione: Il Datore di Lavoro per la sicurezza, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione, il Medico Competente e previa consultazione dei RLS, provvede ad assicurare, per tutte le categorie di lavoratori e mansioni aziendali:
 - l'individuazione e valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi il rischio incendio e quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui quelli collegati allo stress lavoro-correlato, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro. Tale valutazione dovrà essere effettuata secondo le modalità e i contenuti

previsti dagli artt. 28 e 29 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.;

- la redazione, a seguito della valutazione di cui al punto precedente, del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) riportante i contenuti di cui all'art. 28 c. 2 del D.lgs. 81/08 e s.m.i. nel rispetto delle indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del citato Decreto;
- l'aggiornamento periodico della valutazione di tutti i rischi secondo le modalità previste dagli artt. 28 e 29 del D.lgs. 81/08 e s.m.i. avendo cura di garantire la coerenza tra l'evoluzione dell'organizzazione societaria e il documento di valutazione dei rischi;
- l'identificazione di misure idonee per prevenire, ove possibile, eliminare o comunque ridurre al minimo i rischi valutati definendo le priorità d'intervento e pianificando i relativi interventi;
- l'eliminazione dei pericoli in relazione alle conoscenze acquisite e, ove ciò non fosse possibile, la riduzione di tali rischi al minimo con la predisposizione di idonee misure di prevenzione e protezione dei lavoratori in accordo con la seguente gerarchia:
 - sostituzione delle fonti di pericolo;
 - misure di controllo tecniche;
 - segnaletica e istruzioni e/o misure di controllo gestionale;
 - individuazione e dotazione di mezzi e dispositivi di protezione individuale (DPI);
 - la valutazione e monitoraggio sull'applicazione delle misure adottate e la valutazione della loro efficacia.
- Gestione delle emergenze e primo soccorso e delle relative prove periodiche: Sono formalizzati ruoli, responsabilità e modalità operative atte ad individuare le possibili emergenze e assicurare un'adeguata preparazione e risposta alle situazioni di emergenza mediante:
 - l'individuazione delle attività aziendali assoggettate agli adempimenti di prevenzione incendi e l'attuazione delle conseguenti misure di adeguamento;
 - la designazione di lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza. Il numero di incaricati designati all'emergenza è definito in considerazione della struttura organizzativa e operativa della Società, dell'eventuale presenza di disabili e delle possibili assenze degli incaricati per ferie/malattie/altro. Gli addetti, prima di essere adibiti a tali mansioni, sono adeguatamente formati ed addestrati. L'elenco degli addetti antincendio e primo soccorso viene reso noto a tutti i lavoratori;
 - l'organizzazione dei necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;
 - la definizione del piano di emergenza interno e la formalizzazione delle necessarie misure gestionali ed organizzative da attuare in caso di emergenza affinché i lavoratori possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
 - l'informazione di tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato e del personale esterno – ditte terze, visitatori - circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare in caso di emergenza;

- la pianificazione ed esecuzione, nel rispetto della periodicità prevista dalla normativa di riferimento, di prove periodiche di emergenza ed evacuazione. Le prove di evacuazione, se del caso, vengono svolte congiuntamente ed in coordinamento con le altre realtà con le quali vengono condivisi ambienti di lavoro. Viene inoltre garantita adeguata registrazione delle prove di emergenza e del processo di valutazione dei relativi risultati;
 - l'analisi delle cause, al verificarsi di un'emergenza, e l'individuazione delle misure tecniche ed organizzative necessarie ad evitare il ripetersi di simili eventi;
 - la disponibilità di adeguati presidi di primo soccorso e di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati.
- Gestione in generale dei contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione e della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili: Sono formalizzati ruoli, responsabilità e modalità operative atte ad assicurare:
 - la verifica dell'idoneità tecnica e professionale di fornitori e appaltatori in conformità con quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
 - l'informazione, ai suddetti fornitori e appaltatori, sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate;
 - l'elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi per Interferenza (DUVRI), ove ne ricorra l'obbligo ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 81/08 e s.m.i., in cui sono riportate le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e ne è garantito l'adeguamento in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture;
 - l'indicazione, nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, dei costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni;
 - l'indicazione, nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, di specifiche clausole contrattuali con riferimento ai requisiti e comportamenti richiesti in relazione alla tipologia di fornitura/servizio reso, ed alle sanzioni previste per il loro mancato rispetto fino alla risoluzione del contratto stesso;
 - l'assolvimento di tutti gli obblighi di cui al titolo IV° del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (cantieri temporanei o mobili), ove applicabile. In particolare, per il caso in cui ACQUEDOTTO LUCANO sia committente di lavori ai quali si applicano le disposizioni sui cantieri temporanei di cui agli artt. 88 e segg. del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. il Datore di Lavoro per la sicurezza o il responsabile dei lavori da lui designato, nella fase di progettazione e di esecuzione dell'opera, provvede alla nomina del coordinatore cui spetta di predisporre il piano di sicurezza e di coordinamento ed il fascicolo tecnico in conformità a quanto previsto dall'art 100 del D.Lgs. 81/08 e, nella fase di esecuzione, di controllare l'adeguatezza del piano allo sviluppo dei lavori.

Allo stesso coordinatore, nella fase della esecuzione, spetta di promuovere le opportune azioni di cooperazione e di coordinamento, la vigilanza sulla osservanza dei piani da parte delle imprese appaltatrici, nonché di proporre o di adottare le eventuali sanzioni contrattuali verso le imprese inadempienti.

Per il caso in cui ACQUEDOTTO LUCANO sia appaltatrice o affidataria di lavori soggetti alla citata

disciplina sui cantieri temporanei, viene garantita l'osservanza degli obblighi previsti dalla legge in materia attraverso la redazione dei Piani Operativi per la Sicurezza di competenza (P.O.S.), verificando la congruenza dei Piani Operativi dei subappaltatori con il Piano Operativo di ACQUEDOTTO LUCANO e con il Piano di Sicurezza del Committente.

L'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento del Committente, nonché la redazione del Piano Operativo di Sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all'articolo 26, commi1, lettera b), 2, 3, e 5, e all'articolo 29, comma 3 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

Prima dell'inizio dei lavori e nel corso di essi, sono previste apposite riunioni di coordinamento e cooperazione condotte con la partecipazione degli appaltatori e fornitori ed, eventualmente, del servizio di prevenzione e protezione.

Appaltatori, fornitori e lavoratori autonomi hanno l'obbligo, sotto pena di sanzioni disciplinari, di osservare le regole operative afferenti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro stabilite nel presente Modello, nelle clausole contrattuali, nei documenti di sicurezza, nelle disposizioni relative ai rischi interferenziali. Viene richiesto agli appaltatori di assumere analoghe iniziative volte a trasmettere tutta la documentazione, le informazioni e gli obblighi relativi, verso i subappaltatori.

- Gestione, nello specifico, dei rapporti con l'affidatario nell'ambito dei lavori appaltati: nei bandi di gara, disciplinari tecnici e relativi allegati vengono identificati i lavori affidati da ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A. Sono, altresì, individuate modalità di esecuzione dei lavori e relative tempistiche. Per i lavori di pronto intervento di manutenzione e di realizzazione degli allacci idrici e fognari, esistono gli ordini di servizio del Direttore di lavori, scritti o mediante comunicazione telefonica, mentre i lavori di miglioria e quelli di collegamento a nuove urbanizzazioni dovranno essere effettuati sulla base di un verbale di affidamento impartito dall'ente aggiudicatore sulla base di una perizia tecnica ed economica dell'intervento richiesto. Per garantire il monitoraggio in tempo reale delle attività manutentive, realizzate sulle reti idriche e fognarie, di depurazione, sollevamento, autospurgo, ecc. appartenenti al Servizio Idrico Integrato della Basilicata, Acquedotto Lucano S.P.A ha, in oltre, progettato e sviluppato un'applicazione, destinata al monitoraggio in tempo reale delle attività manutentive realizzate sulle reti idriche e fognarie appartenenti al Servizio Idrico Integrato della Basilicata. L'utilizzo dell'App è un onere delle imprese appaltatrici del servizio di pronto intervento (reso obbligatorio dai capitolati speciali di appalto) e prevede l'acquisizione di un set minimo di informazioni come: coordinate georeferenziate, fotografie, tipologie infrastrutturali, descrizioni delle attività.
- Gestione delle riunioni periodiche della sicurezza e consultazione dei RLS. Sono formalizzati ruoli, responsabilità e modalità operative atte ad assicurare:
 - la consultazione dei RLS in tutti i casi previsti dall'art. 50 del D.Lgs. 81/08 garantendone adeguata tracciabilità;
 - lo svolgimento con periodicità almeno annuale di una riunione cui partecipano il Datore di Lavoro per la sicurezza o un suo rappresentante, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il Medico Competente, i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza. Nel corso della riunione, di cui si conserva adeguata tracciabilità, vengono trattati almeno i seguenti argomenti:
 - il documento di valutazione dei rischi;

- l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
 - i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
 - i programmi di informazione e formazione di dirigenti, preposti, lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.
- La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori.
- Gestione del processo di formazione, informazione e addestramento di dirigenti, preposti, lavoratori e particolari categorie di lavoratori (es. addetti alle emergenze, RLS, ASPP, lavoratori per i quali si richiedono competenze specifiche, ecc). Sono formalizzati ruoli, responsabilità e modalità operative atte ad assicurare:
 - un'adeguata informazione, formazione, addestramento dei lavoratori in conformità a quanto stabilito dagli artt. 36 e 37 del D.lgs. 81/08 e s.m.i. e dagli Accordi Stato - Regioni;
 - il possesso dei necessari requisiti da parte dei formatori della sicurezza in accordo a quanto definito negli Accordi Stato - Regioni e dalla Commissione Consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro;
 - la tracciabilità dei processi di informazione, formazione, addestramento e relativi aggiornamenti periodici con verifica dell'apprendimento;
 - un'adeguata informazione ai fornitori e agli appaltatori riguardo ai rischi specifici presenti nonché alle regole comportamentali e di controllo adottate dalla Società, definite nel presente documento e nel sistema normativo aziendale.

Nel pianificare le attività di informazione, formazione, addestramento è fatto obbligo di considerare l'eventuale presenza di lavoratori in distacco o distaccati, personale interinale, personale che effettua prestazioni occasionali di tipo accessorio. Nello specifico è previsto che ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione:

- sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività dell'impresa in generale;
- sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
- sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di primo soccorso e antincendio;
- sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente;
- sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, sulle normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
- sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
- sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

Nello specifico è previsto che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui al D.lgs. 81/08. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico avviene in occasione:

- della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro e/o di prestazioni occasionali di tipo accessorio;
- del trasferimento o cambiamento di mansioni;
- dell'evoluzione dei rischi, dell'insorgenza di nuovi rischi o di modifiche legislative;
- periodicamente nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 36 e 37 del D.lgs. 81/08 e s.m.i. e dagli Accordi Stato - Regioni.

La normativa aziendale definisce ruoli, responsabilità e modalità operative per assicurare adeguata formazione, e i necessari aggiornamenti periodici, a particolari categorie di lavoratori, quali:

- Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione ove nominati;
 - Dirigenti e Preposti;
 - Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
 - Lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza.
- Gestione della sorveglianza sanitaria e degli infortuni: La sorveglianza sanitaria viene garantita attraverso protocolli sanitari definiti dal Medico Competente e dal Medico Competente Coordinatore sulla base dei rischi specifici. Nel pianificare le attività di sorveglianza sanitaria è fatto obbligo di considerare l'eventuale presenza di lavoratori in distacco o distaccati, personale interinale, personale che effettua prestazioni occasionali di tipo accessorio. La periodicità dei controlli tiene conto della normativa applicabile nonché del livello dei rischi. Sono formalizzati ruoli, responsabilità e modalità operative atte ad assicurare:
 - la visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
 - la visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
 - la visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
 - la visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
 - la visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
 - la visita medica preventiva in fase pre-assuntiva;
 - la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione;
 - l'aggiornamento tempestivo del protocollo sanitario in relazione all'evolversi dell'organizzazione aziendale.

E' fatto divieto di effettuare visite mediche per accertare stati di gravidanza e negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

La cartella sanitaria e di rischio, istituita e mantenuta aggiornata per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria a cura del Medico Competente, è custodita con salvaguardia del segreto professionale e della privacy presso il luogo concordato con il Datore di Lavoro per la sicurezza o suo delegato al momento della nomina.

La normativa aziendale definisce, inoltre, ruoli, responsabilità e modalità operative per garantire:

- una tempestiva comunicazione al MC in merito alle variazioni relative all'organico aziendale (es. assunzioni, cambio mansioni, cessazioni, rientri dopo malattie con assenze superiori ai 60 gg, ecc.) affinché questi possa assicurare l'aggiornamento del calendario delle visite di idoneità e sorveglianza sanitaria;
 - la vigilanza sull'assolvimento degli obblighi previsti per il Medico Competente compresa la visita di tutti gli ambienti di lavoro da parte del MC almeno una volta all'anno o con cadenza differente, stabilita in funzione dei risultati della Valutazione dei Rischi;
 - l'assolvimento degli obblighi di registrazione e comunicazione in caso di infortuni;
 - l'analisi e monitoraggio degli infortuni compresi i near miss¹.
- Gestione del processo di acquisizione di documentazione e certificazioni obbligatorie di legge. Sono definiti ruoli, responsabilità e modalità operative atte ad assicurare l'individuazione, l'acquisizione, l'aggiornamento e l'adeguata conservazione, da parte delle varie Funzioni aziendali ciascuna nell'ambito delle proprie responsabilità e competenze, della documentazione e delle certificazioni obbligatorie di legge (relative ad edifici, impianti, persone, società, ecc.) o che la Società ritiene necessarie per un efficace gestione della sicurezza aziendale.
 - Gestione delle attività di vigilanza e verifiche periodiche in merito al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza e all'efficacia delle procedure adottate. Sono definiti ruoli, responsabilità e modalità operative atte ad assicurare:
 - la vigilanza sul rispetto delle procedure e delle istruzioni di sicurezza da parte del personale aziendale e del personale esterno;
 - la segnalazione dei rischi rilevati e dell'eventuale mancato rispetto delle norme di sicurezza da parte del personale aziendale e del personale esterno;
 - l'applicazione del sistema disciplinare in caso di violazioni riscontrate;
 - la pianificazione ed attuazione di verifiche periodiche e sistematiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate, anche con l'eventuale supporto di professionisti esterni formalmente incaricati nel rispetto delle regole comportamentali e di controllo definite nel presente Modello. Nella pianificazione delle attività di verifica si terrà conto di quanto risultante dalla Valutazione dei Rischi, della casistica relativa ad infortuni, incidenti e near miss, dei risultati delle attività di vigilanza e verifica periodica;
 - la definizione e implementazione di adeguati piani di azione per sanare eventuali difformità e/o carenze riscontrate nel corso delle verifiche.

¹ si definisce "near miss" o quasi infortunio qualsiasi evento, correlato al lavoro, che avrebbe potuto causare un infortunio o danno alla salute (malattia) o morte, ma solo per puro caso non lo ha fatto: un evento quindi che in ha in sé la potenzialità di produrre un infortunio ma non lo fa solo per fortuna (in questo senso anche la norma OHSAS- 18001:2007- Occupation Health and Safety Assessment Series).

C.4 I Processi strumentali

Di seguito sono riportati i processi c.d. strumentali nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni e/o potrebbero essere forniti gli strumenti per la commissione delle fattispecie di reato contemplate nella presente Parte Speciale:

- 1 - Acquisti di beni, servizi e consulenze;
- 2 - Rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- 3 - Gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- 4 – Gestione degli Appalti.

C.5 Presidi di Controllo e flussi informativi verso l'ODV

Con riferimento alla materia della sicurezza e salute sul luogo di lavoro, l'Organismo di Vigilanza svolge i compiti di seguito indicati:

- Vigila sulle procedure aziendali in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro;
- Analizza e valuta gli esiti delle verifiche periodiche di monitoraggio del Sistema Sicurezza Lavoro, tracciati negli appositi documenti sottoscritti dai soggetti interessati al fine di:
 - Individuare le azioni opportune per sanare le non conformità riscontrate;
 - Proporre azioni correttive ai vertici della Società (o alle funzioni aziendali competenti);
- Esamina le "Rilevazioni di non conformità" nonché qualsiasi segnalazione concernente le eventuali violazioni del Sistema Sicurezza Lavoro, ivi incluse le segnalazioni, non riscontrate tempestivamente dai soggetti competenti, concernenti eventuali deficienze o inadeguatezze dei luoghi, delle attrezzature di lavoro ovvero dei dispositivi di protezione messi a disposizione dalla Società, ovvero riguardanti una situazione di pericolo connesso alla salute e alla sicurezza sul lavoro all'interno dei locali aziendali;
- Monitora la funzionalità del Sistema Sicurezza Lavoro ed effettua apposite verifiche periodiche, in conformità con le procedure aziendali applicabili.

L'Organismo di Vigilanza effettua un'attività di monitoraggio del Sistema di Sicurezza del Lavoro sulla base di un programma di verifiche periodiche.

L'OdV svolge le seguenti attività:

- A cadenza annuale, monitora le nomine e i relativi adempimenti di pubblicità, dei seguenti ruoli: RSPP, Medico Competente, medico Competente Coordinatore, addetti al servizio di prevenzione, protezione; addetti al primo soccorso, prevenzioni incendi ed evacuazione;
- Al verificarsi di un infortunio sul lavoro, tiene un rapporto sull'evento, che esamina sulla scorta delle procedure del SSL aggiornate per le finalità di cui all'art. 25^{septies} del D.lgs. 231/2001;
- A cadenza annuale, monitora la formazione in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, e prende atto della ricezione della dichiarazione sul corretto espletamento della relativa attività;
- A cadenza annuale, monitora la gestione dello stato di impianti, macchine, attrezzature, sostanze e dispositivi di protezione individuale nonché emergenza e segnaletica;
- A cadenza annuale, monitora l'aggiornamento e l'efficacia dei presidi relativi alla sorveglianza sanitaria, anche sulla scorta di eventuali segnalazioni circa anomalie, carenze dei controlli;
- A cadenza annuale, verifica l'aggiornamento e l'attualità del DVR.

In ogni caso, in conformità con quanto disposto dalle procedure aziendali applicabili e sempre per le finalità del D.lgs. 231/2001, l'OdV ha la facoltà di richiedere informazioni sulle attività svolte in adempimento degli obblighi di sicurezza sul lavoro, nonché di visionare la relativa documentazione.

All'Organismo di Vigilanza deve essere infine inviata da parte del Datore di Lavoro Delegato o dal RSPP, copia dei *reports* periodici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e segnatamente:

- il verbale della riunione periodica di cui all'art. 35 del D.lgs. 81/2008;
- tutti i dati relativi agli infortuni sul lavoro occorsi presso la Società;
- Report sulla formazione dei lavoratori in tema di sicurezza aziendale;
- Report annuale da parte del RUP relativamente alle attività appaltate alle società terze con i cd. Accordi Quadro;

Il Datore di lavoro Delegato, L'RSPP, il RUP dovranno inviare altresì report ogni qualvolta si verifica l'infortunio con una descrizione maggiormente dettagliata dell'accaduto e con l'individuazione delle possibili cause dell'infortunio

PARTE SPECIALE “D”

**Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o
utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio
richiamati dall’art. 25-*octies* del Decreto**

D.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI RELATIVI A RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE' AUTORICICLAGGIO (Art. 25-octies del Decreto)

Si riportano di seguito le fattispecie dei reati contemplati nell'art. 25-octies del Decreto, considerate potenzialmente a rischio per la Società.

D.1.1 Ricettazione (art. 648 c.p.)

"1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

2. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516 se il fatto è di particolare tenuità.

3. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto."

D.1.2 Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

"1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

2. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

3. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

4. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648."

D.1.3 Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

"1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. (1)

2. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

3. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

4. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648."

D.1.4 Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

“1. Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

2. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

3. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

4. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

5. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

6. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

7. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.”

D.2 AREE A RISCHIO, SOGGETTI AL COINVOLTI, POSSIBILI MODALITÀ DI COMMISSIONE DEI REATI E PROTOCOLLI DI CONTROLLO SPECIFICI

I reati sopra considerati trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti, diretti o indiretti, con clienti, fornitori e partner. Vengono, pertanto, definite aree a rischio tutte quelle aree aziendali che per lo svolgimento della propria attività intrattengono rapporti con gli stessi.

Tenuto conto, pertanto, della molteplicità dei rapporti che Acquedotto Lucano intrattiene con detti soggetti, sono state individuate le seguenti aree di attività ritenute più specificamente a rischio:

1. Finanziamenti pubblici;
2. Gestione dei rapporti con rappresentanti degli Enti della Pubblica Amministrazione;
3. Aprovvigionamento di lavori, beni e servizi;
4. Selezione, assunzione e gestione del personale;
5. Risorse finanziarie;
6. Contabilità, Fiscalità e Bilancio di esercizio;
7. Strumenti e Sistemi informatici;

8. Pre-contenzioso e contenzioso;
9. Omaggi, donazioni, spese di rappresentanza ed ospitalità;
10. Pubblicità, organizzazione, partecipazione di/ad eventi, oltreché sponsorizzazione di eventi e manifestazioni;
11. Tematiche ambientali;
12. Affari societari e rapporti con Società di Revisione, Collegio Sindacale e Soci.

D.2.1 AREE A RISCHIO CON RIFERIMENTO AL REATO DI AUTORICICLAGGIO

Per quanto concerne il reato di autoriciclaggio, in attesa di future indicazioni normative e/o giurisprudenziali, in considerazione delle diverse posizioni emerse in dottrina e nelle Best Practice di riferimento (Associazioni di Categoria), Acquedotto Lucano ha deciso, ai fini della responsabilità amministrativa degli Enti, di considerare l'autoriciclaggio come realizzabile solo se il reato a monte compiuto (anche in concorso) sia espressamente compreso tra quelli attualmente presupposto di tale responsabilità. Si ricorda, infatti, che per la sua realizzazione, l'autoriciclaggio richiede il compimento di due distinti fatti illeciti da parte del medesimo soggetto. L'approccio utilizzato dalla Società prevede che già il delitto a monte, produttore dell'utilità illecita in quanto strumentale all'autoriciclaggio dell'Ente, sia uno dei reati-presupposto del D.Lgs. n. 231/01, determinanti pertanto la responsabilità diretta della persona giuridica e non già qualsiasi delitto non colposo.

Tenuto conto di quanto sopra, tutti i reati non colposi considerati nelle Parti Speciali del presente Modello, rappresentano potenziali delitti a monte dell'autoriciclaggio, ovvero in grado di creare un'utilità illecita. Pertanto il reato di autoriciclaggio si potrebbe configurare in tutte le aree elencate nel paragrafo D.2 nel caso in cui, a seguito della commissione o del concorso in commissione di un delitto non colposo, la Società ottenga delle utilità che impiega, sostituisce o trasferisce, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Nella tabella seguente riportiamo il riferimento ai paragrafi in cui sono riportate le attività rientranti nelle diverse area a rischio e la descrizione dei presidi specifici di controllo.

Area a rischio di autoriciclaggio	Descrizione delle attività rientranti nell'area a rischio	Descrizione presidi specifici di controllo
Finanziamenti pubblici	A.2.1.2	A.2.1.3
Gestione dei rapporti con rappresentanti degli Enti della Pubblica Amministrazione	A.2.2.2	A.2.2.3
Aprovvigionamento di lavori, beni e servizi	A.2.3.2	A.2.3.3 G.4.2.1.3 G.5.2.1.3
Selezione, assunzione e gestione del personale	A.2.4.2	A.2.4.3
Risorse finanziarie	A.2.5.2	D.2.2.2.3 G.2.2.1.3

Area a rischio di autoriciclaggio	Descrizione delle attività rientranti nell'area a rischio	Descrizione presidi specifici di controllo
Contabilità, Fiscalità e Bilancio di esercizio	A.2.6.2	B.2.2.3
Strumenti e Sistemi informatici	A.2.7.2 E.2.1	E.2.2
Pre-contenzioso e contenzioso	A.2.8.2	A.2.8.3
Omaggi, donazioni, spese di rappresentanza ed ospitalità	A.2.9.2	A.2.9.3
Pubblicità, organizzazione, partecipazione di/ad eventi, oltreché sponsorizzazione di eventi e manifestazioni	A.2.10.2	A.2.10.3
Tematiche ambientali	A.2.12.2 F.2.1	F.2.2
Affari societari e rapporti con Società di Revisione, Collegio Sindacale e Soci	B.2.3.2	B.2.3.3

D.2.2 AREE A RISCHIO CON RIFERIMENTO AI REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA

Per quanto concerne invece i reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, vengono di seguito riportate le aree a rischio e commentate - a titolo meramente esemplificativo - le modalità attraverso le quali detti reati possono essere commessi.

D.2.2.1 Approvvigionamenti di lavori, beni e servizi

D.2.2.1.1 Descrizione del potenziale profilo di rischio

La gestione degli approvvigionamenti di lavori, beni e servizi risulta potenzialmente a rischio della commissione dei reati di:

- ricettazione;
- riciclaggio;
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e ricettazione.

Il reato di ricettazione si potrebbe configurare, a titolo di esempio, nell'ipotesi di acquisto di beni provenienti da un qualsiasi delitto, ovvero nel caso di acquisto di beni di utilità aziendale corrispondendo alla controparte un pagamento evidentemente inferiore rispetto a quello richiesto dai parametri di mercato, con la consapevolezza che, anche per il basso costo dei beni acquistati, essi sono di provenienza illecita (ad es. provento di furto).

I reati di riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, si potrebbero invece configurare, ad esempio nel caso in cui la Società si accordi con il fornitore per eludere le regole in tema di tracciabilità dei flussi finanziari ed utilizzo del conto corrente dedicato.

D.2.2.1.2 Attività a rischio ed Enti coinvolti

Per il dettaglio delle attività a rischio di tale area si rimanda al paragrafo A.2.3.2.

D.2.2.1.3 Protocolli di controllo specifici

Per la descrizione dei presidi di controllo specifici si rimanda alla Parte Speciale A, paragrafo A.2.3.3, ed alla Parte Speciale G, paragrafi G.4.2.1.3 e G.5.2.1.3.

D.2.2.2 Risorse finanziarie

D.2.2.2.1 Descrizione del potenziale profilo di rischio

La gestione delle risorse finanziarie risulta potenzialmente a rischio della commissione dei reati di:

- ricettazione;
- riciclaggio;
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e ricettazione.

Tali reati potrebbero astrattamente configurarsi attraverso la gestione dei flussi finanziari connessi con le attività di:

- gestione degli incassi derivanti dai contratti attivi;
- acquisto.

Ad ulteriore titolo esemplificativo i reati di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita potrebbero configurarsi astrattamente nel caso di corresponsione, come pagamento, di una somma superiore rispetto alla tipologia di servizio/bene ricevuto, con la consapevolezza che il denaro provenga da un precedente delitto.

D.2.2.2.2 Attività a rischio ed Enti coinvolti

Per il dettaglio delle attività a rischio di tale area, eventualmente svolte anche all'estero, si rimanda al paragrafo A.2.5.2.

D.2.2.2.3 Protocolli di controllo specifici

La gestione delle **risorse finanziarie** deve essere svolta nel rispetto del Modello, del Codice Etico, delle procedure e delle linee guida di comportamento definite. Tali documenti sono stati sviluppati per garantire il rispetto dei seguenti principi:

- la verifica dell'attendibilità delle controparti (fornitori, clienti aviation e non aviation, partner, collaboratori a qualsiasi titolo) per accertarne, per quanto possibile, l'affidabilità anche sotto il profilo della tracciabilità delle transazioni economiche con le stesse;
- il monitoraggio circa la permanenza in capo alle controparti di cui sopra dei requisiti di affidabilità, correttezza, professionalità ed onorabilità;
- la definizione ed il rispetto di standard contrattuali sia per gli accordi attivi che per quelli passivi;
- lo svolgimento delle operazioni in modo tale da non impedire la ricostruzione del flusso finanziario;
- la registrazione, conservazione e archiviazione dei dati relativi alle transazioni;
- l'evidenza delle attività e dei controlli svolti.

Acquedotto Lucano fa assoluto divieto ai Destinatari di:

- disporre pagamenti indirizzati a conti cifrati o a conti per i quali non si è in grado di individuare con precisione le generalità dell'intestatario;
- effettuare transazioni per le quali, in base ad ordinaria diligenza, siano ravvisabili dubbi sulla provenienza dei beni e sulla liceità dei titoli vantati sugli stessi dal venditore. In tale ambito, a fini esemplificativi e non esaustivi, costituiscono indicatori di potenziale anomalia:
 - condizioni, economiche o di altra natura, particolarmente vantaggiose e/o non allineate agli standard di riferimento;
 - tempistiche e modalità di consegna dei beni non conformi alle normali prassi del mercato di riferimento;
 - carenze e/o palesi non conformità nella documentazione di riferimento per le transazioni e per i beni oggetto delle stesse;
- non tenere nella dovuta considerazione circostanze che, sulla base della normale diligenza, possano far presumere l'insorgere di possibili non conformità in relazione alle vigenti normative in tema di antiriciclaggio. A titolo esemplificativo e non esaustivo sono da considerarsi nel novero di tali non conformità:
 - intrattenere rapporti con controparti di qualsivoglia natura che si dimostrano reticenti e/o non pienamente disponibili a fornire dettagli sulla propria identità;
 - difficoltà nel reperire attraverso i canali informativi normalmente utilizzati notizie relative all'attività economica di riferimento della controparte;
 - porre in essere operazioni per le quali non sono palesi e trasparenti gli obiettivi, le motivazioni ed i benefici attesi della controparte.

Con specifico riferimento alle attività connesse con la gestione delle risorse finanziarie, Acquedotto Lucano richiede che le stesse siano gestite nel rispetto delle regole aziendali che prevedono, tra l'altro:

- la verifica della regolarità dei pagamenti con riferimento alla coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- lo svolgimento di controlli sui flussi finanziari aziendali con riferimento ai pagamenti verso terzi, tenendo conto in particolare della sede legale della società, istituti di credito utilizzati ed

- eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie;
- la corretta gestione della politica fiscale, anche con riguardo alle eventuali transazioni con i paesi di cui al D.M. del 21 novembre 2001 e 23 gennaio 2002 e s.m.i.;
 - la disposizione dei pagamenti verso fornitori/consulenti/partner:
 - solo previa sottoscrizione dell’attestazione di regolare esecuzione delle attività a cura del Responsabile di riferimento e sigla da parte del Responsabile della Direzione Amministrazione e Finanza, del Direttore Generale / Amministratore Unico;
 - da parte di persone dotate di idonei poteri/deleghe in tal senso;
 - a mezzo bonifico bancario su conti correnti intestati al medesimo soggetto cui è conferito l’ordine/incarico, aperti presso istituti di credito del paese di residenza/sede legale del soggetto cui è conferito l’ordine/incarico;
 - il controllo, prima di procedere alla relativa liquidazione, degli importi da corrispondere ai fornitori sulla regolarità fiscale e contributiva dal parte del soggetto a cui la Società deve effettuare il pagamento;
 - che gli incassi siano ricevuti tramite strumenti che ne consentono la migliore tracciabilità (bonifici, assegni, POS per carte di credito e bancomat, ecc.) e che quelli eventualmente ricevuti in contanti, presso le casse/sportelli abilitati, rispettino i limiti previsti dalla normativa vigente in materia di pagamenti in contanti;
 - le riconciliazioni con periodicità mensile tra estratto conto della banca e dato contabile;
 - che i rapporti con gli Istituti di credito siano instaurati e gestiti da persone dotate di apposita procura/delega e l’instaurazione di rapporti con soggetti finanziari che operino nel pieno rispetto dei principi di trasparenza, correttezza, professionalità ed economicità, fattiva collaborazione per la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio;
 - il monitoraggio del credito e la gestione del suo recupero in base ad un iter ben definito, strutturato in fasi differenti di “escalation” di azione (sollecito bonario, raccomandata di diffida e messa in mora, ingiunzione fiscale, sospensione per utenze disalimentabili), che prevedono il coinvolgimento di diversi Referenti (Direzione Commerciale e responsabile Area Crediti).
 - che qualsiasi transazione finanziaria/monetaria, sia in entrata che in uscita, sia effettuata a fronte di veritiero ed idoneo documento ai sensi della normativa vigente;
 - in merito alle carte di credito aziendali prepagate e nominative:
 - il rilascio da parte degli Istituti di credito solo su richiesta dell’Amministratore Unico o da un suo delegato. La consegna è prevista solo per l’Amministratore Unico e la Direzione Amministrazione e Finanza. E’ richiesta, contestualmente alla consegna all’interessato, la sottoscrizione di una dichiarazione contenente l’impegno ad utilizzarla per il sostenimento delle sole spese inerenti l’attività della Società (quali trasferte e acquisiti on line di modico valore unitario) e nel rispetto del Codice Etico, del Modello e delle procedure di riferimento;
 - sono esplicitate le tipologie di spesa che possono essere sostenute con i relativi massimali, laddove previsti, nonché le modalità di richiesta di utilizzo per acquisti on line e presentazione dei relativi giustificativi;

- la verifica dei giustificativi delle spese sostenute rispetto a quanto presente nell'estratto conto a cura della Direzione Amministrazione e Finanza;
- con riguardo alla gestione delle piccole casse di sede:
 - la sottoscrizione da parte dei soggetti addetti alle casse, di una dichiarazione di impegno a gestire la cassa nel rispetto del Codice Etico, del Modello e delle procedure di riferimento;
 - il principio generale in base al quale le movimentazioni devono essere il più possibile limitate;
 - lo svolgimento di chiusure mensili e verifiche periodiche di congruenza contabile e fisica della cassa a cura di una persona diversa da quella che la gestisce;
 - la registrazione in contabilità delle movimentazioni di cassa, l'archiviazione della documentazione giustificativa di dettaglio, nonché la gestione delle eventuali differenze di cassa.

Si rimanda inoltre alla Parte Speciale G, paragrafo G.2.2.1.3.

PARTE SPECIALE “E”

**Delitti informatici e trattamento illecito di dati e dei delitti in
materia di violazione del diritto di autore richiamati dagli
artt. 24-bis e 24-novies del Decreto**

E.1 LA TIPOLOGIA DEI DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI E DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONI DEL DIRITTO D'AUTORE (Artt. 24-bis e 24-novies del Decreto)

Si riportano di seguito le fattispecie dei reati contemplati nell'art. 24-bis e 24-novies del Decreto, considerate potenzialmente a rischio per la Società.

E.1.1 FRODE INFORMATICA (ART. 640-TER C.P.)

"1. Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

3. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

4. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7."

E.1.2 DOCUMENTI INFORMATICI (ART. 491-BIS C.P.)

"1. Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici."

E.1.3 ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO (ART. 615-TER C.P.)

1. Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

3. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o

comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

4. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.”

E.1.4 DETENZIONE E DIFFUSIONE ABUSIVA DI CODICI DI ACCESSO A SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI (ART. 615-QUATER C.P.)

“1. Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164.

2. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.”

E.1.5 DIFFUSIONE DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A DANNEGGIARE O INTERRUPE UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO (ART. 615-QUINQUES C.P.)

“1. Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.”

E.1.6 INTERCETTAZIONE, IMPEDIMENTO O INTERRUZIONE ILLECITA DI COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE (ART. 617-QUATER C.P.)

“1. Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

3. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

4. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;

2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;

3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.”

E.1.7 INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE ATTE AD INTERCETTARE, IMPEDIRE O INTERROMPERE COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE (ART. 617-QUINQUIES C.P.)

“1. Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.”

E.1.8 DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI (ART. 635-BIS C.P.)

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.”

E.1.9 DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI UTILIZZATI DALLO STATO O DA ALTRO ENTE PUBBLICO O COMUNQUE DI PUBBLICA UTILITÀ (ART. 635-TER C.P.)

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

2. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

3. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.”

E.1.10 DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI (ART. 635-QUATER C.P.)

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

2. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.”

E.1.11 DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI DI PUBBLICA UTILITÀ (ART. 635-QUINQUIES C.P.)

“1. Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

2. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

3. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.”

E.1.12 DIRITTO D’AUTORE (ART. 171-BIS DELLA LEGGE 22 APRILE 1941 N. 633)

“1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l’elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l’estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.”

E.2 AREE A RISCHIO, SOGGETTI AL COINVOLTI, POSSIBILI MODALITÀ DI COMMISSIONE DEI REATI E PROTOCOLLI DI CONTROLLO SPECIFICI

E.2.1 DESCRIZIONE DEL POTENZIALE PROFILO DI RISCHIO, ATTIVITÀ A RISCHIO ED ENTI COINVOLTI

I reati sopra esposti trovano come presupposto l’impiego di sistemi e programmi informatici. In considerazione di ciò, le aree aziendali in cui può verificarsi il rischio che siano commessi i reati informatici previsti dal D.Lgs. 231/01 sono, teoricamente, tutte quelle in cui le attività sono supportate da sistemi informatici e/o telematici per l’elaborazione e trasmissione di dati (gestionali, contabili, fiscali, ecc.).

Gli esponenti aziendali utilizzano ordinariamente sistemi informatici ed hanno conseguentemente ampia possibilità di accesso a strumenti e dati informatici e telematici, eventualmente anche dall’esterno, nel contesto dello svolgimento dell’ordinaria attività lavorativa. Pertanto, con riferimento ai reati informatici sopra esposti, si evidenzia che qualsiasi attività aziendale che contempli la gestione, la manutenzione e l’utilizzo di sistemi informatici, database, piattaforme e strutture ICT in genere, può astrattamente ritenersi a rischio.

Nell’ambito delle attività più direttamente riconducibili alla gestione degli strumenti e sistemi informatici, le principali attività individuate dalla Società come a potenziale rischio sono:

- installazione di software e consegna/ritiro di dotazioni ICT (pc, telefoni, ecc.) (a cura di: Area Sistemi Informativi);

- gestione di modifiche, manutenzioni e/o aggiornamenti ai sistemi, agli applicativi, ai database ed alle infrastrutture hardware aziendali (a cura di: Area Sistemi Informativi);
- definizione dei privilegi di accesso ed attribuzione di user e psw per gli accessi a strumenti e sistemi informatici aziendali (a cura di: Area Sistemi Informativi);
- accesso ad applicativi informatici (a cura di tutte le Direzioni/Uffici);
- gestione della sicurezza logica (a cura dell' Area Sistemi Informativi);
- gestione della sicurezza fisica (a cura dell'Area Sistemi Informativi);
- gestione di PEC aziendale e di strumenti di firma digitale (a cura di: Area Sistemi Informativi).

Di seguito vengono commentate - a titolo meramente esemplificativo - le modalità attraverso le quali detti reati possono essere commessi. In particolare:

- il reato di falsità riguardanti un documento informatico potrebbe in astratto configurarsi a titolo esemplificativo attraverso:
 - la falsificazione di documenti informatici inerenti la rendicontazione elettronica delle attività finalizzate al riconoscimento di un contribuente;
 - la cancellazione/alterazione di informazioni a valenza probatoria presenti sui propri sistemi, allo scopo di eliminare le prove di un altro reato (es. la Società ha ricevuto un avviso di garanzia per un reato e procede ad eliminare le tracce elettroniche del reato stesso);
- il reato di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico si potrebbe configurare laddove un rappresentante della Società si introduca abusivamente (ovvero senza il permesso di accedere al sistema) in un sistema informatico protetto (ad esempio alterando i consumi idrici al fine di aumentare fittiziamente i ricavi per la Società). L'introduzione è un processo che si qualifica in due fasi consistenti nell'accesso fisico (accensione del computer) e accesso logico (inizio del "colloquio" con il software). L'integrazione del reato si configura con l'accesso logico, ovvero con il momento in cui vengono superate le barriere (fisiche e logiche, ad esempio user name e password) che presidiano l'accesso al sistema, con l'effetto di poter accedere ai dati contenuti nel software;
- il reato di detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici si potrebbe configurare qualora:
 - fossero acquisiti da un rappresentante della Società i mezzi (codici, parole chiave, ecc.) necessari per accedere ad un sistema informatico altrui protetto da misure di sicurezza;
 - ovvero si procurino tali mezzi a terzi o, ancora, si fornisca indicazioni o istruzioni indispensabili per l'accesso al sistema.

Tale reato si potrebbe configurare nel caso in cui un rappresentante della Società acquisisca fraudolentemente o con un raggirò i codici per accedere ad un sistema informatico (ad esempio la user name e la password di accesso al PC di un rappresentante di un ente controllante per potere manipolare i dati e le informazioni che questi ha raccolto in sede di verifica ispettiva);

- il reato di diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico, potrebbe configurarsi, a titolo esemplificativo, nel caso di danneggiamento di informazioni, dati e programmi aziendali causato mediante la diffusione di virus o altri programmi malevoli volti a danneggiare un sistema informativo di un terzo;
- il reato di intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche ovvero quello di installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche, si potrebbero configurare qualora:
 - nel primo caso, fossero intercettate fraudolentemente comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, ovvero queste fossero impedito o interrotte.
 - nel secondo caso, fosse installato un sistema volto a realizzare le condotte di cui al punto precedente;
- i reati di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici e di frode informatica, si potrebbero configurare qualora siano distrutte, deteriorate, cancellate, alterate o sopresse informazioni, dati o programmi informatici altrui. La condotta viene, quindi, realizzata con interventi di alterazione o modificazione del software e delle basi di dati, che non intaccano l'integrità dell'hardware. Esempi di condotte potrebbero essere l'accesso:
 - non autorizzato ad archivi tramite tecniche di hacking, con conseguente prelievo e/o danneggiamento dei dati;
 - ai dati registrati nei sistemi gestionali e/o contabili con modalità non controllata, e conseguente manipolazione dei dati stessi (ad esempio PC di un rappresentante della Pubblica Amministrazione durante una verifica presso la Società). L'accesso potrebbe essere effettuato tramite:
 - user ID scaduta non cancellata;
 - user ID generiche;
 - user ID e password scoperte in vario modo;
 - accesso fisico a PC altrui incustodito;
- il reato di danneggiamento di sistemi informatici o telematici, si potrebbe configurare:
 - laddove siano distrutte, deteriorate, cancellate, alterate o sopresse informazioni, dati o programmi informatici altrui;
 - attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, che distrugga, danneggi, renda, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacoli gravemente il funzionamento.

La fattispecie in esame oltre a ricomprendere tutte le condotte esemplificate per il reato di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici estende la sua portata incriminatrice anche alle condotte di chi effettua danneggiamenti a distanza di sistemi informatici o telematici altrui mediante programmi virus o dati maligni introdotti nella rete (trojan horses e logic bomb) per rendere in tutto o in parte inservibili quegli stessi

sistemi informatici o telematici. Le condotte menzionate possono a titolo esemplificativo configurarsi mediante:

- l'invio di email a cui sono allegati documenti affetti da virus;
 - l'accesso alla rete target (tramite meccanismi di hacking) e sostituzione di file puliti con file affetti da virus;
 - diffusione dei virus per mezzo di dispositivi di memoria rimovibili;
- i reati di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico, o comunque di pubblica utilità e di frode informatica, si potrebbero configurare per Acquedotto Lucano qualora un suo rappresentante ponesse in essere un atto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (laddove per programmi informatici di pubblica utilità si intende un programma le cui funzioni sono fruibili da una collettività tendenzialmente indeterminata, indipendentemente dalla proprietà pubblica o privata dello stesso);
- il reato di danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, si potrebbe configurare laddove, siano distrutte, deteriorate, cancellate, alterate o soppresse informazioni, dati o programmi informatici, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, che distruggano, danneggino, rendano, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ne ostacolino gravemente il funzionamento. Le condotte menzionate possono a titolo esemplificativo configurarsi mediante:
- l'invio di email a cui sono allegati documenti affetti da virus;
 - l'accesso alla rete target (tramite meccanismi di hacking) e sostituzione di file puliti con file affetti da virus;
 - diffusione dei virus per mezzo di dispositivi di memoria rimovibili;

Infine, i reati di abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori, riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione; presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati, potrebbero in astratto configurarsi attraverso:

- la violazione delle condizioni di licenza di un software (ad esempio nell'ipotesi in cui un soggetto della Società duplichi e utilizzi o diffonda un software o un programma, aggirando quindi il pagamento delle licenze);
- l'acquisto di computer sui quali sono installati software "piratati";
- l'utilizzazione senza averne titolo di banche dati.

E.2.2 PROTOCOLLI DI CONTROLLO SPECIFICI

I principi di comportamento e le modalità di presidio e controllo, nel seguito indicate, costituiscono un presidio di contrasto anche in riferimento ai reati di cui alla Parte Speciale A “Reati in danno della Pubblica Amministrazione e delitti di corruzione tra privati”, alla Parte Speciale B “Reati societari” e, più in generale, a tutte le aree aziendali supportate da sistemi informatici e/o telematici per l’elaborazione e trasmissione di dati in cui può verificarsi il rischio che siano commessi reati previsti dal D.Lgs. 231/01.

Le attività devono essere svolte nel rispetto del Modello, del Codice Etico, delle procedure e delle linee guida di comportamento definite. Tali documenti sono stati sviluppati per garantire il rispetto dei seguenti principi:

- Riservatezza: garanzia che un determinato dato sia preservato da accessi impropri e sia utilizzato esclusivamente dai soggetti autorizzati. Le informazioni riservate devono essere protette sia nella fase di trasmissione sia nella fase di memorizzazione / conservazione, in modo tale che l’informazione sia accessibile esclusivamente a coloro i quali sono autorizzati a conoscerla;
- Integrità: garanzia che ogni dato aziendale sia realmente quello originariamente immesso nel sistema informatico e sia stato modificato esclusivamente in modo legittimo. Si deve garantire che le informazioni vengano trattate in modo tale che non possano essere manomesse o modificate da soggetti non autorizzati;
- Disponibilità: garanzia di reperibilità dei dati aziendali in funzione delle esigenze di continuità dei processi e nel rispetto delle norme che ne impongono la conservazione storica.

In particolare è fatto divieto:

- di alterare documenti informatici aventi efficacia probatoria;
- accedere abusivamente al sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati;
- accedere abusivamente al sistema informatico o telematico della Società per alterare e/o cancellare dati e/o informazioni;
- detenere ed utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso dal proprio sistema informatico o telematico per acquisire informazioni riservate;
- svolgere attività di approvvigionamento e/o produzione e/o diffusione di apparecchiature e/o software allo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati, le informazioni i dati o i programmi in esso contenuti ovvero di favorire l’interruzione o l’alterazione del suo funzionamento;
- svolgere attività fraudolenta di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati per acquisire informazioni riservate;
- installare apparecchiature per l’intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazione di soggetti pubblici o privati;
- svolgere attività di modifica e/o cancellazione di dati, informazioni o programmi di soggetti pubblici o privati;

- svolgere attività di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici o telematici altrui;
- distruggere, danneggiare sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Con specifico riferimento all'impiego di internet, ogni utente:

- deve evitare lo scaricamento (upload e/o download) di file e/o programmi software, anche gratuiti, se non per esigenze strettamente aziendali e fatti salvi i casi di esplicita autorizzazione della Direzione/dell'Ufficio di riferimento;
- non può effettuare transazioni finanziarie di ogni genere, ivi comprese le operazioni di remote banking, acquisti online e simili, salvo i casi direttamente autorizzati dalla Direzione competente/dall'Ufficio e con il rispetto delle normali procedure di acquisto/gestione delle risorse finanziarie;
- non può partecipare a forum non aziendali, né utilizzare chat-line, bacheche elettroniche anche utilizzando pseudonimi e, più in generale, non può effettuare qualunque utilizzo di servizi Internet, attuali o futuri, non strettamente inerenti all'attività aziendale;
- non può accedere a servizi con finalità ludiche o estranei all'attività durante l'orario di servizio;
- non può manomettere link a siti preimpostati dall'amministratore di sistema;
- deve evitare di condividere file su internet con strumenti diversi da quelli forniti dall'Azienda, in quanto tale operazione significa lasciare una "porta aperta" a virus e a particolari software (spyware, key logger) che inviano, a chi li realizza, informazioni personali a insaputa dell'utente;
- non deve fornire informazioni personali a siti sospetti, verificando sempre l'attendibilità del sito che sta utilizzando;
- non può visualizzare, archiviare, trasmettere o scaricare materiale fraudolento, pornografico, osceno, diffamatorio, intimidatorio e/o illegale.

Con particolare riferimento all'uso di Personal Computer aziendali, è vietato:

- modificare la struttura del disco fisso predisposta dall'Ufficio Information Technology;
- manomettere la struttura logica (driver, schede di memoria ecc.) della macchina;
- far utilizzare i PC o darli in uso a terzi (o familiari) che non siano dipendenti della Società o da questa specificatamente autorizzati;
- utilizzare software provenienti da fonti irregolari o non regolarmente acquistati;
- divulgare dati, schede o software della Società senza l'autorizzazione del proprio superiore gerarchico;
- collegarsi al sistema informatico celando la propria identità e utilizzando il nome e/o la password di un altro utente;
- installare software non autorizzati dall'Rea Sistemi Informatici, al fine di evitare il rallentamento o il blocco della rete informatica aziendale.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra, le procedure rivolte a tutti gli esponenti aziendali ed ai collaboratori esterni, prevedono:

- l'utilizzo delle informazioni, applicazioni e apparecchiature esclusivamente per motivi di ufficio ed esclusivamente da parte del soggetto titolare dell'apparecchiatura informatica;
- la tempestiva segnalazione alle funzioni competenti del furto, danneggiamento e/o smarrimento di qualsiasi apparecchiatura informatica;
- il divieto di:
 - introdurre e/o conservare nella Società a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione documentazione e/o materiale informatico di natura riservata e di proprietà di terzi salvo che questi siano stati acquisiti con il loro espresso consenso;
 - trasferire all'esterno della Società files e qualsiasi documentazione riservata di proprietà di Acquedotto Lucano, a meno di ricevere espressa autorizzazione a tale trasferimento dalla Direzione/Funzione deputata;
 - lasciare incustodito o accessibile a terzi il proprio personal computer;
 - utilizzare la password o la firma digitale di altri utenti aziendali;
 - utilizzare strumenti software e/o hardware atti ad intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici;
- l'utilizzo della connessione ad internet per gli scopi ed il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività che hanno reso necessario il collegamento ed esclusivamente per motivazioni connesse con la propria attività lavorativa;
- la segnalazione alla Direzione/all'Ufficio competente di eventuali utilizzi o funzionamenti anomali delle risorse informatiche;
- l'impiego sulle apparecchiature societarie dei soli prodotti software e/o hardware ufficialmente acquistati o autorizzati dalla Società stessa;
- il divieto di effettuare copie non specificatamente autorizzate di dati e software.

Tra le attività di presidio e controllo, sono in particolare previste dalle procedure di qualità previste per la certificazione dei sistemi informatici ISO 27001:2013 ottenuta dalla società a partire dall'anno 2017. Di seguito vengono riportati i principali presidi per il contenimento dei rischi di commissione dei reati nell'ambito della gestione di Sistemi Informativi:

- l'esplicitazione in un'apposita procedura dei principi e dei divieti da osservare nell'utilizzo dei dispositivi aziendali (PC, smartphone, ecc.), della rete, dei dispositivi portatili, della posta elettronica e dei telefoni, fax e fotocopiatrici. La richiesta e la consegna dei dispositivi aziendali così come i successivi interventi sugli stessi è tracciata da un software che gestisce sia il tracciamento di richieste, sia delle autorizzazioni (Gipi). Inoltre sulla Intranet aziendale è riportata la policy per la gestione degli strumenti in dotazione;
- l'adozione di misure di sicurezza per la protezione ed il controllo del Data Center e delle infrastrutture ICT (server, reti con i relativi apparati) contro i fattori ambientali e per limitare l'accesso alle aree riservate al solo personale formalmente autorizzato;
- l'adozione di misure di sicurezza per l'identificazione/autenticazione degli utenti e per l'autorizzazione agli accessi ai sistemi ed ai dati previsti per la mansione secondo

- procedure formali per la gestione dei profili di accesso ai vari sistemi ovvero per la concessione, la modifica, la revoca delle credenziali di autenticazione (associate univocamente ad ogni utente) e dei privilegi d'accesso ai sistemi in uso presso la Società;
- il controllo periodico dei privilegi d'accesso degli utenti con modifica e/o rimozione di quelli non più conformi alla situazione della Società;
 - l'adozione di sistemi di autenticazione ed autorizzazione all'accesso ai sistemi che limitano l'accesso a contenuti e funzioni in base al profilo autorizzativo dell'utente. Tutti i servizi sono accessibili con pw individuali (unica per i diversi accessi consentiti) con indicazione di ruoli e permessi, il cui cambio è imposto con frequenza mensile;
 - il monitoraggio e la tracciatura di tutti gli accessi ai sistemi, con evidenza dei tentativi di intrusione ed attivazione delle azioni per fronteggiare la situazione e ripristinare le condizioni di sicurezza;
 - l'adozione di un piano di business continuity e disaster recovery;
 - l'adozione di procedure formali per la pianificazione e la gestione del backup dei sistemi (programmi, dati, configurazioni), di protezione e conservazione dei supporti tramite copia fisica dei dati ogni 5 secondi sulla rete della regione Basilicata così come certificato dalla ISO 27001;
 - l'adozione di misure per rendere sicuri i sistemi in esercizio (applicazioni ed infrastrutture, comprensive della rete di telecomunicazioni con i relativi apparati) e garantire la corretta e sicura circolazione delle informazioni;
 - il monitoraggio dei sistemi in esercizio (infrastrutture e applicazioni) per la tempestiva rilevazione di incidenti (e la loro tracciatura) e per la prevenzione di situazioni non conformi all'operatività attesa con l'adozione di procedure formali volte a garantire il ripristino delle condizioni di sicurezza previste;
 - il monitoraggio dei sistemi per rilevare la presenza di virus, altro software malevolo, apparati e software non conformi agli standard aziendali e/o non autorizzati. La policy di sicurezza prevede l'utilizzo di database regionale e l'invio periodico di mail fake di verifica sul rispetto della stessa, nonché operazioni pianificate per l'aggiornamento di sistemi antivirus;
 - l'adozione di procedure formali per rimuovere apparati e software irregolari e/o regolarizzarli e per ripristinare la situazione di sicurezza dei sistemi;
 - il monitoraggio degli Asset IT (Hardware e Software) con aggiornamento costante dell'inventario (in seguito ad attività di assegnazione, riconsegna, dismissione, cambio di assegnazione del bene), periodiche riconciliazioni d'inventario e l'adozione di procedure per garantire il ripristino delle condizioni di sicurezza;
 - l'impossibilità da parte degli utenti di installare programmi sulle proprie macchine. I software vengono installati solo dopo l'acquisto della licenza autorizzato dal dirigente e l'installazione è fatta da remoto e da un tecnico autorizzato;
 - la definizione di norme comportamentali, la formalizzazione delle modalità di utilizzo e la predisposizione degli opportuni meccanismi per lo scambio in sicurezza di informazioni tramite e-mail e internet;

- la definizione di regole da osservare per la navigazione in internet e l'adozione di strumenti di blocco/filtraggio automatico per prevenire determinate operazioni quali upload o l'accesso a siti inseriti in una "black list". Nel caso in cui un utente abbia necessità di accedere ad un sito bloccato, deve inviare un'email di richiesta all'Area Sistemi Informativi, esplicitando le motivazioni per cui deve accedere a quel sito, che provvederà - a verificare e, quindi, se lo ritiene opportuno, a sbloccare l'accesso a quel sito da parte dell'utente;
- la predisposizione e la protezione della documentazione di sistema relativa alle configurazioni, personalizzazioni e procedure operative, funzionale ad un corretto e sicuro svolgimento delle attività;
- la gestione della domanda di asset IT (tra l'altro, PC, apparati Hardware, Software) con l'adozione di procedure formali nelle responsabilità operative/autorizzative e nelle attività;
- l'adozione di specifiche procedure formali per il processo di Change Management dei sistemi (infrastrutture, applicazioni, reti) nell'individuazione, selezione, approvazione delle richieste aziendali e nelle varie fasi dallo sviluppo, acquisizione all'installazione delle modifiche, nuovi asset in produzione con gli opportuni controlli di sicurezza nel processo e di validazione, accettazione delle soluzioni;
- l'individuazione dei criteri e delle modalità attraverso cui devono essere gestiti gli indirizzi PEC. E' stata definita una policy che prevede l'istituzione di una sola pec aziendale agganciata con il protocollo ed è gestita tramite un programma di "pec manager" che consente di inviare le pec in entrata ai soggetti competenti con evidenza di lettura e ricezione dei documenti, nonché delle osservazioni inserite sul testo;
- la sottoscrizione da parte delle risorse che hanno accesso alla PEC e che non hanno poteri di rappresentanza per Acquedotto Lucano, di una dichiarazione di impegno ad utilizzarla esclusivamente secondo le indicazioni di un procuratore, o come nel caso di Acquedotto Lucano, tutte le pec in uscita devono sempre essere autorizzate digitalmente dal dirigente di settore;
- il monitoraggio dei servizi delle Terze Parti: in particolare, per i servizi in outsourcing sono predisposte adeguate clausole contrattuali che obbligano il fornitore a comportamenti conformi a quelli stabiliti dalla Società e ad accettare i controlli che consentano di verificare il rispetto di quanto concordato. I contratti sono compliance con GDPR e già in fase di definizione del bando il DPO accerta, secondo quanto previsto dalla ISO 27001 la corrispondenza con i contenuti del GDPR;
- l'effettuazione periodica di "penetration test" sulla rete aziendale per verificare la robustezza dei presidi contro eventuali attacchi contro la rete della Società così da prendere provvedimenti per migliorare la sicurezza della rete di Acquedotto Lucano a fronte di attacchi da parte di hacker esterni;
- la definizione delle regole attraverso cui gestire le richieste di pubblicazione di contenuti sul sito internet.

PARTE SPECIALE “F”

Reati ambientali richiamati dall’art. 25-*undecies* del Decreto

F.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI AMBIENTALI (ART. 25-UNDECIES DEL DECRETO)

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati, tra quelli contemplati nell'art. 25-*undecies* del Decreto, considerati potenzialmente a rischio per la Società.

F.1.1 NORME PREVISTE DAL CODICE PENALE

a) Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)

“E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1. delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2. di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.”

b) Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)

“Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1. l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;*
- 2. l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;*
- 3. l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.*

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata”.

c) Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)

“Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo”.

d) Delitti associativi aggravati (art.452 octies c.p.).

“Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale”.

e) Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art.727-bis c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l’arresto da uno a sei mesi o con l’ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l’azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l’ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l’azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie”.

F.1.2 NORME PREVISTE DAL TESTO UNICO AMBIENTALE (D.LGS N. 152/2006)

Inquinamento idrico (art. 137)

a) Scarico non autorizzato di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (art. 137, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006)

“Quando le condotte descritte al comma 1¹ riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell’arresto da tre mesi a tre anni”.

b) Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione delle prescrizioni imposte con l’autorizzazione o da autorità competenti (art. 137, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006).

“Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell’autorizzazione, o le altre prescrizioni dell’autorità competente a norma degli articoli 107 comma 1² e 108, comma 4³, è punito con l’arresto fino a due anni”.

c) Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei limiti tabellari o dei limiti più restrittivi fissati da Regioni o dall’Autorità competente (art. 137, comma 5, D.Lgs. n. 152/2006).

¹ Art. 137 comma 1: *“Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l’autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito [...]”.*

² Art. 107, comma 1: *“Ferma restando l’inderogabilità dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall’Autorità d’ambito competente in base alle caratteristiche dell’impianto, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico riceettore nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell’articolo 101, commi 1 e 2”.*

³ Art. 108, comma 4: *“Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresì la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell’attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità con quanto indicato nella stessa Tabella. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 1 sono assoggettati alle prescrizioni di cui al punto 1.2.3. dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto”.*

“Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle Regioni o dalle Province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro.

Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da 6.000 euro a 120.000 euro”.

d) Violazione dei divieti di scarico sul suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 137, comma 11, D.Lgs. n. 152/2006).

“Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni”

Gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256)

e) Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006).

“Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata e' punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica e' destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.

Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale e' realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del complice al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.”.

f) Attività non consentite di miscelazione di rifiuti (art. 256, comma 5, D.Lgs. n. 152/2006).

“Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b)”

Siti contaminati (art. 257)

g) Omessa bonifica dei siti in conformità a progetti approvati dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti del D.Lgs 152/06 e omessa comunicazione di eventi potenzialmente inquinanti. La condotta di inquinamento è aggravata dall'utilizzo di sostanze pericolose (art. 257, comma 1 e 2, D.Lgs. n. 152/2006).

“Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242⁴, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro

⁴ Art. 242 Procedure operative ed amministrative: *“Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 304, comma 2. La medesima procedura si applica all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione. [...]”*

Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.”.

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258)

h) Predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti che fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti e uso di un certificato falso durante il trasporto (art. 258, comma 4 secondo periodo, D.Lgs. n. 152/2006).

“Si applica la pena di cui all'articolo 483⁵ del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.”

Traffico illecito di rifiuti (art. 259 e art. 260 abrogato dall'art. 7 D.Lgs. 21/18 ed inserito all'art. 452-quaterdecies del c.p.)

i) Spedizione di rifiuti costituente traffico illecito La condotta è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi (art. 259, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006)

“Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259⁶, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi”.

j) Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti. Delitto, caratterizzato da dolo specifico di ingiusto profitto e pluralità di condotte rilevanti (cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione o gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti). (art. 260, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006, abrogato dall'art. 7 D.Lgs. 21/18 ed inserito all'art. 452-quaterdecies del c.p.).

“Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni”.

Sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti –SISTRI (D. Lgs. 152/06 art. 260 bis c.6)

Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI -AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro.

⁵ Articolo 483 codice penale: (Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.

⁶ Si specifica che il citato regolamento è stato abrogato dall'articolo 61 del regolamento (CE) n. 1013/2006, con decorrenza dal 12/07/2007 e che i riferimenti al regolamento abrogato (CEE) n. 259/93 s'intendono fatti a quello del 2006.

Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI -AREA Movimentazione fraudolentemente alterata e' punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena e' aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.→

Il reato potrebbe realizzarsi attraverso:

1. la predisposizione di certificato di analisi di rifiuti contenente informazioni false, commesso da soggetto che aderisce al SISTRI. Certificati di analisi falsi potrebbero essere quelli inerenti al conferimento di fanghi di depurazione o di altri rifiuti prodotti dal processo depurativo presso discariche, impianti di compostaggio, terreni agricoli;
2. il trasporto di rifiuti pericolosi, effettuato senza la Scheda Sistri di movimentazione;
3. l'uso di un certificato di analisi contenente false indicazioni sulla natura e sulla composizione del rifiuto, commesso da soggetto che aderisce al SISTRI;
4. il trasporto dei rifiuti con scheda SISTRI fraudolentemente alterata.

Inquinamento atmosferico (art. 279 comma 5)

Nei casi previsti dal comma 2 (Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro.

Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione) si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Il reato potrebbe configurarsi laddove l'attività viene svolta in mancanza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ove ricorrono le condizioni o, eventualmente al mancato rispetto dei limiti ivi prescritti.

k) Violazione, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dai piani e programmi o dalla normativa, ovvero dall'autorità competente, che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (art. 279, comma 5, D.Lgs. n. 152/2006)

"Nei casi previsti dal comma 2⁷ si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa".

⁷ "Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito [...]. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione" (art. 279, comma 2, D. Lgs. n. 152/2006).

F.1.3 NORME A TUTELA DELL'OZONO STRATOSFERICO (L. N. 549/1993)

a) Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive (art. 3, L. n. 549/1993)

“La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.

L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito”.

F.2 AREE A RISCHIO, SOGGETTI AL COINVOLTI, POSSIBILI MODALITÀ DI COMMISSIONE DEI REATI E PROTOCOLLI DI CONTROLLO SPECIFICI

F.2.1 DESCRIZIONE DEL POTENZIALE PROFILO DI RISCHIO, ATTIVITÀ A RISCHIO ED ENTI COINVOLTI

Nell'ambito della propria mission, la società esercita una serie di attività riconducibili alla materia ambientale.

Data l'eterogeneità delle fattispecie di reato ambientali e , in relazione alla complessità di AL, si è proceduto alla suddivisione delle seguenti attività a rischio:

- A. depurazione
- B. captazione e potabilizzazione
- C. adduzione e reti di distribuzione
- D. reti fognarie
- E. laboratorio di Vigilanza Igienica
- F. uffici

A) DEPURAZIONE

La società gestisce 177 impianti di depurazione, suddivisi in 10 ambiti per contiguità territoriale, la cui conduzione è affidata, tramite procedura di gara, a Ditte esterne in possesso dei requisiti richiesti.

ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A., controlla l'operato delle Ditte per mezzo di propri tecnici a cui è stato affidato l'incarico di Responsabile del procedimento, nonché quello di Direttore dell'Esecuzione del contratto, ai sensi del D.lgs 50/2016, del servizio di conduzione degli impianti di depurazione.

La gestione degli aspetti ambientali è, dunque, affidata ad Imprese qualificate ovvero Associazioni Temporanee di Imprese mediante contratti di appalto aventi ad oggetto la conduzione, la manutenzione ordinaria e programmata, il carico, trasporto e smaltimento dei fanghi, del vaglio, delle sabbie e di ogni altro materiale di risulta e l'esecuzione della manutenzione straordinaria nell'impianto di depurazione.

Secondo quanto indicato nei contratti stipulati con le Ditte affidatarie, la gestione dei rifiuti è esclusivamente di competenza della Ditta esterna, la quale ha l'obbligo di fornire tutte le prestazioni necessarie ad assicurare e garantire il continuo e regolare servizio di smaltimento fanghi degli impianti, secondo quanto stabilito dal Capitolato d'onere allegato al contratto, con assunzione di tutte le responsabilità civili e penali derivanti dalla gestione dei rifiuti (Rif. artt. 8, 18, 19, 20 e 34 del Capitolato Speciale d'Appalto).

In caso di gestione non conforme ai disposti legislativi applicabili in materia di ambiente e violazioni degli obblighi contrattuali, si potrebbero originare illeciti di cui alle fattispecie previste dal D.Lgs. 231/2001 art. 25 *undecies*.

Vengono di seguito elencate le principali attività che caratterizzano la gestione degli aspetti ambientali:

- gestione delle deleghe di responsabilità e nomine e/o designazioni delle funzioni rilevanti per la gestione ambientale (a cura dell'Amministratore Unico, del Direttore Generale, del Dirigente Operativo e Vigilanza Igienica);
- monitoraggio dell'evoluzione della normativa e norme tecniche in materia di ambiente (a cura dell'Amministratore Unico e del Direttore Generale);
- gestione degli appalti e verifica dell'esecuzione del contratto di affidamento del servizio di conduzione, manutenzione, raccolta e trasporto e conferimento rifiuti di depurazione (a cura del Direttore dell'esecuzione del contratto e del Responsabile del procedimento);
- monitoraggio periodico del mantenimento dei requisiti posseduti dall'impresa affidataria del servizio e verifica (con visite a campione in loco sugli impianti) sul rispetto degli adempimenti

in materia ambientale da parte dell'impresa affidataria del servizio (a cura del Direttore dell'esecuzione del contratto e del Responsabile del procedimento);

- gestione dei rifiuti (a cura dell'Impresa affidataria del servizio di conduzione, manutenzione, raccolta e trasporto e conferimento rifiuti di depurazione);
- gestione delle emissioni in atmosfera (a cura dell'Impresa affidataria del servizio di conduzione, manutenzione, raccolta e trasporto e conferimento rifiuti di depurazione);
- gestione delle risorse e degli scarichi idrici (a cura dell'Impresa affidataria del servizio di conduzione, manutenzione, raccolta e trasporto e conferimento rifiuti di depurazione);
- gestione di sostanze pericolose (a cura dell'Impresa affidataria del servizio di conduzione, manutenzione, raccolta e trasporto e conferimento rifiuti di depurazione);
- prevenzione e gestione delle emergenze (a cura del Direttore dell'esecuzione del contratto).

Presidi generali

E' obbligo dei Destinatari di:

1. valutare gli aspetti/impatti aziendali associati ai processi dell'organizzazione e la loro significatività sull'ambiente, stabilendo le conseguenti azioni per minimizzare i rischi;
2. accertare, prima dell'instaurazione del rapporto, la rispettabilità e affidabilità dei fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti, anche attraverso l'acquisizione e la verifica delle comunicazioni, certificazioni e autorizzazioni in materia ambientale da questi effettuate o acquisite a norma di legge;
3. verificare che i soggetti coinvolti alla gestione dei rifiuti diano evidenza, in base alla natura del servizio prestato, del rispetto della disciplina in materia di rifiuti e di tutela dell'ambiente;
4. inserire nei contratti stipulati con i fornitori di servizi coinvolti nella gestione dei rifiuti specifiche clausole attraverso le quali la Società possa riservarsi il diritto di verificare periodicamente le comunicazioni, certificazioni e autorizzazioni in materia ambientale, tenendo in considerazione i termini di scadenza e rinnovo delle stesse;
5. aggiornare periodicamente l'archivio delle autorizzazioni, iscrizioni e comunicazioni acquisite dai fornitori terzi e segnalare tempestivamente alla funzione preposta ogni variazione riscontrata;
6. richiedere e acquisire preventivamente tutte le autorizzazioni, nonché effettuare tutte le comunicazioni o iscrizioni ambientali necessarie per lo svolgimento della propria attività (lavorazioni, impianti, scarichi idrici, gestione rifiuti ed emissioni in atmosfera).

In particolare, è fatto divieto di:

- o porre in essere azioni che possano alterare lo stato dell'ambiente circostante, causando inquinamento o disastro ambientale;
- o eludere la normativa sull'ambiente;
- o omettere i controlli e gli accertamenti sulla provenienza e le caratteristiche dei rifiuti

conferiti presso gli impianti di depurazione;

- di porre in essere condotte che possano, portare alla distruzione di specie animali o vegetali protette o che possano alterare un habitat all'interno di un sito protetto;
- effettuare scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, in assenza di autorizzazione o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata;
- di effettuare scarichi nel sottosuolo, salvo l'ipotesi che non vi sia espressa autorizzazione allo scarico in deroga;
- effettuare o predisporre attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti;
- porre in essere condotte potenzialmente in grado di contaminare il suolo, sottosuolo, le acque superficiali e sotterranee;
- effettuare operazioni di ricarica degli impianti di climatizzazione contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico, con gas refrigeranti vergini;
- falsificare o alterare qualsiasi documento da sottoporre a Pubbliche Amministrazioni o Autorità di controllo ovvero omettere di comunicare tempestivamente informazioni o dati su fatti o circostanze che possano compromettere la salute pubblica.

È, altresì, obbligo dell'Impresa affidataria:

1) garantire le operazioni e le forniture in opera di tutti i reattivi di processo, del combustibile occorrente per il funzionamento dei gruppi elettrogeni, disidratazioni meccaniche, del combustibile e del gas necessari per il riscaldamento degli edifici di servizio e di quant'altro, anche se non specificato, necessario per il corretto e continuo funzionamento degli impianti al fine di conseguire l'ottimale efficienza della depurazione e, quindi, il rispetto dei limiti allo scarico in conformità alla normativa di riferimento;

2) fornire tutte le prestazioni necessarie e di condurre gli impianti di depurazione in modo da assicurare e garantire il continuo e regolare funzionamento ventiquattro ore su ventiquattro degli impianti affidati e relative pertinenze, secondo quanto stabilito dal capitolato d'appalto e dalle norme tecniche allegate, con assunzione di ogni più ampia responsabilità civile e penale derivante da ciascuna e da tutte le attività che si svolgeranno nel periodo di durata del contratto, dalle quali responsabilità si intende, quindi, sollevato il personale di ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.;

3) provvedere, a sua cura e spese, sempre e comunque senza interruzione alcuna, al trattamento di disinfezione dei liquami effluenti dagli impianti di depurazione, per l'ottenimento del richiesto abbattimento della carica batterica;

4) assicurare il regolare trasporto e smaltimento dei fanghi e di tutti i materiali provenienti dalla pulizia degli impianti di depurazione (materiale grigliato, galleggiante, proveniente da vuotature di vasche e pozzetti, etc.) e comunque qualsiasi altro materiale o sostanza destinata allo smaltimento rivenienti dalle attività di esercizio degli impianti, nei modi e nelle forme consentite dalla legge. I materiali di cui sopra, non devono in nessun caso stazionare negli impianti medesimi e pertinenze per un periodo superiore a quello consentito dalla normativa di riferimento.

5) provvedere all'acquisizione dei certificati analitici di classificazione del rifiuto necessari per il successivo smaltimento, nonché i certificati di omologa del rifiuto secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

6) provvedere alla fornitura, vidimazione, intestazione e compilazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti e degli oli esausti e alla compilazione dei formulari di identificazione dei rifiuti, nonché all'archiviazione delle copie dei formulari di identificazione dei rifiuti presso gli impianti affidati in gestione; l'Appaltatore dovrà, altresì, apporre il proprio timbro e far firmare dal proprio personale i formulari di identificazione dei rifiuti (FIR) relativi a tutto il materiale smaltito.

B) POTABILIZZAZIONE E CAPTAZIONE

Acquedotto Lucano cura direttamente la gestione di:

- n. 2 impianti di trattamento per la produzione di acqua potabile: l'impianto di Masseria Romaniello (Potenza,) che potabilizza le acque prelevate dall'invaso di Camastra (Trivigno) e l'impianto di Montalbano Jonico, che potabilizza le acque prelevate dall'invaso di Monte Cotugno (Senise);
- n. 374 sorgenti e N. 41 pozzi ubicati su tutto il territorio regionale, da cui preleva la maggior parte dell'acqua distribuita alle utenze.

Presidi generali.

E' obbligo dei Destinatari di:

- gestire in modo corretto i potabilizzatori, serbatoi, vettori, pozzi e sorgenti;
- provvedere alla manutenzione e vigilanza sulle aree di salvaguardia di pozzi, serbatoi, vettori e sorgenti;
- adottare e promuovere le opportune iniziative al fine di sollecitare l'adozione dei provvedimenti volti al rilascio/rinnovo delle autorizzazioni da parte delle competenti Autorità/Istituzioni;
- pianificare le attività di manutenzione ordinaria, registrare e risolvere le criticità che possono emergere nel corso della ordinaria conduzione degli impianti;
- pianificare gli investimenti necessari per tutti gli impianti, le reti e le infrastrutture gestite;
- controllare i principali parametri di processo garantendo l'esecuzione di un numero minimo di controlli in funzione della potenzialità degli impianti;
- definire le azioni che il personale deve intraprendere in caso di situazioni di condizioni anomale di funzionamento e di emergenza al fine di tutelare l'ambiente esterno;
- Proteggere le aree adiacenti ad opere e impianti mediante sistemi di chiusura e recinzione ovvero ispezioni sistematiche delle piste di servizio;
- attuare accorgimenti gestionali uniformi per l'abbattimento delle emissioni odorigene;
- attuare le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni e/o vigilare sul rispetto delle stesse;
- controllare periodicamente il funzionamento dei sistemi depurativi e di scarico;
- effettuare lo svolgimento delle verifiche periodiche di funzionamento degli impianti;

- provvedere alla manutenzione delle attrezzature;
- compilare il registro di carico e scarico e il MUD annuale relativamente ai fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua;
- trattare il fango come sottoprodotto di processo fino ad ottenere, attraverso il processo di disidratazione, un prodotto palabile;
- accumulare il fango in containers nel piazzale antistante la sezione di trattamento fanghi in attesa dello smaltimento o recupero.

In particolare, è fatto divieto di:

- porre in essere azioni che possano alterare lo stato dell'ambiente circostante, causando inquinamento o disastro ambientale;
- eludere la normativa sull'ambiente mediante accordi collusivi in grado di causare inquinamento o disastro ambientale;
- omettere i controlli e gli accertamenti sulla provenienza e le caratteristiche dei rifiuti conferiti presso gli impianti di depurazione e nel trattamento dei fanghi da potabilizzazione;
- cagionare ogni evento che comprometta il processo di potabilizzazione;
- inserire parametri errati relativi alle analisi e ai campionamenti effettuati;
- omettere di comunicare tempestivamente informazioni o dati su fatti o circostanze che possano compromettere la salute pubblica.

È, altresì, obbligo del gestore ai fini della potabilizzazione:

1) fare in modo che le acque piovane superficiali di ruscellamento accumulate dagli invasi (dighe) siano sottoposte a trattamenti per renderle potabili prima di essere immesse nella rete di distribuzione alle utenze finali, rispettando i limiti parametrici previsti dalle normative vigenti in materia;

2) rimuovere le sostanze contaminanti dall'acqua grezza per ottenere un'acqua che sia idonea al normale consumo domestico, in considerazione del fatto che le acque superficiali normalmente sono contaminate. Sono presenti, infatti, contaminanti di origine naturale come alcuni solidi sospesi (torbidità), sostanze organiche e microinquinanti di origine antropica oltre ad una elevata carica microbica.

3) osservare la normativa vigente (Art. 80 D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.) che regola le acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile. Le acque superficiali vengono infatti classificate in tre categorie, secondo le loro caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche (allegato 1/A del suddetto D.lgs.) - A1, A2, A3. Per ognuna di queste categorie sopra indicate garantire i seguenti trattamenti specifici di potabilizzazione da effettuarsi:

A1 - trattamento fisico semplice e disinfezione;

A2 - trattamento fisico e chimico normale e disinfezione;

A3 - trattamento fisico e chimico spinto, trattamento di affinamento e disinfezione.

Tali trattamenti, fisici e chimici normali, sono articolati in più fasi ed eliminano i solidi sospesi non sedimentabili (chiariflocculazione, filtrazione a sabbia e filtrazione su carbone attivo) e correggono le caratteristiche chimiche delle acque grezze eliminando quelle sostanze indesiderate che risultano incompatibili con l'uso dell'acqua destinata al consumo umano.

È, invece, obbligo dell'affidatario del servizio raccolta, carico, trasporto e smaltimento o recupero di del fango disidratato riveniente dal processo di potabilizzazione degli impianti di AL del Camastra e di Montalbano Jonico:

- fornire i containers della capienza e dimensioni tali da far stazionare in continuo nel piazzale degli Impianti in corrispondenza dei nastri trasportatori di carico del fango;
- caricare i containers pieni di fango disidratato;
- sostituire i containers pieni con altri vuoti e posizionamento degli stessi nelle aree di carico;
- allontanare i containers pieni entro tre giorni dalla avvenuta comunicazione di carico completato da parte del Direttore dell'esecuzione del Contratto o da suo delegato;
- trasportare e smaltire il fango in discarica autorizzata ed idonea a ricevere tale tipo di fango o recupero dello stesso in impianto autorizzato anch'esso idoneo a ricevere tale tipologia di rifiuto;
- ripristinare le condizioni di pulizia e di ordine delle aree di prelevamento fanghi;
- acquisire, a propria cura e spese, la disponibilità della discarica autorizzata e di tutte le autorizzazioni, tra cui quella per i mezzi di trasporto, previste per legge occorrenti per l'esecuzione del servizio;
- acquisire i certificati analitici di classificazione del rifiuto nonché i costi di omologa dello stesso, necessari per il successivo smaltimento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- acquisire ogni eventuale autorizzazione o documentazione occorrente per l'espletamento del servizio (nulla osta, permessi di transito, omologhe, ecc.);
- compilare correttamente i formulari di identificazione dei rifiuti e provvedere al rilascio delle copie previste dalle Leggi vigenti al Direttore dell'esecuzione del Contratto;
- comunicare al Direttore dell'esecuzione del Contratto, entro 15 giorni dalla richiesta del Direttore della esecuzione del contratto, i quantitativi di rifiuti smaltiti o recuperati, i siti di smaltimento o di recupero con le relative quantità accettate, per consentire entro i termini previsti dalla Legge la dichiarazione annuale dei rifiuti;
- fornire tutte le prestazioni necessarie ad assicurare e garantire il continuo e regolare servizio di smaltimento fanghi degli impianti senza interruzioni.

C) ADDUZIONE E RETE DI DISTRIBUZIONE

AL prevede che l'acqua, captata dalle sorgenti, prelevata dai pozzi e dai laghi artificiali, quest'ultima previa potabilizzazione, venga convogliata a 829 serbatoi cittadini per poi essere immessa in rete e distribuita alle utenze finali.

Presidi generali.

E' obbligo dei Destinatari di:

- pianificare le attività di manutenzione ordinaria, risolvere le criticità che possono emergere nel corso della ordinaria conduzione;
- Pianificare gli investimenti necessari per tutti gli impianti, le reti e le infrastrutture gestite;
- definire le azioni si devono intraprendere in caso di situazioni di condizioni anomale di funzionamento e di emergenza al fine di tutelare l'ambiente esterno;
- attuare le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni e/o vigilare sul rispetto delle stesse;
- proteggere le aree adiacenti ad opere e impianti mediante sistemi di chiusura e recinzione ovvero ispezioni sistematiche;
- attuare accorgimenti gestionali uniformi per l'abbattimento delle emissioni odorigene;
- adottare e promuovere le opportune iniziative al fine di sollecitare l'adozione dei provvedimenti volti al rilascio rinnovo delle autorizzazioni da parte delle competenti Autorita/Istituzioni;
- vigilare sul corretto adempimento degli obblighi contrattuali, compreso il possesso e la validità delle prescritte autorizzazioni.

In particolare, è fatto divieto:

- di porre in essere azioni che possano alterare lo stato dell'ambiente circostante, causando inquinamento o disastro ambientale;
- eludere la normativa sull'ambiente mediante accordi collusivi in grado di causare inquinamento o disastro ambientale;
- eludere i controlli di sulla tracciabilità dei rifiuti prodotti durante le attività di costruzione e manutenzione di reti e impianti al fine di verificare la corretta gestione del rifiuto;
- eludere i controlli di sulla tracciabilità dei rifiuti prodotti durante le attività di costruzione e manutenzione degli impianti e reti di distribuzione al fine di verificare la corretta gestione del rifiuto;
- distribuire acqua non conforme ai valori di cui al D. Lgs. 31/2001;
- cagionare una grave compromissione della salubrità dell'acqua distribuita o delle aree di salvaguardia gestite intorno a pozzi o serbatoi.

È, altresì, obbligo dell'Impresa affidataria:

- inserire/aggiornare i dati degli impianti, in ordine a tutti i servizi oggetto del contratto;

D) RETE DI FOGNATURA

AL prevede che le acque reflue urbane vengano raccolte attraverso le reti fognarie per essere convogliate ai depuratori, spesso previo sollevamento per superare dislivelli orografici.

Presidi generali.

E' obbligo dei Destinatari di:

- effettuare periodicamente l'ispezione e la manutenzione delle reti fognarie;
- pianificare annualmente le attività di manutenzione ordinaria, registrare e risolvere le criticità emerse nel corso della ordinaria conduzione;
- definire le azioni che il personale deve intraprendere in caso di situazioni di condizioni anomale di funzionamento e di emergenza al fine di tutelare l'ambiente esterno;
- attuare le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni e/o vigilare sul rispetto delle stesse;
- attuare accorgimenti gestionali uniformi per l'abbattimento delle emissioni odorigene;
- adottare e promuovere le opportune iniziative al fine di sollecitare l'adozione dei provvedimenti volti al rilascio/rinnovo delle autorizzazioni da parte delle competenti Autorità/Istituzioni;
- la programmazione dei controlli degli scarichi di insediamenti produttivi autorizzati, compatibilmente con le risorse disponibili, dovrà prevedere una verifica entro la durata temporale dell'autorizzazione stessa, commisurata alla pericolosità dello scarico in termini di portata e sostanze trattate dall'insediamento produttivo.
- laddove si verificano ritardi nel rilascio dell'autorizzazione non si può interrompere lo scarico e le autorità competenti al rilascio dovranno essere informate circa le conseguenze di uno scarico non autorizzato
- effettuare la quotidiana pulizia e rimozione rifiuti da impianti di sollevamento fognari nel rispetto della normativa vigente.

In particolare, è fatto divieto:

- di porre in essere azioni che possano alterare lo stato dell'ambiente circostante, causando inquinamento o disastro ambientale;
- eludere la normativa sull'ambiente mediante accordi collusivi in grado di causare inquinamento o disastro ambientale;
- sversare liquami da rete fognaria o da condotta sottomarina di tale entità da arrecare danno significativo e misurabile a specie animali o vegetali o ad habitat protetti
- porre in essere condotte che possano, portare alla distruzione di specie animali o vegetali protette o che possano alterare un habitat all'interno di un sito protetto;
- effettuare scarichi nel sottosuolo, salvo l'ipotesi che non vi sia espressa

- autorizzazione allo scarico in deroga;
- di superare i limiti allo scarico tabellarmente previsti;
- abbandonare o depositare in modo incontrollato i rifiuti e immetterli, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee, in violazione delle procedure aziendali;
- miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi (oppure rifiuti pericolosi con quelli non pericolosi);
- violare gli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari per la gestione dei rifiuti;
- effettuare o predisporre attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti;
- falsificare o alterare il certificato di analisi dei rifiuti;
- porre in essere condotte potenzialmente in grado di contaminare il suolo, sottosuolo, le acque superficiali e sotterranee;
- falsificare o alterare qualsiasi documento da sottoporre a Pubbliche Amministrazioni o Autorità di controllo ovvero omettere di comunicare tempestivamente informazioni o dati su fatti o circostanze che possano compromettere la salute pubblica.
- scaricare in fognatura acque contenenti sostanze pericolose in concentrazioni superiori ai valori limite prescritti per il corpo recettore;
- accumulare rifiuti oltre i termini o al di fuori delle condizioni imposte per il deposito temporaneo non autorizzato (tempistica, cumulo per categorie omogenee, registro carico e scarico, affidamento servizio di raccolta e affidamento rifiuti a imprese non abilitate; smaltimento rifiuti da spurgo fognatura presso depuratori non autorizzati a riceverli);
- trasportare, smaltire o recuperare rifiuti in violazione delle prescrizioni contenute in autorizzazione.

E) Laboratorio di Vigilanza Igienica

Il Laboratorio di Vigilanza Igienica di AL esegue le analisi sui campioni d'acqua distribuita quotidianamente lungo le filiere idropotabili.

L'attività di controllo è effettuata sia sull'acqua destinata al consumo umano sia sulle acque reflue e acque superficiali (Invasi) .

Presidi generali.

E' obbligo dei Destinatari di:

- rispettare le procedure sui controlli sull'acqua grezza, potabilizzata, sorgenti, pozzi, reti di distribuzione, autobotti e acqua;
- garantire che l'attività di controllo delle acque sia gestita in modo da assicurare il rispetto dei requisiti di fornitura del servizio idrico integrato;
- registrare correttamente i risultati analitici ottenuti dal laboratorio nel sistema informatico;
- attenersi scrupolosamente alle procedure aziendali;

- porre in essere tutte le azioni necessarie per la verifica di possibili anomalie e per l'eliminazione delle stesse;
- adottare per le analisi chimiche e microbiologiche metodi già validati e quindi emessi da enti riconosciuti che ne hanno studiato le prestazioni, possibilmente sia in termini di precisione, che di accuratezza del metodo utilizzato;
- assicurare che le modalità operative, responsabilità e risorse necessarie garantiscano che le apparecchiature di prova e gli strumenti di misura utilizzati siano gestiti in modo da confermare la validità del risultato delle prove che con essi sono eseguite;
- osservare le procedure gestionali relative ai campionamenti di diversa matrice e alla conservazione dei campioni da analizzare al fine di evitarne il deterioramento, l'alterazione e la contaminazione;
- far prelevare i campioni esclusivamente da personale tecnico "addestrato" della Direzione della Vigilanza Igienica;
- garantire che il campione sia prelevato in maniera tale che mantenga inalterate le proprie caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche fino al momento delle analisi;
- conservare il campione in modo tale da evitare modificazioni dei suoi componenti e delle caratteristiche da valutare.
- compilare il registro di carico e scarico e il relativo MUD annuale relativamente ai rifiuti pericolosi prodotti in laboratorio ;
- Comunicare le eventuali non conformità riscontrate a livello analitico sulla matrice acque destinate al consumo umano agli Organi di Controllo (ASM, ASP, Comuni, Egrib) ecc) per gli adempimenti consequenziali

In particolare, è fatto divieto di:

- contraffare i risultati delle analisi di laboratorio;
- porre in essere azioni che possano alterare lo stato dell'ambiente circostante, causando inquinamento o disastro ambientale;
- eludere la normativa, le procedure e le istruzioni aziendali sui controlli, campionamenti e analisi delle acque mediante accordi collusivi in grado di causare inquinamento o disastro ambientale;
- omettere i controlli e gli accertamenti sulle caratteristiche chimiche e microbiologiche delle acque destinate al consumo urbano e delle acque reflue;
- cagionare ogni evento che comprometta il processo di vigilanza igienica;
- inserire parametri errati relativi alle analisi e ai campionamenti effettuati;
- omettere di comunicare tempestivamente informazioni, anomalie o dati su fatti o circostanze che possano compromettere la salute pubblica.

È, altresì, obbligo, della Direzione Vigilanza Igienica con riguardo sia al Controllo delle acque destinate al consumo umano sia al Controllo delle acque reflue;

- pianificare le attività di controllo per le matrici potabili e reflue e superficiali rispettando la frequenza di campionamento secondo i dettami delle normative vigenti
- pianificare le attività di verifica su tutti i punti critici del Servizio Idrico Integrato;
- verificare che l'Ufficio Monitoraggio ed approvvigionamento programmi e rimoduli i controlli sulla base dell'esigenze territoriali;
- individuare tutti i processi di produzione del Servizio Idrico Integrato e i relativi punti critici;
- definire i parametri chimici, fisici e biologici oggetto del controllo con identificazione della metodica e della frequenza;
- effettuare il campionamento attenendosi alla procedura aziendale che disciplina le modalità, l'ispezione dei luoghi, la sanificazione dei punti di prelievo, quantità di campione da prelevare, tipologia di contenitori da utilizzare, le modalità di trasporto e conservazione degli stessi;
- attenersi alle specifiche Istruzioni Operative previste per: a) la Stima incertezza di misura e convalida dei metodi di prova; b) il Laboratorio Microbiologico, Chimico e Spettrofotometria e Chimico; c) l'Organizzazione e formazione del personale di laboratorio; d) la Qualità dei dati analitici; e) la Conferma metrologica della strumentazione primaria;
- registrare le non conformità analitiche riscontrate su appositi registri come da procedura gestionale.
- verificare le anomalie, riscontrate e segnalate dall'analista, disponendo un campionamento di controllo.

F. UFFICI.

Presidi generali.

Gestione di toner, RAEE. A tutela della gestione in conformità alle norme di legge si precisa quanto segue:

- Il ritiro dei rifiuti speciali è affidato a ditte esterne autorizzate;
- In fase di definizione contrattuale con tali ditte è verificato il possesso di tutte le autorizzazioni del caso;
- Negli uffici sono chiaramente individuate e allestite aree di deposito temporaneo dei rifiuti.

Potrebbero, altresì, configurare un interesse o vantaggio della Società, in occasione di un evento che integra gli estremi dei reati ambientali, le condotte poste in essere dalla Società stessa in violazione della normativa ambientale per conseguire risparmi di tempi e/o di risorse nel corso dell'esecuzione del lavoro. A titolo di esempio si potrebbe in astratto configurare il reato di:

- inquinamento o disastro ambientale, nel caso in cui da una gestione non autorizzata, ovvero condotta in difformità a quanto autorizzato, dei rifiuti, delle emissioni, e/o degli scarichi idrici ne derivi compromissione o deterioramento significativi e misurabili ovvero l'alterazione irreversibile (o la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa) dell'equilibrio di un ecosistema;

- disastro ambientale, nel caso in cui dalla gestione del servizio idrico integrato, condotta in difformità a quanto autorizzato, ne conseguano effetti lesivi su un elevato numero di persone;
- delitti colposi contro l'ambiente, nel caso in cui a seguito di una emergenza derivante da condotta commissiva e/o omissiva, ne derivino compromissione o deterioramento significativi e misurabili ovvero alterazione irreversibile (o la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa) dell'equilibrio di un ecosistema, ovvero effetti lesivi su un elevato numero di persone o esposizione di un numero elevato di persone a pericolo;
- delitti associativi aggravati, nel caso di associazione a delinquere finalizzata, anche non esclusivamente, a commettere uno dei delitti contro l'ambiente previsti dal titolo VI bis del codice penale, ad esempio negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, al fine di impedire, intralciare o eludere l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero compromettendone gli esiti;
- scarico di acque reflue industriali, anche contenenti sostanze pericolose, in assenza di autorizzazione o in difformità alle prescrizioni in essa stabilite, o dopo che la stessa sia stata sospesa, o revocata, o in difformità ad altre prescrizioni e valori limite definiti dall'autorità competente;
- in caso di gestione del deposito temporaneo secondo modalità non conformi a quanto previsto dalla normativa di riferimento; valutare se è il caso di inserire discarica non autorizzata
- attività non consentite di miscelazione di rifiuti, in caso di miscelazione, di rifiuti aventi caratteristiche di pericolosità diverse al fine di conseguire un risparmio sui costi di smaltimento;
- omessa bonifica dei siti in conformità a progetti approvati dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti del D.Lgs 152/06 e omessa comunicazione di eventi potenzialmente inquinanti, in caso di omessa comunicazione a seguito di accadimento di evento inquinante che determini la necessità di procedere a bonifica ambientale;
- predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti che fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti, in caso di errata caratterizzazione del rifiuto, dolosa o colposa, che comporti l'attribuzione di un codice Cer non pericoloso ad un rifiuto pericoloso ai fini del successivo smaltimento dello stesso;
- traffico di rifiuto e attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, nel caso di spedizione transfrontaliera, cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione o gestione di rifiuti in difformità alla normativa applicabile ovvero avvalendosi di operatori terzi non autorizzati o che operano in difformità alle autorizzazioni e/o alla normativa applicabile;
- violazione, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dai piani e programmi o dalla normativa, ovvero dall'autorità competente, che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa a seguito dell'omissione di monitoraggio e controllo;

F.2.2 PROTOCOLLI DI CONTROLLO SPECIFICI

La presente Parte Speciale prevede l'esplicito divieto a tutti i Destinatari di porre in essere, o anche tollerare che altri pongano in essere, comportamenti tali che considerati individualmente o collettivamente:

- possano compromettere i presidi di tutela ambientale adottati dalla Società, favorendo potenzialmente la commissione dei reati ambientali di cui all'art. 25undecies del D. Lgs. 231/2001;
- siano tesi ad impedire, intralciare, eludere, compromettere gli esiti dell'attività di vigilanza e controllo ambientali sia che essa sia svolta per conto della Società sia che sia svolta da autorità di controllo.
- Oltre al rispetto dei divieti di cui sopra, è fatto obbligo ai Destinatari di:
 - osservare tutti i dettami previsti dal D.lgs. 152/06 e s.m.i. o da altre leggi, regolamenti, disposizioni applicabili in materia ambientale;
 - attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite in materia ambientale dalla Società e osservare le procedure che disciplinano l'attività aziendale.
 - ai collaboratori esterni sono stati estesi obblighi e divieti, per quanto di loro competenza, attraverso apposite clausole contrattuali.
 - i destinatari devono esercitare un controllo continuo e puntuale teso ad evidenziare i rischi che potrebbero comportare la realizzazione dei reati indicati nell'art. 25undecies ed, in generale, qualunque situazione che possa comportare un pericolo per la tutela ambientale. In particolare i destinatari devono garantire, nell'ambito delle proprie responsabilità e competenze:
 - la definizione e l'aggiornamento, in base ai cambiamenti nella struttura organizzativa ed operativa della Società, di procedure specifiche per la prevenzione dei potenziali impatti ambientali connessi con l'attività, in cui siano disciplinate le modalità di gestione delle attività sensibili identificate;
 - l'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge e la loro conservazione;
 - il controllo sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate in materia ambientale e della conformità alla legislazione vigente;
 - un adeguato livello di informazione/formazione dei dipendenti e dei fornitori/appaltatori, sul sistema procedurale ambientale definito dalla Società e sulle conseguenze derivanti da un mancato rispetto delle norme di legge e delle regole di comportamento e controllo definite dalla Società stessa;
 - l'attuazione di attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni in materia ambientale anche nei confronti degli appaltatori;
 - l'attuazione di periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate;
 - un efficace sistema di coordinamento e adeguati flussi informativi tra le Unità coinvolte.

La Società, nell'ambito del sistema interno di gestione ambientale, ha adempiuto alle disposizioni di cui al D.Lgs. 152/06 e s.m.i., e degli altri corpi normativi e regolamentari in materia, individuando, nell'ambito del proprio Sistema di Gestione Ambientale, le funzioni ed i soggetti deputati alla gestione, nonché le metodologie e gli strumenti di prevenzione e controllo necessari.

Gli elementi del Sistema di Gestione Ambientale tengono conto della specificità della Società che attraverso una organizzazione articolata di funzionari di vario livello, svolge attività nella Sede Centrale di Potenza e nei seguenti 7 centri operativi:

- Centro operativo Vulture melfese;
- Centro operativo Potenza;
- Centro operativo Materano;
- Centro operativo Valle dell'Agri;
- Centro operativo Metapontino;
- Centro operativo Pollino-Lagonegrese;
- Centro operativo Potentino.

Il Sistema di Gestione implementato, in relazione alle “attività sensibili” individuate prevede quanto segue:

- gestione delle deleghe di responsabilità e nomine e/o designazioni delle funzioni rilevanti per la gestione ambientale. In tema di deleghe di responsabilità e nomine/designazioni delle funzioni rilevanti per la tutela dell’ambiente viene garantito che:
 - le deleghe in materia ambientale sono adeguatamente formalizzate, con la specifica indicazione dei poteri delegati, la firma da parte dei soggetti incaricati, e pubblicate all’interno della Società e all’esterno ove richiesto;
 - il delegato possiede tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
 - il sistema delle deleghe, nomine e designazioni è coerente con l’evoluzione dell’organizzazione societaria;
 - le Unità organizzative incaricate di compiti rilevanti per la tutela ambientale sono dotate dei poteri di organizzazione, gestione e controllo, ed eventualmente di spesa, adeguati alla struttura e alla dimensione dell’organizzazione e alla natura dei compiti assegnati in considerazione anche della possibilità del verificarsi di casi di urgenze non prevedibili né rinviabili;
- monitoraggio dell’evoluzione della normativa e norme tecniche in materia di ambiente. Il Direttore Generale, Procuratore nominato dall’Amministratore Unico,
 - garantisce il monitoraggio dell’evoluzione della normativa e delle norme tecniche in materia ambientale;
 - assicura che i requisiti di legge applicabili alla Società, in base alle attività operative svolte, alle attrezzature, impianti e materiali utilizzati, e agli aspetti ambientali da essi derivanti, siano identificati, valutati nella loro applicabilità, acquisiti e mantenuti aggiornati;
 - si adopera per quanto di competenza, affinché, tenendo conto dell’evoluzione normativa e delle norme tecniche in materia ambientale applicabili alla Società, siano mantenuti adeguati i presidi di controllo ambientale;

- informa, per gli aspetti di interesse, i Direttori dell'Escuzione del contratto di appalto sulle implicazioni dell'evoluzione della normativa e delle norme tecniche in materia ambientale;
- monitora lo stato di conformità alla normativa vigente;
- gestione dei rifiuti. I principi di controllo specifici, definiti per disciplinare le attività di gestione dei rifiuti affinché le stesse siano svolte in conformità ai requisiti normativi e autorizzativi vigenti, prevedono:
 - il rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalle norme in capo al produttore del rifiuto;
 - il rispetto dei termini temporali per le annotazioni sul registro di carico e scarico dei rifiuti;
 - l'adeguatezza delle aree di deposito, anche con riferimento a particolari tipologie di rifiuti speciali, ed il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa applicabile per il deposito temporaneo (limiti quantitativi, qualitativi e temporali);
 - l'identificazione dei rifiuti e l'attribuzione del codice CER e delle eventuali caratteristiche di pericolosità nel rispetto di quanto previsto dalle norme di settore;
 - il ricorso, ove necessario, ad analisi di caratterizzazione dei rifiuti effettuate da laboratori qualificati previa individuazione della frequenza di caratterizzazione, delle modalità di campionamento e di adeguati flussi informativi verso i laboratori di analisi in merito alla provenienza e composizione dei campioni da analizzare;
 - la vigilanza sulla correttezza/esaustività delle informazioni contenute nei certificati di analisi sui rifiuti forniti dai laboratori terzi;
 - la qualifica iniziale e la verifica periodica del possesso e della validità delle iscrizioni/comunicazioni/autorizzazioni previste dalle norme per la gestione dei rifiuti da parte dei soggetti terzi (intermediari, trasportatori, smaltitori) coinvolti nella gestione dei rifiuti prodotti;
 - la verifica in capo alle Ditte Terze affidatarie della correttezza e completezza della documentazione di trasporto (formulari di identificazione dei rifiuti e, ove necessario sulla base della normativa vigente, copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti), inclusa la verifica delle targhe dei mezzi utilizzati ed il possesso dei requisiti previsti dalla norma ADR, ove applicabile (cartellonistica, equipaggiamenti, documenti di trasporto);
 - la verifica in capo alle Ditte Terze affidatarie del rientro della IV° copia del formulario entro i tempi previsti dalla norma applicabile e l'adozione dei provvedimenti di legge in caso di mancato rientro;
 - la tracciabilità di tutte le attività relative alla gestione dei rifiuti;
 - la vigilanza sul rispetto da parte di terzi (es. sub - concessionari, fornitori) degli obblighi a loro carico previsti nella gestione dei rifiuti anche al fine di prevenire e/o gestire fenomeni di abbandono incontrollato di rifiuti da parte di terzi (ignoti, ditte terze, ecc.) su aree di proprietà e/o sotto la responsabilità giuridica aziendale.
- **E' PREVISTO L'ESPRESSO DIVIETO DI:**

- effettuare trasporto in conto proprio di rifiuti in assenza dei requisiti previsti dalle norme;
- effettuare spedizione transfrontaliera di rifiuti ovvero effettuare la spedizione transfrontaliera di rifiuti, ove necessaria, in assenza dei requisiti previsti dalle norme;
- miscelare rifiuti pericolosi con i rifiuti non pericolosi e rifiuti pericolosi che abbiano caratteristiche di pericolosità differenti;
- gestione delle emissioni in atmosfera I principi di controllo specifici, definiti per disciplinare le attività di gestione delle emissioni in atmosfera, nel rispetto dei requisiti normativi ed autorizzativi vigenti, prevedono:
 - identificazione di tutti i punti di emissione;
 - identificazione della necessità di richiesta di una nuova autorizzazione o di rinnovo, modifica, aggiornamento di autorizzazioni preesistenti e predisposizione della relativa istruttoria nonché attuazione delle necessarie verifiche di completezza ed accuratezza sulla documentazione prevista dall'iter autorizzativo;
 - monitoraggio delle tempistiche per l'ottenimento del rinnovo/modifica delle autorizzazioni esistenti e comunicazione dell'avvenuto ottenimento dell'autorizzazione, sua modifica e/o rinnovo alle figure interessate;
 - individuazione e monitoraggio puntuale di tutte le prescrizioni (anche quelle una tantum) previste dai provvedimenti autorizzativi e conduzione delle attività e degli impianti, compresa la relativa manutenzione, in modo da garantire il rispetto di tutte le prescrizioni;
 - conduzione del monitoraggio delle emissioni in conformità a quanto previsto dagli atti autorizzativi applicabili, inclusi metodologie e tecniche di campionamento e di analisi;
 - taratura e manutenzione degli strumenti di misura, ove presenti;
 - identificazione delle potenziali situazioni (in condizioni normali, anomale e di emergenza) che potrebbero comportare il superamento di soglie di attenzione o dei limiti di emissione e relative modalità di intervento;
 - attivazione degli interventi necessari, in caso di superamento di soglie di attenzione o dei limiti di emissione, per garantire il tempestivo rientro nelle soglie o nei limiti;
 - tracciabilità di tutte le attività relative alla gestione delle emissioni in atmosfera;
 - vigilanza sul rispetto da parte di terzi (es. sub - concessionari, fornitori) degli obblighi a loro carico previsti nella gestione delle emissioni in atmosfera.

E' previsto l'obbligo di interruzione dell'attività che genera un'emissione in atmosfera in caso di superamento dei limiti e in caso di sospensione o revoca dell'autorizzazione;

- gestione delle risorse e degli scarichi idrici: I principi di controllo specifici, definiti per disciplinare le attività di gestione delle risorse e degli scarichi idrici dell'organizzazione affinché gli stessi siano conformi ai requisiti normativi ed autorizzativi vigenti, prevedono:
 - identificazione di tutti i punti di scarico e dei punti di analisi/controllo interni;

- identificazione della necessità di richiesta di una nuova autorizzazione o di rinnovo, modifica, aggiornamento di autorizzazioni preesistenti e predisposizione della relativa istruttoria nonché attuazione delle necessarie verifiche di completezza ed accuratezza sulla documentazione prevista dall'iter autorizzativo;
- monitoraggio delle tempistiche per l'ottenimento del rinnovo/modifica delle autorizzazioni esistenti e comunicazione dell'avvenuto ottenimento dell'autorizzazione, sua modifica e/o rinnovo alle figure interessate;
- individuazione e il monitoraggio puntuale di tutte le prescrizioni (anche quelle un tantum) previste dai provvedimenti autorizzativi e conduzione delle attività e degli impianti, compresa la relativa manutenzione, in modo da garantire il rispetto di tutte le prescrizioni;
- identificazione dei parametri soggetti a controllo periodico sia ai punti di scarico finali che ai punti di analisi/controllo interni alla rete (es. acque in ingresso ad impianti di trattamento) e relativo monitoraggio in conformità a quanto previsto dagli atti autorizzativi applicabili (inclusi metodologie e tecniche di campionamento e di analisi);
- taratura e manutenzione degli strumenti di misura, ove presenti;
- identificazione delle potenziali situazioni (in condizioni normali, anomale e di emergenza) che potrebbero comportare il superamento dei limiti allo scarico delle acque reflue e relative modalità di intervento;
- attivazione degli interventi necessari, in caso di superamento di soglie di attenzione o dei limiti allo scarico, per garantire il tempestivo rientro nelle soglie o nei limiti;
- tracciabilità di tutte le attività relative alla gestione degli scarichi idrici;
- la vigilanza sul rispetto da parte di terzi (es. sub - concessionari, fornitori) degli obblighi a loro carico previsti nella gestione degli scarichi idrici.

E' previsto il divieto di scaricare acque sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo e nelle acque sotterranee al di fuori dei casi consentiti dalla normativa e di quanto previsto dagli atti autorizzativi.

E' previsto l'obbligo di interruzione dell'attività che genera uno scarico in caso di superamento dei limiti (o misura equivalente di intercettazione dello scarico) e in caso di sospensione o revoca dell'autorizzazione:

- gestione di sostanze pericolose. I principi di controllo specifici, definiti per disciplinare le attività di gestione delle sostanze pericolose affinché le stesse siano gestite in conformità alla normativa di riferimento pervenendo fenomeni di inquinamento, prevedono:
 - identificazione e gestione di tutti gli impianti (es. reti, vasche e serbatoi interrati, ecc.) e attività svolte dall'organizzazione (es. stoccaggio, movimentazione, utilizzo di sostanze inquinanti) che possono comportare l'accadimento di un evento potenzialmente contaminante del suolo, sottosuolo e delle acque sotterranee e superficiali affinché sia prevenuto o comunque ridotto il rischio di accadimento di tali eventi anche mediante attività di manutenzione e l'adozione di opportuni e tempestivi sistemi di mitigazione;
 - identificazione delle aree di deposito e/o stoccaggio di materiale sostanze pericolose che potrebbe comportare la contaminazione di suolo, sottosuolo e acque superficiali

- o sotterranee e definizione delle caratteristiche tecniche che tali aree devono possedere per garantire la salvaguardia ambientale in relazione alla tipologia di sostanze presenti;
 - o comunicazione agli Enti, entro i termini previsti dalla normativa, in caso di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il suolo, il sottosuolo o le acque o all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione;
 - o conduzione dell'iter da attuare in caso di potenziale contaminazione in conformità a quanto prescritto dalla normativa vigente assicurando la tracciabilità del processo;
 - o effettuazione degli interventi di bonifica in conformità al progetto approvato dagli Enti competenti, incluse eventuali prescrizioni ed integrazioni, a seguito di inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle Concentrazioni Soglia di Rischio;
- prevenzione e gestione delle emergenze. I principi di controllo specifici, definiti per la prevenzione e gestione delle emergenze, prevedono:
- o individuazione delle attività critiche e delle situazioni di emergenza che possono avere un impatto sull'ambiente;
 - o individuazione dei ruoli, responsabilità e modalità di prevenzione, mitigazione e risposta alle situazioni di emergenza con possibile impatto sull'ambiente e organizzazione dei necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia;
 - o aggiornamento delle norme aziendali di preparazione e risposta alle emergenze, in particolare dopo che si sono verificati incidenti o situazioni di emergenza;
 - o definizione e attuazione di programmi di formazione e addestramento del personale riguardo ai possibili incidenti con conseguenze per l'ambiente.

F.3 PRESIDI DI CONTROLLO E FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV

Deve essere istituito un efficace sistema di reporting, ovvero un canale di comunicazione che garantisca un flusso costante di informazioni all'OdV.

Ogni dipendente deve segnalare all'OdV, in forma anonima e senza ritorsioni, eventuali criticità, irregolarità, fatti o accadimenti di cui sia a conoscenza al fine di prevenire i reati ambientali.

In particolare, la figura in posizione apicale avente la responsabilità in materia ambientale deve trasmettere tempestivamente:

- o Report relativo ad eventi accidentali che comportino probabilità di deterioramento ambientale e le azioni correttive attuate;
- o Provvedimenti e/o contestazioni da parte di Enti di Controllo o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca la presenza di irregolarità certa e/o presunta in tema ambientale
- o Report, con riferimento alle attività appaltate a società esterne, ogni qualvolta si verifica una criticità sulle attività oggetto del contratto di appalto con una descrizione maggiormente dettagliata dell'accaduto e con l'individuazione delle possibili cause dell'evento.

Le figure in posizione apicale aventi la responsabilità in materia ambientale, dovranno trasmettere, inoltre, annualmente all'OdV una Relazione sulla gestione complessiva degli aspetti ambientali, ciascuno per quanto di propria competenza, anche sulla base del sistema di deleghe e procure vigente.

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati ambientali del Decreto sono i seguenti:

- svolgere periodiche verifiche sul rispetto delle procedure finalizzate a prevenire i reati di cui all'art. 25undecies del Decreto;
- condurre una periodica attività di analisi sulle funzionalità del sistema preventivo adottato;
- proporre all'Amministratore Unico eventuali azioni migliorative o modificative qualora vengano ricevute violazioni significative delle norme in materia ambientale, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione, o accrescimento dei rischi di reato;
- esaminare segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti opportuni e necessari in relazione alle segnalazioni ricevute.

PARTE SPECIALE “G”

Altre categorie di reato considerate a rischio

G. LE ALTRE CATEGORIE DI REATO CONSIDERATE A RISCHIO

La presente Parte Speciale richiama tutti gli altri reati previsti nel D.Lgs n. 231/01 non considerati nelle altre Parti Speciali.

Si evidenzia che, per ogni categoria di reato sono di seguito riportate solo le fattispecie di reato astrattamente applicabili alla Società.

G.1 LA TIPOLOGIA DEI DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24-TER DEL DECRETO)

G.1.1 LA TIPOLOGIA DEI DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

G.1.1.1 ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE (ART. 416 C.P.)

“1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

2. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

3. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

4. Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

5. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

6. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

7. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.”

G.1.1.2 ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO ANCHE STRANIERE (ART. 416-BIS C.P.)

“1. Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

2. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

3. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti

o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

4. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

5. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

6. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

7. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso."

G.1.1.3 SCAMBIO ELETTORALE POLITICO-MAFIOSO (ART. 416-TER C.P.)

"1. Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis.

2. La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.

3. Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis aumentata della metà.

4. In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici."

G.1.1.4 DELITTI DI ILLEGALE FABBRICAZIONE, INTRODUZIONE NELLO STATO, MESSA IN VENDITA, CESSIONE, DETENZIONE E PORTO IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO DI ARMI DA GUERRA O TIPO GUERRA O PARTI DI ESSE, DI ESPLOSIVI, DI ARMI CLANDESTINE NONCHÉ DI PIÙ ARMI COMUNI DA SPARO ESCLUSE QUELLE PREVISTE DALL'ARTICOLO 2, COMMA TERZO, DELLA LEGGE 18 APRILE 1975, N. 110 (ART. 407, COMMA 2, LETTERA A, NUMERO 5, C.P.P.)

"1. Salvo quanto previsto all'articolo 393 comma 4, la durata delle indagini preliminari non può comunque superare diciotto mesi.

2. La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano:

a) i delitti appresso indicati:

[...]

5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 [...]"

G.1.2 AREE A RISCHIO, SOGGETTI AL COINVOLTI E POSSIBILI MODALITÀ DI COMMISSIONE DEI REATI

Tenuto conto della molteplicità dei rapporti che Acquedotto Lucano intrattiene sono state individuate le seguenti aree di attività ritenute più specificamente a rischio:

1. Finanziamenti pubblici;
2. Gestione dei rapporti con rappresentanti degli Enti della Pubblica Amministrazione;
3. Aprovvigionamenti di lavori, beni e servizi;
4. Risorse Finanziarie.

G.1.2.1 FINANZIAMENTI PUBBLICI

G.1.2.1.1 Descrizione del potenziale profilo di rischio

In relazione ai delitti di criminalità organizzata, si rileva che tale area risulta potenzialmente a rischio della commissione dei delitti di associazione per delinquere, associazione di tipo mafioso anche straniera, scambio elettorale politico-mafioso, nel caso in cui, a titolo esemplificativo, si stabilisca un patto associativo tra impresa aggiudicataria, Direttore Lavori, RUP e responsabile della Pubblica Amministrazione finanziatrice per alterare i dati comunicati ed ottenere rimborsi indebiti, ottenendo in cambio per la Società dei vantaggi economici.

G.1.2.5.2 Attività a rischio ed Enti coinvolti

Per il dettaglio delle attività a rischio di tale area, eventualmente svolte anche all'estero, si rimanda al paragrafo A.2.1.2.

G.1.2.5.3 Protocolli di controllo specifici

Con riferimento ai "finanziamenti pubblici", si rimanda ai presidi di controllo indicati nella Parte Speciale A, paragrafo A.2.1.3.

G.1.2.2 GESTIONE DEI RAPPORTI CON RAPPRESENTANTI DEGLI ENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

G.1.2.2.1 Descrizione del potenziale profilo di rischio

In relazione ai delitti di criminalità organizzata, si rileva che tale area risulta potenzialmente a rischio della commissione dei delitti di associazione per delinquere, associazione di tipo mafioso anche straniere, scambio elettorale politico-mafioso, nel caso in cui, a titolo esemplificativo, si stabilisca un patto associativo tra rappresentanti della Società e della Pubblica Amministrazione, per evitare l'applicazione di sanzioni per la Società ed ottenere benefici economici impropri per i rappresentanti della Pubblica Amministrazione (ad esempio l'assegnazione a ditte gradite ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione di appalti e lavori) ed Acquedotto Lucano (ad esempio l'alterazione dei risultati delle verifiche e controlli che avrebbero portato all'applicazione di sanzioni).

G.1.2.2.2 Attività a rischio ed Enti coinvolti

Per il dettaglio delle attività a rischio di tale area, eventualmente svolte anche all'estero, si rimanda al paragrafo A.2.2.2.

G.1.2.2.3 Protocolli di controllo specifici

Con riferimento alla "gestione dei rapporti con rappresentanti degli Enti della Pubblica Amministrazione", si rimanda ai presidi di controllo indicati nella Parte Speciale A, paragrafo A.2.2.3.

G.1.2.3 APPROVVIGIONAMENTI DI LAVORI, BENI E SERVIZI

G.1.2.3.1 Descrizione del potenziale profilo di rischio

In relazione ai delitti di criminalità organizzata, si rileva che tale area risulta potenzialmente a rischio della commissione dei delitti di associazione per delinquere, associazione di tipo mafioso anche straniere, scambio elettorale politico-mafioso, nel caso in cui, a titolo esemplificativo, si stabilisca un patto associativo tra rappresentanti della Società e fornitori, per alterare i risultati delle gare al fine di dividere i benefici economici derivanti da tale comportamento, attraverso, a titolo esemplificativo:

- la costituzione a favore della Società di fondi extra-contabili utilizzabili per fini corruttivi;
- l'ottenimento di significativi vantaggi economici sulle forniture.

G.1.2.3.2 Attività a rischio ed Enti coinvolti

Per il dettaglio delle attività a rischio di tale area, si rimanda al paragrafo A.2.3.2.

G.1.2.3.3 Protocolli di controllo specifici

Con riferimento agli "approvvigionamenti di lavori, beni e servizi", si rimanda ai presidi di controllo indicati nella Parte Speciale A, paragrafo A.2.3.3, e nella Parte Speciale G, paragrafi G.4.2.1.3 e G.5.2.1.3.

G.1.2.4 RISORSE FINANZIARIE

G.1.2.4.1 Descrizione del potenziale profilo di rischio

In relazione ai delitti di criminalità organizzata, si rileva che tale area risulta potenzialmente a rischio della commissione dei delitti di associazione per delinquere, associazione di tipo mafioso anche straniere nel caso in cui la Società procacci risorse finanziarie da destinare a soggetti a loro riconducibili.

G.1.2.4.2 Attività a rischio ed Enti coinvolti

Per il dettaglio delle attività a rischio di tale area, eventualmente svolte anche all'estero, si rimanda al paragrafo A.2.5.2.

G.1.2.4.3 Protocolli di controllo specifici

Con riferimento alla gestione delle "risorse finanziarie", si rimanda ai presidi di controllo indicati nella Parte Speciale D, paragrafo D.2.2.2.3, e nella Parte Speciale G, paragrafo G.2.2.1.3.

G.2 Delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis del decreto)

G.2.1 LA TIPOLOGIA DEI DELITTI DI FALSITA' IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

G.2.1.1 SPENDITA E INTRODUZIONE NELLO STATO, SENZA CONCERTO, DI MONETE FALSIFICATE (ART. 455 C.P.)

"1. Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà."

G.2.1.2 SPENDITA DI MONETE FALSIFICATE RICEVUTE IN BUONA FEDE (ART. 457 C.P.)

"1. Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032."

G.2.2 AREE A RISCHIO, SOGGETTI AL COINVOLTI E POSSIBILI MODALITÀ DI COMMISSIONE DEI REATI

Con riferimento ai reati sopracitati sono state individuate le seguenti aree di attività ritenute più specificamente a rischio:

1. Risorse finanziarie.

G.2.2.1 RISORSE FINANZIARIE

G.2.2.1.1 Descrizione del potenziale profilo di rischio

Nell'area sopracitata i reati di spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate e di spendita di monete falsificate ricevute in buona fede, potrebbero astrattamente configurarsi nell'ambito della gestione della cassa/sportello, nell'ipotesi in cui fossero consapevolmente spese o messe altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da un rappresentante della Società che le ha ricevute anche in buona fede.

G.2.2.1.2 Attività a rischio ed Enti coinvolti

Per il dettaglio delle attività a rischio si rimanda per la gestione delle risorse finanziarie, eventualmente svolte anche all'estero, al paragrafo A.2.5.2.

G.2.2.1.3 Protocolli di controllo specifici

Al fine di prevenire la commissione dei delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, è previsto che:

- i soggetti che intervengono nel processo di movimentazione dei valori (operazioni di cassa, trasporto di valori per il versamento presso istituti di credito, ecc.) devono essere persone a ciò autorizzate alle quali si richiede di operare con la massima diligenza, onestà ed attenzione;
- deve essere posta dagli operatori di sportello particolare attenzione nella ricezione di banconote, specie in caso di importi di rilevante entità e comunque nei limiti previsti dalla legge. Tali operatori devono effettuare un controllo sulla genuinità delle stesse al momento della loro ricezione.

A tutti i destinatari è vietato:

- alterare banconote o valori bollati;
- introdurre nello Stato banconote o valori falsi o alterati;
- ricevere consapevolmente, utilizzare, spendere o far circolare banconote false o alterate;
- mantenere in circolazione ovvero agevolare la circolazione di monete, banconote in relazione alle quali si sia acquisita la certezza o si abbia anche solo il sospetto di falsità.

Si rimanda, inoltre per la gestione delle risorse finanziarie, ai presidi di controllo indicati nella Parte Speciale D, paragrafo D.2.2.2.3.

G.3 DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25-BIS.1 DEL DECRETO)

G.3.1 LA TIPOLOGIA DEI DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

G.3.1.1 TURBATA LIBERTÀ DELL'INDUSTRIA O DEL COMMERCIO (ART. 513 C.P.)

"1. Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032."

G.3.1.2 ILLECITA CONCORRENZA CON MINACCIA O VIOLENZA (ART. 513-BIS C.P.)

“1. Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

2. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.”

G.3.1.3 FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO (ART. 515 C.P.)

“1. Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

2. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.”

G.3.1.4 VENDITA DI SOSTANZE ALIMENTARI NON GENUINE COME GENUINE (ART. 516 C.P.)

“1. Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.”

G.3.1.5 VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI (ART. 517 C.P.)

“1. Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.”

G.3.1.6 CONTRAFFAZIONE DI INDICAZIONI GEOGRAFICHE O DENOMINAZIONI DI ORIGINE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI (ART. 517-QUATER C.P.)

“1. Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

2. Alla stessa pena soggiace chi, al fine, di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

3. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma.

4. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.”

G.3.2 AREE A RISCHIO, SOGGETTI AL COINVOLTI E POSSIBILI MODALITÀ DI COMMISSIONE DEI REATI

Con riferimento ai reati sopracitati sono state individuate le seguenti aree di attività ritenute più specificamente a rischio:

1. Approvvigionamento di lavori, beni e servizi.

G.3.2.1 APPROVVIGIONAMENTO DI LAVORI, BENI E SERVIZI

G.3.2.1.1 Descrizione del potenziale profilo di rischio

In relazione ai delitti contro l'industria e il commercio, si rileva che l'area dell'approvvigionamento di lavori, beni e servizi risulta potenzialmente a rischio della commissione dei seguenti reati:

- turbata libertà dell'industria o del commercio ed illecita concorrenza con minaccia o violenza. Tali reati potrebbero teoricamente configurarsi, nella forma del concorso, laddove Acquedotto Lucano favorisca l'indebita aggiudicazione di un appalto/fornitura ad un soggetto che risulti, ad esempio, unico concorrente, dopo che lo stesso abbia posto in essere atti intimidatori nei confronti degli altri aspiranti in cambio di condizioni particolarmente vantaggiose;
- frode nell'esercizio del commercio, che si potrebbe in astratto configurare nel caso di concorso di Acquedotto Lucano con i propri appaltatori/fornitori, ottenendone in cambio un vantaggio in termini economici, ad esempio, di fatturazione di costi inferiori rispetto a quelli "normali" di mercato. Ad esempio l'appaltatore potrebbe commercializzare/utilizzare prodotti differenti rispetto a quelli indicati nel capitolato d'appalto senza indicarlo;

G.3.2.1.2 Attività a rischio ed Enti coinvolti

Per il dettaglio delle attività a rischio si rimanda al paragrafo A.2.3.2.

G.3.2.1.3 Protocolli di controllo specifici

Con riferimento ai delitti contro l'industria e il commercio, i destinatari devono:

- astenersi dal porre in essere qualsiasi attività finalizzata a turbare la libertà dell'industria e del commercio;
- fare attenzione che gli appaltatori e fornitori di prodotti e servizi non compiano attività finalizzate a turbare la libertà dell'industria e commercio, mediante:
 - la falsificazione o omissione di informazioni riportate sulle confezioni delle merci o prodotti utilizzati per forniture e appalti come indicato nel capitolato/ordine in merito: all'indicazione geografica di provenienza dei prodotti, al loro peso, alla loro composizione, ecc.;
 - la vendita/utilizzo di prodotti industriali con segni mendaci;

- fare attenzione, nel caso di acquisto di beni/componenti da terzi, che questi non siano stati prodotti impiegando elementi soggetti a diritti di privativa;
- fare attenzione, nel caso di commercio, anche da parte di appaltatori/fornitori, che non siano utilizzati componenti e/o disegni soggetti a diritti di privativa.

Si rimanda, inoltre per l'attività di approvvigionamento di lavori, beni e servizi, ai presidi di controllo indicati nella Parte Speciale A, paragrafo A.2.3.3, e nella Parte Speciale G, paragrafo G.5.2.1.3.

G.4 DELITTI CON FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (ART. 25-QUATER DEL DECRETO)

G.4.1 LA TIPOLOGIA DEI DELITTI CON FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

G.4.1.1 ASSOCIAZIONI CON FINALITÀ DI TERRORISMO ANCHE INTERNAZIONALE O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (ART. 270-BIS C.P.)

"1. Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

2. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

3. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

4. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego."

G.4.1.2 CIRCOSTANZE AGGRAVANTI E ATTENUANTI (ART. 270-BIS.1 C.P.)

"1. Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato.

2. Quando concorrono altre circostanze aggravanti, si applica per primo l'aumento di pena previsto per la circostanza aggravante di cui al primo comma. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e alle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o ne determina la misura in modo indipendente da quella ordinaria del reato, e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

3. Per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico, salvo quanto disposto nell'articolo 289-bis, nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente

l'autorità di polizia e l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà.

4. Quando ricorre la circostanza di cui al terzo comma non si applica l'aggravante di cui al primo comma.

5. Fuori del caso previsto dal quarto comma dell'articolo 56, non è punibile il colpevole di un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico che volontariamente impedisce l'evento e fornisce elementi di prova determinanti per la esatta ricostruzione del fatto e per la individuazione degli eventuali concorrenti.”

G.4.1.3 ASSISTENZA AGLI ASSOCIATI (ART. 270-TER C.P.)

“1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.

2. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.

3. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.”

G.4.1.4 ARRUOLAMENTO CON FINALITÀ DI TERRORISMO ANCHE INTERNAZIONALE (ART. 270-QUATER C.P.)

“1. Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

2. Fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni.”

G.4.1.5 ORGANIZZAZIONE DI TRASFERIMENTI PER FINALITÀ DI TERRORISMO (ART. 270-QUATER.1 C.P.)

“1. Fuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni.”

G.4.1.6 ADDESTRAMENTO AD ATTIVITÀ CON FINALITÀ DI TERRORISMO ANCHE INTERNAZIONALE (ART. 270-QUINQUES C.P.)

“1. Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata, nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il

compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270-sexies.

2. Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.”

G.4.1.7 CONDOTTE CON FINALITÀ DI TERRORISMO (ART. 270-SEXIES C.P.)

“1. Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.”

G.4.1.8 ATTENTATO PER FINALITÀ TERRORISTICHE O DI EVERSIONE (ART. 280 C.P.)

“1. Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.

2. Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.

3. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.

4. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta.

5. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.”

G.4.1.9 ATTO DI TERRORISMO CON ORDIGNI MICIDIALI O ESPLOSIVI (ART. 280-BIS C.P.)

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

2. Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.

3. Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.

4. Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.

5. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.”

G.4.1.10 SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI TERRORISMO O DI EVERSIONE (ART. 289-BIS C.P.)

“1. Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

2. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

3. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

4. Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.

5. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.”

G.4.1.11 ISTIGAZIONE A COMMITTERE ALCUNO DEI DELITTI PREVEDUTI DAI CAPI PRIMO E SECONDO (ART. 302 C.P.)

“1. Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, previsti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

2. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.”

G.4.1.12 MISURE URGENTI PER LA TUTELA DELL'ORDINE DEMOCRATICO E DELLA SICUREZZA PUBBLICA (ART. 1 D.L. 15 DICEMBRE 1979, N. 625, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, NELLA L. 6 FEBBRAIO 1980 N. 15)

“1. Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato.

[...]”

G.4.1.13 VIOLAZIONI A QUANTO PREVISTO DALL'ART. 2 DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA REPRESSIONE DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO (FIRMATA A NEW YORK IL 9 DICEMBRE 1999)

“1. Commette reato ai sensi della presente Convenzione ogni persona che, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente fornisce o raccoglie fondi nell'intento di vederli utilizzati, o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, al fine di commettere:

a) un atto che costituisce reato ai sensi e secondo la definizione di uno dei trattati enumerati nell'allegato;

b) ogni altro atto destinato ad uccidere o a ferire gravemente un civile o ogni altra persona che non partecipa direttamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato quando, per sua natura o contesto, tale atto sia finalizzato ad intimidire una popolazione o a costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere, un atto qualsiasi.

2. Nel depositare il suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, lo Stato Parte che non ha aderito ad un trattato elencato nell'allegato di cui al comma a) del paragrafo 1 del presente articolo può dichiarare che, qualora la presente Convenzione gli sia applicata, tale trattato è considerato non figurare in detto allegato. Tale dichiarazione si annulla non appena il trattato entra in vigore per lo Stato Parte, che ne fa notifica al depositario. Lo Stato Parte che cessa di essere parte ad un trattato elencato nell'allegato, può fare, riguardo a tale trattato, la dichiarazione prevista nel presente articolo.

3. Affinché un atto costituisca reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, non occorre che i fondi siano stati effettivamente utilizzati per commettere un reato di cui ai commi a) o b) del medesimo paragrafo 1.

4. Commette altresì reato chiunque tenti di commettere reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

5. Commette altresì reato chiunque:

a) partecipa in quanto complice ad un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo;

b) organizza la perpetrazione di un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo o dà ordine ad altre persone di commetterlo;

c) contribuisce alla perpetrazione di uno o più dei reati di cui ai paragrafi 1 o 4 del presente articolo, ad opera di un gruppo che agisce di comune accordo. Tale contributo deve essere deliberato e deve:

i) sia mirare ad agevolare l'attività criminale del gruppo o servire ai suoi scopi, se tale attività o tali scopi presuppongono la perpetrazione di un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo;

ii) sia essere fornito sapendo che il gruppo ha intenzione di commettere un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.”

G.4.2 AREE A RISCHIO, SOGGETTI AL COINVOLTI E POSSIBILI MODALITÀ DI COMMISSIONE DEI REATI

Con riferimento ai reati sopracitati sono state individuate le seguenti aree di attività ritenute più specificamente a rischio:

1. Approvvigionamento di lavori, beni e servizi.

G.4.2.1 APPROVVIGIONAMENTO DI LAVORI, BENI E SERVIZI

G.4.2.1.1 Descrizione del potenziale profilo di rischio

In relazione ai delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, si rileva che l'area dell'approvvigionamento di lavori, beni e servizi risulta potenzialmente a rischio di commissione dei delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, nel caso in cui si forniscano, direttamente o indirettamente, ma comunque volontariamente, fondi a favore di soggetti che intendono porre in essere reati di terrorismo, attraverso la selezione e/o gestione di fornitori/subappaltatori, ottenendone un vantaggio economico (ad esempio condizioni economiche fuori mercato).

G.4.2.1.2 Attività a rischio ed Enti coinvolti

Per il dettaglio delle attività a rischio si rimanda per le attività di approvvigionamento di lavori, beni e servizi, al paragrafo A.2.3.2.

G.4.2.1.3 Protocolli di controllo specifici

Con riferimento ai delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, la Società si richiama/prevede quanto segue:

- è fatto obbligo, ai destinatari, accertarsi dell'identità delle controparti, con cui si entra in contatto siano esse persone fisiche o persone giuridiche, e dei soggetti per conto dei quali esse eventualmente agiscono;
- è fatto assoluto divieto di:
 - corrispondere denaro, favorire e/o fornire utilità a soggetti potenzialmente legati a:
 - associazioni per delinquere, associazioni di tipo mafioso, associazioni finalizzate al traffico di sostanze stupefacenti, al traffico di armi, tabacchi, beni riciclati e frutto di ricettazione, ecc.;
 - organizzazioni con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
 - criminalità organizzata;
 - organizzazioni finalizzate alla commissione di reati contro la persona o dei reati di impiego di cittadini il cui soggiorno è irregolare;
 - favorire il transito illecito di armi, denaro, tabacchi, beni riciclati e frutto di ricettazione o stupefacenti;

Si rimanda, inoltre per l'attività di approvvigionamento di lavori, beni e servizi, ai presidi di controllo indicati nella Parte Speciale A, paragrafo A.2.3.3, e nella Parte Speciale G, paragrafo G.5.2.1.3.

G.5 DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE (ART. 25-QUINQUIES DEL DECRETO)

G.5.1 LA TIPOLOGIA DEI DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE

G.5.1.1 RIDUZIONE O MANTENIMENTO IN SCHIAVITÀ O IN SERVITÙ (ART. 600 C.P.)

“1. Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

2. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.”

G.5.1.2 INIZIATIVE TURISTICHE VOLTE ALLO SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE MINORILE (ART. 600-QUINQUIES C.P.)

“1. Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 e euro 154.937.”

G.5.1.3 TRATTA DI PERSONE (ART. 601 C.P.)

“1. È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

2. Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

3. La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo.

4. Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni.”

G.5.1.4 INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO (ART. 603-BIS C.P.)

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;*
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.*

2. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

3. Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;*
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;*
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;*
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.*

4. Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;*
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;*
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.”*

G.5.2 AREE A RISCHIO, SOGGETTI AL COINVOLTI E POSSIBILI MODALITÀ DI COMMISSIONE DEI REATI

Con riferimento ai reati sopracitati è stata individuata a rischio l'area “Approvvigionamenti di lavori, beni e servizi”.

G.5.2.1 APPROVVIGIONAMENTI DI LAVORI, BENI E SERVIZI

G.5.2.1.1 Descrizione del potenziale profilo di rischio

Tale area risulta potenzialmente a rischio di commissione dei delitti, contro la personalità individuale, sopra riportati che potrebbero in astratto essere realizzati da Acquedotto Lucano in concorso con i propri fornitori/appaltatori per attività da questi svolta all'interno di aree della Società e/o comunque sotto il suo controllo. Il vantaggio per Acquedotto Lucano consiste nel fatto che il fornitore, commettendo tali tipi di reato, può ottenere un risparmio e, quindi, far conseguire alla Società un vantaggio.

G.5.2.1.2 Attività a rischio ed Enti coinvolti

Per il dettaglio delle attività a rischio si rimanda al paragrafo A.2.3.2.

G.5.2.1.3 Protocolli di controllo specifici

Allo scopo di prevenire la commissione dei reati contro la personalità individuale attraverso il procacciamento illegale della forza lavoro, Acquedotto Lucano richiede e verifica che i propri fornitori/appaltatori/subconcessionari rispettino gli obblighi di legge in tema di diritto del lavoro.

Si rimanda, inoltre, ai presidi di controllo indicati nella Parte Speciale A, paragrafo A.2.3.3, e nella Parte Speciale G, paragrafo G.4.2.1.3.

G.6 REATI DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE (ART. 25-DUODECIES DEL DECRETO)

G.6.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE

G.6.1.1 IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE (ART. 22, COMMA 12-BIS, D.LGS. 286/98)

"[...]

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di € 5.000,00 per ogni lavoratore impiegato.

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;*
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;*
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.*

[...]"

G.6.1.2 PROMOZIONE, DIREZIONE, ORGANIZZAZIONE, FINANZIAMENTO O EFFETTUAZIONE DI TRASPORTO DI STRANIERI NEL TERRITORIO DELLO STATO, OVVERO COMPIMENTO DI ALTRI ATTI DIRETTI A PROCURARNE ILLEGALMENTE L'INGRESSO NEL TERRITORIO DELLO STATO O DI ALTRO STATO DEL QUALE LA PERSONA NON È CITTADINA O NON HA TITOLO DI RESIDENZA PERMANENTE (ART. 12, COMMI 3, 3-BIS, 3-TER, D.LGS. 286/98)

"[...]

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello

Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di € 15.000,00 per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;*
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;*
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.*

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di € 25.000,00 per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;*
- b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.*

[...].”

G.6.1.3 FAVOREGGIAMENTO DELLA PERMANENZA DI STRANIERI IN CONDIZIONI DI ILLEGALITÀ NEL TERRITORIO DELLO STATO (ART. 12, COMMA 5, D.LGS. 286/98)

“[...]

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a € 15.493,00. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

[...].”

G.6.2 AREE A RISCHIO, SOGGETTI AL COINVOLTI E POSSIBILI MODALITÀ DI COMMISSIONE DEI REATI

Con riferimento ai reati sopracitati sono state individuate le seguenti aree di attività ritenute più specificamente a rischio:

1. Approvvigionamento di lavori, beni e servizi;

2. Selezione, assunzione e gestione del personale.

G.6.2.1 APPROVVIGIONAMENTO DI LAVORI, BENI E SERVIZI E SELEZIONE, ASSUNZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

G.6.2.1.1 Descrizione del potenziale profilo di rischio

In relazione ai reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, si rileva che:

- l'attività di approvvigionamento di lavori, beni e servizi risulta potenzialmente a rischio di commissione dei reati di impiego di cittadini di paesi terzi, il cui soggiorno è irregolare, che potrebbero in astratto essere realizzati da Acquedotto Lucano in concorso con i propri fornitori/appaltatori, per attività da questi svolta all'interno di aree della Società e/o comunque sotto il suo controllo. Il vantaggio per Acquedotto Lucano consiste nel fatto che il fornitore, commettendo tali tipi di reato, può ottenere un risparmio e, quindi, far conseguire alla Società un vantaggio;
- l'attività di selezione, assunzione e gestione del personale, risulta potenzialmente a rischio di commissione dei reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, nel caso in cui la Società impieghi personale straniero sprovvisto di regolare permesso di soggiorno ovvero con permesso di soggiorno scaduto.

G.6.2.1.2 Attività a rischio ed Enti coinvolti

Per il dettaglio delle attività a rischio si rimanda:

- per le attività di approvvigionamento di lavori, beni e servizi, al paragrafo A.2.3.2;
- per le attività di selezione, assunzione e gestione del personale, al paragrafo A.2.4.2.

G.6.2.1.3 Protocolli di controllo specifici

Per il dettaglio dei protocolli specifici di controllo, si rimanda:

- per le attività di approvvigionamento di lavori, beni e servizi, ai presidi di controllo indicati nella Parte Speciale A, paragrafo A.2.3.3, e nella Parte Speciale G, paragrafi G.4.2.1.3 e G.5.2.1.3.;
- per le attività di selezione, assunzione e gestione del personale, ai presidi di controllo indicati nella Parte Speciale A, paragrafo A.2.4.3.

PARTE SPECIALE “H”

**Reati Tributari, richiamati dall’art. 25-*quinqüesdecies* del
Decreto**

H.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI TRIBUTARI (Art. 25 - *quinqüesdecies* del Decreto)

L'art. 39, comma 2, del decreto fiscale (D.L. 124/2019) ha introdotto - con efficacia dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione dello stesso - l'art. 25-*quinqüesdecies* nel D. Lgs. n. 231/2001, che disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica in presenza della commissione di determinati reati tributari.

La proposta originaria restringeva il suo campo applicativo al delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'art. 2 del D. Lgs. n. 74/2000, ma con le modifiche apportate in sede di conversione, la responsabilità amministrativa degli enti e delle società è stata estesa anche ai delitti di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3), emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8), occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10), sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11).

Tanto premesso, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati nell'art 25-*quinqüesdecies* del Decreto e potenzialmente realizzabili in considerazione delle attività svolte da Acquedotto Lucano S.p.A.

L'identificazione delle aree di attività a rischio di commissione dei reati previsti (cd. mappatura) e le considerazioni svolte sulla possibile realizzabilità dei predetti reati, sono state realizzate anche attraverso le interviste ai soggetti aziendali di ciascuna Area competente, come tali provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell'operatività di ciascun singolo settore dell'attività istituzionale.

La responsabilità amministrativa delle società è prevista laddove vengano commesse le seguenti ipotesi di reati tributari previsti dal D. Lgs. n. 74/2000:

- **dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-bis);**
- **dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3);**
- **emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1 e 2-bis);**
- **occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10);**
- **sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11).**

Successivamente, in data 15 luglio 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo n. 75 del 14 luglio 2020 "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA UE 2017/1371 RELATIVA ALLA LOTTA CONTRO LA FRODE CHE LEDE GLI INTERESSI FINANZIARI DELL'UNIONE MEDIANTE IL DIRITTO PENALE" (cd. Direttiva PIF) che, tra le varie novità, ha ampliato il catalogo dei reati presupposto di cui al D. Lgs. 231/2001. Il Decreto Legislativo è in vigore dal 30.07.2020.

In particolare, i reati tributari inseriti nel catalogo 231 sono i seguenti:

- **DICHIARAZIONE INFEDELE (art. 4 D. Lgs. 74/2000)** se la frode iva ha carattere transazionale e l'evasione non è inferiore a 10 milioni di euro;
- **OMESSA DICHIARAZIONE (art. 5 D. Lgs. 74/2000)** se la frode iva ha carattere transazionale e l'evasione non è inferiore a 10 milioni di euro;
- **COMPENSAZIONE INDEBITA (art. 10-quater D. Lgs. 74/2000)** se la frode iva ha carattere transazionale e l'evasione non è inferiore a 10 milioni di euro.

I predetti reati di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione e compensazione indebita, si ritengono non realizzabili in considerazione delle attività svolte da Acquedotto Lucano S.p.A., visto il carattere transazionale dei reati stessi.

Anche questi reati sono stati inseriti nell'art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001 di cui si riporta il testo aggiornato:

"Art. 25-quinquiesdecies

Reati tributari.

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi transfrontalieri e al fine di invadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;

b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)."

H.1.1 DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI (ART. 2, D. LGS. N. 74/2000)

1. E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

H.1.2 DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE ALTRI ARTIFICI (ART. 3, D. LGS. N. 74/2000)

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

H.1.3 EMISSIONE DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI (ART. 8, D. LGS. N. 74/2000)

1. E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

H.1.4 OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI (ART. 10, D. LGS. N. 74/2000)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi,

occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

H.1.5 SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DI IMPOSTE (ART. 11, D. LGS. N. 74/2000)

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Orbene, nell'ipotesi in cui venga accertata la responsabilità amministrativa della società per effetto della commissione di uno dei suddetti reati tributari, il giudice penale irrogherà la **sanzione amministrativa**, nell'ambito di quelle previste dall'art. 9 del D. Lgs. n. 231/2001, il quale distingue tra: sanzioni **pecuniarie**, sanzioni **interdittive**, **confisca** e **pubblicazione della sentenza**.

Sanzioni pecuniarie

Le sanzioni pecuniarie vengono applicate "per quote", con un minimo di 100 e un massimo di 1.000 quote (art. 10, comma 2). L'importo di una quota va da un minimo di euro 258 ad un massimo di euro 1.549 (art. 10, comma 3).

La sanzione pecuniaria è **ridotta della metà** e non può comunque essere superiore a 103.291 euro (art. 12 D. Lgs. n. 231/2001) se:

- a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente **interesse proprio o di terzi** e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
- b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità;

In tali casi, le sanzioni interdittive non trovano applicazione (art. 13, comma 3).

La sanzione è ridotta da 1/3 alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- b) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (se l'ente ha risarcito in danno e nel contempo ha anche adottato un modello organizzativo idoneo, la riduzione va dalla metà a due terzi).

In ogni caso, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a euro 10.329.

Sanzioni interdittive

Il comma 3 del nuovo art. 25-*quinquiesdecies* stabilisce che nei casi in parola “si applicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)”.

Si tratta:

- del **divieto di contrattare con la pubblica amministrazione**, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio (il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni; può essere definitivo quando l’ente è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni);
- dell'**esclusione da agevolazioni**, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- del **divieto di pubblicizzare beni** o servizi.

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.

Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate congiuntamente (art. 14, comma 3).

L’art. 13, comma 1, D. Lgs. n. 231/2001 prevede, con disposizione di carattere generale, che le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti **condizioni**:

- a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b) in caso di reiterazione degli illeciti (si ha reiterazione quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei 5 anni successivi alla condanna definitiva).

Le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni (art. 17):

- a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Pubblicazione della sentenza e confisca

Quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva può essere disposta la pubblicazione della sentenza di condanna, che viene eseguita “a spese dell'ente” (art. 18).

Con la sentenza di condanna è sempre disposta la **confisca del prezzo o del profitto** del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato (sono comunque fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede).

Quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato (art. 19).

H.2 AREE A RISCHIO, SOGGETTI AL COINVOLTI, POSSIBILI MODALITÀ DI COMMISSIONE DEI REATI E PROTOCOLLI DI CONTROLLO SPECIFICI

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

Le analisi svolte hanno permesso di individuare, con riferimento al rischio di commissione dei reati di cui al precedente punto 1, le attività di Acquedotto Lucano S.p.A. "sensibili", di seguito elencate.

Le aree di attività considerate a rischio in relazione ai reati tributari sono ritenute le seguenti:

1. Gestione dei rapporti con rappresentanti degli Enti della Pubblica Amministrazione;
2. Approvvigionamento di lavori, beni e servizi;
3. Contabilità, Fiscalità e Bilancio di esercizio;
4. Affari societari e rapporti con Società di Revisione, Collegio Sindacale e Soci;
5. Strumenti e Sistemi informatici.

Per il dettaglio delle attività a potenziale rischio relative alle aree 1, 2, 3 e 5, si rinvia ai paragrafi A.2.2.2, A.2.3.2, A.2.6.2, A.2.7.2, mentre per il dettaglio delle attività a potenziale rischio relative all'area 4 si rinvia al paragrafo B.2.3.2.

Nel caso in cui esponenti della Società si trovino a dover gestire attività sensibili diverse da quelle sopra elencate, le stesse dovranno comunque essere condotte nel rispetto: a) dei Protocolli di Prevenzione Generali indicati nella Parte Generale del Modello; b) dei principi di comportamento individuati nel Codice Etico; c) di quanto regolamentato dalla documentazione organizzativa interna; d) delle disposizioni di legge.

H.3 PROTOCOLLI DI PREVENZIONE E SISTEMA DEI CONTROLLI

Il sistema dei controlli perfezionato dalla Società prevede, con riferimento alle attività sensibili individuate:

- Protocolli di Prevenzione Generali relativi alle attività sensibili - I principi generali di controllo posti a base degli strumenti e metodologie utilizzate per strutturare i protocolli specifici di controllo sono indicati nella Parte Generale del Modello;
- Protocolli specifici applicati alle singole attività sensibili – tali protocolli, definiti per le singole attività sensibili individuate sono riportati nei singoli paragrafi delle Parti Speciali A e B ai quali si rinvia.
- Ulteriori Protocolli specifici in relazione all'area 3 - Contabilità, Fiscalità e Bilancio di esercizio – sono riportati nel successivo paragrafo H.3.1.

H.3.1 GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI E TRIBUTARI

Responsabile delle attività:

- Organo amministrativo;
- Direzione Amministrazione e Finanza;
- Direzioni coinvolte nel processo.

Regolamentazione: il processo in oggetto disciplina le attività di monitoraggio della normativa fiscale, e di elaborazione, calcolo, liquidazione e versamento delle imposte dirette e indirette nonché la predisposizione e presentazione delle dichiarazioni fiscali. Vengono individuati, nell'ambito del processo, le seguenti attività:

- Monitoraggio degli aggiornamenti normativi e comunicazione alle Direzioni coinvolte;
- Calcolo, Liquidazione e Dichiarazione IVA;
- Calcolo e Liquidazione delle Imposte Dirette (IRES, IRAP);
- Elaborazione e Invio Dichiarazioni fiscali (Modello UNICO, Modello 770, Modelli Intrastat, ecc.).

Nell'ambito di tale processo, vengono di seguito definiti ruoli e responsabilità dei soggetti incaricati a gestire le differenti fasi, nonché i protocolli di prevenzione che da questi devono essere applicati. In particolare:

- la fase di Monitoraggio degli aggiornamenti normativi e comunicazione alle Direzioni coinvolte: il processo prevede il monitoraggio della normativa fiscale da parte del Direttore Amministrazione e Finanza, il quale provvede, in caso di aggiornamenti nella normativa in essere, a comunicare ai Responsabili delle altre Direzioni gli aggiornamenti intervenuti. Successivamente a tali comunicazioni, sono valutati dal Direttore Amministrazione e Finanza gli impatti sull'operatività aziendale ed eventuali aggiornamenti ai criteri di contabilizzazione e al piano dei conti. Gli aggiornamenti al piano dei conti ed eventuali variazioni nei criteri di contabilizzazione sono effettuati dal Direttore Amministrazione e Finanza ed autorizzati dall'Organo amministrativo. Il Direttore Amministrazione e Finanza provvede a comunicare alle Direzioni coinvolte eventuali aggiornamenti e variazioni da applicare alle procedure aziendali e alle modalità operative di svolgimento delle attività. Ogni variazione al piano dei conti e nei criteri di contabilizzazione deve essere autorizzata dall'Organo amministrativo/Direttore Generale.
- la fase di Calcolo, Liquidazione e Dichiarazione IVA si articola nelle seguenti attività:
 - il Calcolo dell'Iva da liquidare sulla base delle registrazioni contabili e della documentazione di supporto, viene effettuato dalla Direzione Amministrazione e Finanza e verificato dal Direttore Amministrazione e Finanza;
 - Liquidazione dell'Iva attraverso il modello F24 predisposto dalla Direzione Amministrazione e Finanza, verificato dal Direttore Amministrazione e Finanza e autorizzato al pagamento nel rispetto del sistema di Procure e deleghe in essere;
 - la Dichiarazione IVA viene predisposta annualmente dalla Direzione Amministrazione e Finanza, verificata dal Direttore Amministrazione e Finanza e firmata dall'Organo amministrativo.

- la fase di Calcolo e Liquidazione delle Imposte Dirette prevede che la Direzione Amministrazione e Finanza raccolga tutta la documentazione necessaria al calcolo delle imposte dirette (IRES, IRAP) ed effettui il calcolo finale. Il calcolo finale delle imposte è verificato dal Direttore Amministrazione e Finanza prima dell'elaborazione finale delle Dichiarazioni Fiscali (Modello Unico e 770).
- la fase di Elaborazione e Invio Dichiarazioni fiscali prevede l'esecuzione dei seguenti step procedurali:
 - l'Elaborazione delle Dichiarazioni Fiscali (Modello Unico, Modello 770, Modelli Intrastat, ecc.) da parte della Direzione Amministrazione e Finanza, anche sulla base della documentazione fornita dalle altre Direzioni coinvolte;
 - l'Invio delle Dichiarazioni Fiscali (Modello Unico, Modello 770, Modelli Intrastat, ecc.) da parte della Direzione Amministrazione e Finanza, previa verifica da parte del Direttore Amministrazione e Finanza e, ove richiesto, sottoscrizione dell'Organo amministrativo.

Si prevede, inoltre, che:

- i controlli documentali eseguiti sulle dichiarazioni fiscali ed il successivo invio telematico definitivo devono essere finalizzati ad assicurare che vi sia sempre piena corrispondenza tra i dati presenti in contabilità e quanto presente nei dati comunicati all'Amministrazione Finanziaria;
- non è consentito trasmettere per l'elaborazione e il calcolo delle dichiarazioni fiscali, relazioni, prospetti, comunicazioni o dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

Tracciabilità: il processo prevede che le principali fasi del processo in oggetto debbano essere opportunamente documentate ed archiviate presso gli uffici competenti. In particolare, i documenti necessari alla predisposizione delle dichiarazioni, la corrispondenza intrattenuta con i consulenti fiscali esterni, le dichiarazioni trasmesse all'Amministrazione Finanziaria, i modelli F24 attestanti il pagamento delle imposte, le ricevute di invio telematico delle dichiarazioni devono essere opportunamente tracciate ed archiviate.

Separazione dei compiti: il processo deve essere condotto in accordo con il principio di separazione dei compiti fra le funzioni coinvolte nelle attività autorizzative, esecutive e di controllo.

In particolare, il processo di *monitoraggio degli aggiornamenti normativi e comunicazione alla Direzioni coinvolte* prevede la separazione dei compiti per le attività:

- *autorizzative*: le modifiche al piano dei conti di contabilità generale ed eventuali variazioni di rilevanza fiscale devono essere autorizzate dall'Organo amministrativo/Direttore Generale.
- *esecutive*: a cura dei seguenti soggetti:
 - il personale della Direzione Amministrazione e Finanza che cura tutti gli aspetti operativi legati al monitoraggio della normativa fiscale ed esamina eventuali variazioni di interesse per la Società;
 - il Direttore Amministrazione e Finanza che comunica alle Direzioni interessate eventuali variazioni nella normativa fiscale e tributaria con indicazione delle implicazioni e degli impatti sul processo operativo in essere.
- *di controllo*: a cura dei seguenti soggetti:

- Il Direttore Amministrazione e Finanza supervisiona le variazioni al piano dei conti e la coerenza con la variazione normativa intercorsa, nonché tutte le attività svolte dal personale della Direzione Amministrazione e Finanza.

Il processo di *Calcolo, Liquidazione e Dichiarazione IVA* deve prevedere la separazione dei compiti per le attività:

- *autorizzative*: a cura dell'Organo amministrativo o del soggetto dotato di idonei poteri che verificano ed autorizza mediante sottoscrizione la dichiarazione IVA predisposta e il pagamento degli F24.
- *esecutive*: a cura dei seguenti soggetti:
 - il personale della Direzione Amministrazione e Finanza che cura la tenuta della contabilità e le Direzioni coinvolte che forniscono la documentazione di supporto richiesta;
 - il personale della Direzione Amministrazione e Finanza incaricato di eseguire il calcolo dell'iva mensile da liquidare, sulla base dei dati contabili e della documentazione di supporto.
- *di controllo*: a cura dei seguenti soggetti:
 - del Direttore Amministrazione e Finanza che verifica mensilmente la correttezza dell'IVA eventualmente da liquidare e la corrispondenza con il relativo modello F24, e, annualmente, la correttezza della Dichiarazione Annuale IVA con le risultanze contabili della Società;
 - della società incaricata della revisione legale nell'ambito delle verifiche imposte dal D.lgs. 39/2010.

Il processo di *Calcolo e Liquidazione delle Imposte Dirette (IRES, IRAP)* deve prevedere la separazione dei compiti per le attività:

- *autorizzative*: a cura dell'Organo amministrativo o del soggetto dotato di idonei poteri che verificano ed autorizza mediante sottoscrizione il modello dichiarativo e il relativo pagamento.
- *esecutive*: a cura del personale della Direzione Amministrazione e Finanza che esegue il calcolo delle imposte diretta (IRES, IRAP) sulla base dei dati contabili e della documentazione a supporto.
- *di controllo*: a cura dei seguenti soggetti:
 - del Direttore Amministrazione e Finanza che verifica la correttezza e corrispondenza del calcolo delle imposte con le risultanze contabili della Società e i modelli F24 utilizzati per la successiva liquidazione;
 - della società incaricata della revisione legale nell'ambito delle verifiche imposte dal D.lgs. 39/2010.

Il processo di *Elaborazione e Invio Dichiarazioni fiscali* deve prevedere la separazione dei compiti per le attività:

- *autorizzative*: a cura dell'Organo amministrativo o del soggetto dotato di idonei poteri che verificano ed autorizza mediante sottoscrizione il modello dichiarativo.

ALLEGATO 1

- *esecutive*: a cura del personale della Direzione Amministrazione e Finanza che esegue l'elaborazione, la predisposizione e il successivo invio delle dichiarazioni fiscali sulla base dei dati contabili e della documentazione di supporto.
- *di controllo*: a cura dei seguenti soggetti:
 - del Direttore Amministrazione e Finanza che verifica la correttezza e corrispondenza delle dichiarazioni fiscali con le risultanze contabili della Società e la documentazione di supporto;
 - della società incaricata della revisione legale nell'ambito delle verifiche imposte dal D.lgs. 39/2010.

Procure e deleghe: il processo prevede che le attività debbano essere svolte nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto della Società, dal sistema interno di procure per l'attribuzione dei poteri di rappresentanza e firma sociale e dal sistema interno di deleghe allo svolgimento delle attività di competenza.

Codice Etico: le attività devono essere svolte conformemente ai principi esposti nel Codice Etico di Acquedotto Lucano S.p.A.

Allegato 1 - TABELLA REATI/VILLECITI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ EX DLGS 231/01, CON RIFERIMENTI LEGISLATIVI E SANZIONI (Rev.30 del 07_2020)

DESCRIZIONE REATO	REP. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	SORTE ORIGINALE	ART. SORTE ORIGINALE	SANZ. ANNI MIN (anni)	SANZ. ANNI MAX (anni)	SANZ. INT. MAX (mesi)
Concessioni - Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, cede, concede o concede in favore di un altro un atto di cui è tenuto a non concedere (art. 317 della Legge Anticorruzione del Novembre 2012)	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione) (art. 317 della Legge Anticorruzione del Novembre 2012) (articolo modificato dalla l. 9 gennaio 2019, n. 3)	04/07/2001	c.p.	317	300	600	84
Corruzione per l'esercizio della funzione - Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa o punte con la restituzione del tutto o a titolo.	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	04/07/2001	c.p.	318	100	200	
Corruzione per l'esercizio della funzione - Il pubblico ufficiale che, per omicidio o ricatto o per avere omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, o punte con la restituzione del tutto o a titolo.	25 (Presulato, concussione, induzione indebita a promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio) (art. modificato dalla l. 9 gennaio 2019, n. 3)	04/07/2001	c.p.	319	200	600	84
Corruzione per l'esercizio della funzione - Il pubblico ufficiale che, per omicidio o ricatto o per avere omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, o punte con la restituzione del tutto o a titolo.	25 (Presulato, concussione, induzione indebita a promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio) (art. modificato dalla l. 9 gennaio 2019, n. 3)	04/07/2001	c.p.	319bis	300	600	84
Corruzione per l'esercizio della funzione - Il pubblico ufficiale che, per omicidio o ricatto o per avere omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, o punte con la restituzione del tutto o a titolo.	25 (Presulato, concussione, induzione indebita a promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio) (art. modificato dalla l. 9 gennaio 2019, n. 3)	04/07/2001	c.p.	319ter c. 1	200	600	84
Corruzione per l'esercizio della funzione - Il pubblico ufficiale che, per omicidio o ricatto o per avere omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, o punte con la restituzione del tutto o a titolo.	25 (Presulato, concussione, induzione indebita a promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio) (art. modificato dalla l. 9 gennaio 2019, n. 3)	04/07/2001	c.p.	319ter c. 2	300	600	84
Corruzione per l'esercizio della funzione - Il pubblico ufficiale che, per omicidio o ricatto o per avere omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, o punte con la restituzione del tutto o a titolo.	25 (Presulato, concussione, induzione indebita a promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio) (art. modificato dalla l. 9 gennaio 2019, n. 3)	29/11/2012	c.p.	319quater	300	600	24
Corruzione per l'esercizio della funzione - Il pubblico ufficiale che, per omicidio o ricatto o per avere omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, o punte con la restituzione del tutto o a titolo.	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione) (art. 319 della Legge Anticorruzione del Novembre 2012)	04/07/2001	c.p.	320	200	600	
Corruzione per l'esercizio della funzione - Il pubblico ufficiale che, per omicidio o ricatto o per avere omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, o punte con la restituzione del tutto o a titolo.	25 (Presulato, concussione, induzione indebita a promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio)	04/07/2001	c.p.	321	200	600	
Corruzione per l'esercizio della funzione - Il pubblico ufficiale che, per omicidio o ricatto o per avere omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, o punte con la restituzione del tutto o a titolo.	25 (Presulato, concussione, induzione indebita a promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio) (art. modificato dalla l. 9 gennaio 2019, n. 3)	04/07/2001	c.p.	321	300	600	84
Corruzione per l'esercizio della funzione - Il pubblico ufficiale che, per omicidio o ricatto o per avere omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, o punte con la restituzione del tutto o a titolo.	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione) (art. 322 della Legge Anticorruzione del Novembre 2012)	04/07/2001	c.p.	322 c.1-3	100	200	
Corruzione per l'esercizio della funzione - Il pubblico ufficiale che, per omicidio o ricatto o per avere omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, o punte con la restituzione del tutto o a titolo.	25 (Presulato, concussione, induzione indebita a promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio) (articolo modificato dalla l. 9 gennaio 2019, n. 3)	04/07/2001	c.p.	322 c. 2-4	200	600	84

Allegato 1 - TABELLA REATI/ILLECITI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITA' EX DLGS 231/04, CON RIFERIMENTI LEGISLATIVI E SANZIONI (Rev 30 del 30_07_2020)

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 241	DATA DI INTROD.	SANZ. AMM. MAX (euro)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
<p>DESCRIZIONE REATO</p> <p>(Popolazione, convocazione, induzione indeliberata a dare o promettere utilità, esenzione o privilegio, a vantaggio, alla costituzione o all'aggiornamento, ai membri degli organi della Comunità europea o di funzionari della Comunità europea e di Stati esteri). Le disposizioni degli articoli 314, 316, 317, 320, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.</p>	<p>241</p> <p>(Pecunia, convocazione, induzione indebita a dare o promettere utilità, esenzione o privilegio, a vantaggio, alla costituzione o all'aggiornamento, ai membri degli organi della Comunità europea o di funzionari della Comunità europea e di Stati esteri).</p> <p>241</p> <p>(Pecunia, convocazione, induzione indebita a dare o promettere utilità, esenzione o privilegio, a vantaggio, alla costituzione o all'aggiornamento, ai membri degli organi della Comunità europea o di funzionari della Comunità europea e di Stati esteri).</p>	<p>04/07/2001</p>	<p>300</p>	<p>800</p>	

Allegato 1 - TABELLA REATI/ILLECITI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITA' EX DLGS 261/01, CON RIFERIMENTI LEGISLATIVI E SANZIONI (Rev. 30 del 30_07_2020)

DESCRIZIONE REATO	BIF. ARTT. 251	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (giorni)	SANZ. AMM. MAX (giorni)	SANZ. INVESTITA (anni)	SANZ. INVESTITA (anni)
<p>Fatti di lieve entità) Salvo che costituiscono il grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se il fatto è di cui all'articolo 2621 (sono di lieve entità), tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle circostanze e degli effetti della condotta.</p> <p>Salvo che costituiscono il grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando il fatto è di cui all'articolo 2624 (impedimento societa) che non, comunque, i limiti indicati dal presente comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 257, in tal caso, il delitto è procedibile e questa della società, del socio, del emittente o degli altri destinatari della comunicazione sociale.</p> <p>(impedimento contabile) Gli amministratori che, realizzando il bilancio, imputano o comunicano falsamente lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, ad altri organi societari, sono puniti con la stessa pena di cui all'articolo 2621, comma 1, della legge 28 febbraio 1998, n. 46, con il limite di reclusione di cui all'articolo 2621, comma 1, della legge 28 febbraio 1998, n. 46, con il limite di reclusione di cui all'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.</p> <p>(instabilità costituzionale di società) Gli amministratori che, fuori del caso di legittima riduzione del capitale sociale, realizzando, omettendo, o realizzando, i richiami ai soci o il bilancio dell'obbligo di assegnità, sono puniti con la reclusione, fino ad un anno.</p>	<p>258ter (Reati societari) Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 67, art. 3 o reato previsto dalla Legge 69/15, in vigore dal 14/06/2015.</p> <p>258ter (Reati societari) Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 67, art. 3).</p> <p>258ter (Reati societari) Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 67, art. 3).</p> <p>258ter (Reati societari) Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 67, art. 3).</p>	<p>14/06/2015</p> <p>16/04/2002</p> <p>16/04/2002</p> <p>16/04/2002</p>	<p>c.c.</p> <p>c.c.</p> <p>c.c.</p> <p>c.c.</p>	<p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p>	<p>200</p> <p>180</p> <p>180</p> <p>130</p>		

Allegato 1 - TABELLA REATI/ILLECITI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITA' EX DLGS 231/01, CON RIFERIMENTI LEGISLATIVI E SANZIONI (Rev 30 del 30_07_2020)

DESCRIZIONE REATO	IMP. ART. 23	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
[Assistenza agli associati] Chiunque, fuori dei casi di concorso sul reato o di favoreggiamento, fa rifugio o fornisce vita, copertura, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione o taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis e presta con la recusione fino a quattro anni, la pena è aumentata ad insistenza o prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	28/01/2003	c.p.	270ter	200	700	12	24
[Assistenza agli associati] Chiunque, fuori dei casi di concorso sul reato o di favoreggiamento, da rifugio o fornisce vita, copertura, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione o taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis o presta con la recusione fino a quattro anni, la pena è aumentata ad insistenza o prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	28/01/2003	c.p.	270ter	400	1000	12	24
[Arrecolamento con finalità di terrorismo anche internazionale] Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arrecola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se i reati contro uno Stato estero, l'istituzione o un organismo internazionale, il popolo o la medesima da solo o quindi tenuti.	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	28/01/2003	c.p.	271 quater	400	1000	12	24

Allegato 1 - TABELLA REATI/VILLECITI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ EX DLGS 231/01, CON RIFERIMENTI LEGISLATIVI E SANZIONI (Rev 30 del 30_07_2020)

DESCRIZIONE REATO	REF. LEG. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINARIA	ART. FONTE ORIGINARIA	SANZ. AMM. MAX (€) (2001)	SANZ. INT. MIN (€) (2001)	SANZ. INT. MAX (€) (2001)
<p>Pratiche di truffazione degli organi politici (ommissivi) Chiunque, in assenza di esigenze impolitiche, segnerà una mutilazione negli organi politici (ommissivi) è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. Ai fini del presente articolo, si intendono impolitiche le mutilazioni effettuate per motivi di natura medica, necessitate o autorizzate, o quelle praticate dai militari in combattimento. Chiunque, in assenza di esigenze impolitiche, segnerà una mutilazione negli organi politici (ommissivi) è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La pena è aumentata di un terzo quando la pratica di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle:</p> <p>quando il fatto è commesso attraverso un cittadino italiano o da cittadino italiano o da straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.</p>	<p>254quater 1 (Pratiche di mutilazione degli organi politici) commessa per fini di lucro, aggiunto dalla L. 9 gennaio 2006 n. 7, art. 8)</p>	02/07/2005	c.p.	583bis	300	12	24
<p>Adescamento di minorenni Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater, 1, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quinquies e 609-otties, adotta un minore di anni sei, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a captare la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.</p>	<p>25quintus (Debiti contro la personalità individuale) aggiunto dalla L. 04/03/2014 n. 35, art. 3)</p>	06/04/2014	c.p.	609-undecies	200		
<p>Reclusione a mantenimento in schiavitù o in servitù Chiunque sottratta ad una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduca o mantenga una persona in una stato di soggezione continuativa, contraddittoria e sessuale ovvero sfruttandola o comunque a prestazioni che ne compromettono lo sfruttamento, è punito con la reclusione da uno a vent'anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di schiavitù ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità e approfittamento di una situazione di forza o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la stabilite di sommo o di altri vantaggi a chi ha sottilegato a chi ha sottilegato a chi ha sottilegato a chi ha sottilegato.</p>	<p>26quintus (Debiti contro la personalità individuale) aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 224, art. 5)</p>	24/08/2003	c.p.	600	400	12	24

Allegato 1 - TABELLA REATI/ILLECITI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ EX DLGS 231/01, CON RIFERIMENTI LEGISLATIVI E SANZIONI (Rev. 30 del 30_07_2020)

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (euros)	SANZ. AMM. MAX (euros)	SANZ. INT. MIN (anni)	SANZ. INT. MAX (anni)
<p>20. (Sanzionamento preavvertito) Chiunque, dopo che la commessa ha concluso la propria attività, compie un fatto che ha natura di reato, è punito con la reclusione da uno a sei mesi e con la multa da € 20.000,00 a € 100.000,00, salvo che il fatto costituisca reato.</p> <p>21. (Sanzionamento preavvertito) Chiunque, dopo che la commessa ha concluso la propria attività, compie un fatto che ha natura di reato, è punito con la reclusione da uno a sei mesi e con la multa da € 100.000,00 a € 1.000.000,00, salvo che il fatto costituisca reato.</p>	Reati Transversali (Legge 18 marzo 2005, n. 140, art. 10)	12/04/2006	c.p.	378	100	500		
<p>1. È punito con la reclusione da uno a sei mesi e con la multa da € 20.000,00 a € 100.000,00 chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate e motivo della preparazione e esecuzione di attività dell'ente pubblico, compie l'una delle azioni di cui al comma 2, salvo che il fatto costituisca reato.</p> <p>2. Chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate e motivo della preparazione e esecuzione di attività dell'ente pubblico, compie l'una delle azioni di cui al comma 3, salvo che il fatto costituisca reato.</p> <p>3. Il giudice può, anche in sede di appello, ordinare la pubblicazione del reato, per la rilevante offensività del fatto, per la qualità personale del colpevole o per l'entità del danno o del profitto conseguito dal reato stesso.</p> <p>3-bis. Nel caso di apprensione del colpevole, il giudice può, anche in sede di appello, ordinare la pubblicazione del reato, per la rilevante offensività del fatto, per la qualità personale del colpevole o per l'entità del danno o del profitto conseguito dal reato stesso.</p> <p>3-ter. Il giudice può, anche in sede di appello, ordinare la pubblicazione del reato, per la rilevante offensività del fatto, per la qualità personale del colpevole o per l'entità del danno o del profitto conseguito dal reato stesso.</p> <p>3-quater. Nel caso di apprensione del colpevole, il giudice può, anche in sede di appello, ordinare la pubblicazione del reato, per la rilevante offensività del fatto, per la qualità personale del colpevole o per l'entità del danno o del profitto conseguito dal reato stesso.</p> <p>3-bis. Nel caso di apprensione del colpevole, il giudice può, anche in sede di appello, ordinare la pubblicazione del reato, per la rilevante offensività del fatto, per la qualità personale del colpevole o per l'entità del danno o del profitto conseguito dal reato stesso.</p> <p>3-ter. Il giudice può, anche in sede di appello, ordinare la pubblicazione del reato, per la rilevante offensività del fatto, per la qualità personale del colpevole o per l'entità del danno o del profitto conseguito dal reato stesso.</p> <p>3-quater. Nel caso di apprensione del colpevole, il giudice può, anche in sede di appello, ordinare la pubblicazione del reato, per la rilevante offensività del fatto, per la qualità personale del colpevole o per l'entità del danno o del profitto conseguito dal reato stesso.</p>	25-subora (Reati di abuso di incarico) (articolo aggiunto dalla L. 18 aprile 2005 n. 62, art. 3)	12/05/2006	T.U.F. n. 50/98 (come modificato dall'art. 9 della L.62/05)	184	400	1000		
<p>1. Chiunque, difendendo talmente fatto o pena in un'operazione simulata o altri atti di frode, commette una frode, è punito con la reclusione da uno a sei mesi e con la multa da € 20.000,00 a € 100.000,00, salvo che il fatto costituisca reato.</p> <p>2. Chiunque, difendendo talmente fatto o pena in un'operazione simulata o altri atti di frode, commette una frode, è punito con la reclusione da uno a sei mesi e con la multa da € 100.000,00 a € 1.000.000,00, salvo che il fatto costituisca reato.</p>	25-subora (Reati di abuso di incarico) (articolo aggiunto dalla L. 18 aprile 2005 n. 62, art. 3)	12/05/2006	T.U.F. n. 50/98 (come modificato dall'art. 9 della L.62/05)	185	400	1000		
<p>26-subora (Reati di omicidio colposo e lesioni violente gravi o gravissime, commesse con colpa) (articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2007 n. 123, art. 9 e modificato dal Digs 8/108)</p>		25/08/2007	c.p.	589	1000		3	12
<p>26-subora (Reati di omicidio colposo e lesioni violente gravi o gravissime, commesse con colpa) (articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2007 n. 123, art. 9 e modificato dal Digs 8/108)</p>		25/08/2007	c.p.	589	250	500	3	12
<p>26-subora (Reati di omicidio colposo e lesioni violente gravi o gravissime, commesse con colpa) (articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2007 n. 123, art. 9 e modificato dal Digs 8/108)</p>		25/08/2007	c.p.	590 c. 3	100	250	3	6
<p>26-subora (Reati di omicidio colposo e lesioni violente gravi o gravissime, commesse con colpa) (articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2007 n. 123, art. 9 e modificato dal Digs 8/108)</p>		25/12/2007	c.p.	648	200	800	3	24

Allegato 1 - TABELLA REATI/ILLECITI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITA' EX DLGS 231/01, CON RIFERIMENTI LEGISLATIVI E SANZIONI (Rev. 30 del 30_07_2020)

DESCRIZIONE REATO

DESCRIZIONE REATO	RIF. LEGISLATIVI	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	AUT. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
<p>Associazione di tipo mafioso Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Colui che promuove, dirige o organizza un'associazione di tipo mafioso è punito con la reclusione da cinque a dieci anni o con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 100.000 a 200.000 euro. Chi partecipa ad una riunione di tipo mafioso è punito con la reclusione da tre a sei mesi o con la multa da 100.000 a 200.000 euro. Chi partecipa ad una riunione di tipo mafioso è punito con la reclusione da tre a sei mesi o con la multa da 100.000 a 200.000 euro. Chi partecipa ad una riunione di tipo mafioso è punito con la reclusione da tre a sei mesi o con la multa da 100.000 a 200.000 euro.</p>	<p>Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 145, art. 10)</p>	<p>12/04/2006</p>	<p>c.p.</p>	<p>400</p>	<p>1000</p>	<p>3</p>	<p>24</p>	
<p>Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati o di altri prodotti Chiunque fa parte di un'associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati o di altri prodotti è punito con la reclusione da tre a sei anni. Chi promuove, dirige o organizza un'associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati o di altri prodotti è punito con la reclusione da tre a sei anni o con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 100.000 a 200.000 euro. Chi partecipa ad una riunione di tipo mafioso è punito con la reclusione da tre a sei mesi o con la multa da 100.000 a 200.000 euro.</p>	<p>Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 145, art. 10)</p>	<p>12/04/2006</p>	<p>DPR 45173</p>	<p>400</p>	<p>1000</p>	<p>3</p>	<p>24</p>	
<p>Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotropi Chiunque fa parte di un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotropi è punito con la reclusione da tre a sei anni. Chi promuove, dirige o organizza un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotropi è punito con la reclusione da tre a sei anni o con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 100.000 a 200.000 euro. Chi partecipa ad una riunione di tipo mafioso è punito con la reclusione da tre a sei mesi o con la multa da 100.000 a 200.000 euro.</p>	<p>Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 145, art. 10)</p>	<p>12/04/2006</p>	<p>DPR 306190</p>	<p>400</p>	<p>1800</p>	<p>3</p>	<p>24</p>	
<p>Organizzazione criminale Chiunque fa parte di un'organizzazione criminale è punito con la reclusione da tre a sei anni. Chi promuove, dirige o organizza un'organizzazione criminale è punito con la reclusione da tre a sei anni o con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 100.000 a 200.000 euro. Chi partecipa ad una riunione di tipo mafioso è punito con la reclusione da tre a sei mesi o con la multa da 100.000 a 200.000 euro.</p>	<p>Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 145, art. 10)</p>	<p>12/04/2006</p>	<p>D.Lgs 264/1998 Trattato di Parigi</p>	<p>200</p>	<p>1000</p>	<p>3</p>	<p>24</p>	
<p>Associazione a carattere di criminalità organizzata Chiunque fa parte di un'associazione a carattere di criminalità organizzata è punito con la reclusione da tre a sei anni. Chi promuove, dirige o organizza un'associazione a carattere di criminalità organizzata è punito con la reclusione da tre a sei anni o con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 100.000 a 200.000 euro. Chi partecipa ad una riunione di tipo mafioso è punito con la reclusione da tre a sei mesi o con la multa da 100.000 a 200.000 euro.</p>	<p>Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 145, art. 10)</p>	<p>12/04/2006</p>	<p>c.p.</p>	<p>100</p>	<p>500</p>	<p></p>	<p></p>	

Allegato 1 - TABELLA REATI/ILLECITI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ E SANZIONI (Rev. 30 del 30_07_2020)

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 261	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE DERIVANTE	SANZ. AMM. MIN (quante)	SANZ. AMM. MAX (quante)	SUNZ. INT. MON (reca)	SUNZ. INT. MAX (reca)
<p>(Descrizione o esauriente di habitat all'interno di un sito protetto)</p> <p>Conoscenza, lettura e uso scorretto o danneggiamento di habitat all'interno di un sito protetto.</p> <p>Per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia designata come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 2009/147/CE, e qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 2009/147/CE.</p>		16/09/2011	C.P.	733bis	150	250		
<p>(Scarichi sul suolo) 1. È vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione:</p> <p>a) per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3;</p> <p>b) per gli scarichi di piena a servizio della n.d. fognaria;</p> <p>c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o fattuale o onerosità a realizzare in conformità alle prescrizioni tecniche di cui all'articolo 99, paragrafo 1, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati al fine delle regioni al centro dell'articolo 101, comma 2. Sono ammesse le nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto;</p> <p>d) per gli scarichi di acque reflue provenienti dalla lavorazione di risorse naturali mentre dagli impianti di bonifica delle sostanze minerali, purché i relativi tanghi siano costruiti esclusivamente da acqua o fanghi di cui gli scarichi di acqua reflua sono composti da un numero o residuo di zero;</p> <p>e) per le acque serventi dello sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idrovie e delle apparecchiature di cui al presente articolo. 2. Ai fini delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo o nei sottosuoli devono essere autorizzati in conformità alle prescrizioni tecniche di cui all'articolo 99, paragrafo 1, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati al fine delle regioni al centro dell'articolo 101, comma 2. Sono ammesse le nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.</p> <p>Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dall'articolo 103 e dall'articolo 104 è punito con il carcere fino a tre anni.</p>	26undecies (Reati ambientali) Introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011.	16/09/2011	Digs 152/06	103	200	300	3	6
<p>(Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee)</p> <p>1. È vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nei sottosuoli.</p> <p>2. È vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nei sottosuoli, fatta eccezione:</p> <p>a) per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3;</p> <p>b) per gli scarichi di piena a servizio della n.d. fognaria;</p> <p>c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o fattuale o onerosità a realizzare in conformità alle prescrizioni tecniche di cui all'articolo 99, paragrafo 1, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati al fine delle regioni al centro dell'articolo 101, comma 2. Sono ammesse le nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto;</p> <p>d) per gli scarichi di acque reflue provenienti dalla lavorazione di risorse naturali mentre dagli impianti di bonifica delle sostanze minerali, purché i relativi tanghi siano costruiti esclusivamente da acqua o fanghi di cui gli scarichi di acqua reflua sono composti da un numero o residuo di zero;</p> <p>e) per le acque serventi dello sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idrovie e delle apparecchiature di cui al presente articolo. 2. Ai fini delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo o nei sottosuoli devono essere autorizzati in conformità alle prescrizioni tecniche di cui all'articolo 99, paragrafo 1, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati al fine delle regioni al centro dell'articolo 101, comma 2. Sono ammesse le nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.</p> <p>Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dall'articolo 103 e dall'articolo 104 è punito con il carcere fino a tre anni.</p>	26undecies (Reati ambientali) Introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011.	16/09/2011	Digs 152/06	104	200	300	3	6
<p>1. È vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nei sottosuoli.</p> <p>2. È vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nei sottosuoli, fatta eccezione:</p> <p>a) per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3;</p> <p>b) per gli scarichi di piena a servizio della n.d. fognaria;</p> <p>c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o fattuale o onerosità a realizzare in conformità alle prescrizioni tecniche di cui all'articolo 99, paragrafo 1, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati al fine delle regioni al centro dell'articolo 101, comma 2. Sono ammesse le nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto;</p> <p>d) per gli scarichi di acque reflue provenienti dalla lavorazione di risorse naturali mentre dagli impianti di bonifica delle sostanze minerali, purché i relativi tanghi siano costruiti esclusivamente da acqua o fanghi di cui gli scarichi di acqua reflua sono composti da un numero o residuo di zero;</p> <p>e) per le acque serventi dello sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idrovie e delle apparecchiature di cui al presente articolo. 2. Ai fini delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo o nei sottosuoli devono essere autorizzati in conformità alle prescrizioni tecniche di cui all'articolo 99, paragrafo 1, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati al fine delle regioni al centro dell'articolo 101, comma 2. Sono ammesse le nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.</p> <p>Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dall'articolo 103 e dall'articolo 104 è punito con il carcere fino a tre anni.</p>	26undecies (Reati ambientali) Introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011.	16/09/2011	Digs 152/06	107				

Allegato 1 - TABELLA REATI//ILLECITI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITA' EK/DLGS 231/01, CON RIFERIMENTI LEGISLATIVI E SANZIONI (Rev 30 del 30_07_2020)

DESCRIZIONE REATO	REF. AUT. 2B	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quone)	SANZ. AMM. MAX (quone)	SANZ. INT. MIN (anni)	SANZ. INT. MAX (anni)
DESCRIZIONE REATO								
(Scarichi di sostanze pericolose) ... (comma 4) Per lo scarico di cui alla Tabella 3/A, dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresì la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in base al presente decreto.								
(Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose) ... (comma 1) Chiunque apra e comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere dello scarico dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da milleseicentotrenta euro a diecimila euro. (comma 2) Chiunque, in esecuzione del comma 1, ometta di comunicare gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nella tabella 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.		16/08/2011	Digs 152/06	108			3	5
(Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose) ... (comma 2) Chiunque, in esecuzione del comma 1, ometta di comunicare gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nella tabella 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o la altro prescrizioni dell'autorizzazione, o a norma degli artt. 107, comma 1, o 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.		16/08/2011	Digs 152/06	137, c.2	200	300		
(Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose) ... (comma 1) Chiunque, in esecuzione del comma 1, ometta di comunicare gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nella tabella 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.		16/08/2011	Digs 152/06	137, c.3	150	250		
(Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose) ... (comma 2) Chiunque, in esecuzione del comma 1, ometta di comunicare gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nella tabella 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.		16/08/2011	Digs 152/06	137, c.5	150	250		
(Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose) ... (comma 3) Chiunque, in esecuzione del comma 1, ometta di comunicare gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nella tabella 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.		16/08/2011	Digs 152/06	137, c.5	200	300		5
(Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose) ... (comma 4) Chiunque, in esecuzione del comma 1, ometta di comunicare gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nella tabella 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.		16/08/2011	Digs 152/06	137, c.11	200	300		3
(Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose) ... (comma 5) Chiunque, in esecuzione del comma 1, ometta di comunicare gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nella tabella 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.		16/08/2011	Digs 152/06	137, c.13	150	250		
(Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose) ... (comma 6) Chiunque, in esecuzione del comma 1, ometta di comunicare gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nella tabella 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.		16/08/2011	Digs 152/06	256, c.1	100	250		
(Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose) ... (comma 7) Chiunque, in esecuzione del comma 1, ometta di comunicare gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nella tabella 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.		16/08/2011	Digs 152/06	256, c.1	150	250		
(Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose) ... (comma 8) Chiunque, in esecuzione del comma 1, ometta di comunicare gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nella tabella 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.		16/08/2011	Digs 152/06	256, c.3	150	250		
(Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose) ... (comma 9) Chiunque, in esecuzione del comma 1, ometta di comunicare gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nella tabella 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.		16/08/2011	Digs 152/06	256, c.3	200	300		3
(Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose) ... (comma 10) Chiunque, in esecuzione del comma 1, ometta di comunicare gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nella tabella 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.		16/08/2011	Digs 152/06	256, c.5	150	250		

Allegato 1 - TABELLA REATI/ILLECITI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ EX DLGS 231/01, CON RIFERIMENTI LEGISLATIVI E SANZIONI (Rev. 30 del 30_07_2020)

DESCRIZIONE REATO		IMP. ART. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. ADM. MIN (euro)	SANZ. ADM. MAX (euro)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
<p>Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale dello spaccio animale e vegetali in via di estinzione</p> <p>Commata 1</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire duecento milioni a lire esecutive milioni, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, o successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alla specie elencata nell'allegato B del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, o successive attuazioni e modificazioni:</p> <p>a) importa, esporta o trasporta esemplari, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, o successive attuazioni e modificazioni;</p> <p>b) tenta di osservare le procedure finalizzate all'individuazione degli esemplari, specifiche in una licenza o in un certificato rilasciato ai sensi del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, o successive attuazioni e modificazioni;</p> <p>c) utilizza i reati previsti dal presente articolo per finalità diverse da quelle previste nel provvedimento autorizzativo o certificato rilasciato sulla licenza di importazione o esportazione;</p> <p>d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato di cui al punto c) del presente articolo;</p> <p>e) commette atti contrari alla Convenzione di Washington, al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, o successive attuazioni e modificazioni;</p> <p>f) commette il reato di cui al presente articolo in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, o successive attuazioni e modificazioni;</p> <p>g) commette atti contrari al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, o successive attuazioni e modificazioni;</p> <p>h) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque rende esemplari senza la prescritta documentazione.</p>		<p>25 Underclass (Reati ambientali) inviolabile dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011;</p>	16/09/2011	L. 150/92	1, c.1	100	250		
<p>Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione</p> <p>Commata 2</p> <p>Chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, o successive attuazioni e modificazioni, commette il reato di cui al presente articolo, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di dodici mesi.</p>		<p>25 Underclass (Reati ambientali) inviolabile dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011;</p>	16/09/2011	L. 150/92	1, c.2	150	250		
<p>Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione</p> <p>Commata 1 e 2 - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, o successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento suddetto commette le seguenti violazioni:</p> <p>a) importa, esporta o trasporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, o successive attuazioni e modificazioni;</p> <p>b) omette di osservare le procedure finalizzate all'individuazione degli esemplari, specifiche in una licenza o in un certificato rilasciato ai sensi del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, o successive attuazioni e modificazioni;</p> <p>c) utilizza i reati previsti dal presente articolo per finalità diverse da quelle previste nel provvedimento autorizzativo o certificato rilasciato sulla licenza di importazione o esportazione;</p> <p>d) commette atti contrari alla Convenzione di Washington, al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, o successive attuazioni e modificazioni;</p> <p>e) commette il reato di cui al presente articolo in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, o successive attuazioni e modificazioni;</p> <p>f) commette atti contrari al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, o successive attuazioni e modificazioni;</p> <p>g) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque rende esemplari senza la prescritta documentazione.</p> <p>In caso di reato di cui al presente articolo, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quello mesi ad un massimo di dodici mesi.</p>		<p>25 Underclass (Reati ambientali) inviolabile dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011;</p>	16/09/2011	L. 150/92	2, commi 1 e 2	100	250		
<p>Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione</p> <p>Commata 4</p> <p>Chiunque contraffacca o falsifica i documenti di cui al comma 1 (Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detentore esemplari vivi di mammiferi o nati di specie protette ed esemplari vivi di mammiferi o nati provenienti da riproduzione in cattività che contraffaccino parzialmente o totalmente il documento di cui al comma 1) o i documenti di cui al comma 2 (Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detentore esemplari vivi di mammiferi o nati di specie protette ed esemplari vivi di mammiferi o nati provenienti da riproduzione in cattività che contraffaccino parzialmente o totalmente il documento di cui al comma 2), è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire duecento milioni.</p>		<p>25 Underclass (Reati ambientali) inviolabile dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011;</p>	16/09/2011	L. 150/92	6, c.4	100	250		
<p>Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione</p> <p>Commata 1</p> <p>Allo fallimento previsto dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), ed f), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, o successive attuazioni e modificazioni, in materia di falsificazione e contraffazione di documenti, licenze, moduli di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni di una licenza o di un certificato, di uso di certificati e licenze falsi o alterati ai sensi del presente articolo, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire duecento milioni.</p>		<p>25 Underclass (Reati ambientali) inviolabile dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011;</p>	16/09/2011	L. 150/92	3bis, c.1	100	500		
<p>Misura a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente</p> <p>Art. 3 - Cessione e detenzione dell'impianto dello sostanza attiva</p> <p>Commata 7</p> <p>Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore dello sostanza utilizzata per fini produttivi, importata o commercializzata. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene avvelata l'attività risultante illecita.</p>		<p>25 Underclass (Reati ambientali) inviolabile dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011;</p>	16/09/2011	L. 54/93	3, c.7	150	250		
<p>Inquinamento dovuto stoccaggio dei rifiuti</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, l'armatore o qualsiasi altro funzionario, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario o l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro consenso, che dolosamente violano le disposizioni del presente articolo, sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o comunque, di particolare gravità, alla qualità dell'acqua, alla qualità dell'aria o a parti di questa, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.</p> <p>Sanzione pronunciata da un tribunale a due conchiusure questo (comma 1) e da duecento a trecento questo (comma 2).</p>		<p>25 Underclass (Reati ambientali) inviolabile dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011;</p>	16/09/2011	Dgs 202/07	6, c.1 e 2	150	300	3	6

Allegato I - TABELLA REATI/ILLECITI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITA' EX DLGS 231/01, CON RIFERIMENTI LEGISLATIVI E SANZIONI (Rev. 30 del 30.07.2020)

DESCRIZIONE REATO	IMP. ARTT. 231	DATA DI INTRODUZIONE	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE CRIMINALE	SANZ. AMM. MAX (querele)	SANZ. INT. MAX (querele)	SANZ. INT. MAX (pena)
<p>Deposito temporaneo rifiuti sanitari pericolosi</p> <p>Comma 1 (primo periodo) - Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), del presente decreto, è punito con la pena di multa fino ad euro 100,000 (dieci mila euro) e con la perdita dell'autorizzazione a depositare temporaneamente rifiuti sanitari pericolosi, a seconda del numero e della gravità delle violazioni commesse, in caso di mancata individuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, l'esposizione è punita con la pena detentiva da sei mesi a un anno e con l'interdizione dell'attività lavorativa per un periodo di sei mesi.</p>	<p>25-Undecies (Recati ambientali) Introdotta dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011.</p>	<p>16/09/2011</p>	<p>Digs 152/06</p>	<p>258, c.6</p>	<p>100</p>	<p>250</p>	
<p>Bonifica dei siti</p> <p>Comma 1 - Chiunque espone inopinatamente sul suolo, ed è colpevole, delle acque superficiali e delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio e quelle con la pena di multa fino ad euro 100,000 (dieci mila euro) e con la perdita dell'autorizzazione a depositare temporaneamente rifiuti sanitari pericolosi, a seconda del numero e della gravità delle violazioni commesse, in caso di mancata individuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, l'esposizione è punita con la pena detentiva da sei mesi a un anno e con l'interdizione dell'attività lavorativa per un periodo di sei mesi.</p>	<p>25-Undecies (Recati ambientali) Introdotta dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011.</p>	<p>16/09/2011</p>	<p>Digs 152/06</p>	<p>257, c.1</p>	<p>100</p>	<p>250</p>	
<p>Bonifica dei siti da sostanze pericolose</p> <p>Comma 2 - Si applica la pena dell'ammonizione da cinquecento euro a duecento euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.</p>	<p>25-Undecies (Recati ambientali) Introdotta dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011.</p>	<p>16/09/2011</p>	<p>Digs 152/06</p>	<p>257, c.2</p>	<p>150</p>	<p>250</p>	
<p>Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari</p> <p>Comma 4 (secondo periodo) - Le imprese che raccolgono o trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 6, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR), di cui all'articolo 185-bis, comma 2, lettera b), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario o il formulario stesso non compilato o compilato con dati non corrispondenti alla realtà, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da mille euro a quarantamila euro. Si applica la pena di cui all'articolo 493 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione o sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti o a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.</p>	<p>25-Undecies (Recati ambientali) Introdotta dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011.</p>	<p>16/09/2011</p>	<p>Digs 152/06</p>	<p>258, c.4</p>	<p>150</p>	<p>250</p>	
<p>Trattico illecito di rifiuti</p> <p>Comma 1 - Chiunque effettua una spedizione di rifiuti, risultando valida, illecita ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti sanitari pericolosi di cui all'articolo 212, comma 2, lettera b), o di cui all'articolo 185-bis, comma 2, lettera b), o di cui all'articolo 186-bis, comma 2, lettera b), è punito con la pena dell'ammonizione da mille euro a duecento euro e con la perdita, fino a sei anni, della pena e dell'autorizzazione a depositare temporaneamente rifiuti sanitari pericolosi.</p>	<p>25-Undecies (Recati ambientali) Introdotta dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011.</p>	<p>16/09/2011</p>	<p>Digs 152/06</p>	<p>259, c.1</p>	<p>150</p>	<p>250</p>	
<p>Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti</p> <p>Comma 1 - Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, occulti, nuove, inesistenti, esportate, importate, o comunque gestisce abitualmente ingenti quantità di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.</p>	<p>25-Undecies (Recati ambientali) Introdotta dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011.</p>	<p>16/09/2011</p>	<p>c.p.</p>	<p>452 quaterdecies</p>	<p>300</p>	<p>500</p>	<p>6</p>
<p>Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività</p> <p>Comma 2 - Se il fatto di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.</p>	<p>25-Undecies (Recati ambientali) Introdotta dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011.</p>	<p>16/09/2011</p>	<p>c.p.</p>	<p>452 quaterdecies</p>	<p>400</p>	<p>800</p>	<p>6</p>
<p>Superamento valori limite di emissione e di qualità dell'aria</p> <p>Comma 2 - Chi, nell'esercizio di una stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, degli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dei piani o dei programmi e della normativa di cui all'articolo 271 e le prescrizioni stabilite in ipotesi qualitativa, componibile ai sensi del presente titolo e quella con l'arresto fino ad un anno o con l'arresto fino a sei mesi, e con l'interdizione dell'attività lavorativa per un periodo di sei mesi, è punito con la pena detentiva da sei mesi a un anno e con l'interdizione dell'attività lavorativa per un periodo di sei mesi.</p>	<p>25-Undecies (Recati ambientali) Introdotta dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011.</p>	<p>16/09/2011</p>	<p>Digs 152/06</p>	<p>279, c.5</p>	<p>100</p>	<p>250</p>	

Allegato 1 - TABELLA REATI/ILLECITI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ 'EX-DLGS 231/01, CON RIFERIMENTI LEGISLATIVI E SANZIONI (Rev 30 del 30_07_2020)

DESCRIZIONE REATO	RIP. ART. 231	DATA DI INTROD.	FONTI ORIGINALI	ART. FONTE DERIVANTE	SANZ. AMM. (quante)	SANZ. INT. (anni) (sesta)	SANZ. INT. (anni) (sesta)
<p>(Impiego di lavoratori irregolari).</p> <p>Art. 22 comma 12 Il datore di lavoro che occupa allo stesso dipendente lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei limiti di legge, il rinnovo, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.</p> <p>La pena per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori di sei non lavorativi; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle stesse condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale. 	<p>254quoddecies (impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare)</p> <p>Paragrafo introdotto dal d.lgs. n. 109 del 18 luglio 2012</p>	<p>09/08/2012</p>	<p>D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. T.U. testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero</p>	<p>22, c. 12bis</p>	<p>100</p>	<p>308</p>	
<p>(Disposizioni contro le immigrazioni clandestine).</p> <p>Art. 12 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuova, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie, all'interno dello Stato, attività di proselitismo volto a indurre all'immigrazione clandestina, è punito con la reclusione da cinque a dodici mesi e con la multa di 15.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato. Il presente articolo si applica anche ai cittadini di paesi terzi che, al momento di ingresso nel territorio dello Stato di cinque o più persone: a) la persona trasportata o organizzata per l'ingresso nel territorio dello Stato è sottoposta a trattamento di espulsione o di espulsione amministrativa; b) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso; c) il fatto è commesso da uno o più autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materiale esplosivo.</p> <p>3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.</p> <p>3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui al comma 1 e 3: a) sono commessi al fine di rubolare persone da destinare alla prostituzione o commercio, allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardo l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorire lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto.</p>	<p>254duodecies (impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare)</p> <p>Paragrafo introdotto dal d.lgs. n. 109 del 18 luglio 2012.</p> <p>commi 1-bis, 1-ter o 1-quater aggiunti dal d. lgs. 17 ottobre 2017, n. 161, in vigore dal 19/11/2017</p>	<p>17/10/2017</p>	<p>D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. T.U. testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero</p>	<p>legge 13 ottobre 1975, n. 654</p>	<p>400</p>	<p>1000</p>	<p>12</p>
<p>(Disposizioni contro le immigrazioni clandestine).</p> <p>Art. 12 5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, è salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiustificato profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito dello stesso paese a norma del presente articolo, favorisca la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione della norma del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni, con la multa fino a tre milioni milanesi. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguardo la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.</p>	<p>254undecies (impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare)</p> <p>Paragrafo introdotto dal d.lgs. n. 109 del 18 luglio 2012.</p> <p>commi 1-bis, 1-ter e 1-quater aggiunti dal d. lgs. 17 ottobre 2017, n. 161</p>	<p>19/11/2017</p>	<p>D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. T.U. testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero</p>	<p>art. 12, c. 5.</p>	<p>100</p>	<p>208</p>	<p>12</p>


Allegato 1 - TABELLA REATI/ILLECITI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ EX DLGS 231/01, CON RIFERIMENTI LEGISLATIVI E SANZIONI. (Rev. 30 del 30_07_2020)

DESCRIZIONE REATO	RIF. ART. 231	DATA DI INTROD.	FONTI ORIGINALI	AUT. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (anni)
Contrabbando per frode verso i mercati internazionali con agevolazioni doganali. È punibile con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte il valore di confine doganale chiniese del prodotto, a meno che non si tratti di prodotti di origine cinese, in tal caso la multa è pari al 100 per cento del valore del prodotto. È punibile con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte il valore di confine doganale del prodotto, a meno che non si tratti di prodotti di origine cinese, in tal caso la multa è pari al 100 per cento del valore del prodotto.	25xvoci della (Contrabbando) Art. Introdotto da D.Lgs. 75/2020	30/07/2020	DPR 431/1973	287	100	200	3	24
Contrabbando nel deposito doganale. Il contrabbando in un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere, per la quale non si è data la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assenti in carico nei registri di deposito, è punibile con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte il valore di confine doganale.	25xvoci della (Contrabbando) Art. Introdotto da D.Lgs. 75/2020	30/07/2020	DPR 431/1973	288	100	200	3	24
Contrabbando nella spedizione o nella circolazione. È punibile con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte il valore di confine doganale chiniese di qualunque prodotto che non sia sottoposto a procedure di controllo doganale, in caso di contrabbando di prodotti di origine cinese, in tal caso la multa è pari al 100 per cento del valore del prodotto.	25xvoci della (Contrabbando) Art. Introdotto da D.Lgs. 75/2020	30/07/2020	DPR 431/1973	289	100	200	3	24
Contrabbando nell'importazione ed esportazione. Chiunque, al momento dell'importazione o di esportazione, non adempie alle disposizioni di legge, è punibile con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte il valore di confine doganale chiniese di qualunque prodotto che non sia sottoposto a procedure di controllo doganale, in caso di contrabbando di prodotti di origine cinese, in tal caso la multa è pari al 100 per cento del valore del prodotto.	25xvoci della (Contrabbando) Art. Introdotto da D.Lgs. 75/2020	30/07/2020	DPR 431/1973	290	100	200	3	24
Contrabbando di tabacchi (sigarette, sigari). È punibile con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte il valore di confine doganale chiniese di qualunque prodotto che non sia sottoposto a procedure di controllo doganale, in caso di contrabbando di prodotti di origine cinese, in tal caso la multa è pari al 100 per cento del valore del prodotto.	25xvoci della (Contrabbando) Art. Introdotto da D.Lgs. 75/2020	30/07/2020	DPR 431/1973	291	100	200	3	24
Contrabbando di prodotti di origine cinese. È punibile con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte il valore di confine doganale chiniese di qualunque prodotto che non sia sottoposto a procedure di controllo doganale, in caso di contrabbando di prodotti di origine cinese, in tal caso la multa è pari al 100 per cento del valore del prodotto.	25xvoci della (Contrabbando) Art. Introdotto da D.Lgs. 75/2020	30/07/2020	DPR 431/1973	291bis	100	200	3	24
Contrabbando di prodotti di origine cinese. È punibile con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte il valore di confine doganale chiniese di qualunque prodotto che non sia sottoposto a procedure di controllo doganale, in caso di contrabbando di prodotti di origine cinese, in tal caso la multa è pari al 100 per cento del valore del prodotto.	25xvoci della (Contrabbando) Art. Introdotto da D.Lgs. 75/2020	30/07/2020	DPR 431/1973	291ter	100	200	3	24
Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi (sigarette, sigari). È punibile con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte il valore di confine doganale chiniese di qualunque prodotto che non sia sottoposto a procedure di controllo doganale, in caso di contrabbando di prodotti di origine cinese, in tal caso la multa è pari al 100 per cento del valore del prodotto.	25xvoci della (Contrabbando) Art. Introdotto da D.Lgs. 75/2020	30/07/2020	DPR 431/1973	293	100	200	3	24
Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di prodotti di origine cinese. È punibile con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte il valore di confine doganale chiniese di qualunque prodotto che non sia sottoposto a procedure di controllo doganale, in caso di contrabbando di prodotti di origine cinese, in tal caso la multa è pari al 100 per cento del valore del prodotto.	25xvoci della (Contrabbando) Art. Introdotto da D.Lgs. 75/2020	30/07/2020	DPR 431/1973	294	100	200	3	24
Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di prodotti di origine cinese. È punibile con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte il valore di confine doganale chiniese di qualunque prodotto che non sia sottoposto a procedure di controllo doganale, in caso di contrabbando di prodotti di origine cinese, in tal caso la multa è pari al 100 per cento del valore del prodotto.	25xvoci della (Contrabbando) Art. Introdotto da D.Lgs. 75/2020	30/07/2020	DPR 431/1973	295	100	200	3	24


Allegato J - TABELLA REATI/ILLECITI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITA' EX DLGS 231/01, CON RIFERIMENTI LEGISLATIVI E SANZIONI (Rev. 30 del 30_07_2020)

DESCRIZIONE REATO	RIF. ART. 231	DATA DI INTRODUZIONE	FONTI ORIGINALI	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. REN (anni)	SANZ. INT. MAX (anni)
<p>Dichiarazione fraudolenta mediante uno di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</p> <p>2-bis. Se l'imponente degli elementi passivi fiscali è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.</p> <p>254quinquiesdecima (Reati tributari) Art. introdotto dal D.L. 124/2019 come convertito dalla L. 157/2019</p>		24/12/2019	D. Lgs. 74/2000	2. co. 2 bis	400	3	24
<p>Dichiarazione fraudolenta mediante uno di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</p> <p>2-bis. Se l'imponente degli elementi passivi fiscali è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.</p> <p>254sestadecima (Reati tributari) Art. introdotto dal D.L. 124/2019 come convertito dalla L. 157/2019</p>		24/12/2019	D. Lgs. 74/2000	3	500	3	24
<p>Dichiarazione fraudolenta mediante uno di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</p> <p>2-bis. Se l'imponente degli elementi passivi fiscali è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.</p> <p>254settesima (Reati tributari) Art. introdotto dal D.L. 124/2019 come convertito dalla L. 157/2019</p>		30/07/2020	D. Lgs. 74/2000	4	300	3	24
<p>Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</p> <p>1. E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di frodare la imposta sui redditi o sul valore aggiunto, emette o fa emettere o fa emettere documenti per operazioni inesistenti.</p> <p>2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione e il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.</p> <p>254ottava (Reati tributari) Art. introdotto dal D.Lgs. 75/2020</p>		30/07/2020	D. Lgs. 74/2000	5	400	3	24
<p>Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</p> <p>2-bis. Se l'imponente non rispondente al valore indicato nella fattura o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.</p> <p>254nona (Reati tributari) Art. introdotto dal D.L. 124/2019 come convertito dalla L. 157/2019</p>		24/12/2019	D. Lgs. 74/2000	6	500	3	24
<p>Occultamento o distruzione di documenti contabili</p> <p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di frodare la imposta sui redditi o sul valore aggiunto, o di eludere il pagamento di imposte o di sottrarre il proprio patrimonio a un'azione di accertamento tributario, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligato alla conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.</p> <p>254decima (Reati tributari) Art. introdotto dal D.Lgs. 75/2020</p>		24/12/2019	D. Lgs. 74/2000	10	400	3	24
<p>Occultamento o distruzione di documenti contabili</p> <p>2-bis. Se l'imponente non rispondente al valore indicato nella fattura o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.</p> <p>254undicesima (Reati tributari) Art. introdotto dal D.Lgs. 75/2020</p>		30/07/2020	D. Lgs. 74/2000	10-quater	400	3	24
<p>Occultamento o distruzione di documenti contabili</p> <p>1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di frodare la imposta sui redditi o sul valore aggiunto, o di eludere il pagamento di imposte o di sottrarre il proprio patrimonio a un'azione di accertamento tributario, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligato alla conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.</p> <p>254duodecima (Reati tributari) Art. introdotto dal D.L. 124/2019 come convertito dalla L. 157/2019</p>		24/12/2019	D. Lgs. 74/2000	11	400	3	24


ALLEGATO 2




Direzione Risorse Umane




Direzione Amministrazione e Finanza




Direzione Commerciale




Direzione Operativa




Direzione Appalti



Direzione Progettazione ed Energia




Direzione Vigilanza Igienica




Area Giuridico - Normativo



Area Affari Societari




Staff Amministratore Unico



Staff Direzione Generale



Area Sistemi Informativi



RSPP



Settore Legale



ALLEGATO 3

ACQUEDOTTO LUCANO SPA

CODICE ETICO

Introduzione

Il Codice Etico di Acquedotto Lucano Spa costituisce parte integrante del Modello di organizzazione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01, e ha lo scopo di prevenire i comportamenti che possono essere causa, anche indirettamente, della commissione dei reati richiamati dal decreto.

Il Codice richiama principi etici, i doveri morali e le norme di comportamento - come la correttezza, la lealtà e l'onestà - ai quali dovrà essere improntato l'agire di tutti coloro che (socio, dipendente, collaboratore, fornitore, ecc.), ognuno per quanto di propria competenza e nell'ambito del proprio ruolo, cooperano al perseguimento dei fini di Acquedotto Lucano Spa e nell'ambito delle relazioni che la Società intrattiene con i terzi.

Le norme del Codice Etico costituiscono parte essenziale delle obbligazioni contrattuali del personale ai sensi e per gli effetti dell'art. 2104 del codice civile.

Acquedotto Lucano Spa (di seguito per brevità "la Società") ispira la propria attività ai principi contenuti nel Codice Etico (di seguito per brevità "il Codice") e dichiara di non intraprendere o proseguire alcun rapporto con chiunque dimostri di non condividere il contenuto e lo spirito o ne violi i principi e le regole di condotta.

Il presente Codice Etico è completato da un Regolamento di disciplina ispirato ai principi contenuti nelle leggi e nella normativa secondaria, in particolare nei contratti collettivi.

Il Codice Etico è costituito da due parti:

- **Parte Prima:** formalizza la missione, i valori e i principi che costituiscono il fondamento della cultura di Acquedotto Lucano Spa;
- **Parte Seconda:** disciplina i doveri fondamentali dei dipendenti verso la Società e che ad ogni modo costituiscono una specificazione dei principi contenuti nel contratto collettivo nazionale per i dipendenti del settore gas/acqua

Costituisce parte integrante e sostanziale del Codice Etico il:

- **Regolamento di disciplina:** contenente le sanzioni disciplinari previste per le violazioni dei doveri dei dipendenti

SOMMARIO

Parte Prima

Articolo 1 - FINALITA'

Articolo 2 - DESTINATARI.

Articolo 3 - DILIGENZA E BUONA FEDE.

Articolo 4 - IMPARZIALITA' DEL PERSONALE DI ACQUEDOTTO LUCANO SPA.

Articolo 5 - RISERVATEZZA E TRASPARENZA NELL'INFORMAZIONE.

Articolo 6 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E REGOLAMENTI.

Articolo 7 - AMBIENTE E SICUREZZA.

Articolo 8 - CONFLITTO DI INTERESSI ED ATTIVITA' ESTERNE.

Articolo 9 - INTEGRITA', DONI E ALTRE UTILITA'.

Articolo 10 - TUTELA DELL'IMMAGINE AZIENDALE.

Articolo 11 - TUTELA DEL PATRIMONIO AZIENDALE.

Articolo 12 - COMPORTAMENTI NEI LUOGHI DI LAVORO E ALL'ESTERNO.

Articolo 13 - QUALITA' DEI SERVIZI EROGATI.

Articolo 14 - TRASPARENZA NELLE ATTIVITA' E NELLA DOCUMENTAZIONE.

Articolo 15 - NORME DI COMPORTAMENTO.

Articolo 16 - SANZIONI.

Articolo 17 - DIFFUSIONE.

Articolo 18 - APPROVAZIONE E DECORRENZA.

Parte Seconda

Doveri del personale

PARTE PRIMA

Articolo 1 – FINALITA'

1. Il presente Codice stabilisce i principi guida, ossia le linee di condotta che la Società intende mantenere per il raggiungimento degli obiettivi strategici che si è data nonché per assicurare l'affidabilità e la reputazione di Acquedotto Lucano S.p.A..

2. Il codice contiene le direttive e le prescrizioni fondamentali di comportamento che il personale deve osservare e promuovere, nell'ambito delle rispettive competenze e in relazione alla posizione ricoperta nell'organizzazione aziendale. Le regole del Codice non sostituiscono ma integrano i doveri fondamentali dei lavoratori e non esimono, pertanto, dall'osservanza della normativa civile, penale, amministrativa e contrattuale vigente in materia.

3. Il Codice Etico si propone di improntare a correttezza, lealtà, integrità e trasparenza, le operazioni, i comportamenti, il modo di lavorare e i rapporti sia interni all'azienda sia nei confronti dei soggetti esterni.

4. La Società non tollera la violazione dei principi contenuti nel codice e pone in essere strumenti organizzativi atti a prevenire la violazione dei principi quivi contenuti, vigilando sulla loro osservanza e concreta implementazione.

Articolo 2 – DESTINATARI.

1. Tutte le disposizioni del Codice Etico si applicano al personale della Società e a tutti coloro che, direttamente o indirettamente, instaurano rapporti con la Società, stabilmente o anche temporaneamente, agli amministratori, collaboratori, consulenti e a chiunque operi in nome e per conto della Società.

2. I soggetti di cui al precedente comma, ognuno nell'ambito delle proprie responsabilità, secondo i principi di sana e prudente gestione e nel rispetto delle leggi, nazionali e comunitarie, nonché delle politiche, piani, regolamenti e procedure interne, devono contribuire alla gestione etica della Società e all'applicazione dei suoi principi e criteri di autoregolamentazione.

3. A tutto il personale è richiesta la conoscenza delle norme contenute nel Codice. Il personale ha l'obbligo di:

- osservare diligentemente le norme del codice, astenendosi da comportamenti ad esso contrari;
- riferire tempestivamente ai propri responsabili qualsiasi notizia appresa in merito a possibili violazioni del codice e qualsiasi richiesta di violare il codice stesso;
- offrire la massima collaborazione per accertare le possibili violazioni.

4. I responsabili di ciascuna Direzione/Area vigilano sull'osservanza del Codice, danno indicazioni ai dipendenti che richiedono chiarimenti in caso di dubbio e, nell'ipotesi di accertata violazione, riferiscono ai diretti superiori.

5. Gli amministratori, i dirigenti e i responsabili di funzione della Società hanno una responsabilità prioritaria in relazione al Codice Etico. In tal senso, devono:

- seguire un comportamento in linea con i valori e i principi del Codice tale da costituire un esempio per i propri collaboratori;
- aiutare i collaboratori in modo che percepiscano l'osservanza del Codice come parte essenziale della qualità del proprio lavoro;
- incoraggiare i collaboratori ad analizzare insieme gli aspetti legati all'applicazione e all'interpretazione del Codice.

Quando un dipendente o un collaboratore non è certo di agire o di poter agire in conformità alle disposizioni del presente Codice, deve sempre tempestivamente consultarsi con i propri superiori.

6. Allo scopo di garantire l'effettiva applicazione del Codice, la Società prevede canali di informazione tramite i quali tutti coloro che vengano a conoscenza di eventuali comportamenti illeciti possono riferire, liberamente, direttamente e in via riservata, ai vertici aziendali, al Comitato Ispettivo e all'Organismo di Vigilanza.

Articolo 3 – DILIGENZA E BUONA FEDE.

1. Ogni dipendente e collaboratore deve agire lealmente e secondo buona fede, rispettando gli obblighi contrattualmente sottoscritti ed assicurando le prestazioni richieste. Deve, altresì, conoscere ed osservare il contenuto del presente Codice Etico, improntando la propria condotta al rispetto, alla cooperazione e alla reciproca collaborazione.

Articolo 4 – IMPARZIALITÀ DEL PERSONALE DI ACQUEDOTTO LUCANO SPA.

1. Nelle relazioni con tutte le controparti, la Società evita ogni discriminazione basata sull'età, l'origine razziale ed etnica, la nazionalità, le opinioni politiche, le credenze religiose, il sesso, la sessualità o lo stato di salute dei suoi interlocutori.

2. I soggetti tenuti all'osservanza del codice, nell'adempimento della prestazione lavorativa, operano con imparzialità e neutralità in tutti i procedimenti ed assumono decisioni con rigore e trasparenza, nel rispetto della legge.

3. Il personale assicura la parità di trattamento tra tutti coloro che vengono in contatto con la Società e respinge pressioni illegittime, ancorché provenienti dai suoi diretti superiori.

Articolo 5 – RISERVATEZZA E TRASPARENZA NELL'INFORMAZIONE.

1. La Società garantisce, in conformità alle disposizioni di legge, la riservatezza delle informazioni in proprio possesso.

2. Il personale, ferma restando l'osservanza delle norme a tutela della privacy, rispetta il segreto d'ufficio e mantiene riservate le notizie e le informazioni apprese nell'esercizio delle proprie funzioni. Il personale osserva il dovere di riservatezza anche dopo la cessazione dal servizio.

3. Il personale consulta i soli atti e fascicoli ai quali è autorizzato ad accedere e ne fa un uso conforme ai doveri di ufficio, consentendone l'accesso a terzi solo nei casi previsti dalla legge e ai colleghi per motivi di servizio, in conformità alle prescrizioni impartite dall'ufficio.

4. E' garantita la trasparenza dell'informazione intesa quale veridicità, accuratezza e completezza della stessa sia all'esterno che all'interno della Società, evitando informazioni ingannevoli e comportamenti tali da trarre direttamente o indirettamente indebito vantaggio da altrui posizioni di debolezza o di non conoscenza.

Articolo 6 – OSSERVANZA DELLE LEGGI E REGOLAMENTI.

1. Ogni dipendente deve garantire il rispetto delle leggi, dei regolamenti vigenti e del CCNL di settore. Tale impegno dovrà valere anche per i consulenti, i fornitori, gli utenti e per chiunque abbia rapporti con la Società.

Articolo 7 – AMBIENTE E SICUREZZA.

1. La Società rivolge particolare attenzione alle questioni ambientali e, in tal senso, si impegna ad adottare strategie e tecniche aziendali che migliorino l'impatto ambientale delle proprie attività, nel rispetto della normativa vigente e tenendo anche conto dello sviluppo della ricerca scientifica e delle migliori esperienze.

2. La Società promuove comportamenti socialmente responsabili per un utilizzo corretto dell'acqua potabile da parte dei cittadini.

3. La Società garantisce ai propri collaboratori ambienti di lavoro sicuri, salubri e rispettosi della dignità individuale.

4. La Società si impegna a promuovere la cultura della sicurezza anche attraverso incontri formativi diretti al personale, mirati al corretto esercizio delle proprie attività in tal senso.

5. Tutti i dipendenti e collaboratori di Acquedotto Lucano Spa dovranno osservare le norme vigenti e le disposizioni aziendali in materia di sicurezza ed igiene del lavoro al fine di garantire e conservare la sicurezza e la salubrità dei luoghi di lavoro.

Articolo 8 – CONFLITTO DI INTERESSI ED ATTIVITA' ESTERNE.

1. I destinatari del presente Codice devono astenersi dal partecipare a qualsiasi attività che possa generare conflitto d'interessi in osservanza ai principi di legalità, lealtà, correttezza e trasparenza.

2. Il personale di Acquedotto Lucano Spa deve astenersi dall'intrattenere rapporti professionali esterni con soggetti nei confronti dei quali abbia un obbligo di neutralità ed imparzialità.

3. Il personale, ove ricorrano i presupposti di cui alle precedenti disposizioni e in ogni altro caso in cui sussistano ragioni di opportunità e di convenienza, si astiene informandone, senza indugio, il suo diretto superiore.

4. Il personale, fermo restando quanto dettato dalle norme contrattuali sul tema, non deve assumere incarichi esterni in Società o imprese commerciali i cui interessi siano direttamente o anche solo potenzialmente contrastanti o interferenti con quelli della Società e, comunque, non accetta incarichi di collaborazione con persone o organizzazioni che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico in decisioni o attività inerenti l'ufficio.

5. Per le finalità di cui ai precedenti commi il personale di Acquedotto Lucano Spa, onde consentire la valutazione di eventuali incompatibilità, informa il diretto superiore di attività e incarichi a lui affidati o comunque attribuiti anche al fine di eventuali autorizzazioni.

6. Il personale non accetta da soggetti diversi dalla Società retribuzioni o altre utilità per prestazioni alle quali è tenuto nello svolgimento dei propri compiti d'ufficio.

Articolo 9 – INTEGRITA', DONI E ALTRE UTILITA'.

1. L'Integrità è un elemento importante del patrimonio aziendale ed è la più forte garanzia dell'impegno civile dell'impresa nei confronti di tutte le persone che in essa lavorano, di tutti i fornitori, di tutti i soci. Il rispetto di tale principio si ottiene applicando la legge e rispettando le regole dell'integrità morale in ogni settore di attività e in ogni circostanza.

2. La Società non tollera violazioni a questo principio e, pertanto, disincentiva in ogni modo pratiche di corruzione.

3. Il dipendente in nessun caso chiede per sé o per altri, non accetta anche in occasione di particolari ricorrenze doni, beni, o altre utilità da fornitori, commissionari o appaltatori di o da ditte comunque interessate alle forniture e agli appalti di Acquedotto Lucano Spa.

4. Allo stesso modo non è possibile accettare, da soggetti terzi, compensi, omaggi o trattamenti di favore di valore più che simbolico.

Per valore più che simbolico viene definito l'equivalente di un valore monetario non superiore a Euro 150,00 annui.

4. Qualora sia impossibile rifiutare o restituire il regalo, oppure il rifiuto possa avere conseguenze negative sul rapporto, il dipendente deve informare il diretto superiore che valuterà le azioni da intraprendere.

Articolo 10 – TUTELA DELL'IMMAGINE AZIENDALE.

1. Ciascun destinatario del Codice Etico orienta i propri comportamenti, alla tutela dell'immagine aziendale, nella consapevolezza che la buona reputazione e la credibilità costituiscono irrinunciabili risorse immateriali della Società.

Articolo 11 – TUTELA DEL PATRIMONIO AZIENDALE

1. Ogni socio, amministratore, dipendente, collaboratore è direttamente e personalmente responsabile della conservazione dei beni materiali, mobili e immobili, e delle risorse aziendali che gli vengono affidate per l'espletamento dei propri compiti, nonché dell'utilizzo delle stesse in modo proprio e conforme all'interesse aziendale.

Articolo 12 – COMPORAMENTI NEI LUOGHI DI LAVORO E ALL'ESTERNO.

1. Il personale della Società deve sempre conformare la propria condotta alle disposizioni e alle procedure aziendali nel rispetto delle regole stabilite dalla legge e dal contratto di lavoro.

2. I comportamenti dirigenziali, in particolare, devono essere sempre improntati alla correttezza e all'equità, in quanto vengono a costituire dei modelli di riferimento per tutti i collaboratori.

Articolo 13 – QUALITA' DEI SERVIZI EROGATI

1. La Società orienta la propria attività alla soddisfazione e alla tutela dei propri utenti, garantendo che i servizi erogati assicurino il massimo grado di efficacia e di qualità.

Articolo 14 – TRASPARENZA NELLE ATTIVITA' E NELLA DOCUMENTAZIONE

1. Tutte le attività, azioni, transazioni e operazioni della Società devono essere svolte:

- a) nel rispetto delle norme vigenti, della massima correttezza gestionale, della trasparenza e completezza delle informazioni e della legittimità sia formale che sostanziale, di un'adeguata tracciabilità e documentabilità delle stesse;
- b) nel rispetto delle istruzioni, delle procedure e delle comunicazioni impartite, ed entro i limiti delle deleghe ricevute e dei budget approvati dalla Società, nonché essere legittime, coerenti e congrue.

Articolo 15 – NORME DI COMPORTAMENTO

A) Rapporti con gli utenti.

1. Il comportamento della società nei confronti dell'utenza è improntato ai principi di disponibilità, professionalità e cortesia. In ogni caso, i rapporti devono essere improntati all'assoluto rispetto della normativa di legge in tema di antiriciclaggio, tutela dei dati personali, trasparenza e antiusura e delle prescrizioni specifiche dell'AEEGSI.

2. Nei rapporti con gli utenti è fatto obbligo al personale di Acquedotto Lucano Spa di:

- a) improntare lo stile di comportamento nell'ottica di un rapporto collaborativo, di elevata professionalità e ispirato alla correttezza e alla efficienza;
- b) fornire, con efficienza e cortesia, nei limiti delle previsioni contrattuali, servizi di qualità in linea con le ragionevoli aspettative dell'utente;
- c) fornire all'utente informazioni accurate ed esaurienti relative ai servizi forniti in modo tale da permettere allo stesso di prendere decisioni consapevoli;
- d) seguire scrupolosamente le procedure interne previste;
- e) non diffondere comunicazioni che, in qualunque modo, possano risultare ingannevoli.

2. Nel rapporto con gli utenti la Società si ispira ai principi di trasparenza, chiarezza, completezza, conformità alle leggi, sicurezza e qualità del servizio.

In particolare, la Società deve comunicare ai propri utenti, in maniera tempestiva, ogni informazione relativa a:

- eventuali modifiche al contratto;
- eventuali variazioni delle condizioni economiche e tecniche di erogazione del servizio e/o vendita;
- esiti di verifiche compiute nel rispetto degli standard richiesti dalle Autorità di controllo.

3. La Società si impegna a garantire il raggiungimento degli standard di qualità e sicurezza previsti e a monitorare periodicamente la qualità del servizio prestato all'utenza.

B) Rapporti con i fornitori e i committenti.

Tutti i rapporti con i fornitori sono attuati senza discriminazioni di sorta, secondo criteri di indipendenza e orientati alla migliore realizzazione del rapporto qualità/prezzo.

1. Nei rapporti con fornitori di prodotti e servizi il personale di Acquedotto Lucano Spa:

- deve selezionare i fornitori sulla base di criteri oggettivi quali il prezzo e la qualità del servizio e dei prodotti, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza, concorrenza e parità delle condizioni delle offerte e in modo da assicurare il massimo vantaggio competitivo per la Società;
- nella selezione del fornitore dovrà tenere conto anche della capacità di garantire l'attuazione di sistemi di qualità aziendali adeguati, della disponibilità di mezzi e strutture organizzative e della capacità di far fronte agli obblighi di riservatezza;
- ove la selezione del fornitore avvenga attraverso procedure ad evidenza pubblica, dovrà rispettare in maniera rigorosa le previsioni normative e regolamentari e dovrà garantire la parità di trattamento delle imprese proponenti, astenersi dal compimento di qualsiasi trattamento preferenziale o di favore nei confronti di taluno dei fornitori;
- deve mantenere rapporti con i fornitori in linea con le condizioni contrattuali e le previsioni di legge.

2. È fatto divieto al personale di Acquedotto Lucano Spa di ricevere incarichi di collaborazione in qualsivoglia forma e/o modalità da fornitori o commissionari della Società.

3. Agli stessi principi si ispirano i rapporti con i committenti.

C) Rapporti con i dipendenti

Nella gestione delle risorse umane la Società:

- adotta politiche del personale che si basino sulla valorizzazione del merito e sullo sviluppo della professionalità: in particolare la Società si impegna ad adottare criteri di merito, di competenza e comunque strettamente professionali per qualunque decisione relativa al rapporto di lavoro con i propri dipendenti e collaboratori esterni; sono vietate, pertanto, pratiche discriminatorie nella selezione, assunzione, formazione, gestione e sviluppo e retribuzione del personale, nonché ogni forma di nepotismo e favoritismo. Il personale è assunto con regolare contratto di lavoro, nel rispetto del “regolamento per il reclutamento e l’inserimento di nuove risorse umane all’interno di Acquedotto Lucano Spa”, delle leggi dettate in materia e non è tollerata alcuna forma di lavoro irregolare. La Società si impegna inoltre a tutelare l’integrità morale del personale, evitando che questo subisca illeciti condizionamenti o indebiti disagi. Per questo motivo salvaguarda il personale da atti di violenza psicologica e contrasta qualsiasi atteggiamento o comportamento discriminatorio o lesivo della persona, delle sue convinzioni e delle sue preferenze. Non sono ammesse molestie sessuali o atteggiamenti intimidatori e ostili nelle relazioni di lavoro interne o esterne, così come non viene tollerato, nel corso dell’attività lavorativa e nei luoghi di lavoro, prestare servizio sotto l’effetto di sostanze alcoliche, di sostanze stupefacenti o di sostanze analoghe o consumare o cedere sostanze stupefacenti. La Società si impegna a vigilare sul rispetto delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo;
- informa in maniera esauriente il dipendente appena assunto sulle caratteristiche delle mansioni e della funzione, su elementi normativi e retributivi e richiede il rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico;
- crea canali di comunicazione con i dipendenti in modo da rendere continuo e collaborativo il rapporto con gli stessi;

- richiede ai responsabili di unità operative e a tutti i collaboratori, ciascuno per quanto di competenza, di adottare comportamenti coerenti con i principi di cui ai punti precedenti.

D) Rapporti con le organizzazioni sindacali

Il dialogo con il sindacato rappresenta un'ulteriore assicurazione dei diritti e delle tutele di ogni lavoratore ed uno stimolo per l'azienda nella direzione del costante miglioramento della posizione lavorativa dei propri dipendenti.

I rapporti con i sindacati locali sono intrattenuti con la massima trasparenza e indipendenza.

Articolo 16 – SANZIONI

1. Le norme del Codice Etico costituiscono parte essenziale delle obbligazioni contrattuali del personale ai sensi e per gli effetti dell'art. 2104 del codice civile in quanto tali vincolanti e obbligatorie, in aggiunta a tutte le altre disposizioni regolamentari e di servizio.

2. La violazione delle suddette norme costituirà inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro o di collaborazione, con ogni conseguenza di legge o di contratto.

Fermo quanto sopra, ogni violazione del presente Codice sarà inoltre valutata in relazione alle vigenti disposizioni di legge e contrattuali quale responsabilità civile, penale e amministrativa.

2. Nell'ambito dei rapporti con i fornitori/committenti, saranno inserite clausole risolutive espresse in relazione ai comportamenti che risultino contrari ai principi del presente Codice.

3. Tutti i soggetti interessati, interni ed esterni, sono tenuti a segnalare per iscritto, le eventuali inosservanze del Codice. La Società si impegna a tutelare gli autori delle segnalazioni contro eventuali ritorsioni cui possono andare incontro, e a mantenerne riservata l'identità, salvo i diritti di terzi e gli specifici obblighi di legge.

4. In caso di accertata infrazione Acquedotto Lucano Spa adotta i provvedimenti disciplinari e/o le azioni legali che si rendano necessarie.

Articolo 17 – DIFFUSIONE.

1. La Società si impegna:

- a garantire la massima diffusione del codice presso il personale e presso i terzi;
- ad assicurare l'aggiornamento costante del codice, in relazione alla sua concreta efficacia e al mutamento delle esigenze aziendali e della normativa vigente;
- a garantire ogni possibile strumento conoscitivo e di chiarimento circa l'interpretazione e l'attuazione delle norme del codice;
- svolgere verifiche in ordine ad ogni notizia di violazione delle norme del codice.

Articolo 18 – APPROVAZIONE E DECORRENZA

1. Il presente Codice è approvato con delibera dell'organo amministrativo e potrà essere modificato e integrato in funzione dei mutamenti esterni e/o interni all'azienda, delle evoluzioni normative e delle esperienze applicative maturate a seguito della sua introduzione in Società.

2. Le modifiche e/o integrazioni al Codice Etico dovranno essere deliberate dall'organo amministrativo della Società.

3. Nei confronti di terzi, tutto il personale della società, in ragione delle responsabilità assegnate, provvederà a:

- dare adeguata informazione circa gli impegni e gli obblighi imposti dal codice;
- esigere il rispetto degli obblighi che riguardano direttamente la loro attività;
- attuare le opportune iniziative interne e , se di propria competenza, esterne in caso di mancato adempimento da parte di terzi dell'obbligo di adeguarsi alle norme del codice.

4. Il presente Codice, così come modificato, avrà decorrenza a far data dal 01 agosto 2017.

PARTE SECONDA

Doveri del personale dipendente della Società

1. Fermo restando quanto previsto dalla Legge, nonché dalle norme contrattuali vigenti, il personale dipendente, nell'espletamento del proprio servizio ha il dovere di:

- usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione e dall'interesse dell'impresa, nonché di fornire una collaborazione attiva ed intensa;
- osservare scrupolosamente le disposizioni impartite dai propri superiori in relazione alla disciplina e alle modalità di adempimento della prestazione lavorativa;
- trattare con assoluta riservatezza dati, notizie e informazioni di cui viene in possesso evitandone la diffusione o l'uso a fini speculativi propri o di terzi, e in ogni caso salvaguardando i principi di lealtà, correttezza e trasparenza innanzi richiamati. Le informazioni aventi carattere riservato possono essere rese note, nell'ambito degli uffici della Società, solo nei riguardi di coloro che abbiano effettiva necessità di conoscerle per motivi di lavoro e nell'assoluto rispetto della legge sulla privacy;
- avere cura dei locali, dei mobili, degli oggetti, dei macchinari e strumenti a lui affidati;
- non trarre benefici, sotto qualsiasi forma, dalla posizione ricoperta all'interno dell'azienda;
- non effettuare in azienda collette, raccolte di firme vendita di biglietti e di oggetti oltre i limiti previsti dalla legge n. 300 del 1970;
- osservare scrupolosamente l'orario di lavoro ed adempiere alle formalità prescritte dall'azienda per il controllo delle presenze;
- non allontanarsi, senza espressa autorizzazione del responsabile, dal posto di lavoro durante l'orario di servizio;
- non permanere nei locali aziendali fuori dal normale orario di lavoro, salvo che ciò avvenga per ragioni di servizio e con l'autorizzazione del responsabile;
- giustificare immediatamente l'assenza dal posto di lavoro nella mattinata della giornata stessa in cui l'assenza si verifica, salvo il caso di legittimo impedimento del quale il lavoratore deve fornire la prova.
Nel caso di assenze non giustificate verrà trattenuto l'importo relativo di retribuzione, fatta salva l'applicazione delle sanzioni disciplinari;
- comunicare immediatamente all'azienda ogni mutamento del proprio domicilio e/o residenza sia durante il servizio che durante i periodi di ferie e/o malattia;
- rispettare nell'utilizzo dei buoni pasto le disposizioni impartite dall'azienda a seguito di accordi sindacali.

2. Il lavoratore, inoltre, per ciò che attiene alla malattia, ha l'obbligo di:

- dare immediata notizia della propria malattia all'azienda, salvo il caso di grave e comprovato impedimento. La mancata comunicazione dell'assenza, trascorso

un giorno lavorativo dal suo inizio, farà considerare l'assenza stessa ingiustificata;

- giustificare l'assenza a partire dal primo giorno;
- consegnare o far pervenire all'azienda, secondo le normative vigenti, il certificato medico attestante l'effettivo stato di infermità;
- riprendere servizio alla scadenza del periodo indicato dal certificato del medico curante ovvero, laddove siano esperiti i controlli sanitari previsti, dalla data indicata sul certificato del medico di controllo;
- comunicare immediatamente all'azienda, salvo il caso di grave e comprovato impedimento, il perdurare dello stato di malattia;

3. Il lavoratore, inoltre, ha l'obbligo di assicurare in caso di sciopero le prestazioni indispensabili nel rispetto della Legge 12.6.1990 n. 146, dell'accordo del 27 marzo 1991 e degli accordi aziendali di attuazione; nonché di attenersi alle previsioni del protocollo d'intesa CISPEL/CGIL, CISL e UIL del 20 luglio 1989, che, come previsto dall'art.2 del CCNL, costituisce parte integrante dello stesso CCNL.

4. Il lavoratore ha altresì l'obbligo di rispettare ogni altra disposizione emanata dall'azienda per regolare il servizio, in quanto non contrasti con le norme contrattuali e con le leggi vigenti e rientri nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.

5. In nessun caso, neanche in occasione di particolari ricorrenze, è consentito offrire o corrispondere, a soggetti terzi, indebiti compensi, omaggi o trattamenti di favore di valore più che simbolico e comunque estranei alle normali relazioni di cortesia, nell'intento di favorire illecitamente la Società. Allo stesso modo non è possibile accettare, da soggetti terzi, compensi, omaggi o trattamenti di favore di valore più che simbolico. Per valore più che simbolico viene definito l'equivalente di un valore monetario non superiore ad Euro 150,00 annui. Ogni attribuzione superiore al limite fissato deve essere autorizzata dal Direttore Generale e/o dal Direttore di Area di competenza e per questi ultimi dall'organo amministrativo.

ALLEGATO 4

Sistema Disciplinare

1.1 PRINCIPI GENERALI

Ai fini della valutazione dell'efficacia e dell'idoneità del Codice Etico e di Comportamento e del Modello a prevenire i reati contemplati dal D. Lgs. 231/2001, è necessario che vengano individuati e sanzionati i comportamenti che possono favorire la commissione di reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 ovvero, più in generale, la violazione del Codice Etico e/o del Modello. Ai sensi dell'art. 6 comma 2 lett. e) D. Lgs. 231/2001, infatti, ACQUEDOTTO LUCANO S.p.A. ha l'onere di *"introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal modello"*.

Tale sistema deve rivolgersi non solamente ai soggetti interni all'Ente, ma anche ai terzi che operano per conto della Società stessa, prevedendo sanzioni di carattere disciplinare nell'un caso e di carattere negoziale nell'altro (ad esempio: clausola risolutiva espressa).

Si è, pertanto, creato un sistema disciplinare che sanziona le infrazioni del Modello secondo criteri di gradualità e proporzionalità della sanzione in relazione al comportamento rilevato.

A seguito dell'entrata in vigore della L. 179/2017 "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" è stato introdotto un nuovo comma 2 bis all'art. 6 del d.lgs. 231/01, il quale dispone che il Modello organizzativo debba prevedere nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e) del d.lgs. 231/01, sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Inoltre, ai sensi del successivo nuovo comma 2 ter (art. 6 d.lgs. 231/01), è previsto che l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni può essere denunciata all'ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

Infine il nuovo comma 2 quater dispone la nullità del licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante, nonché il mutamento di mansioni (ai sensi dell'art. 2103 c.c.) o qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.

È altresì precisato come sia onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

Lo scopo di prevenzione perseguito con l'adozione del Modello ed i principi di tempestività ed immediatezza impongono l'irrogazione della sanzione disciplinare a prescindere dall'avvio e dall'esito di un eventuale procedimento penale a carico del soggetto responsabile e/o dell'Ente: la violazione dei principi di comportamento contenuti nel Modello e nel Codice Etico deve, quindi, essere sanzionata indipendentemente dall'effettiva realizzazione di un reato o dalla punibilità dello stesso.

L'adeguatezza del sistema disciplinare alle prescrizioni del D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni deve essere costantemente monitorata dall'Organismo di Vigilanza, al quale dovrà essere garantito un adeguato flusso informativo in merito alle tipologie di sanzioni comminate ed alle circostanze poste a fondamento delle stesse.

L'attivazione del procedimento disciplinare per le violazioni dei principi di comportamento contenuti nel Modello spetta agli organi sociali e alle funzioni competenti secondo quanto previsto dal vigente sistema disciplinare.

1.2 SOGGETTI DESTINATARI

L'Amministratore Unico

Le prescrizioni contenute nel Modello devono essere rispettate, primariamente, dai soggetti che rivestono, all'interno dell'organizzazione dell'Ente, una posizione cd. "apicale".

Tali soggetti sono definiti dall'art. 5, primo comma, lettera a) del D. Lgs. 231/2001 come coloro "che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale", nonché come coloro che "esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo" dell'Ente.

A norma dell'art. 5, primo comma, lettera a) del D. Lgs. 231/2001, in tale definizione rientra, dunque, anche l'Amministratore Unico di ACQUEDOTTO LUCANO S.p.A., come tale passibile delle sanzioni previste nel presente sistema disciplinare.

Gli altri soggetti in posizione apicale

Sono soggetti in posizione "apicale", a norma dell'art. 5 citato, i Dirigenti e/o Responsabili di Area, dotati di autonomia finanziaria e funzionale, nonché gli eventuali preposti a sedi secondarie o stabilimenti.

I dipendenti

L'art. 7, quarto comma, del D. Lgs. 231/2001 impone l'adozione di un idoneo sistema disciplinare che sanzioni le eventuali violazioni delle misure previste nel Modello poste in essere dai soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di un soggetto "apicale".

La norma si riferisce, in particolare, a tutti i dipendenti di ACQUEDOTTO LUCANO S.p.A., legati alla società da un rapporto di lavoro subordinato, indipendentemente dal contratto applicato, dalla qualifica e/o dall'inquadramento aziendale riconosciuti.

Gli altri soggetti tenuti al rispetto del Modello

Il presente sistema disciplinare trova applicazione anche nei confronti di tutti quei soggetti che, pur essendo esterni, sono funzionalmente soggetti alla direzione e vigilanza di un soggetto "apicale" ovvero operano direttamente o indirettamente per ACQUEDOTTO LUCANO S.p.A. e come tali sono tenuti al rispetto del Modello proprio in virtù della funzione svolta in relazione alla struttura ed alla organizzazione aziendale.

Tali soggetti terzi sono, in particolare: a) tutti coloro che intrattengono con ACQUEDOTTO LUCANO S.p.A. un rapporto di lavoro di natura non subordinata (es.: collaboratori a progetto, consulenti, lavoratori somministrati); b) collaboratori a qualsivoglia titolo; c) procuratori, agenti e tutti coloro che agiscono in nome e/o per conto della società; d) fornitori e partner.

1.3 LE CONDOTTE RILEVANTI

Si premette che sono parte integrante del Modello anche tutte le procedure ed i protocolli adottati da ACQUEDOTTO LUCANO S.p.A., così come le comunicazioni impartite al personale.

A norma del presente sistema disciplinare, costituiscono condotte passibili di sanzione non solamente le azioni ed i comportamenti (commissivi e /o omissivi) posti in essere in violazione del Modello e/o del Codice Etico, bensì anche quelle condotte, finanche omissive, contrarie alle indicazioni e/o prescrizioni provenienti dall'Organismo di Vigilanza.

La gravità della violazione commessa andrà valutata, ai fini della irrogazione della sanzione secondo i principi costituzionali di legalità e proporzionalità, sulla base dei seguenti criteri:

- a) rilevanza degli obblighi violati;
- b) elemento soggettivo della condotta (dolo o colpa, grave o lieve, quest'ultima per negligenza, imprudenza o imperizia);
- c) danno potenziale o effettivo derivante o derivato alla società, anche in relazione alla eventuale applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
- d) livello di responsabilità e autonomia gerarchica o tecnica dell'autore;
- e) eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare la violazione;
- f) presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo ai casi di recidiva ed ai precedenti disciplinari nell'ultimo biennio di analoga natura, così come alla condotta tenuta per rimuovere le conseguenze negative dei comportamenti sanzionati.

Di seguito, si individua un elenco esemplificativo di possibili violazioni, graduate secondo un ordine crescente di gravità:

1. Inosservanza non grave del Modello e/o del Codice Etico in relazione ad attività che non rientrano nelle "attività/processi a rischio" ovvero connesse, in qualunque modo, ad attività/processi cd. "strumentali";
2. Inosservanza non grave del Modello e/o del Codice Etico in relazione ad attività connesse, in qualunque modo, ai "processi a rischio"; ovvero grave inosservanza del Modello e/o del Codice Etico in relazione alle attività indicate sub 1) sempre che non si rientri in una delle ipotesi previste dai successivi punti 3 e 4;
3. Inosservanza del Modello e/o del Codice Etico, qualora la violazione sia diretta in modo non equivoco al compimento di un reato-presupposto di cui al Decreto;
4. Grave inosservanza del Modello e/o del Codice Etico, qualora si tratti di violazione idonea ad integrare una delle fattispecie previste dai reati-presupposto di cui al Decreto, tale da comportare l'esposizione di ACQUEDOTTO LUCANO S.p.A. al rischio di responsabilità ex D.Lgs. 231/2001.

Inoltre, in conformità con il disposto normativo della L. 179/2017, saranno ritenute condotte rilevanti e quindi sanzionabili:

- L'abuso del sistema di segnalazione (c.d. whistleblowing) utilizzato per diffamare o calunniare, con dolo e colpa grave, il soggetto segnalato;
- La violazione della tutela di riservatezza del segnalante.

Le omissioni relative ad obblighi di controllo e/o di informativa (quest'ultima anche nei confronti dell'Organismo di Vigilanza) costituiscono altrettante violazioni rilevanti del Modello e/o del Codice Etico, di gravità corrispondente a quella della infrazione sulla quale si omette il controllo o l'informativa (da valutarsi secondo la graduazione di cui sopra).

1.4 LE SANZIONI APPLICABILI

Si individuano di seguito le sanzioni irrogabili a fronte dell'accertamento di una delle violazioni indicate nel precedente paragrafo 1.3.

Le sanzioni sono applicate nel pieno rispetto delle procedure previste al paragrafo 5, nonché delle norme di cui alla contrattazione collettiva, laddove applicabile.

In ogni caso, l'individuazione e l'irrogazione delle sanzioni deve tenere conto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza rispetto alla violazione contestata.

Qualora con un solo atto siano state commesse più infrazioni, punite con sanzioni diverse, si applica la sanzione più grave. La recidiva nel biennio comporta l'applicazione della sanzione più grave rispetto a quella precedentemente comminata.

L'applicazione delle sanzioni di seguito indicate non pregiudica, in ogni caso, il diritto della ACQUEDOTTO LUCANO S.p.A. di agire nei confronti del soggetto responsabile, al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti in conseguenza della condotta accertata.

1.4.1. SANZIONI APPLICABILI AI SOGGETTI IN POSIZIONE APICALE

In caso di mancato rispetto delle prescrizioni indicate nel Modello e/o nel Codice Etico da parte dell'Amministratore Unico e/o di un Dirigente e/o di un Responsabile di Area, verranno applicate, compatibilmente alla disciplina posta dalla contrattazione collettiva nazionale applicabile e dal contratto individuale, le sanzioni qui di seguito indicate, in proporzione alla gravità dell'infrazione stessa:

- richiamo scritto;
- diffida al puntuale rispetto delle previsioni del Modello;
- sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un periodo non superiore a 10 giorni;
- revoca dall'incarico/licenziamento.

Qualora la violazione sia contestata nei confronti di un soggetto in posizione apicale, diverso dai Responsabili di Area ma comunque legato ad ACQUEDOTTO LUCANO S.p.A. con contratto di collaborazione e/o nomina per determinate funzioni, verranno applicate le sanzioni previste per gli apicali ovvero quelle diverse eventualmente specificamente previste con il conferimento dell'incarico.

1.4.2. SANZIONI APPLICABILI AI LAVORATORI DIPENDENTI

Con riguardo ai lavoratori dipendenti, il sistema disciplinare tiene conto delle prescrizioni di cui all'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori (Legge 300/1970), nonché della specifica disciplina posta dalla contrattazione collettiva nazionale di settore e dell'Ente, sia per quanto riguarda le sanzioni irrogabili sia per quanto riguarda le forme di esercizio del potere sanzionatorio. I comportamenti tenuti dai dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel Codice Etico e nel Modello sono definiti, appunto, "*illeciti disciplinari*".

Il Codice Etico ed il Sistema Disciplinare devono essere esposti, così come previsto dall'art. 7 comma 1 Legge 300/1970, "*mediante affissione in luogo accessibile a tutti*".

In caso di mancato rispetto delle prescrizioni indicate nel Modello da parte di un Dipendente, verranno applicate le sanzioni qui di seguito indicate, in proporzione alla gravità delle infrazioni:

- rimprovero scritto;

- multa non superiore a 4 ore di retribuzione giornaliera;
- sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un periodo non superiore a 10 giorni;
- licenziamento.

1.4.3. SANZIONI APPLICABILI AI TERZI DESTINATARI

Qualsivoglia comportamento posto in essere da collaboratori esterni o da professionisti, in contrasto con le linee di condotta indicate nel Codice Etico e nel Modello, e tale da comportare il rischio di commissione di un reato - presupposto di cui al Decreto, potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole inserite nei contratti/lettere di incarico, la risoluzione del rapporto, la revoca dell'incarico, l'applicazione di una penale, fatto salvo il diritto della società al risarcimento dei danni qualora dalla violazione ACQUEDOTTO LUCANO S.p.A. subisca un danno, anche di immagine, economicamente apprezzabile, in conseguenza dell'irrogazione di misure sanzionatorie.

A tal fine, viene previsto l'inserimento nei contratti/incarichi di specifiche clausole nelle quali l'interessato dichiara di conoscere i principi di comportamento di cui al Modello ed al Codice Etico e si impegna al loro rispetto, prevedendosi, in difetto, l'applicazione delle sanzioni di seguito indicate.

Compete all'Organismo di Vigilanza valutare l'idoneità delle misure adottate da ACQUEDOTTO LUCANO S.p.A. nei confronti dei collaboratori esterni e professionisti, proponendo i necessari adeguamenti o modifiche.

A titolo esemplificativo per il caso di mancato rispetto delle prescrizioni indicate nel Modello da parte di un Terzo Destinatario, potrà essere prevista l'applicazione delle misure qui di seguito indicate, da adottare secondo parametri di proporzionalità rispetto alla gravità della violazione:

- diffida al puntuale rispetto delle previsioni del Modello, pena la risoluzione del rapporto;
- risoluzione del rapporto negoziale intercorrente con la società/revoca dell'incarico;
- eventuale applicazione di penali.

1.5 IL PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELLA VIOLAZIONE E DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

Il procedimento di contestazione della violazione prende avvio per iniziativa degli organi sociali competenti.

A tal fine, l'Organismo di Vigilanza, qualora riceva una segnalazione ovvero acquisisca, nell'espletamento della propria funzione, elementi sintomatici di una possibile violazione del Modello e/o del Codice Etico, ha l'onere di attivarsi al fine di porre in essere tutti gli accertamenti ed i controlli necessari ed opportuni.

Terminata l'attività di verifica e di controllo, l'Organismo di Vigilanza provvede alla concreta valutazione degli elementi in suo possesso, al fine di accertare con ragionevole fondamento l'esistenza di una violazione del Modello. In caso positivo, segnala i risultati delle verifiche effettuate agli organi e funzioni competenti.

Qualora l'autore della possibile violazione sia un dipendente della Società, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a dare tempestiva segnalazione all'Amministratore Unico degli elementi in suo possesso, allo

scopo di assicurare il rispetto degli oneri di tempestiva contestazione all'interessato, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, nonché della contrattazione collettiva di settore.

1.5.1. IL PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI APICALI

L'Organismo di Vigilanza, qualora riscontri la violazione del Modello da parte di un soggetto apicale, trasmette all'Amministratore Unico una relazione contenente: i) la descrizione della condotta constatata; ii) l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate; iii) gli estremi del soggetto responsabile della violazione; iv) gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro; v) una propria proposta in merito alla sanzione opportuna rispetto al caso concreto.

Entro 5 giorni dall'acquisizione della relazione dell'OdV, l'Amministratore Unico convoca il soggetto apicale interessato, mediante invio di apposita contestazione scritta contenente: i) l'indicazione della condotta contestata e delle previsioni del Modello oggetto di violazione; ii) l'avviso della data in cui è prevista la sua audizione, nonché della facoltà dell'interessato di formulare, anche in tale sede, eventuali osservazioni, sia scritte sia orali.

In occasione dell'incontro, a cui è invitato a partecipare anche l'Organismo di Vigilanza, vengono disposti l'audizione del soggetto interessato, l'acquisizione di sue eventuali osservazioni (scritte o orali) e l'espletamento degli eventuali ulteriori accertamenti ritenuti opportuni.

A seguito dell'eventuale audizione dell'interessato, l'Amministratore Unico si pronuncia in ordine alla determinazione ed alla concreta comminazione della sanzione, motivando l'eventuale dissenso rispetto alla proposta formulata dall'OdV.

Il provvedimento di comminazione della sanzione deve essere comunicato per iscritto all'interessato entro 10 giorni dall'invio della contestazione.

L'Amministratore Unico cura, altresì, l'effettiva irrogazione della sanzione e l'OdV verifica la sua applicazione.

Nel caso di violazioni delle disposizioni contenute nel Modello da parte dell'Amministratore Unico, sarà data informazione al Collegio Sindacale affinché siano presi gli opportuni provvedimenti in conformità alla normativa ovvero alle prescrizioni adottate da ACQUEDOTTO LUCANO S.p.A. nel sistema disciplinare.

1.5.2. IL PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI

L'Organismo di Vigilanza, ogni qualvolta abbia evidenza di un comportamento (omissivo o commissivo) da parte di un dipendente, idoneo a costituire violazione del Modello e/o del Codice Etico, deve darne tempestiva comunicazione all'Amministratore Unico allo scopo di assicurare, una volta accertata l'esistenza della violazione, il rispetto degli oneri di tempestiva comunicazione al dipendente interessato, di cui alle prescrizioni previste all'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, nonché della contrattazione collettiva di settore.

In ogni caso, l'OdV trasmette all'Amministratore Unico una relazione contenente: i) la descrizione della condotta constatata; ii) l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate; iii) gli estremi del soggetto responsabile della violazione; iv) gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro; v) una propria proposta in merito alla sanzione opportuna rispetto al caso concreto.

A seguito delle eventuali osservazioni del dipendente interessato, l'Amministratore Unico si pronuncia in ordine alla determinazione ed applicazione della sanzione, motivando per iscritto il suo eventuale dissenso rispetto alla proposta formulata dall'OdV.

L'Amministratore Unico cura l'effettiva applicazione della sanzione nel rispetto delle norme di legge, nonché delle previsioni della contrattazione collettiva di settore ed aziendale.

L'OdV verifica l'applicazione del provvedimento.

1.5.3. IL PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI NEI CONFRONTI DEI TERZI DESTINATARI

L'Organismo di Vigilanza, qualora riscontri la violazione del Modello da parte di un terzo destinatario, trasmette all'Amministratore Unico una relazione contenente: i) la descrizione della condotta constatata; ii) l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate; iii) gli estremi del soggetto responsabile della violazione; iv) gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro; v) una propria proposta in merito alla sanzione opportuna rispetto al caso concreto.

Entro 10 giorni dall'acquisizione della relazione dell'OdV, l'Amministratore Unico si pronuncia in ordine alla determinazione ed alla concreta applicazione della misura, motivando per iscritto l'eventuale dissenso rispetto alla proposta formulata dall'OdV.

Il provvedimento di irrogazione della sanzione viene comunicato per iscritto al terzo interessato.

L'OdV, cui è inviata la comunicazione, verifica l'applicazione del rimedio contrattuale applicabile.

L'Organismo di Vigilanza verificherà l'elaborazione, l'aggiornamento e l'inserimento nelle lettere di incarico, nei contratti e negli accordi di partnership di clausole contrattuali volte a ottenere l'impegno al rispetto del Modello.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora dal comportamento posto in essere dalla controparte contrattuale derivino danni all'Ente, come nel caso di applicazione alla stessa delle sanzioni previste dal Decreto.



acquedottolucano

ALLEGATO 5

REGOLAMENTO
DELL'ORGANISMO di VIGILANZA
di ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.



SOMMARIO

Articolo 1 – Scopo e ambito di applicazione

Articolo 2 – Nomina e composizione dell'Organismo di Vigilanza

Articolo 3 – Durata in carica, sostituzione e revoca dei componenti dell'Organismo di Vigilanza

Articolo 4 – Convocazione, voto e delibere dell'Organismo di Vigilanza

Articolo 5 – Obblighi di riservatezza

Articolo 6 – Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

Articolo 7 – Reporting

Articolo 8 – Mezzi finanziari e logistici

Articolo 9 – Modifiche del Regolamento



ARTICOLO 1

SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1.1 – È istituito presso Acquedotto Lucano S.p.A. (di seguito "AL") un Organismo con funzioni di vigilanza e controllo (di seguito Organismo di Vigilanza) in ordine al funzionamento, all'efficacia, all'adeguatezza ed all'osservanza del Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito "Modello") adotta da AL con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'11 novembre 2006, allo scopo di prevenire i reati dai quali può derivare la responsabilità amministrativa della Società, in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, nr. 231 (di seguito "Decreto"), recante *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della Legge 29 settembre 2000, nr. 300"*.
- 1.2 – Con il presente Regolamento si disciplina il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza, determinandone, in particolare, poteri, compiti e responsabilità.
- 1.3 – L'Organismo di Vigilanza deve svolgere la sua attività in massima autonomia e indipendenza.
- 1.4 – A garanzia del principio di terzietà, l'Organismo di Vigilanza è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, riportando e rispondendo direttamente all'Organo Amministrativo, qualora le violazioni emerse siano riferibili all'Organo Amministrativo e al Collegio Sindacale.
- 1.5 – L'Organismo di Vigilanza si avvale del supporto di una Segreteria tecnica che:
- cura la predisposizione di quanto necessario per lo svolgimento delle attività dell'Organismo di Vigilanza (predisposizione del materiale, archiviazione di documentazione, verbalizzazione, ecc...);
 - custodisce, presso la Società, tutti gli atti inerenti l'attività dell'Organismo di Vigilanza (delibere, verbali, esiti di controllo, report inviati e ricevuti);
 - cura tutti gli adempimenti necessari ad assicurare il buon funzionamento dell'Organismo di Vigilanza.

ARTICOLO 2

NOMINA E COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA



- 2.1 - L'Organo Amministrativo nomina l'organismo di Vigilanza in forma collegiale o monocratica. L'organismo di Vigilanza in forma collegiale sarà composto da due membri esterni ed uno interno.
- 2.2 - Con determinazione dell'Organo Amministrativo si definisce il compenso spettante ai componenti dell'Organismo di Vigilanza.
- 2.3 - I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono individuati tra soggetti particolarmente qualificati ed esperti nelle materie legali, nelle procedure di controllo ed organizzazione societaria, in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 109 del D.Lgs. 1 settembre 1993, nr. 385.
- 2.4 - Al fine di garantire l'autonomia e l'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza, uno dei componenti è individuato in un membro interno alla Società ed i due membri esterni tra i soggetti di cui al comma 2.3 del presente articolo.
- 2.5 - Non possono essere nominati componenti dell'Organismo di Vigilanza coloro che hanno vincoli di parentela o di affinità entro il 4° grado con i vertici aziendali istituzionale e/o amministrativo.
- 2.6 - I componenti dell'Organismo di Vigilanza non dovranno essere legati alla Società da interessi economici rilevanti (es. partecipazioni azionarie) o da qualsiasi situazione che possa generare in concreto conflitto di interesse.
- 2.7 - L'Organismo di Vigilanza deve essere provvisto di strumenti logistici adeguati a consentirne la normale operatività. L'Organo Amministrativo, previa richiesta del Presidente dell'Organismo di Vigilanza, garantisce le risorse finanziarie per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 6 e, in particolare, per l'utilizzazione delle professionalità esterne nei casi contemplati dal Comma 6.2, lettera c).

ARTICOLO 3

DURATA IN CARICA, SOSTITUZIONE E REVOCA DEI COMPONENTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

- 3.1 - Il mandato di componente dell'Organismo di Vigilanza ha scadenza triennale ed è rinnovabile secondo prassi e norme di legge. Alla scadenza del mandato l'Organismo di Vigilanza opererà in regime di *prorogatio* per 120 giorni e/o fino alla nomina del nuovo Organismo di Vigilanza.



3.2 – Nel caso in cui il Presidente od altro componente dell'Organismo di Vigilanza si trovino in una delle cause di incompatibilità previste nei punti 2.6 e 2.7 dell'art 2 del presente Regolamento, l'Organo Amministrativo di AL, effettuati gli accertamenti del caso e dopo aver ascoltato l'interessato, fissa un termine massimo di 30 giorni entro il quale l'incompatibilità deve essere rimossa. Decorso il termine, senza che la situazione di incompatibilità sia cessata, l'Organo Amministrativo deve procedere alla revoca del mandato.

Il mandato sarà, altresì, revocato:

- qualora vengano meno i requisiti di autonomia e indipendenza richiesti dalla Legge;
- qualora vengano meno i requisiti di onorabilità di cui al precedente punto 2.3.

3.3 – In caso di sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza di un componente dell'Organismo di Vigilanza, il Presidente ne darà comunicazione tempestiva all'Organo Amministrativo affinché nomini il sostituto. La sostituzione dovrà avvenire entro 30 giorni dall'evento.

3.4 – In caso di sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza del Presidente dell'Organismo di Vigilanza, subentra a questi il componente più anziano, il quale rimane in carica fino alla data in cui l'Organo Amministrativo abbia deliberato la nomina del nuovo Presidente dell'Organismo di Vigilanza, che dovrà avvenire entro 30 giorni.

3.5 – Le dimissioni da parte dei componenti dell'Organismo di Vigilanza possono essere esercitate in qualsiasi momento e devono essere comunicate per iscritto, unitamente alle motivazioni che l'hanno determinata, all'Organo Amministrativo che dovrà procedere alla nomina dei sostituti. L'Organo Amministrativo dovrà deliberare entro 30 giorni dalle dimissioni.

3.6 – Nell'ipotesi di sopravvenuta incapacità, morte, dimissioni, revoca o decadenza di uno dei componenti (precedenti punti 3.2, 3.3 e 3.4), l'Organismo di Vigilanza potrà riunirsi, previa convocazione da parte del Presidente o, in sua assenza, da parte del componente più anziano, nelle more della nomina del sostituto, per esigenze indifferibili, adeguatamente motivate, ma dovrà deliberare all'unanimità.

3.7 – Al fine di tutelare l'Organismo di Vigilanza dal rischio di una ingiustificata revoca del mandato conferito ad uno dei suoi componenti da parte dell'Organo Amministrativo, questo potrà deliberare la revoca soltanto per giusta causa.

A tal proposito, per giusta causa di revoca dovrà intendersi:



- a) l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda uno dei componenti dell'Organismo di Vigilanza inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che, comunque, comporti l'assenza del luogo di lavoro per un periodo superiore a sei mesi;
- b) un grave impedimento dei propri doveri così come definiti nel Modello;
- c) l'emanazione di decreto che dispone il giudizio a carico di uno o più componenti dell'Organismo di Vigilanza, ove risulti dagli atti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza stesso, secondo quanto previsto dall'art. 6, Comma 1, lett. D) del Decreto;
- d) l'emanazione di decreto che dispone il giudizio a carico di uno dei componenti dell'Organismo di Vigilanza per aver personalmente commesso uno dei reati previsti dal Decreto;
- e) l'emanazione di sentenza di condanna in primo grado a carico di uno dei componenti dell'Organismo di Vigilanza ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle Imprese.

Nei casi sopra descritti, l'Organo Amministrativo provvederà a nominare il nuovo componente dell'Organismo di Vigilanza in sostituzione di quello cui sia stato revocato il mandato, entro 30 giorni.

Qualora, invece, la revoca venga esercitata, sempre per giusta causa, nei confronti di tutti i componenti dell'Organismo di Vigilanza, l'Organo Amministrativo provvederà a nominare un nuovo Organismo di Vigilanza, contestualmente alla revoca del precedente.

ARTICOLO 4

CONVOCAZIONE, VOTO E DELIBERE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1 – L'Organismo di Vigilanza si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero ne facciano richiesta almeno due componenti. L'Organismo di Vigilanza, in ogni caso, è obbligato a riunirsi almeno una volta ogni tre mesi.

4.2 – L'Organismo di Vigilanza stabilisce al termine di ciascun incontro la data e la sede della riunione successiva ed il relativo ordine del giorno. Al di fuori di suddetti casi, l'Organismo di Vigilanza si riunisce su convocazione del Presidente presso la sede della società o altro luogo indicato nell'avviso di convocazione. Il Presidente, sentiti gli altri componenti dell'OdV, fissa

l'Ordine del Giorno, e trasmette l'avviso di convocazione, a mezzo telefax, mail, sms o telegramma, almeno cinque giorni prima dalla data stabilita per la riunione, o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima di tale data. Presso l'Area Affari Societari dovrà essere depositata e resa disponibile a tutti i componenti dell'Organismo di Vigilanza, l'eventuale documentazione necessaria per la discussione degli argomenti dell'Ordine del Giorno. Ogni componente, inoltre, ha il diritto di chiedere l'iscrizione di un argomento all'Ordine del Giorno. Per motivi di urgenza, l'Ordine del Giorno può essere integrato prima dell'inizio di ciascuna riunione.

4.3 – I componenti che non possono partecipare alle riunioni ne danno comunicazione motivata e tempestiva al Presidente.

4.4 – Pur in assenza di formale convocazione si intende, in ogni caso, validamente convocata la riunione alla quale, ai sensi del precedente comma, partecipino tutti i componenti dell'Organismo di Vigilanza.

4.5 – Le riunioni dell'Organismo di Vigilanza sono valide con la presenza di tutti i componenti. Il Presidente, quando la riservatezza dell'argomento da trattare lo richieda, ha la facoltà di designare uno dei componenti dell'Organismo di Vigilanza quale segretario della riunione.

4.6 – Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza ha diritto ad un voto che deve essere palese, salvo il caso in cui l'Organismo di Vigilanza stesso stabilisca diversamente.

4.7 – Le riunioni sono valide anche qualora i componenti dell'Organismo di Vigilanza siano dislocati in più luoghi contigui o distanti che siano audio e/o video collegati fra loro. Non è consentito l'audio e/o video qualora l'Ordine del Giorno riguardi la discussione su un argomento delicato e/o riservato.

4.8 – Sono valide le delibere dell'Organismo di Vigilanza adottate a maggioranza.

4.9 – Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte di norma da un componente dell'Organismo di Vigilanza all'uopo designato.

4.10 – Il componente dell'Organismo di Vigilanza designato, cura la redazione del verbale delle riunioni dal quale devono risultare:

- i nomi dei componenti presenti;
- l'Ordine del Giorno e le sue eventuali integrazioni;



- per ogni argomento trattato, le dichiarazioni a verbale ove richieste;
- la delibera adottata.

Il verbale deve essere sottoscritto dagli intervenuti.

4.11 – L'Organismo di Vigilanza può deliberare all'unanimità di procedere, nel corso delle riunioni, ad audizioni di consulenti esterni. Le suddette audizioni devono essere verbalizzate. Alle riunioni dell'Organismo di Vigilanza possono essere chiamati a partecipare, altresì, senza diritto di voto, i Dirigenti responsabili delle singole direzioni / strutture aziendali o delle aree territoriali.

4.12 – È fatto obbligo a ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza di astenersi dalla votazione del caso in cui lo stesso si trovi in situazioni di conflitto di interessi con l'oggetto della delibera.

4.13 – L'Organismo di Vigilanza può effettuare, nell'ambito delle attività a rischio reato, anche senza preavviso, controlli a campione sulla reale osservanza delle procedure e delle altre componenti il sistema di controllo esistente ex D.Lgs. 231/01, nonché di verifiche, richieste di informazioni su singole operazioni o atti.

ARTICOLO 5

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

5.1 – I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono tenuti alla riservatezza in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni.

5.2 – I componenti dell'Organismo di Vigilanza assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengono in possesso – in particolare riferimento alle segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del *Modello Organizzativo Gestionale* (di seguito *Modello*) e dei suoi elementi costitutivi – e si astengono dal ricevere ed utilizzare informazioni riservate, per fini diversi da quelli indicati dall'art. 6 D.Lgs. 231/01. In ogni caso, ogni informazione in possesso dei componenti dell'Organismo di Vigilanza è trattata in conformità con la legislazione vigente in materia ed, in particolare, in conformità con la vigente normativa sulla privacy.

ARTICOLO 6

FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA



6.1 – L'Organismo di Vigilanza, avvalendosi delle strutture organizzative aziendali competenti, è chiamato a svolgere le seguenti attività:

1. diffondere nel contesto aziendale la conoscenza e la comprensione del *Modello*;
2. vigilare sull'osservanza del *Modello* in ambito aziendale;
3. raccogliere, elaborare e conservare ogni informazione rilevante ai fini della verifica dell'osservanza del *Modello*;
4. vigilare sulla validità ed adeguatezza del *Modello*;
5. segnalare all'Organo Amministrativo aggiornamenti al *Modello* nell'ipotesi in cui si renda necessario e/o opportuno effettuare correzioni ed adeguamenti dello stesso, in relazione alle mutate condizioni aziendali e/o legislative;
6. valutare tempestivamente qualsiasi violazione del *Modello* ritenuta fondata, di cui sia venuto a conoscenza per segnalazione o che abbia accertato l'Organismo di Vigilanza stesso. A tal proposito si rinvia al successivo art. 7. Le segnalazioni saranno analizzate e valutate con un doppio criterio a seconda dell'ordine cronologico di ricezione della segnalazione da parte dell'Organismo di Vigilanza ed a seconda della gravità della violazione denunciata;
7. attuare, in conformità al *Modello*, un efficace flusso informativo che consenta all'Organismo di Vigilanza di riferire agli Organi Societari competenti;
8. individuare e valutare l'opportunità dell'inserimento di clausole risolutive nei contratti con Consulenti, Collaboratori, Partner commerciali, Procuratori, Agenti e Terzi che intrattengono rapporti con la Società, nell'ambito delle attività aziendali potenzialmente esposte alla commissione dei reati di cui al citato Decreto;
9. promuovere la conoscenza dei principi del Codice Etico e la loro traduzione in etica comportamentale coerente da parte dei diversi attori aziendali;
10. verificare e controllare, con periodiche scadenze stabilite nel Regolamento, le aree / operazioni a rischio individuate nel *Modello*;
11. creare precisi canali informativi "dedicati", diretti a facilitare l'affluenza di segnalazioni ed informazioni verso l'Organismo di Vigilanza;
12. effettuare una verifica delle attività aziendali finalizzata all'individuazione delle aree a rischio di reato e proporre l'aggiornamento e l'integrazione, ove se ne evidenzia la necessità;
13. sollecitare l'Organo Amministrativo per l'attivazione delle strutture aziendali competenti, nell'ipotesi in cui si renda necessario e/o opportuno effettuare



l'elaborazione / modifica di procedure operative e di controllo che regolamentino lo svolgimento delle attività;

14. attivare le strutture preposte per l'applicazione dei provvedimenti disciplinari in caso di violazioni accertate del *Modello* e dei suoi elementi costitutivi;
15. archiviare in ordine cronologico la documentazione predisposta ed originata nell'esercizio delle proprie funzioni e compiti.

6.2 – Ai fini dello svolgimento degli adempimenti elencati al Comma precedente, all'Organismo di Vigilanza sono attribuiti i poteri qui di seguito indicati:

- a) emanare disposizioni interne al fine di regolare l'attività dell'Organismo di Vigilanza. Tali disposizioni, che dovranno essere adeguatamente motivate (es. disposizioni dettate da situazioni di urgenza od opportunità), saranno emanate in autonomia dall'Organismo di Vigilanza, ma non dovranno essere in contrasto con le norme della Società;
- b) accedere a tutti i documenti aziendali importanti per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/01;
- c) ricorrere a consulenti esterni di specchiata professionalità nei casi in cui ciò sia necessario per l'adempimento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del *Modello*;
- d) disporre che i Responsabili di tutte le Funzioni aziendali forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del *Modello* e per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso da parte delle strutture organizzative aziendali.

ARTICOLO 7

REPORTING

7.1 – L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito alle attività svolte, alle segnalazioni ricevute, alle violazioni del *Modello* accertate, agli interventi correttivi e migliorativi del *Modello* ed al loro stato di realizzazione. A tal fine, comunica e relaziona su base continuativa all'Organo Amministrativo. Predisponde, inoltre, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, una relazione annuale che trasmette all'Organo Amministrativo ed al Collegio Sindacale contenente i seguenti elementi:

- l'attività complessivamente svolta nel corso dell'esercizio;
- le attività cui non si è potuto procedere per giustificate ragioni di tempo e risorse;



- i necessari e/o opportuni interventi correttivi e migliorativi del Modello ed il loro stato di realizzazione;

- l'elenco delle attività che si prevedono per l'esercizio successivo.

7.2 – L'Organismo di Vigilanza dovrà, inoltre, riferire tempestivamente al Collegio Sindacale, eventuali violazioni poste in essere dall'Organo Amministrativo, affinché il Collegio Sindacale adotti opportuni provvedimenti.

7.3 – All'Organismo di Vigilanza dovranno pervenire con tempestività tutte le informazioni, dati, notizie ed autovalutazioni richieste dallo stesso Organismo di Vigilanza alle strutture aziendali. Le segnalazioni all'Organismo di Vigilanza avvengono attraverso canali di reporting specificatamente dedicati e possono avvenire tramite riunione soggetta a verbalizzazione / documento interno.

7.4 – L'Organismo di Vigilanza è inoltre destinatario di comunicazioni, informazioni documentazioni spontanee da parte di chiunque operi nell'interesse della Società per aspetti connessi all'attuazione ed osservanza del Modello o comunque inerenti attività aziendali a rischio reato ai sensi del D.Lgs. 231/01. A tale scopo l'afflusso delle segnalazioni, incluse quelle di natura ufficiosa, deve essere canalizzato, senza ritardo, verso l'Organismo di Vigilanza, secondo i canali informativi che verranno all'uopo istituiti e resi noti. L'Organismo di Vigilanza agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione assicurando, altresì, la riservatezza dell'identità del segnalante, ove richiesta, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone comunque interessate e/o coinvolte. L'Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad un'indagine interna;

Oltre alle segnalazioni anche ufficiose di cui sopra, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informazioni relative a:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di Polizia Giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;
- le richieste di assistenza legale inoltrate da Dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di provvedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;



- i rapporti preparati dai Responsabili delle strutture aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possono emergere fatti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello Organizzativo con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

ARTICOLO 8

MEZZI FINANZIARI E LOGISTICI

8.1 – Le esigenze finanziarie saranno soddisfatte con specifica disposizione dell'Organo Amministrativo.

8.2 – L'Organismo di Vigilanza si avvarrà della struttura organizzativa aziendale.

ARTICOLO 9

MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

9.1 – Eventuali modifiche al presente regolamento possono essere apportate, per le parti di competenza dell'Organismo di Vigilanza, da quest'ultimo all'unanimità. Delle stesse dovrà essere informato l'organo amministrativo con la trasmissione di un apposito atto formale.

9.2 – Eventuali modifiche al presente regolamento per le parti di competenza della Società, potranno essere apportate con atto dell'Organo Amministrativo.

